

CAPITOLO VI

La politica energetica

Il 1976 è stato un anno fondamentale impiegato nel ricercare su un piano politico concreto di dare attuazione agli orientamenti stabiliti a Roma il 1° e 2 dicembre 1975 in materia energetica dal Consiglio europeo, orientamenti che, ad avviso italiano, costituiscono un'integrazione della linea tracciata dal Consiglio dei Ministri con le risoluzioni del 17 dicembre 1974 e del 13 febbraio 1975.

Con la decisione del Consiglio europeo, che ha avuto luogo a Roma nel dicembre 1975 si è tentato di dare un ulteriore contributo di orientamento alla politica da adottare e cioè proteggere le fonti di energia esistenti, assicurare lo sviluppo di fonti energetiche alternative della Comunità a condizioni economiche ragionevoli e favorire il risparmio nell'uso dell'energia.

Tuttavia, nonostante l'intensa attività svolta per formulare una sintesi delle diverse esigenze nazionali, non si è riusciti a trovare un'intesa su una risoluzione operativa da far approvare dal Consiglio dei Ministri, risoluzione che, pur rappresentando una parziale attuazione delle linee direttive precedenti, tendeva ad una considerazione globale delle varie esigenze in uno sviluppo delle fonti energetiche alternative fatto in modo armonioso ed equilibrato fra tutti i Paesi membri.

È evidente la differente ottica alla base degli atteggiamenti assunti: da un lato, la posizione di Delegazioni che vorrebbero dare maggiore importanza ai settori energetici di cui hanno disponibilità reali o potenziali nei loro territori, dall'altro, l'aspirazione di altre Delegazioni, che, in presenza di una scarsità strutturale di energia nell'ambito nazionale, manifestano la volontà di contribuire all'autonomia comunitaria attraverso lo sviluppo della energia nucleare il quale resta peraltro condizionato da vincoli di natura finanziaria suscettibili di essere superati soltanto in un contesto di solidarietà comune.

Le difficoltà di poter giungere ad una sia pur parziale convergenza per lo sviluppo di una politica energetica comune sono dimostrate dal fatto che nell'intero arco dell'anno 1976 è stato possibile convocare soltanto tre sessioni del Consiglio di Ministri per l'energia (25 marzo, 19 ottobre e 21 dicembre), purtroppo con risultati limitati solo alla riaffermazione di principio della volontà politica di perseguire gli obiettivi fissati in precedenza. E ciò anche se nella sessione del 19 ottobre si è tentato di seguire una soluzione procedurale diversa dalle linee tradizionali consistente nella rinuncia ad adottare il principio della risoluzione per dare spazio ad uno scambio

generale di punti di vista sulla situazione energetica nelle sue implicazioni interne ed esterne ed analizzare le possibilità di un concreto progresso attraverso un programma di lavoro ben definito sia negli aspetti temporali che nei contenuti.

Tuttavia anche questa soluzione, vale a dire la formulazione del programma di lavoro, ha sollevato di nuovo il preesistente contrasto di interessi per cui le Delegazioni italiana e francese hanno ritenuto di presentare due *Memorandum* in cui si riafferma la necessità di un programma globale impostato in modo realistico e tale da tener conto delle possibilità di adattamento delle economie di vari Paesi alla difesa delle fonti energetiche della Comunità.

Il Governo italiano ha prospettato l'opportunità di prevedere un impegno comunitario nei diversi settori energetici coerente alla finalità che si intende perseguire: e cioè riduzione al 50 per cento della dipendenza dalle energie di importazione attraverso le misure di conservazione dell'energia e lo sviluppo di fonti alternative. In particolare, per quanto riguarda il carbone si è condivisa l'esigenza del mantenimento di una produzione stabile e regolare a condizioni economiche soddisfacenti e si è manifestata la nostra disponibilità ad esaminare i problemi e quindi le misure previste per il settore.

Per quanto riguarda l'energia nucleare, il documento italiano ha messo in relazione come il ricorso a quest'energia sia condizionata dalla rimozione di alcuni ostacoli quali la sicurezza e la salvaguardia ambientale, l'approvvigionamento dell'uranio e le successive attività industriali di trasformazione e sfruttamento, i fabbisogni finanziari. Il Governo italiano ha pertanto sottolineato l'urgenza di definire prioritariamente quattro campi di intervento nel settore dei reattori provati e più precisamente:

a) individuazione delle misure idonee a superare gli ostacoli finanziari che si frappongono alla realizzazione dei programmi nazionali;

b) incentivazione alla prospezione dell'uranio e costituzione di scorte di materiali fissili secondo criteri comuni da definire;

c) messa a punto di un programma di ripartizione delle disponibilità di uranio naturale ed arricchito in caso di emergenza;

d) definizione di un programma di realizzazione di impianti di ritrattamento del combustibile nucleare.

Circa gli idrocarburi, da parte italiana è stata sottolineata la necessità di adottare misure comuni atte a:

a) assicurare a tutti gli operatori le dimensioni adeguate di spazio (nuove aree di ricerca) e di tempo per attuare i progetti di esplorazione e sviluppo;

b) incentivare la ricerca stessa, riducendo ove necessario l'entità delle *royalties* e più in generale della fiscalità, in particolare per i giacimenti molto profondi e per quelli in aree che presentano particolari difficoltà tecniche, ambientali ed operative;

c) mettere a disposizione dei Paesi membri, in via prioritaria, le risorse che vengono rese disponibili.

Per l'energia elettrica, occorrerà adottare misure atte ad incentivarne la produzione di origine primaria, quali l'idroelettrica e la geotermica. Al riguardo è necessario dare la giusta valutazione all'apporto di nuovi impianti idroelettrici di accumulazione mediante pompaggio che risulterebbero complementari a quelli tradizionali nucleari, consentendo il miglior sfruttamento delle risorse. Nel contesto elettrico dovrebbe essere, poi, ricercata una migliore interconnessione delle reti per una maggiore ottimizzazione delle disponibilità e quindi un minor dispendio di energia.

Per quanto riguarda, infine, la ricerca e lo sviluppo da parte italiana è stata sottolineata la necessità di mettere a punto un programma comunitario di incentivi finanziari su alcuni temi prioritari, con l'impegno che le aree di ricerca già sviluppate da singoli Stati membri siano accessibili

agli altri Paesi, in modo da evitare duplicazioni di sforzi e di impegni finanziari. Fra i temi prioritari sono stati indicati quelli relativi all'energia solare, ai reattori veloci ed alla geotermia.

Nel corso dell'anno 1976, accanto al tema generale di politica energetica, si è avuta nell'ambito comunitario un'intensa attività diretta a risolvere i problemi relativi all'approvvigionamento ed alla situazione di mercato.

Ogni collaborazione è stata data al Comitato *ad hoc* per lo studio delle questioni connesse alla riduzione dei consumi ed agli scambi intracomunitari in caso di difficoltà di approvvigionamento, nonché ai problemi delle scorte, dei prezzi e della partecipazione comunitaria al dialogo con i Paesi in via di sviluppo.

Non si è tralasciato di affrontare, anche se l'argomento non presenta particolari

motivi di interesse per il nostro Paese, l'ampliamento delle misure di sostegno in materia di progetti comuni di esplorazione di idrocarburi.

Ciò in quanto l'iniziativa appare valida purché sia garantita alle compagnie, partecipanti alle attività di esplorazione, l'accesso non discriminatorio allo sfruttamento delle risorse eventualmente scoperte e purché gli idrocarburi estratti da tali nuovi giacimenti siano destinati prioritariamente al mercato comunitario.

Infine, un altro settore nel quale si è avuta un'intensa attività è quello concernente il risparmio di energia mediante una razionale utilizzazione negli impieghi: sono state già emanate al riguardo alcune raccomandazioni, altre sono in avanzata fase di elaborazione e quanto prima verranno adottate dal Consiglio dei Ministri.

CAPITOLO VII

Politica agricola comune: I. La fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1976-77 — II. La fissazione dei nuovi tassi rappresentativi per la lira italiana e le altre monete verdi — Proposte della Commissione per la revisione dell'attuale sistema degli importi compensativi monetari — III. Politica delle strutture — IV. Misure eccezionali d'intervento disposte a seguito della siccità — V. Inventario della politica agricola comune per singoli prodotti — VI. Fondo Europeo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA) — Politica comunitaria della pesca.

I. — La fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1976-77.

Quando furono varati i primi regolamenti d'attuazione del mercato agricolo comune, era opinione corrente che la fissazione annuale dei prezzi unici europei sarebbe divenuta, col tempo, un affare di ordinaria amministrazione.

Al contrario, col passare degli anni, questo adempimento è risultato sempre più difficile e complicato per due ordini di motivi: da un lato, l'importanza predominante della politica dei prezzi nell'ambito della politica agricola comune e, dall'altro, il collegamento delle decisioni sui prezzi a questioni che hanno incidenze dirette sul livello dei medesimi (agro-monetarie) o attengono a modifiche importanti delle regolamentazioni di mercato.

Anche quest'anno, la sessione del Consiglio, dedicata alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli per la campagna 1976-77, iniziata il 2 marzo è terminata all'alba del giorno 6.

Prima di illustrare il compromesso raggiunto sui prezzi — perché di compromesso si tratta, dal momento che le decisioni sono il frutto dell'inevitabile patteggiamento connesso alle esigenze diverse e spesso contrapposte di ben nove Paesi — conviene partire dalle proposte che la Commissione aveva presentato al riguardo nel dicembre 1975.

Dette proposte prevedevano un aumento medio dei prezzi comuni espressi in unità di conto del 7,5 per cento, con una punta massima del 9,5 per cento per il mais e il grano tenero e l'indice più basso — 3 per cento — per l'olio d'oliva.

Per i prodotti più importanti le proposte si articolavano in un aumento del 6,5 per cento per il latte (da realizzare in due fasi — 4,5 per cento a marzo e 2 per cento a settembre), del 5,5 per cento e 6 per cento rispettivamente per il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento del grano duro, del 6,5 per cento per il vino, del 5 per cento per il tabacco, dell'8 per cento per carni bovine,

carni suine, semi oleosi ed ortofrutticoli (tranne le pere e le mele, per le quali l'aumento veniva limitato al 4 per cento).

La Commissione aveva calcolato tale aumento sulla base del cosiddetto « metodo obiettivo », cioè del metodo consistente nel determinare gli aumenti nei prezzi necessari alle aziende agricole moderne (aziende con reddito di lavoro comparabile a quello delle altre attività) per restare tali nel tempo, ma opportunamente corretto per tener conto delle situazioni economiche e monetarie dei singoli Stati membri, in rapporto ad un periodo di 36 mesi.

Congiuntamente ai predetti aumenti, essa proponeva poi l'adozione di misure agro-monetarie, allo scopo di perseguire l'obiettivo del ripristino dell'unicità dei mercati, compromessa dall'applicazione degli importi compensativi monetari.

In particolare, essa suggeriva di attuare due operazioni:

a) in primo luogo, la rivalutazione del franco francese verde nella misura dell'1,422 per cento, per riportarlo così al livello del tasso centrale, e la rivalutazione di pari entità, del « tasso verde » per i Paesi a moneta forte (Germania - Paesi del Benelux), per mantenere il preesistente rapporto tra le monete di detti Paesi e il franco;

b) in secondo luogo, un'ulteriore rivalutazione, e ciò in coincidenza con l'inizio della campagna di commercializzazione 1976-77, del tasso verde delle monete forti nella misura del 2,5 per cento circa per il marco tedesco e di circa lo 0,5 per cento per il fiorino olandese, il franco belga e quello lussemburghese.

La manovra monetaria — concepita quindi come operazione di razionalizzazione tecnica in una prima fase e come modificazione dei tassi rappresentativi di talune monete verdi in una seconda fase — avrebbe dovuto condurre al risultato finale di limitare l'applicazione degli importi compensativi monetari soltanto alla Germania (importi positivi del 6,5 per cento) da un lato e all'Irlanda e al Regno Unito dall'altro (importi negativi, rispettivamente,

del 4,8 per cento e 6,4 per cento). Ulteriore conseguenza di tali provvedimenti sarebbe stata quella di ridurre, se espresso in monete nazionali, il proposto aumento medio dei prezzi comuni espresso in unità di conto (7,5 per cento) e precisamente: al 3,6 per cento per la Germania; al 6,2 per cento per la Francia; al 5,9 per cento per l'Italia; al 5,4 per cento per l'Olanda; al 5,7 per cento per il Belgio; al 5,3 per cento per il Lussemburgo; al 7,8 per cento per la Danimarca ed il Regno Unito; al 7,6 per cento per l'Irlanda.

Le proposte dei nuovi prezzi e le misure agro-monetarie, erano accompagnate poi da proposte di modifica di talune organizzazioni comuni di mercato.

Lo schema normativo presentato al Consiglio non appariva, in ragione della sua complessità ed ampiezza, di facile approvazione.

Reazioni negative e critiche venivano sottolineate da più parti: l'impostazione della Commissione veniva contestata, in particolare, per le misure agro-monetarie, da quei Paesi che, per effetto dell'adeguamento del tasso verde delle rispettive monete, avrebbero ricevuto più bassi aumenti di prezzo.

Inoltre, per il settore lattiero-caseario venivano espresse, da talune delegazioni, preoccupazioni circa il limitato aumento del prezzo del latte e la ripartizione del medesimo in due fasi, la diminuzione del sostegno per la polvere di latte e l'obbligo di incorporare la stessa negli alimenti per gli animali.

L'insistenza della Commissione a legare l'approvazione del « pacchetto » prezzi con la cessazione della « guerra del vino » tra il nostro Paese e la Francia, attraverso un miglioramento dei meccanismi di garanzia per tale prodotto, costituiva un ulteriore elemento di difficoltà per una rapida soluzione dei numerosi problemi in discussione.

Si ricorda che la Francia in data 12 settembre 1975 aveva introdotto una tassa sulle importazioni di vino italiano di 1,13 F.F. per grado/ettolitro, pari al 12 per cento

del prezzo d'orientamento, e che da parte nostra era stato opposto un netto rifiuto a discutere le proposte della Commissione relative ad un nuovo regolamento vitivinicolo (presentate alla fine del 1974) finché tale provvedimento non fosse stato revocato.

Il negoziato faceva registrare divergenze d'opinioni tra le varie delegazioni, anche perché, oltre alla fissazione dei prezzi, erano stati portati all'esame dei Ministri, un insieme di problemi che si voleva risolvere in collegamento con la prima questione.

I lavori del Consiglio hanno quindi incluso gli adattamenti della normativa di mercato a taluni prodotti, la modifica dei tassi rappresentativi della moneta verde di alcuni paesi membri, la revisione del regolamento vitivinicolo a sua volta legato all'eliminazione della tassa francese all'importazione di vino italiano.

Il « pacchetto » proposto dalla Presidenza e poi quello della Commissione non incontravano il pieno favore di molte Delegazioni.

Solo una lunga seduta riservata ai soli Ministri e taluni ripetuti adattamenti ed integrazioni al « pacchetto » inizialmente proposto consentivano di sbloccare la situazione e giungere ad un accordo globale, da considerare particolarmente soddisfacente per la delegazione italiana che otteneva un consistente aumento dell'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva, il riconoscimento di un aiuto a carattere obbligatorio per il grano duro, l'adattamento del regolamento vitivinicolo che poneva termine alla controversia con la Francia e la possibilità di produrre 100.000 tonnellate di grano duro, in aggiunta alla normale quota di base.

PREZZI FISSATI DAL CONSIGLIO PER LA CAMPAGNA 1976-77, CONFRONTATI CON QUELLI DELLA CAMPAGNA PRECEDENTE

1) - *Cereali e riso:*

a) prezzo indicativo:

grano duro da unità di conto 207,33/T a 218,80, aumento 5,5 % ;

grano tenero da unità di conto 139,44/T a 152, aumento 9,0%;

segale da unità di conto 138,74/T a 149,15, aumento 7,5%;

mais da unità di conto 126,41/T a 137,80, aumento 9%;

riso semigreggio da unità di conto 261,03/T a 284,52, aumento 9%;

b) prezzo di intervento:

grano duro da unità di conto 190,53/T a 203, aumento 6%;

grano tenero panificabile da unità di conto 125,93/T a 131, aumento 4%;

segale da 119,76/T a 124, aumento 3,5%;

mais da unità di conto 103,43/T a 112,20, aumento 8,5%;

risone da unità di conto 154,87/T a 164,16, aumento 6%.

— integrazione per il grano duro:

50 unità di conto per le zone con produzione media fino a 22 q.li/ha

21 unità di conto/ha per le zone con produzione media compresa tra 22 e 30 q.li/ha

0 per le zone con produzione unitaria per ettaro superiore a q.li 30.

2) - *Zucchero:*

prezzo minimo barbabietole da unità di conto 22,75 a 24,57, aumento 8%;

prezzo minimo barbabietole per l'Italia, da unità di conto 26,07/T a 27,90, aumento 7%;

prezzo indicativo zucchero bianco, da unità di conto 320,50/T a 348,70, aumento 8,8%;

3) - *Olio d'oliva:*

prezzo indicativo alla produzione, da unità di conto 1.850/T a 1.850 (rimane immutato);

prezzo indicativo di mercato, da unità di conto 1.499,60/T a 1.448,90, aumento 3,45%;

prezzo di intervento, da unità di conto 1.427,20/T a 1.376,40, diminuzione 3,6%;

integrazione, da unità di conto 350,40/T a 401,10, aumento 14,5%.

4) - *Semi oleosi:*

a) prezzo indicativo:

da unità di conto 255,30/T a 275,70, aumento 8%;

semi di girasole, da unità di conto 265,10 a 286,30, aumento 8%;

semi di soia, da unità di conto 261,10/T a 285, aumento 9%.

b) prezzo di intervento di base:

semi di colza e ravizzone, da unità di conto 247,90/T a 267,70, aumento 8%;

semi di girasole, da unità di conto 257,40/T a 278, aumento 8%.

5) - *Foraggi disidratati:*

aiuto forfettario, da unità di conto 8/T a 9, aumento 12,5%.

6) - *Semi di cotone:*

aiuto forfettario per ettaro, da unità di conto 96 a 103,20, aumento 7,5%.

7) - *Lino e canapa:*

aiuto forfettario per ettaro;

lino tessile, da unità di conto 188,15 a 188,15, nessun aumento;

canapa, da unità di conto 161,90 a 174,04, aumento 7,5%.

8) - *Sementi:*

aiuto per 100 kg;

graminacee da unità di conto 11-31 a 10-31;

leguminose, da unità di conto 5-25 a 4-25.

9) - *Vino da tavola:*

prezzo di orientamento per grado hl o per hl a seconda del tipo:

R 1 (rosso 10-12°) da unità di conto 1,84 a 1,96, aumento 6,5%;

R 2 (rosso 13-14°), da unità di conto 1,84 a 1,96, aumento 6,5%;

R 3 (rosso tipo portoghese) da unità di conto 28,71 a 30,58, aumento 6,5%;

A 1 (bianco 10-12°) da unità di conto 1,73 a 1,84, aumento 6,5%;

A 2 (bianco Sylvaner e Müller Thurgan), da unità di conto 38,26 a 40,75, aumento 6,5%;

A 3 (bianco del tipo Riesling), da unità di conto 43,69 a 46,53, aumento 6,5%.

10) - *Lattiero caseari:*

a) prezzo indicativo del latte:

dal 15 marzo 1976, da unità di conto 155,90/T a 162,90, aumento 4,5%;

dal 16 settembre 1976, da unità di conto 162,90/T a 167,70, aumento 3%;

b) prezzo di intervento del burro:

dal 15 marzo 1976, da unità di conto 2.100/T a 2.180,80, aumento 3,85%;

dal 16 settembre 1976, da unità di conto 2.180,80/T a 2.238, aumento 2,6%;

c) prezzo di intervento del latte scremato in polvere:

dal 15 marzo 1976, da unità di conto 887/T a 901,60, aumento 1,65%;

dal 16 settembre 1976, da unità di conto 901,60/T a 913,70, aumento 1,34%;

d) prezzo di intervento formaggi:

1 - grana padano 30-60 giorni

dal 13 marzo 1976, da unità di conto 2.014,50/T a 2.089,10, aumento 10,4%;

dal 16 settembre 1976, da unità di conto 2.089,10/T a 2.137,90, aumento 2,33%;

2 - grana padano a 6 mesi:

dal 15 marzo 1976, da unità di conto 2.367,40/T a 2.506,90, aumento 5,9%;

dal 16 settembre 1976, da unità di conto 2.506,90/T a 2.558,40, aumento 2%.

3 - parmigiano reggiano 6 mesi:

dal 15 marzo 1976, da unità di conto 2.559,40/T a 2.718,10, aumento 6,20%;

dal 16 settembre 1976, da unità di conto 2.718,10/T a 2.769,60, aumento 1,90%.

11) - *Carni bovine:*

prezzo di orientamento

bovini adulti, da unità di conto 1.099,40/T a 1.187,40, aumento 8%;

vitelli, da unità di conto 1.287,40/T a 1.390,40, aumento 8%.

12) - *Carni suine:*

prezzo di base

da unità di conto 1.060/T a 1.144,80, aumento 8%.

13) - *Bachi da seta:*

aiuto per telaino

da unità di conto 36,50 a 40, aumento 9,5%.

14) - *Ortofrutticoli:*

prezzo di base e di acquisto
limoni, aumento di 8%;
pere, aumento di 4%;
mel, aumento di 4%;
gli altri prodotti, aumento di 8%.

II. — *La fissazione dei nuovi tassi rappresentativi per la lira italiana e le altre monete verdi — Proposte della Commissione per la revisione dell'attuale sistema degli importi compensativi monetari.*

Le vicende monetarie hanno rappresentato anche nel corso del 1976 un motivo di difficoltà anche per il corretto funzionamento della politica agricola comune.

Nel tentativo di ridurre tali difficoltà, la Commissione — in ottemperanza all'orientamento già definito nel *memorandum* sull'agricoltura del 1973 — ha proposto, in concomitanza con la fissazione dei prezzi agricoli, misure tendenti a ridurre gli importi compensativi monetari.

Le proposte della Commissione sono state recepite solo in parte dal Consiglio, che ha deciso la riduzione di:

- 2,5 punti degli importi compensativi monetari per la Repubblica Federale di Germania;
- 0,6 punti degli importi compensativi monetari per il Benelux;
- 6 punti degli importi compensativi monetari per l'Italia;
- 2 punti degli importi compensativi monetari per l'Irlanda.

In conseguenza di tale operazione il tasso rappresentativo della lira italiana nei confronti dell'unità di conto è passato allora da lire 857 a lire 905.

Successivamente — a partire dal 3 maggio 1976 — la lira verde italiana è stata ulteriormente deprezzata, passando ad un tasso di cambio con l'unità di conto di lire 963.

Su tale livello la lira ha retto bene fino al mese di agosto, ma poi ha ricominciato a

perdere terreno ed in conseguenza gli importi compensativi monetari sono progressivamente aumentati.

All'inizio di novembre la lira registrava uno scarto tra il suo tasso agricolo ed il tasso reale riscontrato sul mercato dei cambi, pari al 18,5 per cento. Tenendo presente che agli effetti del calcolo degli importi compensativi monetari si opera un abbattimento di 1,5 punti, gli stessi si calcolavano sulla base di uno scarto del 17 per cento.

L'anno 1976 ha registrato difficoltà non solo per la lira italiana, ma anche e forse più, per altre monete.

Va citata in primo luogo la sterlina inglese che all'inizio di novembre registrava uno scarto tra tasso verde e tasso reale, del 46,5 per cento.

La sterlina irlandese, pur avendo proceduto ad una svalutazione del proprio tasso verde (la sesta dall'entrata nel mercato comune) nella misura del 7,5 per cento in data 11 ottobre, registrava pur tuttavia all'inizio del mese di novembre uno scarto del 30,8 per cento tra tasso verde e tasso reale. Tale scarto dovrebbe ridursi a seguito dell'ulteriore svalutazione dell'8 per cento a partire dal 17 gennaio prossimo, decisa nel Consiglio Agricolo del 20-21 dicembre.

Anche il franco francese ha risentito della crisi generale, per cui dal mese di marzo ha cominciato a perdere terreno fino a registrare uno scarto del 17,9 per cento all'inizio di novembre, tra parità verde e parità reale.

Ed infine la corona danese, che si era sempre mantenuta in parità, ha dovuto svalutare del 4 per cento a partire dal 18 ottobre; in data 28 ottobre, poi operava il deprezzamento anche del suo tasso verde, in modo da eliminare gli importi compensativi monetari che avevano dovuto essere instaurati.

Per quanto concerne le monete apprezzate, va registrata la rivalutazione del marco tedesco intervenuta il 18 ottobre 1976 nella misura del 2 per cento.

Gli ICM di parte tedesca che, in conseguenza delle misure prese nel mese di marzo, venivano calcolati su uno scarto tra tasso agricolo e tasso centrale del 7,5 per cento, sono di nuovo aumentati; ora lo scarto è del 9,3 per cento.

Allo scopo di contenere gli importi compensativi monetari entro limiti compatibili con una corretta applicazione della politica agricola comunitaria, la Commissione ha presentato al Consiglio verso la fine di ottobre, una proposta articolata che prevede:

— la verifica a scadenze semestrali del divario esistente tra tasso verde delle monete dei vari Paesi membri ed il tasso reale rilevato sul mercato dei cambi durante un periodo di riferimento. Nel caso in cui tale divario superi uno scarto limite, il tasso reale medio rilevato durante il periodo di riferimento, diventa il nuovo tasso verde;

— l'adeguamento del tasso verde delle monete, ogni qualvolta lo stesso si discosti dal tasso reale riscontrato settimanalmente sul mercato dei cambi, di una percentuale da determinare.

La proposta è all'esame del Consiglio che deve conciliare l'esigenza di evitare un ricorso illimitato al meccanismo degli importi compensativi con la necessità di non imporre ai singoli Paesi variazioni automatiche dei prezzi agricoli in conseguenza di un deprezzamento od apprezzamento della moneta.

III. — *Politica delle strutture.*

Nessun avvenimento di particolare rilievo può essere registrato nel settore della politica delle strutture agrarie. Il 1976 si chiude con un bilancio piuttosto modesto, nonostante i tentativi di pervenire al completamento del quadro normativo in tale settore, secondo le direttive tracciate dal Consiglio sul « nuovo orientamento della politica agricola comune » con la risoluzione del 25 maggio 1971 e riconfermate con la successiva risoluzione del 20-24 marzo 1972.

In effetti, le proposte della Commissione concernenti le « associazioni dei produttori » (proposta presentata il 10 giugno 1971), la « trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli » (presentata il 5 settembre 1975), i « giovani agricoltori » (presentata il 3 dicembre 1974) e le « misure di carattere forestale » (presentata il 26 febbraio 1974) non hanno potuto essere approfondite a livello Consiglio, a causa dei dissensi manifestati da parte di talune delegazioni sull'opportunità dell'attuazione di tali azioni comuni e, da parte di altre, sul merito delle proposte stesse.

Il Consiglio si è limitato, nella riunione del 4-5 ottobre, a prendere atto di un rapporto interinale sullo stato dei lavori effettuati a livello tecnico ed ha convenuto di esaminare i vari aspetti della politica strutturale attualmente in discussione, in modo da poter pervenire ad un certo numero di conclusioni appena possibile.

Si ritiene di sottolineare che le riserve di alcuni Stati membri non sono unicamente tecniche: sono permanenti, invece, nell'atteggiamento di alcuni, le preoccupazioni di carattere finanziario. La Germania, ad esempio, è del parere che i crediti attualmente concessi alla Sezione orientamento del FEOGA (325 milioni di unità di conto) costituiscano un livello massimo non superabile. Quindi, nuove azioni comuni dovrebbero essere avviate soltanto se i crediti inizialmente previsti siano sufficienti.

Secondo la Commissione, con una dotazione di 325 milioni unità di conto all'anno ed una riserva Mansholt di 526 milioni, le somme di cui disporrà la Sezione orientamento si elevano a circa 2,16 miliardi di unità di conto per i prossimi 5 anni (dal 1977 al 1981), cifra che dovrebbe essere sufficiente per le azioni previste. Nel 1978, sempre secondo la Commissione, converrebbe procedere ad un primo prelievo sulla riserva Mansholt.

Questo ragionamento, tuttavia, parte dal principio che non ci saranno, nel corso del quinquennio, adattamenti negli importi degli aiuti, che resterebbero statici, come la dotazione della Sezione orientamento.

Altri Paesi, invece, dubitano dell'utilità di mettere subito in cantiere nuove azioni socio-strutturali, se prima non siano noti i risultati dell'applicazione delle direttive del 17 aprile 1972 sulla riforma delle strutture agricole: a loro avviso, ogni ulteriore iniziativa nel settore delle strutture non può prescindere da un avviato processo di razionalizzazione delle aziende.

Al riguardo, giova ricordare che la Commissione il 17 marzo 1976 ha presentato al Consiglio un primo rapporto sull'esperienza fatta con le direttive n. 159 sull'ammodernamento delle aziende agricole, n. 160 sulla cessazione dell'attività agricola e n. 161 sulla informazione socio-economica.

La Commissione ritiene che non sia possibile trarre conclusioni precise da questa esperienza, a causa dei ritardi talvolta considerevoli intervenuti nell'applicazione dei testi, a seconda degli Stati membri.

Da qualche parte è stata attirata l'attenzione su certe difficoltà o insufficienze alle quali si urta questa politica di ammodernamento, a causa dell'eccessiva rigidità di alcune disposizioni che non permette un adattamento all'evoluzione della situazione economica generale. Ciò vale in modo particolare per la nozione di « reddito comparabile », che si trova al centro della filosofia di queste direttive: possono beneficiare degli aiuti solo gli agricoltori che, con un piano di sviluppo, dimostrano che sono in grado di raggiungere, al termine del piano stesso, un reddito comparabile a quello delle altre categorie socio-professionali della loro regione. L'Irlanda, in particolare, considera questo obiettivo difficilmente realizzabile.

In vista delle future discussioni a livello Consiglio, si è convenuto che il problema delle difficoltà incontrate nell'applicazione delle direttive del 1972 — specie per quella concernente la cessazione dell'attività agricola, che sarebbe stata scarsamente utilizzata — e delle eventuali modifiche da apportarvi, sarà approfondito in seno al Comitato permanente delle strutture agricole.

Per quanto concerne la proposta della Commissione, presentata il 13 maggio 1976 e mirante ad aggiornare gli aiuti previsti dalle direttive del 1972, il Consiglio ha deciso, per il momento, di adeguare soltanto il volume massimo degli investimenti nel settore dei suini, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 72/159/CEE, che è stato elevato da 42.000 a 53.333 unità di conto (+ 33 per cento), nonché l'importo dell'aiuto alla contabilità aziendale (articolo 11 della direttiva 159), che è stato portato da 473 a 600 unità di conto (+ 33 per cento).

Il Consiglio ha convenuto di pronunciarsi in seguito sugli altri importi che non hanno formato oggetto di decisione.

La Commissione, infatti, ha proposto l'aggiornamento monetario per le tre direttive n. 159, 160 e 161 del 1972, per la direttiva n. 131 del 1973 (premio d'orientamento per la produzione di carni bovine) e per la direttiva n. 268 del 1975 sull'agricoltura di montagna. Anche a motivo del ritardo nell'applicazione delle predette direttive, in una situazione economica caratterizzata da un forte processo inflazionistico, gli incentivi finanziari hanno perso il loro vigore stimolante e si sono dimostrati insufficienti. Per questo motivo, la Commissione ha suggerito un aumento lineare del 33 per cento degli importi indicati nelle direttive del 1972, un aumento del 25 per cento per i premi destinati ad incentivare la produzione di carne bovina e, infine, un aumento del 15 per cento per gli importi previsti nella direttiva sull'agricoltura di montagna.

La spesa aggiuntiva per il FEOGA, per tutti gli adeguamenti proposti, è stata calcolata dalla Commissione in 78 milioni di unità di conto.

* * *

Una decisione favorevole al nostro Paese è intervenuta, invece, in merito alla direttiva n. 159 sull'ammodernamento delle aziende agricole.

Il nostro Paese, infatti, è stato autorizzato ad elevare l'abbuono del tasso d'interesse sui mutui relativi all'attuazione dei

« piani di sviluppo aziendali » dal 5 all'11 per cento nel Mezzogiorno e nei territori depressi del centro-nord (ivi comprese le zone di montagna) e al 9 per cento nelle altre regioni. Questa decisione del Consiglio — che tiene conto dell'attuale situazione del mercato dei capitali nel nostro Paese — è valida fino al 31 dicembre 1977 e rende imputabili al FEOGA le maggiori spese derivanti da tale aumento. Per effetto della medesima, il tasso d'interesse a carico del mutuatario si riduce al 2,4 per cento.

Altra decisione per il nostro Paese di particolare interesse ha riguardato la modifica dell'articolo 15 della direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. All'atto dell'adozione della predetta direttiva, il Consiglio si era impegnato ad esaminare l'opportunità di rivedere l'aliquota del 25 per cento relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per l'indennità compensativa, in modo da fissarla, a decorrere dal 1° gennaio 1976, ad un livello superiore.

La proposta della Commissione di elevare detta aliquota al 40 per cento non è stata integralmente accolta dal Consiglio, che ha ritenuto invece di fissare al 35 per cento, per l'Italia e l'Irlanda, la percentuale del contributo del FEOGA. Va però ricordato che tale decisione è intervenuta nell'ambito dei negoziati per la fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1976/77 e fa parte, pertanto, del compromesso d'insieme raggiunto sui molteplici argomenti in discussione.

* * *

Per quanto concerne, infine, l'attività del FEOGA, sezione orientamento per l'anno 1976, va segnalato che su 224 progetti italiani rientranti nella cosiddetta XII tranche di operatività del Fondo — cioè progetti presentati nel 1975 e finanziabili a carico dell'esercizio finanziario 1976 — n. 155 progetti sono stati riconosciuti meritevoli del finanziamento comunitario: il contributo del FEOGA, per detti progetti, è

stato determinato in 37 miliardi circa di lire.

* * *

A seguito del terremoto che ha colpito il Friuli-Venezia Giulia nel maggio scorso, l'azione di solidarietà comunitaria a favore delle popolazioni sinistrate si è realizzata, in maniera rapida e sostanziale, anche nel settore agricolo.

Con proprio regolamento n. 1505 del 21 giugno 1976 il Consiglio ha disposto, sulla base di uno stanziamento di 45 milioni di unità di conto, l'intervento del FEOGA per la ricostituzione ed il miglioramento delle condizioni di produzione in agricoltura e nelle aziende agricole nonché degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il contributo comunitario non potrà superare il 45 per cento dell'investimento realizzato, mentre il concorso del beneficiario non potrà essere inferiore al 10 per cento qualora la ricostituzione od il miglioramento riguardino impianti per la trasformazione e commercializzazione; negli altri casi non è prevista alcuna quota di partecipazione finanziaria del beneficiario, in quanto la residua spesa sarà a carico dello Stato.

Il termine del 31 ottobre 1976 previsto dall'accennato regolamento per la presentazione delle domande di contributo è stato pienamente rispettato: a tale data sono stati presentati complessivamente n. 114 progetti, concernenti essenzialmente il ripristino di opere irrigue, di strade rurali, di impianti cooperativi di raccolta, lavorazione e trasformazione, di opere di sistemazione dei dissesti idrogeologici, ecc.

Fino al 31 dicembre prossimo venturo potranno essere presentate, invece, le domande di contributo per investimenti nelle singole aziende agricole.

Altra decisione del Consiglio in favore della regione Friuli-Venezia Giulia ha riguardato l'assimilazione dei Comuni sinistrati alle zone di montagna alle quali si applica la direttiva 75/268/CEE sull'agri-

coltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Con questo provvedimento è stato assimilato alle suddette zone il resto dei Comuni sinistrati che non rientrano nell'elenco contenuto nella direttiva 75/273/CEE, cioè nell'elenco delle zone agricole svantaggiate del nostro Paese: tale assimilazione è prevista per un periodo di quattro anni, ritenuto necessario all'eliminazione delle conseguenze del terremoto.

IV. — *Misure eccezionali d'intervento disposte a seguito della siccità.*

L'agricoltura comunitaria, almeno quella di talune regioni, ha risentito quest'anno le conseguenze negative delle scarse precipitazioni nevose invernali e della limitatissima piovosità dei mesi primaverili. Le perdite di prodotti sono state sensibili soprattutto nel settore delle colture foraggere; ne è derivato un aumento del consumo e, pertanto, della produzione di alimenti composti. Durante l'estate, lo smercio di prodotti per l'alimentazione dei bovini è raddoppiato rispetto a quello dell'anno precedente. La carenza di foraggi freschi ha indotto, inoltre, molti allevatori ad anticipare la macellazione delle vacche, determinando così un afflusso maggiore di carne all'intervento e una generale depressione dei prezzi alla produzione, in qualche caso in misura del 15 per cento.

Effetti negativi si sono registrati anche sulla produzione di latte, che malgrado la siccità, supererà quest'anno quella del 1975.

Riduzioni nella produzione dell'ordine del 20-30 per cento si sono avute anche per taluni ortaggi (piselli - fagiolini - cavolfiori - cavoli - cipolle - carote - sedani) e del 10 per cento per le patate. Le conseguenze della siccità si sono inoltre manifestate nel settore cerealicolo (la produzione 1976 è risultata inferiore del 4 per cento a quella del 1975) e, in minor misura, in quello bieticolo.

Il rincaro dei prezzi ha interessato le patate ed i prodotti ortofrutticoli, mentre per altri (zucchero-carne-latte) non si sono

verificate carenze né aumenti apprezzabili.

In definitiva, la situazione è risultata essenzialmente critica per gli allevamenti bovini, tanto da indurre il Consiglio a dedicare varie riunioni al problema della siccità e delle misure da adottare per fronteggiare le relative conseguenze.

Le principali misure adottate dal Consiglio, o dalla Commissione con la procedura dei Comitati di gestione, sono state le seguenti:

— autorizzazione all'organismo d'intervento francese ad acquistare, nel periodo 28 giugno - 31 luglio 1976 e nelle regioni più gravemente colpite dalla siccità, 10.000 tonnellate di carne di vacca delle categorie A e N ad un prezzo garantito, e ciò per ridare fiducia agli allevatori e convincerli a non procedere troppo rapidamente alla macellazione del bestiame. Anche la Germania, l'Olanda, il Belgio e il Lussemburgo sono stati autorizzati, per il periodo dal 7 al 31 luglio, ad effettuare acquisti, rispettivamente, per 5.000, 1.200, 1.200 e 500 tonnellate.

Detti interventi sono stati poi prorogati, e per le stesse quantità già autorizzate, fino al 15 settembre;

— concessione di un aiuto — a partire dal 1° luglio 1976 — all'ammasso privato di determinate categorie di carni bovine, nella misura variabile tra le 360 e le 580 unità di conto la tonnellata a seconda delle categorie di carni e della durata di ammasso, subordinatamente all'impegno di immagazzinare tali carni per un periodo di 4-6 mesi. Tale provvedimento è stato deciso in considerazione dei bassi prezzi praticati sui mercati all'ingrosso (inferiori nel giugno scorso di circa il 16 per cento al prezzo d'orientamento) e suscettibili, a seguito della siccità, di ulteriore ribasso;

— aumento a 5,5 unità di conto/100 kg dell'aiuto comunitario al latte scremato liquido da utilizzare nell'alimentazione del bestiame (ovviamente solo per le aziende situate nelle regioni particolarmente colpite dalla siccità);

— istituzione di una tassa all'exportazione verso i Paesi terzi per taluni prodotti foraggeri (3-5-7 unità di conto/100 kg., a seconda dei prodotti);

— sospensione daziaria, dal 27 settembre 1976 al 31 marzo 1977, per taluni prodotti destinati all'alimentazione degli animali (legumi da granella; carrube; barbabietole da foraggio; preparazioni foragere, ecc.);

— sospensione daziaria, dal 25 agosto al 30 settembre, per un certo numero di ortaggi freschi o refrigerati (cavolfiori-cavoli-piselli-carote-sedani). Detta sospensione è stata poi prorogata fino al 1° novembre 1976 per i cavoli, i piselli e le carote e solo parzialmente (dazio dell'8 per cento anziché del 16 per cento) per i sedani. Inoltre, a partire dal 17 settembre al 1° novembre il dazio del 12 per cento per le cipolle e quello del 13 per cento per i fagiolini (freschi) sono stati ridotti all'8 per cento, mentre per i fagiolini conservati la riduzione dal 24 al 16 per cento è stata disposta fino a tutto il 31 dicembre 1976;

— sospensione daziaria per le patate dal 1° agosto al 30 settembre, successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1976; per il periodo 17 settembre-31 dicembre è stata decisa anche la sospensione totale del dazio per le patate da seme.

Nell'ambito delle misure volte a fronteggiare le difficoltà del momento nel settore degli allevamenti, merita particolare attenzione la decisione intervenuta in favore del nostro Paese.

A seguito delle richieste da noi avanzate e collegate alle nostre difficoltà di rifornimento in cereali foraggeri, il Consiglio ha deciso una serie di provvidenze, che possono così riassumersi:

— trasferimento immediato all'AIMA, al livello del prezzo d'intervento, di 100.000 tonnellate di cereali foraggeri (orzo-mais), da prelevare dai magazzini d'intervento della Comunità;

— riduzione del prelievo all'importazione dei cereali foraggeri nella misura di 3

unità di conto al quintale dal luglio 1976 fino al 1° agosto 1977. Cioè per oltre un anno, il nostro Paese è autorizzato ad importare cereali foraggeri a prelievo ridotto. Calcolando che le nostre importazioni dai Paesi terzi (USA e Argentina essenzialmente) si aggirano mediamente intorno ai 6 milioni di tonnellate all'anno di mais e tenendo conto che la riduzione di 3.000 lire viene effettuata su un prelievo di 27.500 lire, si può valutare in circa 18 miliardi di lire il risparmio così realizzato;

— trasferimento all'AIMA, sempre allo scopo di aumentare le disponibilità di alimenti zootecnici, di 10.000 tonnellate di polvere di latte al prezzo d'intervento;

— aumento da 30 a 90 giorni della prefissazione dei prelievi all'importazione dei cereali foraggeri.

Va poi precisato che talune misure d'aiuto sono state adottate sul piano nazionale da parte di taluni Paesi membri, in particolare per agevolare il trasporto di foraggi verso le zone deficitarie.

Il Consiglio, infine, in occasione del dibattito sui problemi della siccità, ha riconosciuto l'opportunità di inquadrare il problema in una prospettiva a più lungo termine, attraverso la messa a punto di un programma comunitario di ricerca, adduzione e utilizzazione agricola delle acque.

A tal fine, la Commissione è stata incaricata di studiare la situazione, in vista dell'elaborazione di un programma di sviluppo idrogeologico.

V. — *Inventario della politica agricola comune per singoli prodotti.*

Latte

Uno dei principali avvenimenti da segnalare nel settore lattiero-caseario è la presentazione al Consiglio il 6 luglio 1976, da parte della Commissione, del « programma d'azione 1977-1980 ai fini del graduale ripristino dell'equilibrio sul mercato lattiero-caseario ».

Le proposte della Commissione, che rispondono del resto ad un impegno as-

sunto in occasione della sessione del Consiglio del 2-6 marzo 1976, partono dall'elencazione delle cause e degli effetti che hanno portato il settore ad una situazione di squilibrio e determinato, nell'arco di un decennio, un aumento costante delle spese del FEOGA.

Conviene riassumere, anzitutto, le premesse da cui parte la Commissione, perchè esse appaiono interessanti e denunciano la necessità di mutare rotta e di passare da una produzione fine a se stessa ad una produzione che abbia legami con le concrete possibilità di vendere la stessa a prezzi economici.

1) Il mercato lattiero — riconosce la Commissione — è stato incitato ad espandersi per effetto della garanzia di acquisto, in quantità illimitate ed a prezzi remunerativi, assicurata al burro ed alla polvere di latte.

2) L'organizzazione comune del mercato lattiero è stata afflitta, e lo è tuttora, da doppia disarmonia della cintura protettiva nei riguardi dei Paesi terzi e cioè:

— le materie grasse butirriche da un lato e dall'altro quelle vegetali importate a dazio zero (semi oleosi) o con basso dazio (oli di semi);

— le proteine del latte per un verso e le proteine vegetali per l'altro (queste ultime sono importate senza prelievi né diritti doganali).

I due indicati squilibri hanno inciso sfavorevolmente sul commercio del burro e su quello del latte scremato in polvere e liquido nell'alimentazione animale.

3) A lungo termine, la produzione lattiera comunitaria è aumentata ogni anno dell'1,7 per cento. Detto aumento non rileva dall'incremento numerico del patrimonio bovino (tant'è vero che lo stesso è diminuito) ma dipende dal maggior rendimento delle vacche lattifere, che è passato dai 3.033 chilogrammi di latte per capo in lattazione del 1960 ai 3.637 chilogrammi nel 1975.

Trattasi, ovviamente, di dati medi che celano una forte differenziazione regionale delle rese unitarie che, nelle migliori regioni, superano i 4.600 chilogrammi per capo.

Il fenomeno dipende dalla selezione genetica delle vacche lattifere, dal più razionale impiego dei foraggi e dall'utilizzazione massiccia di mangimi concentrati, dotati di alto valore nutrizionale.

4) La quantità globale di latte ritirata dalle imprese utilizzatrici è aumentata di circa 10 milioni di tonnellate tra il 1968 ed il 1975. Tale aumento è dovuto in parte al 1975. Tale aumento è dovuto in parte al maggior rendimento per vacca lattifera, ma parte dei produttori, dell'allattamento naturale dei vitelli. I produttori, infatti, hanno trovato più conveniente cedere il latte intero alla fabbrica per ricevere, sottocosto, quello scremato in polvere.

5) Parallelamente all'evoluzione della produzione lattiera, si è realizzata un'evoluzione molto profonda delle strutture a livello produttivo e di utilizzazione del latte, grazie agli aiuti nazionali accordati direttamente o indirettamente al settore lattiero ed agli interventi del FEOGA/Sezione orientamento.

6) Il consumo di burro per abitante è diminuito, nonostante che il relativo prezzo sia stato contenuto rispetto a quello di altri derivati lattieri ed agricoli.

Inoltre, il mercato inglese, tra i più importanti della Comunità, perde continuamente terreno per effetto del progressivo allineamento verso l'alto dei prezzi, malgrado il perdurare di aiuti finanziari al consumo del prodotto.

Al giugno 1976, gli *stocks* invenduti di burro ammontavano a 274.000 tonnellate.

7) L'unico prodotto lattiero che sul piano del consumo risulta in aumento e che beneficia di un mercato in espansione anche all'esterno della Comunità è il formaggio. Ciò si spiega perché è il solo prodotto che non subisce quella concorrenza permanente di altri prodotti, come invece si verifica per il burro nei confronti della margarina e dei prodotti lattieri freschi nei

riguardi delle bevande alcoliche. Inoltre, il formaggio, nelle sue molteplici tipizzazioni, si adatta molto di più, rispetto ad altri derivati lattieri, alle esigenze di qualità e di gusto dei consumatori.

8) Infine, l'accumulo degli ingenti *stocks* d'intervento di latte scremato in polvere (1.300.000 tonnellate al giugno 1976) è stato determinato in parte dall'abbandono della pratica di alimentazione degli animali in azienda con il latte scremato liquido e poi dalla concorrenza esercitata dalle proteine d'origine vegetale.

In definitiva, la produzione di latte nella Comunità proveniente da un patrimonio di 25,2 milioni di vacche, ha raggiunto nel 1975 circa 91,7 milioni di tonnellate (91,3 nel 1974). Nel 1976, malgrado le conseguenze della siccità del tutto eccezionale che si è abbattuta sull'Europa del nord, la produzione risulterà in leggero aumento rispetto a quella del 1975. Tutto sommato, si può ritenere che la Comunità andrà incontro ad un *surplus* di latte nell'ordine del 10 per cento (circa 10 milioni di tonnellate all'anno), se non verrà ridotta la relativa produzione.

Lo squilibrio strutturale tra offerta e domanda costituisce non solo un onere insostenibile per il FEOGA ma investirà anche quei Paesi terzi che svolgono un ruolo tradizionalmente importante negli scambi internazionali di prodotti lattieri.

L'importanza delle eccedenze strutturali del passato sul piano finanziario può essere misurata dai due seguenti indici: tra il 1968 e il 1975 la Comunità ha dovuto vendere a prezzi ridotti del 10 per cento in media l'intera produzione di burro e del 75 per cento del latte scremato in polvere. Le spese del FEOGA/Sezione garanzia sono passate dall'ordine di 600 milioni unità di conto del 1968 ai 1.521 milioni del 1973; per il 1976 è prevista una spesa di circa 1.900 milioni di unità di conto.

Per le ragioni sopra esposte la Commissione considera che un'azione circoscritta ai normali strumenti non possa avere, nelle presenti circostanze, che un limitato effetto, per cui necessita attuare, con immedia-

tezza, un vasto programma d'azione articolato su alcuni anni, che coinvolga in modo coerente tutte le misure capaci di contribuire a riequilibrare il mercato lattiero-caseario.

Le misure dovrebbero agire simultaneamente sull'offerta di latte e sulla domanda di prodotti lattieri.

In particolare, le misure che la Commissione propone di applicare nel quadriennio 1977-1980, per limitare la produzione di latte ed incentivarne il consumo, sono le seguenti:

1. — *istituzione di un regime di premi per la non commercializzazione del latte e per la riconversione delle mandrie bovine verso la produzione di carne.*

Il premio di non commercializzazione — che in sostanza è una sovvenzione all'abbattimento delle vacche e che, secondo la Commissione, dovrebbe comportare la riduzione di 1,2-1,5 milioni di capi — verrebbe corrisposto agli allevatori che si impegnino a non produrre latte per almeno cinque anni e sarebbe commisurato al 90 per cento del prezzo indicativo del latte per le aziende che producono fino a 50.000 chilogrammi (aziende cioè con meno di 15 vacche) ed al 75 per cento del prezzo indicativo per le aziende che producono fino a 150.000 chilogrammi di latte (aziende cioè fino a 45 vacche) per la parte che supera i 50.000 chilogrammi.

Il premio di riconversione — che a scelta dell'allevatore può essere richiesto in luogo del premio di non commercializzazione — verrebbe previsto per le aziende che producono da 50 a 150.000 chilogrammi di latte (da 15 a 45 vacche) e che si impegnino a riconvertire verso la carne il loro patrimonio bovino nell'arco di quattro anni; l'entità del premio ammonterebbe al 90 per cento del prezzo indicativo del latte. Va precisato che il finanziamento relativo a tali premi sarebbe per il 50 per cento a carico del FEOGA e per il 50 per cento a carico dei bilanci nazionali;

2. — *istituzione di un prelievo di corresponsabilità a carico dei produttori di latte.*

Si tratta, in sostanza, di una tassa a carico dei produttori che consegnano il latte alle latterie o che commercializzano direttamente prodotti lattiero-caseari. Il relativo importo verrebbe determinato annualmente, prima del 1° novembre, tra il 2,5 ed il 5 per cento del prezzo indicativo del latte, in funzione della evoluzione e delle prospettive del mercato. La tassa verrebbe rimborsata per i quantitativi di latte scremato liquido ritornato all'azienda ed utilizzato per l'allevamento degli animali. Lo scopo di tale misura sarebbe quello di reperire i fondi per finanziare le esportazioni ed incentivare i consumi interni, oltre che per scoraggiare ulteriormente la produzione di latte;

3. — *sospensione degli aiuti nazionali e comunitari agli investimenti.*

La Commissione propone di sospendere, per tre anni, qualsiasi aiuto nazionale e comunitario agli investimenti aziendali — fatta eccezione per le zone ricadenti nell'elenco di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del 28 aprile 1975 sull'agricoltura di montagna — nonché gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione del latte (impianti di raccolta, lavorazione e trasformazione);

4. — *istituzione di una tassa sugli oli e grassi vegetali, di produzione comunitaria e di importazione, escluso l'olio d'oliva.*

La tassa verrebbe fissata annualmente dal Consiglio, contemporaneamente alla fissazione del prelievo a carico dei produttori di latte, ed il suo ammontare dovrebbe corrispondere all'incidenza del prelievo di corresponsabilità sul valore della materia butirrica. Sulla base di un consumo comunitario di 3,5 milioni di tonnellate di oli e grassi vegetali, si otterrebbero introiti per 186,6 milioni di unità di conto circa, che per un terzo costituirebbero « risorse proprie » della Comunità e per gli altri due terzi sarebbero imputati ai bilanci nazionali. Tale misura da un lato permetterebbe la

riduzione degli squilibri tra grassi e proteine animali e corrispondenti prodotti d'origine vegetale e, dall'altro, consentirebbe l'attuazione, con i relativi proventi, di progetti di aiuto alimentare in favore dei Paesi in via di sviluppo;

5. — *acceleramento delle azioni di lotta contro la tubercolosi, la brucellosi e la leucosi dei bovini.*

Allo scopo di accelerare l'attuazione dei programmi nazionali di lotta contro alcune malattie dei bovini, viene proposto, per un periodo di tre anni, un aiuto comunitario di 60 unità di conto per vacca da abbattere e di 30 unità di conto per ogni altro bovino. L'iniziativa dovrebbe rendere possibile — secondo i calcoli della Commissione — la macellazione dei 2,5 milioni di bovini, con un contributo comunitario di 130 milioni di unità di conto. Oltre a migliorare la situazione veterinaria nella Comunità, la produzione di latte diminuirebbe così di 230.000 tonnellate nel primo anno, di 300.000 tonnellate nel secondo, di 280.000 tonnellate nel terzo e di 90.000 tonnellate nel quarto anno;

6. — *attuazione di programmi per il consumo del latte nelle scuole.*

La Commissione propone che, a decorrere dalla campagna lattiera 1977-78, la Comunità contribuisca a finanziare quei programmi nazionali che prevedono la cessione a prezzo ridotto di latte agli allievi delle scuole.

Il contributo comunitario ammonterebbe al 50 per cento del prezzo indicativo del latte, a condizione che i singoli Stati membri partecipino almeno con il 25 per cento della spesa. La Commissione valuta i beneficiari di tali programmi scolastici a 7,5 milioni di alunni all'anno e in 300.000 tonnellate il quantitativo di latte annualmente consumato;

7. — *obbligo di utilizzazione esclusiva di prodotti lattiero-caseari nella fabbricazione di taluni prodotti alimentari (gelati, ecc.);*

8. — *rafforzamento delle misure di ampliamento dei mercati.*

Oltre ai programmi di consumo di latte nelle scuole, viene proposto di mantenere e di rafforzare le misure già in atto per il collocamento dei prodotti lattiero-caseari, nonché di sostenere attivamente le azioni di promozione dei mercati (*market research, product development*) intraprese dai produttori stessi.

Il programma d'azione sopra illustrato ha formato oggetto di un primo esame da parte del Consiglio. Come era prevedibile, i punti di vista dei vari Paesi sono diversi a seconda delle misure proposte; anche se l'obiettivo della riduzione della produzione è condiviso da tutti. Un dissenso di fondo sul metodo proposto per conseguirlo è stato manifestato da parte italiana. In particolare, sul regime dei premi di non commercializzazione e di riconversione e sul prelievo di corresponsabilità da parte nostra è stato espresso parere nettamente negativo, perchè il nostro Paese è deficitario, per circa il 50 per cento del fabbisogno di prodotti lattiero-caseari e di carni bovine e non può — per gli evidenti riflessi sulla bilancia dei pagamenti — contribuire, peraltro, anche con fondi nazionali, all'ulteriore smantellamento del proprio patrimonio bovino.

Si è quindi chiesto che il nostro Paese sia esonerato dall'applicazione di tali misure.

Taluni provvedimenti adottati in sede comunitaria, nel corso del 1976, meritano di essere segnalati. In primo luogo è stato prorogato fino al 1980 il regime particolare di importazioni di burro nel Regno Unito dalla Nuova Zelanda, in virtù del Protocollo n. 18 dell'Atto di adesione. Le importazioni di burro a condizioni preferenziali (riduzione del prelievo) saranno consentite nei limiti di 125.000, 120.000 e 115.000 tonnellate rispettivamente per gli anni 1978, 1979 e 1980.

È stata poi approvata la regolamentazione comunitaria per la produzione e la commercializzazione del latte alimentare intero.

Nel quadro delle misure intese a ridurre gli stocks di burro e di polvere di latte, si ritiene di indicare quelle relative:

— allo smaltimento delle 400.000 tonnellate di latte scremato in polvere d'intervento, attraverso il sistema di incorporazione obbligatoria negli alimenti per il bestiame;

— alla vendita libera di burro d'intervento pubblico a prezzo d'intervento maggiorato di 2,5 unità di conto/100 chilogrammi;

— alla sospensione del traffico di perfezionamento attivo per burro e latte scremato in polvere.

Nell'ambito delle misure intervenute per fronteggiare le conseguenze della siccità, sono da evidenziare quelle disposte a favore del nostro Paese, per contenere i prezzi di mercato di alcuni prodotti lattieri:

— l'assegnazione all'AIMA di 10.000 tonnellate di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento degli altri Paesi, da utilizzare per l'alimentazione del bestiame;

— il trasferimento all'AIMA di 10.000 tonnellate di burro di intervento comunitario;

— l'aumento da 4 a 5 unità di conto/100 chilogrammi, dell'aiuto concesso al latticello utilizzato per l'alimentazione del bestiame nelle zone colpite dalla siccità (in pratica, tutto il Nord del nostro Paese).

Infine va ricordato il provvedimento di sospensione, a decorrere dal 26 settembre 1976, degli aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana-padano e parmigiano-reggiano.

Detta misura, invocata da parte nostra per stroncare alcuni tentativi di speculazione manifestatisi in ordine alle vendite AIMA di formaggio d'intervento, ha in effetti consentito di svolgere un'azione calmieratrice sul mercato interno.

Carni bovine.

La situazione di mercato nel settore delle carni bovine, benchè migliorata ri-

spetto agli anni precedenti, non può considerarsi del tutto normalizzata, tant'è che la clausola di salvaguardia nei confronti dei Paesi terzi, introdotta nel 1974, è stata mantenuta in applicazione per tutto il 1976.

Il miglioramento generale del mercato indica, tuttavia, una tendenza verso la stabilizzazione. Infatti, gli acquisti da parte degli organismi d'intervento sono continuati, sebbene con ritmo meno intenso: nella Comunità sono state immagazzinate, nel 1976, circa 320.000 tonnellate di carne con osso contro le 413 tonnellate acquistate nel 1975.

Peraltro, durante l'anno sono state anche vendute circa 200.000 tonnellate di carne d'intervento, per cui si prevede che le giacenze di fine d'anno, considerando anche i residui degli acquisti del 1974, consistano in circa 250.000 tonnellate, di cui la metà disossata e trasformata in conserve.

Ha indubbiamente contribuito al miglioramento della situazione il mantenimento del regime di salvaguardia: esso ha limitato le importazioni dai Paesi terzi, rafforzato gli strumenti di difesa del mercato e favorito l'esportazione

È proprio in conseguenza di tale miglioramento che il regime EXIM (cioè il rilascio di titoli d'importazione per quantità equivalenti a quelle in precedenza esportate dalla Comunità) è stato sostituito, nel gennaio scorso, dal « regime di abbinamento » consistente nell'importazione dai Paesi terzi di bovini da macello e di carni fresche o congelate in contropartita di preventivo acquisto di carne congelata presso gli organismi d'intervento della Comunità.

Va precisato che la clausola di salvaguardia non ha operato per quanto concerne gli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito del GATT e della Convenzione di Lomé. Gli impegni GATT hanno riguardato, come negli anni precedenti:

a) *la carne congelata* — il contingente tariffario per l'anno 1976, al dazio del 20 per cento della tariffa doganale comune, è stato fissato in 38.500 tonnellate di carne

disossata, di cui 11.050 tonnellate assegnate al nostro Paese (regolamento del Consiglio n. 3288/75 del 16/12/1975);

b) *le vacche e le giovenche di razze di montagna* — il contingente tariffario per il periodo 1° luglio 1976-30 giugno 1977 al dazio del 4 per cento è stato fissato in 30.000 capi. Una prima parte di 19.000 capi è stata già ripartita tra gli Stati membri ed al nostro Paese sono stati assegnati 5.300 capi. La seconda parte di 11.000 capi costituisce la riserva e sarà ripartita in un secondo tempo (regolamento del Consiglio n. 1485/76 del 21/6/1976);

c) *i tori, le vacche e le giovenche di razza alpina* — il contingente tariffario per il periodo 1° luglio 1976-30 giugno 1977 al dazio del 4 per cento è stato fissato in 5000 capi, di cui una prima quota di 3.425 capi è stata ripartita tra Italia (3.150 capi), Germania (150 capi) Francia (100 capi) e Irlanda (25 capi). La seconda quota di 1.575 capi costituisce la riserva e sarà ripartita successivamente (regolamento del Consiglio n. 1486/76 del 21/6/1976).

Per quanto riguarda la Convenzione di Lomé, cioè l'Accordo CEE/Paesi ACP, il regime particolare d'importazione di carni bovine è stato prorogato per tutto il 1976. Nel limite di un contingente globale di 27.532 tonnellate di carne disossata — valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976 — i Paesi ACP potranno esportare nella Comunità beneficiando di una riduzione del 90 per cento degli oneri all'importazione i seguenti quantitativi: Botswana 17.360 tonnellate; Madagascar 6.956 tonnellate; Swaziland 3.086 tonnellate; Kenia 130 tonnellate.

In deroga alla clausola di salvaguardia è stata poi ammessa, con regolamento della Commissione n. 320/76 del 13/2/76, l'importazione da Paesi terzi di 50.000 giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (cioè di peso tra i 220 e i 300 chilogrammi) ed a prelievo ridotto (55 per cento del prelievo intero).

Detto contingente, a gestione nazionale, è stato ripartito tra l'Italia (48.500 capi) e la Germania (1.500 capi).

Altro contingente, ma a « gestione comunitaria », sempre a prelievo ridotto (prelievo pari al 40 per cento di quello intero) è stato aperto, il 16 febbraio 1976, per l'importazione da Paesi terzi di giovani bovini maschi di peso tra i 220 e i 300 chilogrammi appartenenti alle razze alpine (Simmental — Pizgau — ecc.).

Nell'ambito di un volume globale mensile di 10.000 capi, la Commissione decide in quale misura possa esser dato seguito alle domande.

Facendo seguito ai provvedimenti già adottati nel 1975 in favore della produzione, anche per la campagna di commercializzazione 1976-77 (che ha avuto inizio il 3 marzo 1976) il Consiglio ha previsto la concessione del premio alla nascita dei vitelli nella misura di 28 unità di conto per capo (lire 26.964) ed a totale carico della Comunità, da liquidarsi al compimento del sesto mese di vita.

Un'ulteriore decisione intervenuta in favore del nostro Paese ha riguardato il trasferimento all'AIMA di 40.000 tonnellate di carne bovina congelata, detenuta dagli organismi d'intervento degli altri Paesi membri. È stato stabilito che il FEOGA si assumerà l'onere delle spese di trasporto (4,6 milioni di unità di conto) e che il relativo collocamento sul nostro mercato deve effettuarsi entro il 1° aprile 1977.

Il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura del 20-21 dicembre ha approvato alcune modifiche al regolamento dei base 805/68 del mercato delle carni bovine per quanto riguarda gli scambi con i Paesi terzi.

I prelievi all'importazione potranno ora essere aumentati progressivamente, in relazione all'abbassamento dei prezzi nel mercato interno. La misura appare più duttile e più idonea ad accentuare, se del caso, la difesa degli allevatori comunitari.

Sono stati anche modificati i regimi speciali per i giovani bovini da ingrasso e per le carni congelate. L'importazione dai Paesi terzi avverrà ormai per ambedue solo sulla base di un bilancio comunitario del fabbisogno interno, approntato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per il 1977 è già stato fissato un primo contingente di 50.000 capi di giovani vitelli per il periodo 1° gennaio-31 marzo alle condizioni previste dal regolamento 884/76 in vigore. Ulteriori 150.000 capi potranno essere importati dal 1° aprile al 31 dicembre con prelievo ridotto al 50 per cento e a dazio intero. La Delegazione italiana ha ottenuto che almeno il 90 per cento dei due contingenti venga importato direttamente dai nostri allevatori.

Il Consiglio si è impegnato a mantenere anche per il 1978 e seguenti il bilancio comunitario per i giovani bovini ai livelli stabiliti per il 1977.

75.000 tonnellate di carni congelate per trasformazione potranno essere importate nel 1977. 25.000 tonnellate, a prelievo zero, per essere utilizzate dall'industria di inscatolamento; 50.000 tonnellate, a prelievo ridotto, sulla base di decisioni trimestrali dell'apposito Comitato di gestione, dovranno invece essere destinate alla fabbricazione di altri prodotti.

Carni suine.

Nel settore delle carni suine non sono stati adottati particolari provvedimenti, in quanto l'attività comunitaria si è limitata alla normale gestione del mercato.

Nell'ambito delle norme di competenza della Commissione, appare interessante quella relativa all'inclusione definitiva dei prosciutti stagionati nell'elenco dei prodotti aventi diritto alla concessione degli aiuti all'ammasso privato, della quale potranno così beneficiare i nostri produttori.

Carni ovine.

Nessun progresso è stato registrato in merito alla proposta di regolamento — presentata dalla Commissione nel settembre 1975 — per istituire un'organizzazione comune transitoria di mercato nel settore delle carni ovine, valida fino al 31 dicembre 1977.

La proposta mirava in sostanza ad eliminare gli ostacoli tuttora in atto negli scambi intercomunitari — e cioè le limita-

zioni quantitative e le tasse compensative applicate dalla Francia alle importazioni di ovini vivi e carni ovine originarie dell'Irlanda e del Regno Unito.

Essa, infatti, prevedeva che all'importazione in Francia degli ovini vivi o macellati da questi Paesi venisse riscosso un importo compensativo pari, nel periodo 1° agosto 1976-31 marzo 1977, alla differenza tra il prezzo d'entrata francese e il prezzo garantito inglese.

Per il successivo periodo 1° aprile-31 dicembre 1976, i criteri di fissazione di detto importo sarebbero stati decisi dal Consiglio.

Tutto ciò per consentire il graduale ravvicinamento dei prezzi inglesi e irlandesi (più bassi) a quelli francesi, in vista di una disciplina definitiva di mercato, da realizzare a partire dal 1° gennaio 1978.

L'opposizione all'attuazione di una regolamentazione transitoria nel senso sopra esposto è venuta da parte della Francia, che nel sottolineare l'impossibilità di un proprio accordo se prima non sia conosciuto, almeno nelle sue grandi linee, lo schema della regolamentazione definitiva, ha chiesto una durata minima di cinque anni per la disciplina transitoria di mercato.

Da parte irlandese è stato minacciato il ricorso alla Corte di Giustizia se l'applicazione del regime nazionale francese dovesse protrarsi oltre il 31 dicembre 1977.

Vino.

L'attività svolta in sede comunitaria, per quanto concerne il settore vitivinicolo, è stata particolarmente intensa. Essa, infatti, ha riguardato non solo la gestione ordinaria del mercato con i relativi provvedimenti di applicazione, ma soprattutto la definizione di tutti i problemi relativi alla modifica della regolamentazione comunitaria del settore.

Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che la Commissione, già nell'autunno del 1974, aveva presentato al Consiglio delle proposte intese a modificare la normativa comunitaria del settore vitivini-

colo, cioè i regolamenti di base n. 816/70 e 817/70.

A seguito del blocco delle importazioni di vino italiano di fatto consentito dal governo francese, dopo i moti di piazza di Sète e di Montpellier del marzo 1975, il Consiglio, riunitosi a Lussemburgo nell'aprile 1975, aveva adottato una risoluzione sui nuovi orientamenti da seguire per equilibrare il mercato dei vini da pasto e rimuovere le cause di ordine congiunturale e di natura strutturale che avevano determinato la crisi del mercato comunitario del vino, crisi che si era manifestata con la tensione dei rapporti italo-francesi e l'avvio alla distillazione di oltre 20 milioni di ettolitri di vino nella primavera ed estate del 1975.

Sulla base appunto della predetta risoluzione, il Consiglio, nel marzo 1976, nel fissare i prezzi del vino per la campagna 1976/77, ha deciso, a conclusione di lunghe e non facili discussioni protrattesi per circa un anno, un complesso di misure a breve e medio termine, volte talune a frenare l'espansione delle superfici viticole ed a perseguire il miglioramento qualitativo della produzione ed altre alla stabilizzazione del mercato interno.

In sintesi, tra le misure a breve termine adottate dal Consiglio è da segnalare l'attuazione, con decorrenza 5 marzo 1976, di un'operazione di distillazione dei vini da tavola per 4 milioni di ettolitri, rivolta a smaltire parte delle eccedenze ed evitare l'afflusso di vini italiani sul mercato francese, a seguito della soppressione, in data 1° aprile 1976, della tassa applicata all'importazione di vini italiani in Francia.

Tale provvedimento ha consentito la distillazione in Italia di circa 1,5/2 milioni di ettolitri di vino.

Le misure a medio termine possono così riassumersi:

1. — divieto, a titolo conservativo e temporaneo, cioè dal 1° dicembre 1976 al 30 novembre 1978, di nuovi impianti di vigneti, fatta eccezione per gli impianti concernenti i v.q.p.r.d. nonché quelli da effettuare

nell'ambito dei piani di sviluppo aziendali di cui alla direttiva CEE 72/159 sull'ammmodernamento delle aziende agricole.

Nessuna limitazione è stata prevista per i reimpianti, per i quali sussiste tuttavia l'obbligo di usare vitigni raccomandati.

La disciplina in questione ha carattere provvisorio in quanto il Consiglio dovrà decidere — e ciò entro il 1° settembre 1978 — le misure necessarie ad assicurare l'adattamento del potenziale viticolo al fabbisogno del mercato, tenendo conto della « vocazione viticola delle regione della Comunità » e della « esistenza, in ciascuna di esse, di alternative colturali valide »;

2. — concessione, per le campagne dal 1976/77 al 1978/79, di un premio per favorire l'estirpazione dei vigneti coltivati con vitigni di scarso pregio, in particolare i vitigni temporaneamente autorizzati e gli ibridi produttori diretti. L'importo del cosiddetto « premio di riconversione » — di 1.500 unità di conto ad ettaro per il primo anno, ridotto poi di 100 e 200 unità di conto rispettivamente nel secondo e nel terzo anno — è a carico del FEOGA nella misura del 50 per cento delle spese imputabili, entro un massimale di 740 unità di conto per ettaro.

Al fine di realizzare il miglioramento qualitativo della produzione, si è provveduto ad aumentare di mezzo grado la gradazione alcolometrica naturale ed effettiva dei vini da pasto (fatta eccezione per talune zone) e dei vini di qualità; è stata poi decisa l'eliminazione entro il 1983, dei vitigni contemporaneamente autorizzati ed entro il 1979 degli ibridi produttori diretti; infine, è stato introdotto il divieto di commercializzare i vini ottenuti con uve da tavola che, pertanto, dovranno essere avviati alla distillazione nell'ambito delle superprestazioni viniche.

Le misure di sostegno del mercato attualmente previste dal regolamento CEE 816/70 sono state opportunamente rafforzate.

In particolare:

— è stato instaurato un regime di distillazione preventiva facoltativa per

qualsiasi vino da pasto, eccetto i vini provenienti da uve da tavola e da ibridi produttori diretti;

— sono state adottate norme più severe in materia di prestazioni viniche e sono state instaurate prestazioni viniche supplementari o superprestazioni (cioè quelle che superano il tasso massimo del 10 per cento). Sono esentate da quest'ultimo regime le zone « A » e « B » (Germania-Lussemburgo) ed i vini di qualità (v.q.p.r.d.), mentre esso sarà applicato nel nostro Paese unicamente mediante distillazione obbligatoria dei vini provenienti da uve da tavola. Il tasso della superprestazione vinica varierà dallo zero al 6 per cento e sarà stabilito annualmente in base ai dati del bilancio di previsione.

Se le due cennate misure — distillazione preventiva e superprestazione vinica — non risultassero sufficienti a garantire il mantenimento dei corsi di mercato ad un livello superiore al prezzo di scatto per l'intervento, si farà ricorso a misure complementari di fine campagna (stoccaggio o distillazione).

Anche la protezione esterna del mercato comunitario è stata rafforzata, attraverso l'adozione di norme (regolamento n. 1393/76 della Commissione) con cui si è data pratica attuazione alla normativa generale del Consiglio (regolamento 2506/75) intesa ad assicurare una più corretta applicazione della disciplina dei prezzi di riferimento.

Merita, infine, di essere citato il provvedimento relativo alla « designazione e presentazione dei vini e dei mosti », adottato dalla Commissione per perfezionare le norme già varate dal Consiglio nel 1974 in tale materia.

Si tratta di una normativa importante, la cui finalità è la valorizzazione dei prodotti vinicoli, la loro migliore conoscenza e, quindi, una più oculata scelta da parte dei consumatori.

In definitiva, si può concludere che le modifiche ed i complementi apportati alla disciplina comunitaria del settore vitivini-

colo tendono ad aumentare la garanzia di reddito dei viticoltori, a perseguire un più spinto miglioramento qualitativo della produzione, a standardizzare la designazione e presentazione dei prodotti vinicoli per meglio orientare le scelte dei consumatori ed, infine a meglio difendere la produzione comunitaria dalle importazioni dai Paesi terzi.

Qualche breve cenno va poi dedicato alla situazione del mercato del vino. Quest'anno la produzione comunitaria è stimata, sulla base di dati ancora non definitivi, intorno ai 140/145 milioni di ettolitri (70 milioni in Francia; 60/62 milioni in Italia; 6/8 milioni in Germania e 150/200.000 ettolitri in Lussemburgo), pressoché pari a quella dell'anno scorso, con la differenza però che in Francia la produzione 1976 appare superiore del 7-8 per cento rispetto a quella del 1975, mentre in Italia è da prevedere un calo del 10/15 per cento.

Globalmente, nella Comunità si dovrebbe avere una disponibilità totale — comprese le giacenze di circa 65 milioni di ettolitri — intorno ai 200 milioni di ettolitri, che rappresentano circa 20-25 milioni di ettolitri in meno rispetto alla scorsa campagna e circa 20 milioni in meno rispetto al dato medio dell'ultimo quinquennio.

La conseguenza di questo sensibile miglioramento della situazione si è manifestato già positivamente sul livello delle quotazioni di mercato.

Zucchero.

Il 1976 rappresenta per il settore bieticolo-saccarifero il ritorno alla normalità.

Il fatto che la Comunità, dopo la penuria di zucchero subita nei due anni precedenti sia in grado quest'anno, sulla base della produzione interna e delle forniture dei Paesi ACP, di soddisfare non solo il fabbisogno comunitario, ma anche di esportare determinate quantità di zucchero, costituisce il segno tangibile che la politica comune seguita nel settore ha dato risultati positivi.

Allo scopo peraltro di evitare in futuro le difficoltà di approvvigionamento registrate negli anni dal 1973 al 1975, il Consiglio ha ritenuto opportuno istituire un « regime di scorta minima », cioè l'obbligo per le imprese saccarifere della Comunità di costituire una scorta pari al 10 per cento della quota di base assegnata ad ogni singola impresa.

Per quanto riguarda l'aumento dell'8 per cento del prezzo dello zucchero, si ritiene di evidenziare che il produttore italiano, per effetto delle due svalutazioni della lira verde (la prima del 6 per cento e la seconda del 6,023 per cento) ha beneficiato di un aumento nettamente superiore a quello dei produttori degli altri Paesi. Se poi si considera l'aumento dell'aiuto nazionale da 5,9 a 9,9 unità di conto per tonnellata di bietola, si può concludere che la remunerazione assicurata al produttore (lire 3.300 per quintale di bietola) è tale da evitare, come si è verificato per la decorsa campagna 1975/76, l'intervento dello Stato sotto forma di integrazione straordinaria di prezzo.

Giova precisare che l'aiuto nazionale di 9,9 unità di conto sarà applicato anche alle 100.000 tonnellate che limitatamente alla corrente campagna per il nostro Paese è stato autorizzato a produrre in aggiunta alla normale quota di base, che è di 12,3 milioni di quintali.

Circa la natura esatta di questo quantitativo supplementare e cioè se dovesse considerarsi come rientrante a tutti gli effetti nella quota di base (quota A) ovvero come rientrante nella quota B, e quindi, come tale da assoggettare al pagamento della « tassa alla produzione », che grava sullo zucchero B, sono insorte non poche difficoltà in sede interpretativa delle decisioni del Consiglio.

Una soluzione di compromesso è stata alla fine trovata, ponendo il contributo alla produzione a carico del bilancio nazionale anziché dei produttori.

La quota massima (quota A + quota B) della produzione comunitaria è stata fissata, come accennato innanzi, per la campa-

gna 1976/77, al 135 per cento della quota di base (o quota A), mentre per la precedente campagna essa era del 145 per cento.

Venuto meno il pericolo di penuria e considerato che dall'agosto 1975 la Comunità ha ripreso ad esportare sui mercati terzi (da tale data al novembre 1976, sono stati esportati 1,2 milioni di tonnellate), il Consiglio ha ritenuto opportuno non incentivare eccessivamente la produzione di zucchero in eccedenza delle quote di base.

Meritano poi di essere segnalate le decisioni del Consiglio relative alle importazioni dello zucchero cosiddetto preferenziale.

Sono state cioè adottate le disposizioni regolamentari che estendono ai quantitativi di zucchero importati in regime preferenziale dai Paesi ACP talune norme applicate alla produzione comunitaria.

Si tratta, in particolare, dell'applicazione allo zucchero ACP del regime della scorta minima nonché del regime delle riscossioni e dei rimborsi per le spese di magazzinaggio.

Tabacco greggio.

Sul mercato della Comunità, come su quello mondiale, è continuata la favorevole evoluzione degli investimenti e della produzione. Si è manifestata una certa difficoltà di collocamento per il raccolto 1975 specialmente per talune varietà italiane, dovuta in gran parte alla preponderanza dell'offerta rispetto alla domanda.

Regime dei prezzi e dei premi di prima trasformazione.

Tenuto conto della situazione generale del mercato il Consiglio dei Ministri della CEE ha deciso per il tabacco aumenti dei prezzi di obiettivo e di intervento, in media, inferiori a quelli accordati agli altri prodotti agricoli. Tali aumenti, tuttavia, sono stati differenziati a seconda della reale situazione di mercato dei diversi gruppi varietali.

I premi di prima trasformazione, invece, hanno beneficiato di aumenti più consistenti; specialmente quelli relativi a varietà che hanno incontrato serie difficoltà di collocamento.

Da segnalare che l'aumento dei prezzi e dei premi è risultato superiore per le varietà italiane, per effetto del recupero della svalutazione della lira (12 per cento).

Sono state, inoltre, studiate e messe in applicazione nuove norme regolamentari per una migliore definizione del prodotto, ai fini del pagamento del premio di prima trasformazione, da parte degli organismi di intervento. In particolare sono stati emanati tre regolamenti per:

— stabilire il limite massimo di umidità ammesso per la determinazione del peso netto del prodotto greggio;

— definire il metodo necessario alla determinazione del tasso di umidità del tabacco greggio;

— stabilire il limite massimo delle perdite ammesse nella prima trasformazione da greggio in foglia a greggio in colli.

Interventi di mercato.

Nel corso del 1976 non sono stati ancora operati ritiri dal mercato da parte dell'AIMA. Si prevede, tuttavia, che verso la fine dell'anno potranno essere consegnati all'organismo d'intervento quantitativi abbastanza consistenti di tabacco, specialmente di varietà levantine e di varietà Burley.

All'inizio dell'anno la Commissione CEE ha provveduto, con la procedura del Comitato di gestione, ad effettuare gare per la vendita di una partita di tabacco greggio dei raccolti 1970 e 1971 a suo tempo ritirata dal mercato.

Il prodotto in questione è stato venduto sul mercato esterno con tutte le precauzioni necessarie per evitare influenze negative sulla commercializzazione attraverso i normali circuiti.

Sempre con la procedura del Comitato di gestione è stato approntato e messo in applicazione un regolamento che integra e migliora le norme per le vendite all'asta dei tabacchi ritirati dagli organismi di intervento.

Restituzioni all'esportazione.

Sono stati predisposti e messi in applicazione i regolamenti che stabiliscono le restituzioni all'esportazione per il prodotto di raccolto 1974 e 1975, con apprezzabili miglioramenti, a favore delle varietà italiane, sia per quanto riguarda gli importi che le destinazioni del prodotto.

Detti miglioramenti sono stati stabiliti anche per riequilibrare l'aumentata concorrenzialità del prodotto proveniente da taluni paesi in via di sviluppo, ai quali la CEE ha concesso riduzioni tariffarie nel quadro delle « preferenze generalizzate ».

Settore ortoflorofrutticolo.

Nel 1976, per quanto si riferisce al settore ortoflorofrutticolo, oltre ai normali numerosi provvedimenti di routine quali, ad esempio, quelli per la fissazione dei diversi livelli di prezzo dei prodotti regolamentati (riferimento-base-acquisto), sono stati predisposti ed approvati importanti regolamenti, sia nel comparto degli ortofrutticoli freschi e trasformati, sia nel settore dei fiori.

Ortofrutticoli freschi.

Per favorire lo smaltimento dei quantitativi di arance di alcune varietà a polpa pigmentata (arance sanguigne) oggetto di intervento da parte delle organizzazioni di produttori, è stata prevista la possibilità della cessione di tale frutta — sino ad un massimo di 25 mila tonnellate — alle industrie di trasformazione, a mezzo di gare indette dall'Organismo italiano all'uopo designato, l'AIMA.

È stato adottato un provvedimento relativo alla concessione di un premio per l'estirpazione di piantagioni di meli e peri delle varietà « Golden delicious », « Star-king delicious », « Imperatore » e « Passacrassana ». Ciò per incoraggiare i produttori comunitari a rinunciare, totalmente o in parte, ad impianti il cui prodotto denun-

cia ancora, sui mercati di consumo, uno squilibrio tra l'offerta e la domanda, cosa che provoca, ogni anno, la formazione di eccedenze di tali frutti, destinate per la maggior parte, alla produzione di alcool o alla distruzione.

Per favorire il collocamento di alcune importanti produzioni ortofrutticole sui mercati dei Paesi terzi, sono state concesse le seguenti restituzioni all'esportazione (unità di conto per quintale netto — valore dell'unità di conto lire 963):

— arance delle varietà Moro, Tarocco e Sanguinello	6,60
arance di altre varietà	4,40
mandarini	6,00
limoni diretti verso Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale	2,50
limoni diretti verso altri Paesi terzi .	1,44
uva da tavola prodotta in serra	16,00
uva da tavola prodotta in pieno campo .	6,00
.....	3,00-7,00
noci in guscio	10,00
nocciole sgusciate	8,00
mandorle sgusciate	8,00
mele (a seconda delle destinazioni)	8,00
.....	4,00
pesche	4,00
.....	4,00
.....	4,00

Inoltre, per rendere concorrenziali, sui mercati della CEE, i prezzi degli agrumi italiani nei confronti di quelli delle analoghe produzioni degli altri Paesi produttori, in particolare di quelli del bacino mediterraneo, sono stati determinati, per la campagna 1976/77, i seguenti premi di commercializzazione (premi di penetrazione):

Arance: varietà Moro, Tarocco, ecc.	8,42
unità conto pari a lire 8.108;	
Sanguinello	7,23 unità conto pari a lire 6.962
Sanguigno e Biondo c.	4,65 unità conto pari a lire 4.574
Mandarini	7,23 unità conto pari a lire 6.962
Clementine	4,21 unità conto pari a lire 4.054
Limoni	5,10 unità conto pari a lire 4.911

Infine sono state aumentate, nelle misure seguenti, le compensazioni finanziarie per le arance destinate alla trasformazione industriale:

	Campagna 1975-76		Campagna 1976-77	
	u.c. q.le	L./q.le (857)	u.c. q.le	L./q.le (963)
Classe I	4,70	4.027,90	5,30	5.103,90
Classe II	3,40	2.913,80	3,90	3.755,70
Classe III	2,10	1.799,70	2,50	2.407,50

Ortofrutticoli trasformati.

Per il concentrato di pomodoro, per il quale, come è noto, si instaurò, nel 1975, il sistema del prezzo minimo per le importazioni nell'area comunitaria di prodotto proveniente dai Paesi terzi, tale prezzo minimo è stato, nel corrente anno, aggiornato e portato da 600 unità di conto/tonnellata a 640 unità di conto/tonnellata per i vecchi Stati membri, e da 400 a 480 unità di conto/tonnellata per i nuovi Stati membri.

Anche la Grecia è stata assoggettata al rispetto del prezzo minimo nella misura di 587 unità di conto/tonnellata. Per le esportazioni di concentrato nei vecchi Stati membri e di 440 unità di conto/tonnellata per quelle dirette nei nuovi Stati membri.

In materia di restituzioni all'esportazione verso i Paesi terzi sono stati elevati, nel corso dell'anno, i livelli precedentemente in vigore per i derivati del pomodoro (da 15 a 20 unità di conto/quintale per concentrato; da 5 a 12 unità di conto/quintale per i pelati).

Inoltre le esportazioni di pomodoro pelati verso i nuovi Stati membri della Comunità godono, a partire da quest'anno, di un premio di 3 unità di conto/quintale, mentre per il concentrato il premio alla esportazione, già in vigore in precedenza, è attualmente di 10 unità di conto/quintale.

Prodotti floricoli.

Nel 1976 hanno avuto applicazione tre regolamenti CEE (3279/75 e 3280/75 del 16

dicembre 1975, 3353/75 del 23 dicembre 1975), che prevedono, per il settore floricolo, le disposizioni necessarie in materia di coordinamento e di unificazione dei regimi d'importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi.

In particolare detti regolamenti, fermo restando il principio della liberalizzazione nei confronti delle esportazioni floricole dai Paesi terzi, definiscono un sistema di sorveglianza e di controllo su dette importazioni al fine di difendere il mercato floricolo comunitario attraverso:

a) il mantenimento (per gli Stati che ne fruivano al 1° gennaio 1974) dei regimi nazionali per rose e garofani fino al 31/12/1977;

b) l'inclusione di tutti i prodotti del capitolo 6 nell'ambito di applicazione del regolamento CEE 109/70 del 19 dicembre 1969 (regime comune di sorveglianza applicabile alle importazioni dai Paesi a commercio di Stato) e del regolamento CEE 1439/74 del 4 giugno 1974 (regime comune applicabile alle importazioni);

c) la possibilità di instaurare un sistema di controllo, attraverso certificati di importazione corredati di cauzione, mediante la procedura (Comitato di gestione) di cui al punto 14 del regolamento CEE 234/68 del 27 febbraio 1968);

d) la facoltà di ricorrere, in caso di grave perturbazione del mercato comunitario dovuta alle importazioni dai Paesi terzi, all'applicazione di particolari misure cautelative determinate nella cessazione del rilascio dei titoli d'importazione o nel rigetto delle relative domande per quanto concerne i prodotti sottoposti al regime dei certificati d'importazione, mentre, per i prodotti non soggetti a tale regime, il provvedimento previsto consiste nella sospensione, parziale o totale delle importazioni.

Nel corso del 1976, inoltre, in attuazione di quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento CEE 234/68 del 27 febbraio 1968 (organizzazione comune di mercato dei prodotti floricoli) è stato indicato l'Istituto nazionale per il commercio

con l'estero quale organismo nazionale incaricato del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura.

Olio d'oliva.

È nota l'importanza che l'olivicoltura riveste nell'economia agricola italiana e in particolare nelle regioni dove la produzione è concentrata. In Puglia, in Calabria e in Sicilia, per esempio, l'andamento del raccolto delle olive costituisce uno dei fattori principali del bilancio economico regionale: il settore, inoltre, riveste importanza fondamentale per numero di aziende coltivatrici, manodopera impiegata e attività industriali connesse.

Queste considerazioni giustificano l'interesse da noi attribuito al problema dei prezzi comunitari per l'olio d'oliva per la campagna 1976-77. Di fronte alla proposta della Commissione di aumentare del 3 per cento sia il prezzo indicativo alla produzione sia il prezzo indicativo di mercato — cioè di elevare il primo da 185 a 190,55 unità di conto/quintale e il secondo da 149,96 a 155,14 unità di conto/quintale — in modo da lasciare immutata l'integrazione di prezzo rispetto a quella della precedente campagna (35,04 unità di conto/quintale), si è ottenuto attraverso la diminuzione del prezzo indicativo di mercato, un aumento a 40,11 unità di conto/quintale dell'integrazione. Questa pertanto, a partire dal 1° novembre 1976 è passata, per effetto anche del mutato rapporto di conversione dell'unità di conto in lire, da lire 30.029/quintale a lire 38.625/quintale per l'olio prodotto nella campagna 1976/77.

Si ritiene di ricordare che il settore in causa ha subito nel 1976 una grave crisi, dovuta essenzialmente alla contrazione del consumo dell'olio di oliva, sottoposto sempre più alla concorrenza degli oli di semi, e alla notevole disponibilità di prodotto del mercato.

Infatti, la commercializzazione dell'olio è stata caratterizzata, fino all'agosto 1976, da un'accentuata stagnazione della domanda, che ha determinato una evoluzione dei prezzi intorno a livelli vicini a quelli dell'intervento.

Ne è conseguito che il produttore olivicolo è stato costretto a consegnare l'olio all'intervento e l'AIMA ha dovuto così effettuare acquisti, nel corso del 1976, per oltre 850.000 quintali.

Tale situazione, estremamente pesante per la Comunità sotto il profilo finanziario, per gli oneri relativi a carico del FEOGA, ha indotto la Comunità ad adottare misure di contenimento delle importazioni dai Paesi terzi, per evitare che la depressione del mercato si aggravasse ulteriormente.

In particolare, il regime degli scambi con i Paesi terzi è stato modificato dal maggio scorso, nel senso che le importazioni sono ora consentite soltanto in relazione alle quantità per le quali l'importatore offra un prelievo di entità pari o superiore ad un prelievo minimo fissato dalla Commissione.

Tale sistema consente di regolare meglio l'afflusso dell'olio dall'esterno, in base all'effettiva situazione del mercato e avuto riguardo, soprattutto, al reale fabbisogno d'olio d'oliva nella Comunità.

Pertanto, dal mese di settembre si è verificata una improvvisa variazione di tendenza, con aumenti dei prezzi sul mercato, dovuti essenzialmente ad un imprevisto incremento della domanda da parte dei settori industriale e commerciale, connessa probabilmente all'entrata in vigore dei nuovi prezzi dal 1° novembre e alle previsioni di uno scarso raccolto di olive per la campagna 1976/77.

Allo scopo di controllare e neutralizzare gli effetti negativi di questa ascesa dei prezzi, è stata invocata ed ottenuta l'adozione di regolamenti comunitari per la messa in vendita dell'olio detenuto dall'organismo d'intervento.

Essendosi però constatato, in base alle gare effettuate nei mesi di agosto e settembre 1976, che il sistema dell'aggiudicazione

al miglior offerente poteva dar luogo a manovre speculative, sono state richieste apposite modifiche alla normativa comunitaria.

In particolare, questa ora prevede la possibilità di stabilire delle quantità massime di prodotto aggiudicabili ad ogni singolo operatore e l'obbligo, per l'acquirente, di immettere al consumo il prodotto acquistato entro un periodo ben determinato.

Altra modifica di notevole interesse introdotta nella regolamentazione comunitaria può essere considerata quella riguardante una migliore articolazione dei coefficienti di maggiorazione e diminuzione dei prezzi d'intervento applicabili alle qualità d'olio diverse dalla qualità *standard* (fino 3°). Si è voluto così premiare la produzione delle qualità più pregiate d'olio (extra vergine 0,7 acidità massima). Per questo tipo di olio, infatti, il coefficiente di maggiorazione è stato aumentato da lire 18.854 a lire 24.075 al quintale.

A conclusione di quanto sopra, giova sottolineare che nella Comunità la produzione di olio d'oliva è assicurata quasi totalmente dal nostro Paese (lo 0,5 per cento dalla Francia). Le superfici occupate dagli oliveti si aggirano sui 2,3 milioni di ettari (2.280.000 ettari in Italia e 38.000 in Francia), con una produzione che oscilla, a seconda delle annate, tra i 4 e i 5,5 milioni circa di quintali di olio.

Il mercato comunitario è deficitario d'olio d'oliva e la Comunità ne è il principale importatore nel mondo.

Principale produttore e importatore della Comunità, il nostro Paese è anche il maggior consumatore d'olio d'oliva: ciò spiega la ridotta consistenza degli scambi intercomunitari e anche della corrente esportativa verso i Paesi terzi.

Cereali.

La campagna 1975/76 è stata caratterizzata da una ripresa generale delle disponibilità mondiali e conseguentemente da una inversione di tendenza dei prezzi internazionali che si sono progressivamente riassetati su livelli sensibilmente inferiori a quelli comunitari.

Dopo la situazione di penuria verificatasi nella campagna 1973/74, il mercato comunitario ha registrato nuovamente eccedenze di grano tenero, grano duro, orzo e riso: eccedenze al cui collocamento si è provveduto ricorrendo al meccanismo delle « restituzioni all'esportazione » verso i Paesi terzi ed a quello dell'« aggiudicazione » del prodotto all'intervento mediante gare comunitarie, da destinare sia all'esportazione sia al mercato interno.

Le restituzioni all'esportazione hanno interessato essenzialmente il grano tenero (tonnellate 3,3 milioni), l'orzo (tonnellate 1,5 milioni), il riso (tonnellate 340.000 circa), le farine di grano tenero (tonnellate 1,6 milioni) e i prodotti trasformati (tonnellate 1,1 milioni).

Le quantità aggiudicate con il sistema delle gare sono state dell'ordine di circa 1,9 milioni di tonnellate per il grano tenero, 101.000 tonnellate per il grano duro e 330.000 per l'orzo.

Una modifica importante della regolamentazione comunitaria dei cereali è stata introdotta, allo scopo di separare nettamente il « grano tenero panificabile » da quello foraggero e ciò per scoraggiare l'ulteriore diffusione delle varietà di quest'ultimo, caratterizzato da più alti rendimenti agronomici ma di difficile collocamento sia sul mercato interno sia quello internazionale.

Poiché la produzione di grano tenero foraggero, in pratica destinata all'intervento, aveva raggiunto in taluni Paesi livelli elevati (anche il 30 per cento della produzione globale), il Consiglio ha penalizzato tale tipo di grano, allineandolo completamente, a partire dalla campagna 1977-78, al prezzo dei cereali foraggeri e introducendo — già per la corrente campagna — una riduzione del relativo prezzo d'intervento di 15 unità di conto la tonnellata rispetto a quello del grano tenero panificabile.

Ovviamente, per distinguere l'un tipo di grano dall'altro si è dovuto procedere alla fissazione di criteri idonei a individuare il relativo grado di panificabilità.

La messa a punto di questo sistema è risultata alquanto laboriosa: un compromesso è stato raggiunto nel senso che il cosiddetto *backing test* o prova di panificabilità verrà applicata solo in una prima fase, in attesa che ulteriori studi e sperimentazioni siano compiuti.

Questo allineamento del prezzo del grano tenero foraggero a quello degli altri cereali per uso zootecnico rientra nel quadro della nuova politica di prezzi che la Commissione intende perseguire e che è ispirata all'obiettivo di pervenire, tra due anni, ad un prezzo d'intervento unico per tutti i cereali foraggeri, compreso il grano tenero, ed ad un prezzo particolare per il grano da panificazione. Per quest'ultimo verrebbe istituito un prezzo di riferimento, che funzionerebbe da indice per l'adozione eventuale di misure d'intervento; in altri termini, l'intervento non sarebbe più automatico, come oggi, ma subordinato a determinate condizioni.

Anche per il « grano duro » si sono rese necessarie delle modifiche al regime dell'integrazione di prezzo, a causa dell'estensione della coltura in aree a resa unitaria elevata ma con risultati scadenti sul piano qualitativo, tanto da creare problemi di eccedenza.

L'aiuto, che prima veniva corrisposto in base alle quantità prodotte, viene ora concesso per ettaro di superficie coltivata e differenziato per grandi regioni di produzione (zone del gruppo A — zone del gruppo B) in rapporto a parametri di rendimento medi identificati per un triennio.

In tale contesto il nostro Paese ha ottenuto non solo il riconoscimento di un aiuto a carattere obbligatorio, anziché facoltativo come aveva proposto la Commissione, ma anche la corresponsione dell'importo massimo (50 unità di conto) a tutte le zone produttive dell'Italia centro-meridionale e delle isole.

Per far fronte, poi, alle contingenti difficoltà di collocamento sul mercato della produzione nazionale di grano duro, difficoltà conseguenti all'avverso andamento

stagionale, sono state ottenute deroghe alla normativa comunitaria dell'intervento per quanto concerne le caratteristiche qualitative e quantitative dei lotti di merce, e in particolare l'aumento del tasso di bianconatura e la riduzione del limite quantitativo minimo.

Misure restrittive sono state infine adottate per contenere l'espansione, nell'area comunitaria, delle varietà di difficile collocamento, generalmente avviate all'interno: la varietà Durtal, coltivata in Francia, è stata infatti penalizzata all'atto della vendita all'organismo d'intervento.

Il collocamento delle eccedenze è stato agevolato dall'esecuzione del grano duro dal meccanismo degli importi compensativi monetari, esclusione che ha reso più gravosa l'importazione e favorito invece l'esportazione sotto forma di semola e di pasta.

Per quanto concerne il settore del « riso » è stata rivendicata ed ottenuta una maggiore preferenza del riso italiano ed è stato migliorato anche l'importo di protezione della trasformazione industriale che grava sull'importazione, così da assicurare una più efficace competitività del nostro riso nell'area dei Paesi non produttori.

Modifiche di rilievo sono intervenute anche nel settore dei « prodotti amidacei »: la restituzione alla produzione per un derivato di questa produzione, il glucosio ad alto tenore di fruttosio, forte concorrente del saccarosio da bietola nelle utilizzazioni industriali, è stata diminuita per la campagna 1976/77, in vista della sua completa soppressione per la prossima campagna.

Infine, la particolare situazione di approvvigionamento di cereali, in cui si è trovata la Comunità a causa delle vicende stagionali, siccità ed eccesso di piovosità a seconda delle regioni, ha richiesto — come si è accennato innanzi — l'adozione di misure eccezionali per fronteggiare la penuria di alimenti per il bestiame.

Al nostro Paese è stata assicurata la fornitura di 100.000 tonnellate di cereali foraggeri, detenuti dagli organismi d'intervento degli altri Paesi.

Inoltre, per prevenire fenomeni di speculazione e di accaparramento è stato autorizzato il trasporto in Italia di 300.000 tonnellate di grano tenero e la vendita di 100.000 tonnellate dello stesso prodotto a prezzo « sociale », in deroga alla vigente normativa in materia di intervento.

Semi oleosi.

In linea di massima anche nella campagna 1976/77 risulta riconfermata la regolamentazione comunitaria della campagna precedente.

I prezzi, indicativo e d'intervento, per i semi oleosi, sono modificati come segue:

	Prezzo indicativo u.c./q.le		Prezzo d'intervento u.c./q.le	
Semi di colza e ravizzone	da 25,53 (lit. 21.879)	a 27,57 (lit. 25.805)	da 24,79 (lit. 21.256)	a 26,77 (lit. 25.779)
Semi di girasole	da 26,51 (lit. 22.719)	a 28,63 (lit. 27.570)	da 25,74 (lit. 22.059)	a 27,80 (lit. 26.771)

Per i semi di colza e ravizzone viene applicato un regime speciale di importi compensativi monetari, denominati importi differenziali, che sono previsti soltanto per la produzione comunitaria di detti semi.

Semi di soia.

Per questi semi viene accordata una integrazione di prezzo calcolato forfetariamente per ettaro, quando il prezzo medio del mercato mondiale è inferiore al prezzo obiettivo.

Per la campagna 1976/77 il prezzo d'obiettivo è stato elevato da 26 unità di conto/quintale (lire 22.282) a 28,46 unità di conto/quintale (lire 27.406).

A partire dalla fine del mese di marzo scorso la Comunità ha inteso assicurare lo smaltimento di circa 400.000 tonnellate di latte scremato in polvere, detenuto dagli organismi di intervento, attraverso un regime di abbinamento con le sostanze proteiche. Si sono così assoggettati i semi oleosi e panelli sia di produzione comunitaria che importati ad un sistema di cauzionamento per facilitare la vendita della quantità di latte scremato in polvere eccedentario.

Fibre tessili.

Per quanto concerne:

— *i semi di cotone*, l'aiuto forfettario è stato elevato da 96 unità di conto (lire 82,272) a 103,20 (lire 99.381);

— *la canapa*, l'aiuto forfettario è stato elevato da 161,90 unità di conto (lire 138.748) a 174,04 (lire 167.600);

— *il lino*: per il tessile è stato mantenuto l'aiuto forfettario di 188,15 unità di conto (lire 171.188) per ettaro di superficie coltivata, mentre per il *lino da seme* è stato adottato, a partire dalla campagna 1976/77, lo stesso sistema di misura pari alla differenza tra il prezzo di obiettivo comunitario ed il prezzo medio del mercato mondiale applicabile ad un rendimento indicativo stabilito dalla Comunità per ettaro di superficie investita a semi di lino.

Per la citata campagna di commercializzazione 1976/77 è stato, inoltre, fissato un aiuto minimo garantito, per ettaro di superficie coltivata a semi di lino, di 125 unità di conto (lire 120.375).

Bachi da seta.

L'aiuto per telaino di seme bachi è stato elevato da 36,5 unità di conto (lire 31.280) a 40 unità di conto (lire 38.520). Inoltre è stato concesso un ulteriore aiuto di 15 unità di conto (lire 14.445) per telaino di seme bachi agli allevatori che intendono commercializzare i bozzoli da loro prodotti tramite una associazione riconosciuta.

Uova e pollame.

In sede comunitaria la gestione dei regolamenti di mercato relativi ai prodotti in

esame si è limitata alla periodica revisione dei prezzi limite, dei prelievi e delle restituzioni, nonché alla fissazione di prelievi e delle restituzioni, incluso quelli supplementari nei confronti di quei Paesi terzi esportatori a prezzi anomali (inferiori cioè al prezzo limite).

Si rileva inoltre che, per il settore del pollame, è in corso di studio e definizione presso gli organi del Consiglio il progetto di regolamento relativo alle norme di commercializzazione del pollame congelato o surgelato, analogamente a quanto realizzato nel settore delle uova già dal 1968.

Sembra di imminente definizione lo stralcio di detto progetto per quanto riguarda il tenore di acqua nei galli, galline e polli congelati o surgelati.

La disciplina del tenore d'acqua è necessaria ad evitare frodi nel commercio del pollame congelato o surgelato nel caso di un contenuto artificioso d'acqua, che ne farebbe aumentare il peso.

Sementi.

Le sementi assumono sempre maggiore importanza tra i mezzi di produzione a disposizione dell'agricoltura e trovano una importante qualificazione come mezzo strategico di una efficace tecnica di produzione.

I prodotti sementieri sono considerati dalla Comunità sia sotto l'aspetto normativo-tecnico regolando, con opportune direttive, le caratteristiche tecniche e morfologiche delle sementi e la loro commercializzazione; sia sotto l'aspetto economico instaurando un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, con lo scopo di assicurare la stabilità del mercato medesimo nonché un equo reddito agli agricoltori.

L'aspetto normativo-tecnico è curato dal Comitato permanente « regolamentazione in materia di sementi e materiali di moltiplicazione », la cui attività nel 1976 ha riguardato principalmente:

— contatti a livello tecnico con alcuni Paesi terzi al fine del riconoscimento

dell'equivalenza dei sistemi di controllo e di certificazione delle sementi di quei Paesi con i sistemi comunitari, in modo da ampliare l'area degli scambi;

— riconoscimento e termine di detta equivalenza per i seguenti Paesi: Australia, Finlandia, Grecia, Israele, Jugoslavia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Austria, Portogallo, Romania, Svezia, Svizzera, Spagna, Sud Africa, Cecoslovacchia, Turchia, Ungheria e Stati Uniti d'America e riordino di alcune disposizioni di ordine tecnico e amministrativo relativo a detto riconoscimento;

— l'organizzazione di campi comparativi comunitari al fine di armonizzare i criteri e i metodi degli accertamenti tecnici per l'iscrizione delle varietà nei registri e per la certificazione delle sementi nell'ambito dei Paesi della Comunità.

In Italia sono stati impiantati i campi comparativi del mais e del pomodoro; in tutti i campi è risultato che i metodi di iscrizione e certificazione sono conformi alle normative comunitarie in materia;

— l'esame di alcuni Stati membri per ottenere deroghe temporanee alla commercializzazione di prodotti sementieri con requisiti ridotti, per sopperire alla carenza comunitaria di determinate sementi conformi alle direttive;

— presa di posizione comunitaria ai fini delle trattative per l'applicazione della certificazione delle sementi di mais nell'ambito dei sistemi di certificazione dell'OCSE;

— presa di posizione comunitaria in sede di riunione annuale dell'ECE sulla normalizzazione dei sistemi di certificazione della patata da seme.

Per quanto riguarda l'aspetto economico i regolamenti comunitari hanno previsto un'organizzazione comune del mercato nel settore delle sementi, i cui obiettivi più importanti sono l'approvvigionamento dei mercati e l'assicurare un reddito equo ai produttori agricoli.

Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso:

— un regime di aiuti alla produzione di sementi certificate di alcune specie foraggere;

il controllo dei prezzi all'importazione di sementi di mais ibrido ai fini dell'eventuale applicazione di una tassa compensativa qualora detti prezzi risultassero inferiori a quelli di riferimento.

Nel 1976 l'attività del Comitato di gestione sementi ha riguardato:

— la fissazione dei prezzi di riferimenti dei vari tipi di mais ibrido da seme per la campagna di commercializzazione 1976/77;

— l'esame dell'entità dell'aiuto da accordare alle singole specie previste, tenuto conto del loro grado di carenza nell'ambito comunitario e la fissazione di detto aiuto.

Fitopatologia.

È proseguito l'esame del testo e di alcuni allegati della Direttiva del Consiglio che stabilisce « misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali » in funzione delle richieste a suo tempo formulate dai tre nuovi Stati membri (Danimarca, Irlanda e Regno Unito) e allo scopo di togliere tutte le riserve d'attesa che erano state avanzate un po' da tutti gli Stati membri.

Molto spazio è stato occupato dalla messa a punto degli elenchi dei parassiti da includere nella direttiva in parola per quanto riguarda, in particolare, le sementi foraggere, le patate (da seme e da consumo) — avendo cura di evitare incompatibilità con le norme applicative delle direttive sementi — delle piante da frutta, degli ortaggi; inoltre sono stati messi a punto alcuni testi riguardanti i requisiti da richiedere nei controlli ufficiali da eseguirsi nei campi di produzione dei vegetali, specie di quelli destinati alla riproduzione.

Tra i parassiti inclusi, con possibilità di particolari restrizioni, nella direttiva, che

hanno diretta attinenza con le esportazioni di ortofrutticoli italiani figurano:

— cocciniglia di S. José (per la frutta e le piante da riproduzione appartenenti alle rosacee);

— dorifora della patata (per le patate, anche se da consumo o da industria e le verdure a foglie, cioè insalate e spinaci);

— la tortrice del garofano (per i fiori recisi di garofano e di crisantemo).

Ci si è costantemente orientati nell'appoggiare, ove ciò risultasse tecnicamente possibile per le obiettive condizioni di ambiente e di operabilità, le posizioni della Commissione, la quale d'altra parte, ha sempre cercato di difendere, salvo in casi in cui recenti acquisizioni scientifiche abbiano consigliato altre soluzioni, il testo a suo tempo approvato dai Sei.

Il testo della direttiva messa a punto dal gruppo di esperti che hanno partecipato al Gruppo di lavoro della Commissione è stato trasmesso in data 12 agosto 1976 dai Servizi della Commissione al Consiglio CEE. La direttiva detta norme comunitarie per la concessione delle autorizzazioni di fabbricazione e di vendita dei prodotti antiparassitari da immettere in commercio in tutti gli Stati membri ed è completato da una proposta separata, presentata contemporaneamente dalla Commissione, tendente a vietare l'uso di alcuni prodotti fitosanitari che hanno dimostrato di avere effetti nocivi per la salute umana ed animale o delle influenze sfavorevoli per l'ambiente (come ad esempio i cloro derivati ciclo dienico — DDT, Aldin, Dredin, Lindano; prodotti a base di mercurio, ecc.).

VI. — *Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (F.E.O.G.A.)*

A) SEZIONE GARANZIA

Sono stati mantenuti i rapporti finanziari in campo agricolo fra la Comunità economica europea e gli Organismi di intervento italiani (Ministero delle finanze, Intendenza di finanza, AIMA, Ente nazio-

nale risi, Cassa conguaglio zucchero) fornendo a detti organismi le somme necessarie per la liquidazione degli interventi di competenza in applicazione della politica agricola comune.

Sono stati concordati e richiesti al Comitato FEOGA gli anticipi mensili per consentire il pagamento da parte dell'intendenza di finanza delle restituzioni all'esportazione e alla produzione, nonché le sovvenzioni all'importazione di taluni prodotti oggetto della politica agricola comune. Si è provveduto, in seguito, a trasmettere la documentazione della spesa effettuata che, a tutto il mese di agosto 1976, ammonta a lire 96.875.438.700.

L'AIMA ha utilizzato gli anticipi ricevuti (dal 1° gennaio al 31 agosto lire 411.267.198.636) per interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli nei settori dei cereali, grassi vegetali, ortofrutticoli, lattiero-caseari, carni suine, carni bovine, vino, zucchero, tabacco, cotone, lino e canapa, sementi, bachi da seta.

La spesa a tutto agosto 1976 ammonta a lire 338.096.338.737 e riguarda principalmente l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva, del grano duro, i premi agli acquirenti di tabacco in foglia e gli aiuti alla distillazione di vini da pasto.

Per l'olio d'oliva le spese si riferiscono principalmente alla campagna 1972/73 (lire 3.013.169.245), 1973/74 (lire 46.439.035.604) e 74/75 (lire 24.945.168.020).

Per il grano duro si riferiscono al raccolto 1972 (lire 1.641.550.955), 1973 (lire 13.516.442.010), 1974 (lire 10.325.904.215) e 1975 (lire 14.092.388.200).

Per il tabacco la spesa riguarda i raccolti dal 1971 al 1975 per un totale di lire 69.630.227.445).

Infine, per gli aiuti alla distillazione di vini da pasto la spesa a tutto agosto 1976 ammonta a lire 42.412.173.000.

Per quanto riguarda la Cassa conguaglio zucchero, gli anticipi concessi da Bruxelles nei primi otto mesi del 1976 sono stati versati parte a detta Cassa per coprire lo sbilancio fra entrate e uscite (lire 5.471.482.398) e parte al Ministero del tesoro

per il reintegro dei contributi da corrispondere alla Comunità europea a titolo di risorse proprie (lire 7.633.092.016).

L'Ente nazionale risi non ha effettuato, a tutt'oggi, alcuna operazione.

Per ciò che concerne azioni comunitarie a titolo di aiuti alimentari a Paesi in via di sviluppo, diverse ditte italiane hanno partecipato a bandi di gara indetti dalla Comunità, aggiudicandosi alcune forniture riguardanti riso e farina di grano tenero. Per dette forniture si è provveduto a richiedere a Bruxelles le somme necessarie (fino ad agosto lire 6.250.000.000) liquidando le stesse agli interessati.

Alcuni funzionari della Commissione CEE, nel corso del mese di marzo 1976, hanno effettuato presso gli Organismi di intervento italiani una missione di verifica per procedere alla chiusura delle contabilità relative agli esercizi 1968/69, 2° semestre 1969 e 1970.

Per ciò che concerne la Sezione garanzia nel bilancio 1976, compresi quelli suppletivi nn. 1 e 2, sono state previste le seguenti spese distinte per settori produttivi:

cereali	u.c.	691.800.000
riso	»	30.000.000
latte e prodotti lattiero-caseari	»	1.930.070.000
grassi	»	441.300.000
zucchero	»	270.400.000
carni bovine	»	750.400.000
carni suine	»	50.000.000
uova e pollame	»	20.000.000
ortofrutticoli	»	172.800.000
vini	»	151.100.000
tabacco	»	208.300.000
pesca	»	8.000.000
lino e canapa	»	16.600.000
sementi	»	22.000.000
luppolo	»	15.000.000
bachi da seta	»	2.000.000
foraggi disidratati	»	12.200.000
soja	»	500.000
restituzioni prodotti trasformati	»	40.000.000

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

importi compensativi adesione	»	392.000.000
importi compensativi monetari	»	610.000.000
Totale		u.c. 5.835.270.000

L'ammontare delle anticipazioni accordate per l'anno 1976 agli Stati membri è di complessivi 5.569,8 milioni di unità di conto, di cui 1.148,9 milioni concesse all'Italia.

Poiché l'aliquota di partecipazione italiana al bilancio comunitario per detto anno è del 17,1768 per cento, i versamenti corrispondenti alle spese della sezione garanzia ammonterebbero a 965,7 milioni di unità di conto, con un saldo attivo di 192,22 milioni di unità di conto.

B) SEZIONE ORIENTAMENTO.

La dotazione della sezione orientamento, per i periodi dal 1964 al 1968 è stata pari a 1/3 degli stanziamenti della sezione garanzia.

Dal 1969 al 1972 l'importo annuo è stato fissato a 285 milioni di unità di conto, mentre, a decorrere dal 1973, l'ammontare è stato elevato a 325 milioni di unità di conto per anno, allo scopo di tener conto dell'ampliamento della Comunità con l'ingresso dei tre nuovi Stati membri.

Inoltre per tale sezione esistono stanziamenti accantonati, negli anni dal 1969 al 1975, con decisioni del Consiglio, per un totale di 529,8 milioni di unità di conto per il finanziamento di azioni comuni.

Tali stanziamenti saranno impegnati a partire dal momento in cui la dotazione annuale di 325 milioni non sarà più sufficiente a soddisfare gli impegni per il finanziamento delle azioni comuni.

Durante l'esercizio 1976 la Commissione ha ammesso al finanziamento comunitario:

— n. 692 progetti relativi all'anno 1975 (I e II *tranche*) per un contributo a carico della sezione orientamento di 212,6 milioni di unità di conto.

I progetti italiani ammessi a tale finan-

ziamento sono n. 155 per un importo di 59,1 milioni di unità di conto (27,8 per cento del totale);

— n. 201 progetti relativi all'anno 1976 (I *tranche*) con un contributo a carico della sezione orientamento di 73,26 milioni di unità di conto.

I progetti italiani ammessi a tale finanziamento sono 41 per un importo di 18,4 milioni di unità di conto (24,6 per cento del totale).

La situazione aggiornata degli impegni e dei pagamenti della sezione orientamento, dall'inizio del suo funzionamento (1964), si presenta come segue (in milioni di unità di conto):

	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
progetti individuali	1.549,5	598,0
misure particolari	279,4	276,6
azioni comuni	73,4	69,6
TOTALE	1.902,3	944,2

Per quanto riguarda il nostro Paese, la situazione degli impegni e dei pagamenti è la seguente:

	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
progetti individuali	479,8	99,4
misure particolari	187,0	184,8
azioni comuni	0,4	0,4
TOTALE	667,2	284,6

L'importo totale delle spese della sezione orientamento afferenti gli impegni relativi agli esercizi dal 1964 al 1971 è stato di 621,1 milioni di unità di conto.

L'ammontare dei contributi versati dagli Stati membri è di 675,3 milioni di unità di conto, così ripartiti:

	<i>milioni di u.c.</i>
Italia	142,4
Francia	208,7
Germania	209,1
Belgio	54,5
Paesi Bassi	59,2
Lussemburgo	1,4
TOTALE	675,3

VII. — *Politica comunitaria della pesca.*

1) Il 1976 è stato caratterizzato dal tentativo di definire su basi nuove la futura politica comunitaria della pesca. In febbraio la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione sui problemi posti alla Comunità dall'instaurazione — secondo una tendenza che caratterizza i nuovi orientamenti in materia di diritto del mare e che ha già avuto numerose applicazioni unilaterali — di zone economiche marittime di 200 miglia, i cui punti essenziali possono così riassumersi:

instaurazione di zone di pesca di 200 miglia intorno alle coste dei nove Stati membri;

attuazione di un sistema di gestione delle risorse ittiche attraverso una ripartizione per quote fra gli Stati membri;

creazione di una fascia costiera di 12 miglia riservata ai paesi rivieraschi;

conclusione di accordi comunitari con i paesi terzi.

Una prima analisi della Commissione — effettuata a vari livelli nelle diverse istanze comunitarie — ha consentito di chiarire gli orientamenti degli Stati membri sulle principali questioni di fondo in discussione. Su tali basi la Commissione ha presentato in settembre formali proposte al Consiglio sull'insieme dei problemi concernenti la pesca.

2) Il Consiglio si è sinora pronunciato prevalentemente sui cosiddetti « aspetti esterni » del problema, prendendo al riguardo le seguenti decisioni:

estensione da parte degli Stati membri dei limiti delle zone di pesca a 200 miglia, a partire dal 1° gennaio 1977, a largo delle loro coste nel Mare del Nord e nell'Atlantico del Nord, salvo restando la possibilità di una azione della stessa natura per altre zone, in particolare del Mediterraneo;

impegno della Comunità a negoziare accordi comunitari sia per disciplinare lo sfruttamento delle risorse ittiche da parte di taluni Paesi terzi nella zona di pesca

comunitaria, sia per garantire l'acquisizione di diritti per i pescatori comunitari nelle acque dei Paesi terzi nonché il mantenimento dei diritti esistenti;

l'impegno per una azione comune degli Stati membri da condurre in seno alle Commissioni regionali di pesca (quali ICNAF, NEAFC, ICSEAF).

Quanto alla decisione di cui al punto primo, essa è stata ratificata dalla riunione ministeriale tenutasi all'Aja il 30 ottobre 1976 e diverrà, pertanto, operante alla prevista data del 1° gennaio 1977. In tale prospettiva, il Consiglio delle Comunità, tenutosi il 20 dicembre 1976 a Bruxelles, ha riconosciuto la necessità di adottare in pari data una disciplina giuridica che regolerà l'esercizio della pesca in quelle che diverranno acque comunitarie. Le relative proposte formulate dalla Commissione sono state sottoposte all'approvazione degli Stati membri mediante ricorso alla procedura scritta che si è esaurita prima del 25 dicembre 1976.

Quanto all'impegno di cui al secondo punto la Commissione ha tempestivamente avviato negoziati sia con i Paesi terzi interessati a continuare la pesca nelle acque comunitarie, sia con i Paesi terzi nelle cui acque taluni Paesi membri intendono proseguire l'esercizio della pesca. I negoziati con la prima categoria di paesi proseguono in modo soddisfacente (alcuni di essi sono già stati conclusi *ad referendum*), salvo quelli con l'Islanda sulla cui felice conclusione è lecito, al momento attuale, nutrire alcuni dubbi.

I negoziati con la seconda categoria di paesi, invece, non si sono potuti avviare con la necessaria tempestività atta ad evitare ogni soluzione di continuità tra lo scadere degli accordi bilaterali di pesca oggi in vigore e l'entrata in applicazione dei nuovi accordi comunitari di pesca.

Va rilevato che tale esigenza era stata particolarmente caldeggiata da parte nostra, essendo noi soprattutto interessati all'esercizio della pesca nelle acque dei Paesi terzi. Tale esigenza era stata ricono-

sciuta dalla già ricordata riunione ministeriale dell'Aja a conclusione della quale la Commissione si era, fra l'altro, impegnata a garantire l'adozione di idonee formule transitorie intese ad evitare ogni soluzione di continuità fra gli accordi bilaterali di pesca e quelli comunitari che dovranno alla scadenza dei primi subentrare.

In tale situazione la Commissione ha autorizzato i Paesi interessati ad adoperarsi in via bilaterale per assicurare ai propri pescatori la continuità dell'esercizio della pesca in attesa che le trattative per la conclusione degli accordi comunitari possano essere concluse.

Per quanto ci concerne i contatti italo-jugoslavi già avviati dovrebbero permetterci di continuare a pescare nelle acque jugoslave in virtù di uno « slittamento » a tutto il 1977 — su cui le autorità di Belgrado si sono già dichiarate d'accordo — dell'accordo bilaterale concluso nel 1975 per tre anni, ma applicato — in pratica — solo per il biennio 1975-76.

Più complessa è, invece, la situazione per quanto concerne l'esercizio della pesca nelle acque del Senegal, avendo Dakar denunciato lo scorso luglio l'accordo bilaterale in vigore fino al 17 gennaio 1977. Comunque, prima di tale data, la Commissione si è impegnata ad inviare propri negoziatori a Dakar per iniziare con quelle autorità le trattative per la conclusione di un accordo comunitario di pesca e ad adoperarsi affinché, nel frattempo, da parte senegalese ci venga consentito la continuazione dell'esercizio della pesca.

Vi sono, inoltre, taluni paesi che pur partecipando con quelli comunitari nell'impegno rivolto alla conservazione delle risorse ittiche nell'ambito delle commissioni di pesca dianzi ricordate, non hanno ancora manifestato l'intenzione di concludere accordi con la Comunità per proseguire l'attività di pesca in quelle che a partire dal 1° gennaio 1977 diverranno acque comunitarie (URSS, Polonia e Repubblica Democratica Tedesca). In favore di tali paesi la Comunità è venuta nella determinazione di consentire in via autonoma e

per la durata di tre mesi la continuazione dell'esercizio della pesca, limitando però l'ammontare delle catture alla media di quelle effettuate nel decennio 1964/1975, decurtate del 15 per cento.

Infine per i paesi che come la Bulgaria, la Romania, Cuba e Giappone non hanno partecipato alle misure di conservazione delle risorse ittiche, la Comunità ha deciso di escluderli dall'esercizio della pesca nelle proprie acque con decorrenza 1° gennaio 1977.

Sembra opportuno ricordare al proposito che, con promemoria del 18 dicembre 1976, la Romania ha manifestato il desiderio di negoziare e concludere un accordo di pesca con la Comunità. Si tratta, ovviamente, di un precedente di rilievo che potrebbe preludere ad una significativa svolta nei rapporti tra la Comunità e i paesi dell'Est e provocare nel corso del 1977 una revisione delle decisioni adottate dalla Comunità quanto all'interdizione della Romania dalla pesca nelle acque comunitarie.

Sempre in tale contesto, va ricordato che da parte italiana ci si è ripetutamente adoperati per garantire la tutela comunitaria dei diritti di quei pescatori che svolgono oggi liberamente l'esercizio della pesca in zone di alto mare che potrebbero rientrare in futuro nella giurisdizione di taluni Paesi terzi qualora questi ultimi decidessero di estendere le loro zone di pesca a 200 miglia. Il Consiglio delle Comunità del 20 dicembre 1976 ha riconosciuto l'opportunità di prendere in considerazione anche tali interessi che, per quanto ci concerne, sono quelli dei pescatori che attualmente operano al largo delle coste della Mauritania e della Guinea Bissau.

La Commissione ha anche avanzato delle proposte sul futuro regime interno della pesca che si articolano secondo i seguenti elementi essenziali:

a) *gestione delle risorse ittiche.* La Commissione propone l'istituzione di un sistema (suscettibile di revisione dopo 5 anni) basato sulla fissazione di un TAC (*Total Allowable Catch*, totale annuale delle catture consentite) per ciascuna specie o

per gruppi di specie, da ripartire in quote fra i vari Stati membri, sulla base delle catture precedenti. È prevista anche la messa in opera di meccanismi di controllo, secondo regole comunitarie la cui esecuzione sarebbe affidata agli stessi Stati membri;

b) *misure strutturali*. In considerazione delle nuove condizioni determinate dall'estensione a 200 miglia delle zone di pesca, è probabile che si renderà inevitabile una riduzione globale delle attuali capacità di produzione dell'industria della pesca comunitaria, con la conseguenza di dover parzialmente riconvertire le attuali flottiglie. A tal fine la Commissione ha proposto — con ricorso alle risorse finanziarie del FEOGA — delle misure congiunturali *ad hoc*, che potranno comportare una spesa di 400 milioni di unità di conto circa per un periodo quinquennale;

c) *aspetti sociali e regionali*. La probabile riduzione delle attività di pesca avrà ripercussioni anche sull'occupazione nel settore. Per risolvere tale problema la Commissione suggerisce che siano trovate soluzioni adeguate nell'ambito del Fondo sociale, del Fondo di sviluppo regionale, nonché della Banca europea degli investimenti;

d) *creazione di una fascia costiera di 12 miglia* riservata esclusivamente ai pescatori costieri dei Paesi rivieraschi. È questo il nodo politico cruciale dell'intero problema in quanto inglesi ed irlandesi insistono per ottenere una fascia costiera riservata dell'ampiezza di 50 miglia, mentre gli altri Stati membri vi si oppongono fermamente.

Il Consiglio non ha ancora potuto pronunciarsi su tali proposte, avendo inizialmente il Regno Unito e l'Irlanda posto come pregiudiziale per discutere costruttivamente del regime interno il riconoscimento della loro richiesta per ottenere una fascia costiera riservata dell'ampiezza di 50 miglia.

La ferma presa di posizione di questi due paesi aveva portato le trattative comu-

nitare in materia di pesca ad una fase di stallo che è stata superata, in via di compromesso, alla riunione ministeriale dell'Aja del 30 ottobre 1976. In tale occasione, infatti, si è convenuto su certi specifici aspetti concernenti l'Irlanda e sull'esigenza di adeguate provvidenze per altre zone marittime della Comunità (tra cui devono considerarsi le regioni italiane interessate), le cui popolazioni locali dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie ad esse collegate.

Quindi, benché le trattative venissero riprese, apparve chiaro che le stesse non avrebbero potuto essere concluse prima della fine dell'anno. La Commissione propose, allora, di adottare, per il 1977, un regime interno transitorio basato sulla ripartizione fra gli Stati membri di quote di cattura e sull'adozione di idonee misure per la conservazione delle risorse ittiche.

Le proposte della Commissione, benché formulate tenendo conto degli specifici interessi del Regno Unito e dell'Irlanda, non poterono, per l'opposizione di questi due Paesi, essere accolte dal Consiglio delle Comunità del 13 dicembre 1976. Successivamente, esse furono ulteriormente migliorate con l'aumento delle quote di cui avrebbero beneficiato i due Paesi più direttamente interessati e rendendo più severe le misure di conservazione previste per la pesca costiera ed adottabili in casi di necessità anche in via bilaterale.

Anche le nuove proposte in materia di quote hanno suscitato reazioni negative da parte di tutte le delegazioni in occasione del successivo Consiglio delle Comunità del 20 dicembre 1976; il Regno Unito e l'Irlanda le hanno, infatti, ritenute ancora insufficienti; tutte le altre delegazioni, invece, eccessivamente generose.

Quanto alle nuove proposte in tema di conservazione, esse sono state respinte dalla maggioranza delle delegazioni in quanto contrarie al principio del libero accesso anche dopo che il loro carattere, unilaterale avrebbe potuto essere mitigato dalla proposta della Presidenza di subordinarle alla preventiva autorizzazione del

Consiglio. Pertanto, constatata l'impossibilità di raggiungere, almeno per il momento, una soluzione di compromesso, il Consiglio delle Comunità del 20 dicembre 1976 ha approvato, su proposta della presidenza olandese, un *Gentlemen's Agreement* in virtù del quale — per il mese di gennaio 1977 — gli Stati membri si impegnano:

— a non effettuare catture per ammontari superiori a quelli accertati per il corrispondente mese di gennaio 1976;

— a non introdurre nuove misure di conservazione;

— a moltiplicare gli sforzi per raggiungere entro tale mese una intesa sul regime transitorio interno.

Da parte italiana si è partecipato attivamente alle discussioni relative al regime interno della pesca comunitaria. In proposito, ci siamo dichiarati favorevoli ad un sistema comunitario di conservazione delle

risorse ittiche basato sulla ripartizione in quote, purché venga garantita in maniera appropriata la parità di diritti fra tutti gli Stati membri e purché si tenga conto anche delle perdite in valore che potrebbero derivare per taluni Paesi, come il nostro, dall'impossibilità di proseguire le attività di pesca nelle acque che rientreranno nella giurisdizione di taluni Paesi terzi.

A tal fine abbiamo già chiesto che ci vengano attribuite delle quote per la pesca del merluzzo bianco, del nasello, del sughero e del merlano blu nell'Atlantico del Nord e nel Mare del Nord quando si procederà, anche a titolo transitorio, alla ripartizione di quote fra gli Stati membri.

Da parte della Commissione ci è stato assicurato che le esigenze da noi prospettate sia per il regime esterno che per il regime interno di pesca saranno tenute nella dovuta considerazione.

CAPITOLO VIII

La politica comune dei trasporti

Nel 1976 sono proseguiti i lavori per la definizione, ai sensi degli articoli 74 e 75 del Trattato CEE, di una politica comune dei trasporti.

Sono in corso di esame nelle competenti istanze comunitarie una serie di proposte intese a dare al mercato dei trasporti un nuovo assetto che, con la progressiva armonizzazione delle condizioni di concorrenza, veda affermarsi una maggiore liberalizzazione del mercato stesso.

Queste proposte riguardano in particolare:

una più spinta armonizzazione delle condizioni di lavoro degli addetti ai trasporti stradali, sia con l'integrazione del regolamento n. 543/69 con norme riguardanti il nastro lavorativo, le ferie annuali e i premi di rendimento, sia con la modifica di alcune norme del citato regolamento resa necessaria dalla esperienza acquisita in questi primi anni di applicazione, modifica che peraltro dovrà salvaguardare i principi di progresso sociale e di sicurezza della circolazione già acquisiti;

l'armonizzazione dei sistemi nazionali di tasse sugli autoveicoli industriali per realizzare una prima tappa di armonizzazione fiscale in vista di una successiva e completa imputazione degli oneri di infrastruttura;

l'armonizzazione dei pesi e delle dimensioni degli autoveicoli industriali, tuttora di attualità in campo comunitario anche dopo che la recente legge nazionale ha almeno eliminato le più gravi disparità esistenti a danno dei vettori italiani;

una definitiva sistemazione del contingente di autorizzazioni comunitarie per il trasporto internazionale di merci su strada;

l'ampliamento della sfera di liberalizzazione di alcuni trasporti internazionali di merci su strada che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di recare eccessivi turbamenti nel mercato;

l'attenuazione dell'attuale sistema di tariffe obbligatorie a forcella per i trasporti internazionali di merci su strada, mediante trasformazione dello stesso in un sistema di tariffe di puro riferimento, che dovrebbero servire di semplice guida agli operatori nel fissare i prezzi dei singoli trasporti;

la parallela attenuazione dell'attuale sistema delle tariffe ferroviarie che, per i trasporti internazionali, dovrebbero essere liberamente determinate dalle aziende e dovrebbero anch'esse assumere la caratteristica di semplice riferimento, lasciando le aziende libere di contrattare con l'utenza il prezzo dei singoli trasporti, in ossequio al

principio dell'autonomia delle aziende in questione;

l'instaurazione di un sistema di osservazione dei mercati di trasporto di merci per ferrovia, su strada e per via navigabile, per offrire alle autorità ed agli operatori utili elementi di orientamento per le loro scelte;

la modifica della vigente procedura di comunicazione e consultazione per i progetti di investimenti nel campo delle infrastrutture di trasporto, con la istituzione della procedura stessa tramite la creazione di due appositi comitati consultivi e la possibilità di intervento finanziario per le opere ritenute di interesse comunitario.

Sono proseguiti inoltre i lavori per l'attuazione della decisione n. 327 del 20 maggio 1975 e per l'instaurazione di un'ora legale uniforme su tutto il territorio della Comunità.

In base a detta decisione, la Commissione delle Comunità europee deve presentare, entro il 1° gennaio 1978, proposte per rendere uniformi la contabilità ed i conti annuali delle aziende ferroviarie, stabilendo i principi uniformi per il calcolo dei costi.

Secondo i primi orientamenti emersi le aziende ferroviarie nazionali continueranno a compilare ed a pubblicare i loro conti annuali (stato patrimoniale e conto profitti e perdite), come richiesto dalla legge nazionale.

Sono proseguiti anche i lavori per la revisione del regolamento n. 1191/69 CEE sugli obblighi di servizio pubblico.

È continuato l'esame della proposta di direttiva intesa ad armonizzare il periodo di applicazione dell'ora estiva. L'armonizzazione dovrebbe entrare in vigore nel 1978. Un principio di convergenza si è manifestato sul periodo che va dalla prima domenica di aprile all'ultima di settembre.

Da parte italiana è stato sostenuto che siamo disposti ad accettare, sia per l'inizio sia per il termine dell'ora legale, le date sulle quali sarà possibile raggiungere una convergenza, a condizione che l'ora legale

venga applicata da tutti gli Stati membri e sussista l'accordo anche dell'Austria e della Svizzera.

Il Consiglio delle Comunità europee, dedicato ai problemi dei trasporti, nella sessione del 4 novembre 1976, ha preso atto di una dichiarazione dell'Esecutivo comunitario sullo sviluppo della politica comune dei trasporti.

In linea con la comunicazione del 25 ottobre 1973, relativa allo sviluppo della politica comune dei trasporti, i lavori in questo settore sono stati imperniati su una serie di azioni concrete e puntuali piuttosto che su un programma globale già predefinito in tutti i suoi elementi.

Si è proceduto ad uno scambio di vedute sulla proposta di regolamento relativo a un sistema di tariffe di riferimento per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri.

Al fine di accordare un adeguato periodo di tempo per l'esame approfondito delle implicazioni e delle modalità del sistema proposto, si è convenuto di prorogare, per il 1977, nelle attuali condizioni il sistema esistente di tariffe a forcelle obbligatorie.

In tale contesto è stato incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti di procedere all'esame della proposta iniziale della Commissione, tenendo conto del problema del controllo delle capacità nel settore dei trasporti di merci.

Si è raggiunto un accordo di massima sulla direttiva che stabilisce il livello minimo della formazione di taluni conducenti privi di esperienza che effettuano trasporti di merci e di viaggiatori su strada.

Il livello di formazione contiene, sempreché non siano già contemplati dalla formazione necessaria per ottenere la patente di guida, gli elementi seguenti:

conoscenza concernente la costruzione, il funzionamento e la manutenzione del veicolo, attitudine ad identificare ed a riparare i guasti tecnici secondari, utilizzazione economica del veicolo;

l'attitudine generale a servirsi delle carte stradali, conoscenza delle procedure

in materia di assicurazione automobilistica, conoscenza della legislazione nazionale applicabile, della responsabilità del conducente e dei documenti richiesti per il trasporto;

esperienza pratica di guida.

Il completamento della formazione minima sarà sancito o da un esame o da un controllo effettuato dalle competenti autorità. È inoltre necessario ottenere la patente di guida appropriata.

La direttiva non si applica ai conducenti di veicoli da trasporto che hanno legalmente acquisito il loro diritto a condurre anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di esecuzione.

Scopo della direttiva è quello di compensare una certa mancanza di maturità constatata statisticamente presso un gran numero di conducenti giovani o privi di esperienza. Essa contribuirà in tal modo ad aumentare la sicurezza stradale e aiuterà i conducenti in questione a progredire più rapidamente nella loro carriera professionale.

Inoltre la direttiva potrebbe preparare il terreno per una eventuale rivalorizzazione della professione di conducente di veicoli da trasporto.

Sulla prima direttiva relativa all'adeguamento dei sistemi nazionali di imposte sui veicoli industriali, si è proceduto ad uno scambio di opinioni che ha consentito a varie delegazioni di manifestare le loro preoccupazioni in proposito.

In conclusione si è convenuto di incaricare il Comitato dei rappresentanti permanenti di proseguire i lavori in modo che si possa arrivare al più presto ad una decisione.

I Ministri hanno proceduto ad uno scambio di opinioni su taluni punti relativi al settore dei trasporti marittimi. A tale proposito occorre tener presente come sia la prima volta che i trasporti marittimi formano oggetto di un esame sistematico in sede di Consiglio delle Comunità europee.

In primo luogo, è stato preso atto della relazione provvisoria che illustra i lavori svolti a livello del Comitato dei rappresentanti permanenti a proposito della proposta di decisione concernente l'apertura di negoziati relativi alla Convenzione delle Nazioni Unite su un codice di condotta delle Conferenze marittime.

Tale Convenzione su un Codice di condotta, elaborata nel corso di una Conferenza internazionale, tenutasi fra il 12 novembre 1973 e il 6 aprile 1974, riguarda in particolare la ripartizione dei carichi fra gli armatori dei Paesi tra i quali una Conferenza assicura i trasporti e fra questi armatori e gli armatori dei Paesi terzi (*cross-traders*). Essa contiene anche disposizioni importanti che disciplinano i rapporti fra armatori e caricatori e prescrive in particolare una procedura per l'aumento delle tariffe e per la soluzione delle controversie fra armatori e caricatori.

È stato incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti di proseguire lo studio del problema al fine di presentare una relazione al riguardo in un prossimo futuro.

Il Consiglio delle Comunità europee ha proceduto anche ad uno scambio di opinioni su una relazione provvisoria del Comitato dei rappresentanti permanenti che fa il punto dei lavori relativi allo sviluppo nella Comunità di azioni comuni nel settore dei trasporti marittimi.

Tale relazione tratta, fra l'altro, la protezione delle navi inferiori alle norme, le condizioni sociali dei marinai, gli armamenti, nonché i regimi di concessione della bandiera.

Benché provvisoria, tale relazione ha permesso di constatare che una politica comune dei trasporti marittimi si compone di molti problemi diversi, aventi tutti ripercussioni internazionali. Si è infatti rivelato impossibile definire di colpo una politica che comprenda sistematicamente tutti gli aspetti della navigazione marittima e si è constatato che sarà pertanto necessario intraprendere dapprima le azioni o gruppi di azioni che possono essere realizzate con

successo, sapendo che nella fase finale tali azioni potranno essere riunite in un tutto i cui vari elementi saranno interdipendenti.

Come primo passo si è ritenuto opportuno istituire una procedura di consultazione istituzionalizzata sulle relazioni nel settore dei trasporti marittimi fra gli Stati membri e i Paesi terzi e sulle deliberazioni adottate in sede di Organizzazioni internazionali. A tal fine è stato incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti di elaborare le modalità di tale procedura.

In secondo luogo, è stato invitato l'Esecutivo comunitario a fare uno studio esplorativo nel settore dei diplomi e brevetti dei marittimi, sui requisiti per l'ottenimento dei medesimi, nonché sul reciproco riconoscimento di tali titoli.

Per quanto riguarda la politica marittima dei Paesi a commercio di Stato, i Ministri si sono mostrati consapevoli della serietà dei problemi creati da tale politica ed è stato convenuto di seguire con attenzione l'evoluzione della situazione. Si è preso atto del fatto che i lavori condotti attualmente nell'ambito dell'OCSE a questo proposito potrebbero fornire utili informazioni per una analisi approfondita dei problemi che si pongono.

In sintesi, è stata riconosciuta l'opportunità di pervenire al più presto ad un atteggiamento comune sul codice di condotta delle Conferenze marittime ed è stata manifestata la speranza che in un prossimo futuro sia possibile definire un orientamento per quanto riguarda lo sviluppo di azioni comuni nel settore dei trasporti marittimi.

Riguardo al proseguimento dei lavori in questo settore, è stato incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti di procedere ad un esame più approfondito della possibilità di stabilire una politica comune dei trasporti marittimi, di delineare gli orientamenti da dare a tale politica, e di predisporre un rapporto entro un termine ravvicinato.

Al termine di un dibattito di carattere generale in merito al trasporto di merci su strada, i Ministri hanno dato il loro accordo di massima sulla proposta modificata di regolamento relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri.

Questo regolamento proroga per il 1977 il volume (2.363 autorizzazioni) e la partecipazione del 1976, rendendo permanente tale sistema di contingente comunitario.

CAPITOLO IX-A

Rapporti tra la Comunità ed i Paesi terzi — Stati Uniti — Canada — Giappone — Paesi EFTA — Portogallo — Paesi a commercio di Stato e COMECON — Rapporti fra la Comunità europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che hanno aderito alla Convenzione di Lomè — Paesi ASEAN — India — Bangladesh — Pakistan — Afganistan — Sri Lanka — Iran — Relazioni tra la Comunità ed i Paesi dell'America Latina — Messico — Guatemala — Argentina — Brasile — Colombia — Uruguay.

Relazioni commerciali tra la CEE e gli Stati Uniti.

L'anno in corso è stato caratterizzato da numerosi incontri ufficiali tra la Comunità e gli Stati Uniti nonché dalle abituali consultazioni semestrali ad alto livello tra la Commissione e l'Amministrazione americana.

Tali contatti hanno consentito di esaminare i problemi di interesse comune sia per quanto concerne i principali aspetti economici internazionali (particolarmente il dialogo Nord-Sud, le recenti evoluzioni manifestatesi in sede UNCTAD, un eventuale rilancio dei negoziati multilaterali GATT), che per quanto riguarda alcuni particolari aspetti delle relazioni bilaterali.

Sui seguenti principali settori vi è stato o sussiste un contenzioso tra la CEE e gli USA:

Calzature — La *International Trade Commission* degli Stati Uniti aveva raccomandato all'inizio dell'anno al Presidente Ford taluni provvedimenti tra cui l'intro-

duzione di limitazioni alle importazioni oppure l'applicazione di dazi compensativi. Ford ha invece voluto evitare di prendere misure restrittive (che avrebbero avuto notevoli ripercussioni specie per l'Italia che costituisce il principale fornitore europeo degli Stati Uniti) optando per l'adozione di sussidi ai produttori nazionali.

Si deve aggiungere tuttavia che nel mese di ottobre il Comitato finanze del Senato americano ha sollecitato l'*International Trade Commission* a riaprire l'indagine per l'adozione di misure di salvaguardia e quindi non si può prevedere se tale richiesta potrà avere un seguito.

Automobili — La procedura *antidumping* che era stata aperta contro le esportazioni di automobili di otto Paesi (tra cui l'Italia) verso il mercato americano è stata interrotta. A maggio, infatti, il Dipartimento del tesoro ha precisato di poter sospendere l'inchiesta a condizione che le industrie esportatrici diano garanzie sui futuri prezzi dei loro prodotti.

Acciai speciali — A giugno il Presidente Ford ha annunciato che le importazioni di acciai speciali sarebbero state contingentate per tre anni. La Comunità ha vivamente deplorato l'adozione di tale misura restrittiva che non appare giustificata in quanto le difficoltà lamentate dagli americani sono essenzialmente dovute ad una flessione della domanda interna causata dalla recessione mondiale e non dal pregiudizio derivante dalle esportazioni della CEE.

Settore agricolo — Benché gli Stati Uniti registrino annualmente un saldo attivo negli scambi agricoli con la CEE (4,5 miliardi di dollari nel 1975), regolarmente sorgono polemiche in tale campo. Gli USA in particolare hanno contestato la decisione della Comunità relativa all'impiego obbligatorio di polvere di latte nell'alimentazione animale in quanto ritenevano che ciò avrebbe potuto avere riflessi negativi sulle loro esportazioni di soia (parimenti impiegate per l'alimentazione animale). Più recentemente l'Amministrazione americana ha deciso di esaminare un eventuale aumento daziario sul cognac in risposta al mantenimento di restrizioni all'importazione di pollame da parte della CEE. Su tale problema è stato convenuto — nelle consultazioni semestrali svoltesi a Washington alla fine di ottobre — di proseguire le discussioni tecniche tra la Commissione e l'Amministrazione americana al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente.

CEE - Canada.

Dopo la presentazione nel 1972, da parte canadese di un *aide memoire* indirizzato alla Commissione delle Comunità europee nel quale veniva prospettata la possibilità di un accordo generale in campo economico, si addiveniva a regolari consultazioni semestrali per l'esame di questioni di interesse comune.

Nel maggio 1975 la Commissione sottoponeva agli Stati membri le proposte di massima per un accordo quadro di cooperazione economica e commerciale da

concludersi con il Canada. Superata la perplessità circa la competenza comunitaria in settori che vanno oltre la politica commerciale, il 9 febbraio 1976 il Consiglio autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con il Canada per la stipulazione dell'accordo-quadro.

I negoziati si sono conclusi il 2 giugno 1976, quando entrambe le Delegazioni hanno espresso il loro accordo *ad referendum* sui testi redatti in lingua inglese.

Il Consiglio delle Comunità europee ha poi formalmente approvato, nel corso della sessione del 30 giugno 1976, il testo dell'accordo nella formulazione già concordata tra le due Parti.

Terminati così i negoziati, l'accordo è stato firmato ad Ottawa il 6 luglio 1976, per la CEE da Max van der Stoep, Ministro per gli affari esteri dei Paesi Bassi e Presidente di turno del Consiglio delle Comunità, e da Christopher Soames, Vice Presidente della Commissione, mentre per il Canada è stato firmato da Allan J. Mac Eachen, Segretario degli affari esteri.

L'Accordo, espletate le procedure necessarie, è entrato in vigore il 1° ottobre 1976.

L'elemento essenziale di questo accordo-quadro è la creazione di strumenti istituzionali, giuridici ed economici, che permettono lo sviluppo e l'evoluzione di una proficua cooperazione tra le due Parti, al fine di raggiungere i seguenti, fondamentali, obiettivi economici: per la CEE diversificare le proprie fonti di approvvigionamento per prodotti essenziali alla sua economia; per il Canada diversificare le sue relazioni industriali e finanziarie ed esportare sul mercato europeo non soltanto prodotti di base, ma anche prodotti lavorati.

L'accordo firmato ad Ottawa comprende:

— la clausola della « nazione più favorita »;

— il principio di una cooperazione commerciale sia per quanto riguarda gli scambi reciproci, sia sul piano internazionale;

— il principio di una cooperazione economica tenendo conto della complementarietà delle economie delle due parti. La cooperazione tenderà al progresso scientifico e tecnologico, al miglioramento dell'ambiente, allo sviluppo economico in generale. Ciò mediante *joint ventures* tra le industrie delle due parti, l'aumento degli investimenti reciproci; azioni comuni di imprese europee e canadesi nei Paesi terzi, scambi regolari di informazioni industriali, agricole e tecnologiche.

Il problema particolare dell'accesso alle risorse naturali e della stabilità dei rifornimenti è stato così risolto:

1. — per l'accesso alle risorse naturali, le disposizioni in materia di cooperazione commerciale indicano esplicitamente che le due Parti terranno pienamente conto dei loro interessi e bisogni rispettivi per quanto riguarda l'accesso alle risorse e l'ulteriore trasformazione delle stesse, e faranno quanto possibile per scoraggiare le restrizioni alla concorrenza delle imprese, ivi comprese le pratiche che falsano il gioco della libera concorrenza;

2. — per quanto riguarda la stabilità degli approvvigionamenti, in una lettera separata dall'Accordo (che ad ogni modo non fa parte di esso) la CEE ha esposto la sua posizione che consiste nel considerare che le due Parti dovrebbero, conformemente agli obiettivi generali dell'accordo, assicurare l'accesso non discriminatorio alle risorse ed alla stabilità di approvvigionamento.

La cooperazione tra la CEE e il Canada lascerà intatte le possibilità degli Stati membri di intraprendere delle azioni bilaterali con il Canada e di concludere quindi dei nuovi accordi di cooperazione economica con il Paese.

Nell'accordo quadro è stata prevista la creazione di un Comitato misto di cooperazione, che si riunirà normalmente una volta l'anno, oppure a seguito della domanda avanzata da una delle parti. È stata inoltre prevista la costituzione — in seno a questo Comitato — di Gruppi di lavoro.

La durata dell'accordo sarà indeterminata, ma esso potrà essere denunciato dopo cinque anni dall'applicazione con riserva di un preavviso di un anno.

Il 26 luglio 1976 è stato poi firmato un protocollo concernente la cooperazione commerciale ed economica tra la CECA ed il Canada, entrato in vigore il 1° ottobre ed anch'esso di durata illimitata.

Scopo di detto protocollo è quello di estendere anche ai settori coperti dal Trattato che istituisce la Comunità economica del carbone e dell'acciaio le disposizioni degli articoli I e V dell'accordo-quadro firmato tra la CEE ed il Canada il 6 luglio scorso.

Relazioni CEE - Giappone.

Anche nel 1976 si è registrato un progressivo deterioramento dei termini di interscambio fra la Comunità ed il Giappone.

Il disavanzo della bilancia commerciale della Comunità, infatti dovrebbe raggiungere alla fine dell'anno l'ammontare di 4,2 miliardi di dollari (rispetto a 1,2 miliardi di dollari del 1973).

Tale situazione si è determinata a seguito di una ulteriore espansione delle esportazioni giapponesi verso la Comunità — particolarmente accentuata nel campo dei prodotti siderurgici, degli autoveicoli, dell'elettronica e della cantieristica — espansione alla quale non ha corrisposto un incremento delle esportazioni comunitarie in Giappone (prodotti alimentari, autoveicoli, prodotti farmaceutici e tabacco), essendo state queste ultime finora frenate da complesse procedure di carattere amministrativo e da altri ostacoli non tariffari.

Per non ricorrere all'adozione di misure di salvaguardia unilaterali che avrebbero assunto un carattere involutivo e contrario al comune interesse delle due parti, impegnate nella liberalizzazione degli scambi e nel rilancio delle rispettive economie, la Comunità europea ha promosso, fin dagli inizi dell'anno, dei contatti con le Autorità giapponesi per studiare di comune accordo le modalità più idonee ad eliminare gli inconvenienti manifestatisi.

Tali contatti, intensificatisi a partire dal mese di settembre, hanno permesso di raggiungere a fine novembre delle intese preliminari che autorizzano a guardare con ottimismo, sia pure cauto, alle prospettive di normalizzare progressivamente l'andamento dell'interscambio tra la Comunità e il Giappone.

Da parte giapponese, infatti, è già stata manifestata una disponibilità a contenere le proprie esportazioni di acciai speciali, e di cuscinetti a sfera: prevedendo per questi ultimi anche una revisione del prezzo che tenga conto degli effettivi costi di produzione, nonché di quelle di autovetture, soprattutto di quelle dirette verso il mercato britannico.

Il Governo di Tokyo ha inoltre riconosciuto l'opportunità di approfondire anche in via bilaterale con la Comunità l'esame del preoccupante problema delle costruzioni navali già dibattuto in sede OCSE: come è noto, le commesse acquisite dai cantieri giapponesi fanno prevedere che saranno questi ultimi a costruire oltre il 50 per cento delle navi che dovranno essere varate entro il 1980 (6,5 milioni di tonnellate su una produzione mondiale stimata in 12 milioni).

Le Autorità di Tokyo, infine, hanno manifestato la loro propensione a facilitare le importazioni comunitarie di prodotti agricoli trasformati (aumento delle quote di importazione di latte scremato in polvere per l'alimentazione animale, incremento degli acquisti di burro, rimozione degli ostacoli sanitari alle importazioni di prodotti carnei, ecc.), quelle di tabacco (semplificazione delle attuali procedure) e di autoveicoli e di prodotti farmaceutici (snellimento delle procedure di controllo vigenti).

Il Consiglio europeo, tenuto all'Aja il 29-30 novembre 1976, ha preso atto dell'intenzione manifestata da parte giapponese di partecipare costruttivamente alla ricerca di adeguate soluzioni ai problemi dell'interscambio e ha incaricato le responsabili istanze comunitarie di seguire ulteriormente, con la necessaria assiduità ed ener-

gia, l'evoluzione della situazione. Tale orientamento è stato confermato al Consiglio della Comunità del 13 dicembre.

Relazioni tra la CEE ed i Paesi EFTA.

Com'è noto, tra la Comunità economica europea ed i Paesi EFTA vigono degli accordi di libero scambio nel settore industriale stipulati nel 1972 (con Austria, Svizzera, Portogallo, Islanda, Svezia) e nel 1973 (con la Norvegia e Finlandia).

Nel corso del corrente anno tali accordi hanno registrato un andamento soddisfacente e le riduzioni daziarie tra la CEE e tali Paesi sono state effettuate secondo le modalità previste.

Attualmente le importazioni in provenienza dall'area EFTA sono soggette al 20 per cento della tariffa doganale comune. Per alcuni prodotti sensibili, tuttavia, vigono particolari disposizioni. In particolare, dato il permanente andamento negativo del settore cartario, la CEE ha dovuto ricorrere al congelamento dei massimali tariffari 1976 per tutti i prodotti cartari in provenienza dalla Svezia, nonché per alcune voci doganali concernenti la Finlandia, l'Austria e la Norvegia.

D'altra parte, grazie alla conclusione di un accordo interinale tra la Gran Bretagna e l'Islanda — che ha fatto seguito agli analoghi accordi già esistenti con Belgio e Germania — hanno potuto essere messe in vigore in luglio le concessioni tariffarie previste dal Protocollo n. 6 per i prodotti della pesca islandesi.

Un giudizio complessivo positivo sull'andamento delle relazioni CEE-EFTA è emerso infine nel corso delle riunioni dei Comitati misti previsti dall'Accordo, che si sono tenute nei mesi di maggio e dicembre di questo anno.

Durante le suddette riunioni, i problemi che si sono manifestati nell'applicazione degli accordi di libero scambio sono stati ampiamente discussi con spirito di reciproca comprensione, nella ricerca di intese atte a superare difficoltà per lo più di natura contingente.

Fra le questioni ancora in via di definizione, di particolare interesse per l'Italia sono: per quanto concerne l'Austria, le misure di salvaguardia applicate nei confronti delle importazioni dalla Comunità di collants; per la Svezia: il contingentamento alle importazioni di calzature; per la Svizzera, la rigida normativa contro l'inquinamento atmosferico provocato da autoveicoli a motore, le restrizioni alle importazioni di vini ed i diritti di prelievo nelle importazioni di formaggi.

Nell'ultima sessione del Comitato misto CEE-Svizzera (29 novembre) la Delegazione comunitaria, in accoglimento della richiesta avanzata da parte italiana, ha sollevato il problema dei lavoratori italiani in Svizzera riferendosi alla dichiarazione riguardante appunto i lavoratori annessa all'Accordo del 1972.

La Delegazione comunitaria, al riguardo, ha sottolineato la necessità che la politica di stabilizzazione e quella di omogeneizzazione del mercato del lavoro in Svizzera procedano di pari passo, facendo notare come non si siano registrati in proposito sostanziali progressi, né in materia di eguaglianza di trattamento quanto alle condizioni di vita e di lavoro, né in materia di sicurezza sociale, né per quanto concerne infine lo statuto dei lavoratori stagionali.

Nel rilevare come risulti in tal modo confermata la tendenza del Governo di Berna a ridurre gli oneri sociali e di infrastruttura, e considerando la mancanza di progressi sostanziali, in sede di Commissione mista Italia-Svizzera, su questioni che pur riguardando un singolo stato membro interessano anche l'intera Comunità ed entrambe le parti contraenti, la Delegazione comunitaria, ha invitato la controparte a provvedere all'effettivo rispetto delle condizioni enunciate nella suddetta Dichiarazione del 1972.

È stata infine espressa viva preoccupazione per il fatto che le attuali restrizioni, fino ad ora attuate con misure amministrative e regolamentari, potrebbero essere consacrate in una legge federale, che

comprenderebbe anche le disposizioni relative allo statuto dei lavoratori stagionali.

Un cenno a parte nel quadro delle relazioni tra la CEE ed i Paesi EFTA meritano i rapporti con il Portogallo.

CEE - Portogallo.

Con il ritorno alle istituzioni democratiche, il Governo di Lisbona aveva manifestato il desiderio di intensificare le relazioni con la Comunità attraverso l'ampliamento dell'accordo di libero scambio stipulato nel 1972.

Per andare incontro alle aspettative portoghesi, la Commissione delle Comunità europee aveva presentato, nel giugno 1975, una serie di proposte sulle misure da adottare a favore del Portogallo nel settore dell'aiuto di emergenza, sulle possibilità di migliorare il regime degli scambi commerciali e sull'ampliamento dell'accordo vigente, con la creazione di nuovi settori di cooperazione nel campo finanziario, industriale, sociale, tecnologico e della manodopera.

Nel quadro di un'assistenza rapida e sostanziale a favore del Portogallo, il 7 aprile 1976 sono state perfezionate le prime operazioni finanziarie decise dal Consiglio delle Comunità il 7 dicembre 1975, come « aiuto eccezionale di urgenza » di 150 milioni di unità di conto per progetti di investimenti, sotto forma di crediti a lungo termine gestiti dalla BEI secondo le normali regole ed accompagnati da un bonifico di interesse del 3 per cento, con un onere aggiuntivo sul bilancio della Comunità di 30 milioni di unità di conto.

L'aiuto mira a restaurare in Portogallo, in un momento in cui il Paese ha specifiche difficoltà economiche, un clima favorevole ad investimenti sia pubblici che privati. I contratti relativi ai primi due mutui sono stati firmati a Lussemburgo nell'aprile scorso e quello relativo al terzo in luglio. Dei primi due mutui, quello più consistente — ammontante a 35 milioni di unità di conto — è stato concesso per una durata di 15 anni. Il secondo (15 milioni di unità di

conto) è stato concesso sotto forma di « prestito globale » a valere sul quale saranno effettuate assegnazioni a favore di iniziative industriali di piccole e medie dimensioni, nonché progetti turistici. Il terzo, per 20 milioni di unità di conto, avrà una durata di 10 anni.

Per quanto concerne l'ampliamento a Nove dell'accordo del 22 luglio 1972, nel gennaio scorso il Consiglio delle Comunità ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati con il Portogallo per la conclusione di un Protocollo addizionale e di un Protocollo finanziario. A tal fine la Commissione ha messo a punto una nuova proposta di mandato negoziale, concordata in seno sia al « Comitato speciale articolo 113 » sia al Comitato dei rappresentanti permanenti.

La prima fase delle negoziazioni si è svolta il 13 febbraio scorso.

I rappresentanti delle due delegazioni si sono poi incontrati nel marzo ed il Portogallo ha presentato nuove richieste riguardanti soprattutto le condizioni alle quali doveva essere effettuata la liberalizzazione degli scambi.

L'accordo circa il contenuto del Protocollo addizionale e di quello finanziario è stato raggiunto da parte delle due Delegazioni nel giugno scorso e la firma dei due Protocolli ha avuto luogo a Bruxelles il 20 settembre 1976, unitamente a quella di un accordo interinale con decorrenza 1° novembre 1976 e concluso al fine di anticipare l'entrata in vigore delle sole disposizioni commerciali del « Protocollo addizionale ».

Infatti, il Protocollo addizionale all'Accordo CEE-Portogallo del 1972 — contenente nuove clausole commerciali e disposizioni in materia industriale, tecnologica e finanziaria, nonché nel settore della manodopera — ed il Protocollo finanziario relativo all'assistenza finanziaria della CEE che dovrà far seguito all'aiuto con carattere di urgenza ora in applicazione, potranno entrare in vigore solo dopo l'espletamento di tale formalità.

La CEE, con decisione autonoma, ha inoltre anticipato al 1° luglio scorso l'ultima

riduzione doganale nel settore industriale, cosicché i prodotti portoghesi che non sono oggetto di disposizioni particolari, possono entrare in franchigia nel Mercato Comune.

In base alle disposizioni commerciali del Protocollo addizionale, in linea generale, i prodotti portoghesi del settore industriale sono ammessi all'importazione nella CEE in esenzione dei diritti doganali. Per alcuni prodotti, tuttavia, la libera importazione è ammessa nei limiti di determinati *plafonds* (manufatti in sughero naturale, tessili, carta e carboni). Per il settore della carta, la Commissione ha indicato che si riserva di adire il Comitato misto ed eventualmente di ricorrere alla « clausola di salvaguardia » qualora dovessero insorgere difficoltà settoriali o regionali, dovute ad una crescente divergenza fra i prezzi della pasta di cellulosa e della carta, o ad una sproporzione nelle forniture delle due categorie di prodotti.

Per i prodotti industriali della CEE esportati in Portogallo, quest'ultimo è autorizzato a rallentare per certuni la progressiva diminuzione delle tariffe doganali rispetto al calendario previsto dall'Accordo del 1972. Inoltre il Portogallo può ripristinare provvisoriamente o mantenere dei diritti doganali non superiori al 20 per cento per una serie di prodotti di industrie nascenti da proteggere.

I diritti così applicati devono essere ridotti del 10 per cento al 1° luglio del 1977, del 30 per cento al 1° agosto 1980, del 60 per cento al 1° gennaio 1983 e soppressi all'inizio del 1985. Inoltre alcune misure di protezione supplementari potranno essere autorizzate dal Comitato misto.

Per i prodotti agricoli del Portogallo, la CEE concede delle riduzioni supplementari nelle tariffe doganali per alcuni di essi. Inoltre la CEE ha migliorato le condizioni per l'accesso nella Comunità dei vini tipici portoghesi per cui i relativi diritti doganali — nell'ambito di certi contingenti — sono ridotti del 60 per cento per quelli contenuti in bottiglie di meno di due litri e del 50 per cento per gli altri.

In materia sociale, con il Protocollo addizionale firmato il 20 settembre i Nove si impegnano ad eliminare ogni discriminazione rispetto ai lavoratori portoghesi ed a concedere loro la totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza nei vari Stati membri nonché delle prestazioni sanitarie per i familiari che risiedono nella Comunità. I lavoratori portoghesi beneficeranno, fatte salve alcune condizioni, del libero trasferimento verso il Portogallo di pensioni e rendite concesse nel settore della sicurezza sociale. È stato convenuto che resteranno in tale campo applicabili le disposizioni più favorevoli che risultino da accordi fra il Portogallo ed uno Stato membro.

Il Protocollo addizionale si limita a stabilire il principio generale di una cooperazione industriale, tecnologica e finanziaria. Uno scambio di lettere tuttavia precisa che: la cooperazione industriale e tecnologica mira in particolare alla formazione economica e finanziaria reciproca, allo sviluppo delle infrastrutture, alla commercializzazione dei prodotti destinati alla esportazione e alla cooperazione tra industrie della Comunità e del Portogallo.

Un Gruppo di lavoro del Comitato misto CEE-Portogallo sarà incaricato di garantire l'applicazione delle disposizioni in ogni settore.

È prevista inoltre la « clausola di riesame »: in virtù di essa, a decorrere dall'inizio del 1979, le due Parti esamineranno i risultati dell'accordo e gli eventuali miglioramenti da apportare a partire dall'1 gennaio 1980 in base all'esperienza acquisita.

Per quanto concerne il Protocollo finanziario, ai fini della partecipazione della CEE al finanziamento dei progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale del Portogallo, la BEI potrà concedere dei finanziamenti sino ad un massimo di 200 milioni di unità di conto, durante un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo e comunque non prima del 1° gennaio 1978. Su tali prestiti sarà a carico della CEE un abbuono di interessi

pari al 3 per cento fino ad un importo massimo di 150 milioni di unità di conto.

Sono qualificati per il finanziamento i progetti di investimento che contribuiscano all'aumento della produttività e della diversificazione dell'economia portoghese, e favoriscano in particolare l'industrializzazione del Paese e la modernizzazione del suo settore agricolo.

La Commissione mista CEE-Portogallo, istituita dall'Accordo di cooperazione del 1972, ha tenuto la sua sesta sessione a Lisbona il 28 e 29 ottobre 1976.

La riunione è stata dedicata all'esame dei vari problemi relativi al funzionamento dell'accordo.

Riguardo le misure restrittive introdotte dal Portogallo e gli effetti negativi che esse potranno avere sulle esportazioni comunitarie, la Delegazione portoghese ha giustificato l'adozione di dette misure restrittive con le difficoltà economiche che il Paese si trova a dover superare in questo momento ed ha peraltro sottolineato che il Governo di Lisbona sta ponendo in atto notevoli sforzi per contribuire al risanamento della situazione. Da parte portoghese è stata data assicurazione che l'applicazione dei provvedimenti sarebbe limitata ai prodotti considerati « di lusso » e comunque non dovrebbe andare oltre il 31 marzo 1977.

Riguardo alla richiesta di un miglioramento nel trattamento preferenziale da parte della Comunità per la importazione di alcuni prodotti agricoli di particolare interesse per il Portogallo (vini da tavola di qualità, concentrato di pomodoro, conserva di sardine) da parte comunitaria è stata confermata la impossibilità di estendere, nelle condizioni attuali, le concessioni già previste dagli accordi in vigore.

Riguardo alla firma del Protocollo addizionale e di quello finanziario è stato messo in rilievo il valore politico dell'incontro dei membri della Commissione mista, nel quadro di un ulteriore rafforzamento dei legami fra la Comunità ed il Portogallo ed è stata ricordata l'importanza delle innovazioni che sono state apportate

all'Accordo del 1972, segnatamente in materia di manodopera e cooperazione tecnica.

Politica comunitaria verso i Paesi a commercio di Stato.

La politica comunitaria nei confronti dei Paesi a commercio di Stato ha ricalcato, sostanzialmente, nel 1976, le linee e gli indirizzi seguiti negli anni precedenti.

Nonostante gli sforzi compiuti nella direzione della elaborazione di una politica commerciale comune nei riguardi dei Paesi in questione, infatti, i regimi di importazione applicati dai singoli Paesi membri hanno continuato a conservare il loro carattere autonomo, anche se ci si è sforzati di portare avanti il processo di graduale armonizzazione degli stessi conformemente agli obblighi derivanti dall'articolo 113 del Trattato di Roma.

L'azione a questo fine svolta in seno ai competenti organismi CEE si è articolata sul piano interno, attraverso tutta una serie di misure volte:

a) incrementare la percentuale globale di liberalizzazione nei confronti dei Paesi dell'Est;

b) ad uniformare, nella massima misura possibile, il sistema dei contingenti all'importazione e le tecniche e le modalità di apertura e gestione degli stessi.

Il regime contingentale 1976 è stato adottato con Decisione del Consiglio del 18 dicembre 1975: in pratica sono stati ricondotti i contingenti 1975, ma successivamente, a seguito delle richieste di volta in volta avanzate dai singoli Paesi membri, sono stati apportati correttivi e modifiche.

Relazioni CEE-COMECON.

Il Presidente del Comitato esecutivo del COMECON, Gerhard Weiss, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Democratica Tedesca, ha consegnato il 16 febbraio scorso al Presidente di turno del Consiglio delle Comunità, Thorn, un progetto di accordo tra il COMECON ed i suoi Stati membri, da una parte è la CEE

ed i suoi Paesi membri dall'altra. Il progetto di accordo è stato accompagnato da un messaggio in cui vengono illustrate le finalità dell'intesa e la cornice entro cui dovrebbe realizzarsi. Esso viene collegato con i costanti progressi realizzati ultimamente nelle relazioni tra i Paesi membri del COMECON e quelli della CEE, nonché con i progressi, più in generale, del processo di distensione in Europa e della coesistenza pacifica.

Per la realizzazione degli obiettivi che l'accordo si prefigge di raggiungere è prevista la possibilità di intese specifiche, sia bilaterali che multilaterali, tra i Paesi del primo e del secondo gruppo, di accordi tra i singoli Stati del COMECON e la CEE tra i singoli Paesi della CEE ed il COMECON, come pure tra le due organizzazioni economiche nella loro individualità istituzionale.

Nella sessione del 15-16 novembre il Consiglio delle Comunità Europee ha approvato il testo della lettera di risposta al COMECON nonché un progetto di accordo che a sua volta la Comunità sottopone alla attenzione della controparte. Sia la lettera sia il progetto di accordo sono stati consegnati a Varsavia al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri polacco, Kazimierz Olszewski, Presidente in esercizio del Comitato esecutivo del COMECON.

Il progetto comunitario si ispira a due criteri principali: quello di mantenere aperto il dialogo con il COMECON nella consapevolezza dell'importanza che riveste per la CEE lo sviluppo delle relazioni tra i due organismi e quello di normalizzare, nello stesso tempo, i rapporti con i singoli Paesi dell'Est. Esso prevede relazioni organiche di lavoro tramite scambi di informazioni nei settori economici di competenza della Comunità da una parte e del COMECON dall'altra, in particolare per quanto concerne le previsioni economiche in materia industriale, agricola e dei consumi, le statistiche commerciali ed economiche, l'ambiente e la standardizzazione. Non figura il settore commerciale il quale dovrebbe invece formare oggetto di

negoziati bilaterali tra la Comunità ed i singoli Stati membri del COMECON secondo quanto convenuto a suo tempo dai Nove.

Nell'approvare il progetto di accordo il Consiglio ha espresso l'auspicio che sulla base del progetto stesso possano aprirsi quanto più rapidamente possibile negoziati con il COMECON.

Convenzione di Lomé.

Il 16 marzo 1976 la Repubblica della Guinea Equatoriale e la Repubblica dello Zambia hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica della Convenzione di Lomé presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il Regno di Tonga ha trasmesso lo strumento di ratifica il 19 marzo 1976.

Si è conclusa così, nello spazio di 13 mesi, la procedura di ratifica della Convenzione da parte dei 46 Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, mentre a sua volta la Comunità aveva completato il proprio iter in tempo più breve.

Come previsto dall'articolo 87, 2° paragrafo, la Convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 1976 tenendo tuttavia presente che le disposizioni relative alla cooperazione commerciale erano state applicate anticipatamente dalle due Parti sin dal luglio 1975.

Si ricorda che la Convenzione contempla disposizioni relative a:

cooperazione commerciale, il cui obiettivo è di promuovere gli scambi tra le Parti Contraenti con l'apertura dei mercati della Comunità Europea a tutti i prodotti industriali degli Stati ACP e alla quasi totalità di quelli agricoli;

proventi delle esportazioni dei prodotti di base degli Stati ACP, riguardanti la stabilizzazione dei proventi stessi;

zucchero, che consentono agli Stati ACP produttori di mantenere il loro accesso ai mercati tradizionali della Comunità;

un insieme di misure per la realizzazione di una effettiva cooperazione industriale;

cooperazione finanziaria e tecnica, grazie ad un importo di più di 3 miliardi di unità di conto, destinati a correggere gli squilibri strutturali dei vari settori dell'economia degli Stati ACP;

disposizioni relative allo stabilimento, ai servizi, ai pagamenti ed ai movimenti di capitale;

clausole generali e finali.

La Convenzione ha anche definito, precisandone le competenze, le proprie istituzioni: il Consiglio dei Ministri, assistito dal Comitato degli ambasciatori, e l'Assemblea consultiva, composta su base paritetica da membri del Parlamento europeo e da rappresentanti designati dagli Stati ACP.

Fondo europeo di sviluppo.

Allo scopo di ovviare agli squilibri strutturali dei vari settori dell'economia degli Stati ACP, la Convenzione prevede una cooperazione finanziaria e tecnica attraverso la realizzazione di progetti e di programmi per lo sviluppo economico e sociale degli Stati beneficiari.

Con l'entrata in vigore della Convenzione, si sono dovuti approntare in brevissimo tempo tutti gli strumenti economici e giuridici necessari alla attuazione della cooperazione tecnica e finanziaria con gli Stati firmatari. Per rendere disponibili le risorse finanziarie del IV FES e promuovere l'azione della Banca europea degli investimenti sono stati definiti:

il regolamento finanziario del IV FES riguardante le procedure di versamento dei fondi da parte dei Nove e la relazione delle spese;

il regolamento interno del FES;

il regolamento del Comitato « dell'articolo 22 » dell'accordo interno. Tale Comitato esprime pareri sulle domande dei prestiti bonificati e sulle proposte di finanziamento mediante capitale di rischio;

le procedure comunitarie concernenti gli interventi a titolo di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni;

le procedure comunitarie sulla programmazione degli aiuti;

la determinazione dei programmi indicativi dei 46 Paesi ACP con l'indicazione dei progetti prioritari, in modo da consentire alla Commissione CEE di sottoporre al Comitato del FES adeguate proposte di finanziamento;

le modalità di applicazione delle misure speciali da adottare a favore degli Stati ACP meno sviluppati;

le linee direttive in materia di cooperazione regionale e interregionale;

le modalità di applicazione delle disposizioni della Convenzione sul finanziamento dei micro-progetti.

L'indicata strumentazione economica-giuridica ha messo in condizione il Comitato del FES di esaminare le proposte di finanziamento della Commissione e di esprimere i richiesti pareri. Il lavoro del Comitato è stato particolarmente intenso. Quasi tutti gli Stati associati alla Convenzione di Lomé hanno ormai già beneficiato dei primi interventi del Fondo e della BEI (mentre sono continuati gli interventi del II e III FES per i firmatari delle precedenti Convenzioni).

Le risorse del IV FES comprendono:

a) 3 mila milioni di unità di conto per gli Stati ACP così suddivisi:

— 2.100 sotto forma di sovvenzioni;

— 430 sotto forma di prestiti speciali;

— 95 sotto forma di capitali di rischio;

— 375 sotto forma di trasferimenti a titolo di stabilizzazione dei proventi all'esportazione;

b) 150 milioni di unità di conto per i Paesi, territori e dipartimenti francesi d'oltremare (PTOM), suddivisi in vari tipi di interventi.

Alle disponibilità del FES si aggiungono fino a concorrenza di 400 MUC, prestiti

concessi dalla BEI sui propri fondi (di cui 390 per gli Stati ACP e 10 per i PTOM).

L'Italia partecipa alla costituzione delle disponibilità del IV FES con 378 milioni di unità di conto pari al 12 per cento del totale.

La situazione degli impegni di spese al 22 ottobre 1976 sul IV FES evidenziava un importo di 303 milioni 691 mila UCE mentre per la BEI l'ammontare dei prestiti agevolati era di 26.100.000 UCE.

Il Comitato del FES, di cui si è fatto sopra menzione, composto da Rappresentanti dei Governi dei nove Stati membri, è stato istituito presso la Commissione con il compito di emettere pareri in merito alle proposte di finanziamento di progetti o di programmi di azioni, finanziabili con sovvenzioni o prestiti speciali. La Commissione, nel presentare tali proposte, si avvale delle conoscenze acquisite durante colloqui avuti con le Autorità dei Paesi ACP nel corso di missioni *ad hoc* (dette di « programmazione ») e di indirizzi generali quali risultano dai piani di sviluppo indicativi redatti e concordati con i Paesi interessati in occasione delle predette missioni.

Queste ultime avranno fine con il termine dell'anno in corso avendo i membri della Commissione ormai visitato quasi tutti i Paesi ACP. Esse hanno permesso, nella quasi totalità dei casi, la compilazione di concreti programmi indicativi in armonia con i principi generali che guidano la Comunità nel campo dell'aiuto ai PVS, quali soprattutto l'autosufficienza alimentare e l'impulso alle esportazioni agricole. Hanno inoltre costituito un valido mezzo di più profonda conoscenza tra le parti firmatarie ed hanno permesso di diffondere l'immagine di una Comunità europea sinceramente intenzionata a promuovere il benessere economico-sociale delle popolazioni ad essa associate.

Nuove adesioni.

Nel corso del 1976 sono state avanzate sei richieste di adesione alla Convenzione

di Lomé da parte di altrettanti nuovi Stati divenuti indipendenti negli ultimi mesi. Si tratta di Saõ Tomé e Príncipe, Capo Verde, Papua Nuova Guinea, Comore, Surinam e Isole Seychelles.

È spettato al Consiglio dei Ministri ACP-CEE, tenutosi a Bruxelles il 14-15 luglio 1976, approvare le nuove accessioni alla Convenzione conformemente all'articolo 89 per quanto riguarda Surinam, Seychelles e Comore. Questi Paesi, ex PTOM, hanno beneficiato della procedura accelerata di accessione essendo stato per essi sufficiente depositare uno strumento di ratifica presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee, il quale, a sua volta, ne ha trasmesso copia certificata conforme al Segretariato degli Stati ACP e ne ha informato gli Stati firmatari.

Conformemente al sopracitato articolo 89, la Repubblica del Surinam ha acceduto alla Convenzione il 16 luglio 1976, la Repubblica delle Seychelles il 27 agosto 1976, infine, lo Stato Comoriano il 13 settembre 1976.

Il Consiglio dei Ministri ACP-CEE si è inoltre espresso sulla domanda di accessione di Saõ Tomé e Príncipe, Capo Verde e Papua Nuova Guinea. Conformemente all'articolo 90 della Convenzione, tali Stati possono iniziare la procedura di accessione in quanto hanno struttura economica e produzione paragonabili a quelle degli Stati già ACP.

Detti tre Stati, per accedere alla Convenzione, dovranno concludere un accordo con la Comunità.

A questo proposito, va ricordato che nella sessione del 4-5 ottobre 1976 u.s., il Consiglio delle Comunità europee ha approvato le direttive per l'apertura dei negoziati con la Papua Nuova Guinea: queste non si discostano molto da quelle adottate a suo tempo per Saõ Tomé e Príncipe e per Capo Verde.

È previsto che la conclusione degli accordi per l'adesione di questi tre Stati, avvenga contemporaneamente, conformemente a quanto deciso nel corso della I sessione del Consiglio ACP-CEE e, ad ogni

modo, su questo problema si esprimerà definitivamente il Consiglio dei Ministri ACP-CEE, previsto per la primavera 1977.

I sessione del Consiglio dei Ministri ACP-CEE.

Il 14-15 luglio u.s. si è svolta a Bruxelles la prima Sessione del Consiglio dei Ministri ACP-CEE durante la quale sono stati esaminati i più importanti problemi posti dalla applicazione di quanto disposto dalla Convenzione:

1) regolamento interno del Consiglio dei Ministri: in virtù dell'articolo 70 della Convenzione, il Consiglio ha adottato il proprio regolamento il quale stabilisce fra l'altro che, convocate dal Presidente, le sedute del Consiglio non saranno pubbliche e che gli atti dello stesso avranno forma di decisioni, risoluzioni, raccomandazioni, o pareri. Si è stabilito che i raggruppamenti economici possono farsi rappresentare alle sessioni in veste di osservatori previa decisione del Consiglio stesso;

2) regolamento interno del Comitato degli ambasciatori: questo Comitato si riunisce in data concordata tra ACP e Comunità o, in caso di urgenza, in altra data richiesta. Esso coadiuva il Consiglio dei Ministri. Le riunioni del Comitato, alle quali assiste un Rappresentante della BEI se all'ordine del giorno figurano questioni che la riguardano, non saranno pubbliche e di essa verrà redatto il processo verbale contenente un estratto delle decisioni adottate. La Presidenza del Comitato è esercitata alternativamente per un periodo di 6 mesi dagli Stati ACP e dalla Comunità: la presenza di 4 rappresentanti permanenti dei Nove, di un rappresentante della Commissione e della metà dei membri del Comitato degli ambasciatori ACP, è indispensabile per la validità delle sue delibere.

Esso sarà assistito da:

- un Comitato di cooperazione doganale;
- un Gruppo misto permanente banana;

un Comitato per la cooperazione industriale;

un Sottocomitato per la cooperazione commerciale;

un Sottocomitato per la stabilizzazione dei proventi da esportazione;

un Sottocomitato per lo zucchero;

un Sottocomitato per la cooperazione finanziaria e tecnica.

3) Resoconto delle attività del Comitato provvisorio ACP-CEE per il periodo 1/3/75-1/4/76 riguardante tra l'altro:

— l'applicazione delle disposizioni relative alla cooperazione commerciale, compresa la cooperazione amministrativa in materia di norme di origine, alla cooperazione industriale ed al Protocollo relativo allo zucchero ACP;

— l'attuazione della cooperazione statistica ed amministrativa relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione (STABEX);

— preparazione dei progetti dei regolamenti interni del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli ambasciatori;

— le modalità delle consultazioni per la presentazione della Convenzione di Lomé in sede GATT.

4) Deleghe di competenze del Consiglio dei Ministri ACP-CEE al Comitato degli ambasciatori ACP-CEE: è stato approvato l'elenco, stilato dalla Comunità, delle competenze del Consiglio dei Ministri conformemente all'articolo 75 della Convenzione con la ripartizione seguente:

a) competenze che potrebbero essere oggetto di una delega permanente al Comitato degli ambasciatori;

b) competenze che non dovrebbero essere mai delegate a tale Comitato;

c) competenze che potrebbero essere eventualmente delegate su decisione *ad hoc* del Consiglio dei Ministri.

Cooperazione industriale.

Due decisioni che sono entrate in vigore il 16 luglio 1976 hanno creato gli strumenti per la cooperazione industriale. Esse sono:

1) Comitato per la cooperazione industriale: composto dai rappresentanti dei Nove (9), degli Stati ACP (15), della Commissione (1), della Banca europea (1); questo organo ha il compito di: vigilare sull'applicazione del titolo III della Convenzione (cooperazione industriale); studiare i problemi relativi alla cooperazione industriale sottoposti dagli Stati ACP o dalla Comunità e suggerire soluzioni; orientare, sorvegliare e controllare le attività del Centro per lo Sviluppo industriale e renderne conto al Comitato degli ambasciatori e, per il suo tramite al Consiglio dei Ministri; sottoporre regolarmente al Comitato degli ambasciatori le relazioni e raccomandazioni ritenute più utili; eseguire tutti gli altri compiti che possono essergli assegnati dal Comitato degli ambasciatori.

La Presidenza sarà esercitata, alternativamente — ogni semestre — dalla CEE e dagli Stati ACP. Tutti gli Stati ACP che non siano membri di questo Comitato, potranno farsi rappresentare alle riunioni in qualità di osservatori.

È inoltre disposto che il Comitato consulterà regolarmente gli ambienti economici e sociali della Comunità e dei Paesi ACP e che sottometterà i propri rapporti al Comitato degli ambasciatori.

2) Centro per lo sviluppo industriale: si tratta dell'organo operativo della cooperazione, chiamato a lavorare in stretto contatto con gli ambienti industriali. Esso, con sede a Bruxelles, ha un direttore europeo ed un direttore aggiunto ACP, i quali saranno affiancati da un Consiglio consultivo composto da una dozzina di operatori economici scelti dal Comitato per la cooperazione industriale.

Cooperazione commerciale.

Durante questo periodo di applicazione della Convenzione si sono inoltre studiati i

problemi posti da alcuni articoli del Protocollo relativo alla nozione di prodotti originari e dai metodi di cooperazione commerciale. Altri problemi trattati sono stati quelli posti dal settore degli scambi commerciali quali quelli della carne bovina, del rum, delle banane, dello zucchero, delle arachidi e dei sottoprodotti delle stesse. Per alcuni di questi problemi, tuttora irrisolti, si continuano a tenere riunioni *ad hoc* in sede comunitaria.

Carne bovina: all'atto della firma della Convenzione di Lomé, mediante una dichiarazione unilaterale iscritta a processo verbale, la Comunità si è impegnata, da un lato, ad accordare l'esenzione da dazi doganali per tutti i prodotti di carne bovina e, dall'altro (in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia in questo settore) ad adottare i provvedimenti necessari per consentire di mantenere agli Stati ACP un certo volume di esportazioni verso la Comunità.

Conformemente a tale impegno ed a seguito delle misure di salvaguardia applicate dalla Comunità, il 24 giugno 1975 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1599/75 per consentire al Botswana, Kenya, Madagascar e Swaziland di esportare nella Comunità un determinato quantitativo di carni bovine con una riduzione del 90 per cento degli oneri doganali. A tali esportazioni si è tuttavia applicata una tassa all'esportazione nel Paese produttore di importo pari alla diminuzione degli oneri di cui sopra.

Il regolamento, valido per 6 mesi, è stato rinnovato, di volta in volta, fino al 31 dicembre 1976. Le quantità di cui trattasi sono per il Botswana di 8.680 tonnellate, per il Madagascar di 3.478, per lo Swaziland 1.543 e per il Kenya di 75. Si è tuttavia convenuto che, per quanto riguarda il Botswana, le quantità previste per il 1° semestre 1976 venissero aumentate, conformemente alla richiesta del Paese, di 1.500 tonnellate, tenendo però presente che la stessa quantità si sarebbe sottratta al contingente del 2° semestre.

Nella sessione del 19 ottobre 1976, il Consiglio si è impegnato a prorogare anco-

ra una volta questo regime di esenzione doganale per un periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 1977.

Durante l'incontro svoltosi a Bruxelles nella seconda metà di ottobre tra il Presidente di turno del Consiglio delle Comunità Europee ed il Presidente di turno del Consiglio dei Ministri ACP, è stato inoltre convenuto che Comunità e Stati ACP avrebbero iniziato, già nel corso del 1° semestre 1977, i contatti in vista della determinazione del regime definitivo applicabile al prodotto in oggetto dopo il 31 dicembre 1977.

Zucchero: il Protocollo n. 3 della Convenzione di Lomé stabilisce che la Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare, a prezzi garantiti, determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio e bianco, originario degli Stati ACP, i quali, a loro volta, si impegnano a fornire tali quantitativi. Il periodo di consegna stabilito va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Elemento mobile dell'accordo è il prezzo garantito negoziato ogni anno all'interno della gamma dei prezzi praticati dalla Comunità e tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo interessanti le Parti.

Nell'aprile del 1976, sono stati avviati i negoziati per la fissazione del prezzo dello zucchero per la campagna 76-77 i quali, dopo lunghe discussioni, hanno portato:

- a fissare il prezzo dello zucchero raffinato a 34,41 unità di conto/100 chilogrammi;

- a fissare il prezzo dello zucchero greggio a 26,70 unità di conto/100 chilogrammi di cui 0,48 unità di conto rappresentate dal premio di qualità recuperabile qualora non verranno realizzate le vendite sul mercato;

- all'esonero per lo zucchero preferenziale ACP dalle spese di stoccaggio;

- alla retroattività dell'applicazione di tali prezzi garantiti al 1° aprile 1976.

È stato inoltre stabilito di aprire con largo anticipo le trattative per la campagna

1977/78 e, onde tener fede a tale impegno, la Comunità ha provveduto a questo già fin dal mese di ottobre.

Il problema del prezzo garantito dello zucchero è stato toccato anche durante l'incontro del 20 ottobre tra i Presidenti di turno CEE ed ACP. In tale sede, la Comunità, compiendo un nuovo passo verso le posizioni ACP, ha affermato l'intenzione di definire il prezzo preferenziale per lo zucchero greggio di canna ACP, partendo dal prezzo di intervento comunitario per lo zucchero greggio di barbabietole anziché quello dello zucchero bianco come per la campagna 1976-77.

Rhum: fino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alchools, i prodotti della voce doganale 22.09 C.I come stabilito dal protocollo n. 7 allegato alla Convenzione di Lomé, originari degli Stati ACP, sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali sempreché consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, e tra i Nove dall'altro.

Al fine di ottenere quanto sopra, il protocollo n. 7, interessante appunto il rhum, l'arak e la tafia (voce doganale 22.09 C.I.), stabilisce che la Comunità fissi ogni anno, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della Convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati esportati dagli Stati ACP verso la Comunità negli ultimi tre anni per i quali siano disponibili delle statistiche. Tali quantitativi dovranno essere maggiorati con un tasso di aumento annuo del 40 per cento per il Regno Unito e del 13 per cento per gli altri otto membri della Comunità.

In base a quanto sopra, è stato fissato per il 1976-77 un contingente tariffario di 162.013 ettolitri per i prodotti in parola. Questa quantità è stata ottenuta sulla base del totale del migliore anno di importazione tra il 1973, il 1974 ed il 1975 aumentandolo delle percentuali previste. È da notare che, nel regolamento adottato dal Consiglio delle Comunità per l'annata 1975-76, il totale ACP era di 168.000 ettolitri. La diminu-

zione che si riscontra per l'annata in corso si spiega con una migliore conoscenza dei dati statistici ancora molto imprecisi per il periodo precedente.

Il contingente è stato ripartito all'interno della Comunità nel modo seguente: Regno Unito 125.395; Benelux 3.697; Danimarca 2700; Germania 16.620; Francia 12.051; Irlanda 1.000; Italia 550. Tale ripartizione rispecchia il più possibile, la reale evoluzione del mercato dei prodotti considerati ed è proporzionale al fabbisogno degli stessi Paesi.

Contemporaneamente a quello riguardante il contingente di rhum proveniente dai Paesi ACP, è stato adottato un regolamento che fissa l'apertura, la ripartizione e le modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per la stessa voce doganale, originario però dei Paesi e territori d'oltremare associati alla CEE (PTOM). Tale contingente è stato fissato, per lo stesso periodo e con gli stessi criteri seguiti per il contingente ACP, in 80.724 ettolitri AP ripartiti seguendo le seguenti percentuali: Germania 94,6 per cento; Benelux 5,30; Danimarca 0,20 per cento; Regno Unito 0,11 per cento; Francia, Irlanda e Italia 0,01 per cento.

STABEX

Per porre rimedio agli effetti dell'instabilità dei proventi di esportazione e permettere così agli Stati ACP di assicurare stabilità, redditività ed espansione continua delle loro economie, la Comunità ha istituito un sistema, detto STABEX, mirante a garantire la stabilizzazione dei proventi degli Stati ACP derivanti dalla esportazione verso la Comunità di taluni prodotti da cui le loro economie dipendono, sottraendoli alle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi.

I prodotti interessati dal sistema sopramenzionato sono: prodotti dell'arachide, del cocco, del cacao, del cotone, della palma e dei palmisti, del legno, cuoio e pelli, banane, thé, sisal grezzo, minerali di ferro.

Lo STABEX si applica ai proventi d'uno Stato ACP derivanti dalla esportazione di

uno o più prodotti indicati, nell'anno precedente a quello di applicazione. I proventi di cui trattasi devono costituire almeno il 7,5 per cento dei proventi totali dell'esportazione di merci dello Stato interessato; tale percentuale scende al 5 per cento per il sisal ed ancora al 2,5 per cento per gli Stati ACP meno sviluppati.

Allo STABEX la Comunità ha destinato un importo globale di 375 m. unità di conto diviso in cinque quote annuali di 75 m. unità di conto. Per l'applicazione di questo sistema si calcola un livello di riferimento per ciascuno Stato ACP e per ciascun prodotto, corrispondente alla media dei proventi di esportazione ottenuti nel quadriennio precedente l'anno di applicazione. La differenza tra il livello di riferimento ed i proventi effettivi costituisce, qualora negativa, la base di trasferimento.

È importante sottolineare che la Convenzione, all'articolo 20, prevede che l'uso delle risorse dello STABEX venga deciso unicamente dallo Stato ACP beneficiario con l'impegno di informarne annualmente la Commissione.

Una cooperazione in materia statistica e doganale tra Comunità e Paesi ACP è prevista dalla Convenzione per facilitare il rapido funzionamento del sistema.

Doni e prestiti per circa 70 miliardi di lire italiane (71.232.000 unità di conto e.) sono stati concessi dalla CEE a 17 dei 46 Paesi ACP nel quadro STABEX per il 1975. Il 56 per cento dei trasferimenti finanziari firmati a Bruxelles hanno avuto carattere di dono ed hanno interessato 12 dei 17 paesi, quelli cioè più poveri (Benin, Burundi, Centrafrica, Etiopia, Alto Volta, Niger, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Samoa occidentale). I restanti cinque Paesi hanno ottenuto il 43 per cento della quota sopra menzionata con l'impegno di restituirlo senza interessi, non appena una migliorata congiuntura di mercato lo consentirà. Questi cinque Paesi sono: Cameroun, Repubblica Popolare del Congo, Costa d'Avorio, Fiji, Ghana.

Lo STABEX copre sia i rischi derivanti da una congiuntura economica negativa,

sia quelli derivanti da situazioni definite imprevedibili. Il primo tipo di rischi ha rappresentato il 68 per cento dell'ammontare globale STABEX per il 1975, mentre il secondo ha rappresentato il 32 per cento (arachidi nel Niger, caffè in Etiopia, banane in Somalia, olio di copra nelle Fiji).

L'ammontare più importante ha riguardato il legno, prodotto di cui la CEE ha diminuito sensibilmente le importazioni nel corso del 1975 a causa della crisi edilizia: si è trattato di 31,14 m. unità di conto. Seguono il caffè con 13,24 m. unità di conto, il cotone con 9 m. unità di conto, le pelli ed il cuoio con 8,4 m. unità di conto, le arachidi con 6,6 m. unità di conto, le banane con 1,3 unità di conto, l'olio di copra con 615.410 unità di conto ed infine il cacao con 276.978 unità di conto.

Si elencano inoltre i Paesi beneficiati dallo STABEX per il 1975 con l'indicazione del prodotto e dell'ammontare (in unità di conto):

a) Paesi meno avanzati che hanno beneficiato di trasferimenti non rimborsabili (doni):

— Benin: arachidi 464.330; caffè 1.474.883; cotone 4.299.556; pannelli 1.191.079;

— Burundi: cotone 975.602; pelli grezze 520.053;

— Centrafrica: caffè 47.285;

— Etiopia: caffè 9.339.683;

— Alto Volta: arachidi 685.239; cotone 175.936;

— Niger: arachidi 5.441.294; pelli grezze 507.747;

— Somalia: banane 1.296.907; pelli grezze 635.238;

— Sudan: pelli grezze 1.658.579;

— Tanzania: cotone 1.887.082;

— Togo: caffè 2.680.324;

— Uganda: cotone 1.748.932;

— Samoa occidentale: cacao 276.978;

b) Paesi più avanzati beneficianti di prestiti rimborsabili, senza interessi:

— Cameroun: legno grezzo 3.601.423;

— Congo: legno grezzo 7.601.677;

— Costa d'Avorio: legno grezzo 15.000.000;

— Fiji: olio di copra: 615.410;

— Ghana: legno grezzo 5.176.408.

CEE — ASEAN.

Le relazioni tra la Comunità ed i Paesi dell'ASEAN (Associazione raggruppante dall'8 agosto 1967 Indonesia, Singapore, Malesia, Tailandia e le Filippine con lo scopo di promuovere lo sviluppo economico, il progresso sociale e la evoluzione culturale della regione) traggono origine dalla adesione della Gran Bretagna alla CEE e dalla conseguente eliminazione del trattamento preferenziale goduto sul mercato britannico dalla Malesia e da Singapore in virtù del sistema preferenziale del Commonwealth.

Si è inteso cioè — sulla base della Dichiarazione comune di intenzioni annessa al Trattato di adesione del Regno Unito — assicurare ai due Paesi in parola (e con loro anche gli altri membri della ASEAN) una soddisfacente soluzione ai problemi connessi con l'allineamento della Gran Bretagna alla tariffa doganale comunitaria, aprendo un dialogo sui temi economico-commerciali di comune interesse.

I primi incontri tra la CEE e l'ASEAN hanno avuto luogo a Bruxelles nel giugno del 1972 e sono poi proseguiti nell'ambito di un Gruppo misto di studio. Gli argomenti trattati hanno riguardato in particolare le misure concernenti il miglioramento del sistema delle preferenze generalizzate per poter rispondere ai bisogni specifici del commercio con i Paesi ASEAN, le misure concernenti l'applicazione della norma di origine cumulativa, gli effetti provocati sui Paesi di cui trattasi dagli interventi CEE, l'assistenza tecnica in campo statistico e tariffario ed infine la promozione degli scambi.

Per quanto riguarda il sistema delle preferenze generalizzate (SPG), l'ASEAN ha proposto alla Commissione nel giugno del 1973, un certo numero di miglioramenti. Di conseguenza, il sistema applicato nel 1974 ha corrisposto in parte a quelle preoccupazioni specialmente per quanto riguarda la lista dei prodotti agricoli trasformati, il miglioramento della base di calcolo dei *plafonds* e l'adozione di misure particolari per certi prodotti tessili. Altri miglioramenti in favore del commercio di quei Paesi sono stati introdotti negli schemi del 1975 e 1976.

Per quanto riguarda la norma di origine cumulativa (problema di grande interesse per Singapore), un regime particolare è applicato dal 1° gennaio 1974 ad otto prodotti importati nella Comunità da Singapore. Grazie a queste misure, i prodotti in questione beneficiano del SPG a condizione che siano coperti dal certificato di origine rilasciato da un qualsivoglia altro Paese ASEAN.

La Comunità, quindi, ha deciso di ammettere nel SPG comunitario, il principio della origine cumulativa applicabile alle importazioni provenienti dai raggruppamenti regionali come l'ASEAN.

Da parte sua l'ASEAN ha accettato il principio di creare un proprio organismo di controllo sulla applicazione delle norme di origine cumulativa.

È da rilevare che l'intensità degli scambi CEE-ASEAN è diminuita nel 1975 rispetto al 1974: del 6,4 per cento per le importazioni dell'ASEAN e del 7,4 per cento per le esportazioni verso l'ASEAN. L'attivo per la CEE è stato di 353 m.u.c. La CEE nel 1975 ha assorbito il 12 per cento delle esportazioni ASEAN (Giappone 30 per cento, Stati Uniti 15 per cento) mentre le sue esportazioni verso i cinque Stati in parola hanno rappresentato meno del 2 per cento del totale generale.

Relazioni CEE-India

Le relazioni CEE-India sono regolate dall'Accordo di cooperazione commerciale firmato il 17 dicembre 1973 ed entrato in

vigore il 1° aprile 1974 per una durata di 5 anni. Tale accordo stabilisce le basi giuridiche e gli strumenti per intensificare la cooperazione tra le due Parti e tende allo sviluppo ed alla diversificazione dell'economia indiana.

Lo strumento principale per la realizzazione di tali obiettivi è costituito dalla Commissione mista che ha competenze assai estese. Il suo mandato è quello di assicurare il buon funzionamento dell'accordo e di individuare le difficoltà che possono frapporsi allo sviluppo degli scambi commerciali.

La Commissione mista ha, altresì, il compito di controllare l'attuazione degli accordi settoriali conclusi tra la Comunità e l'India per assicurare particolari agevolazioni alle esportazioni indiane verso l'area comunitaria di prodotti di juta, di fibra di cocco, di cotone e dell'artigianato.

Va inoltre ricordato che, in base ad uno scambio di note allegato all'accordo di cooperazione commerciale, la Comunità ha manifestato la propria disponibilità a considerare la sospensione dei dazi doganali — già accordata in via autonoma — in favore di alcuni prodotti come il tè, il pepe, il cardamomo ed alcuni tipi di pellame.

La Commissione mista istituita dall'Accordo di cooperazione ha tenuto la sua quarta sessione nei giorni 5 e 6 ottobre 1976 a Bruxelles, ed i lavori sono stati volti soprattutto all'esame dei risultati fino ad ora ottenuti e dei progetti da attuare nel campo della cooperazione.

La CEE ha finanziato nel 1976 numerose azioni di promozione commerciale, quali partecipazione indiana a fiere e mostre commerciali specializzate in Europa, seminari, organizzazione di missioni in India di operatori economici e di esperti comunitari.

Quanto alla cooperazione in settori specifici, la Commissione mista ha preso atto con soddisfazione della visita in Europa di una delegazione dell'industria meccanica indiana ed ha esaminato altresì i progressi compiuti nel settore del cuoio e dei prodotti di cuoio a seguito della visita

effettuata in India nel febbraio 1976 di una Delegazione della Confederazione europea dell'industria delle calzature e della decisione di istituire un Comitato misto di conciatori India-CEE: in modo da promuovere la cooperazione tra ditte europee ed indiane nel settore del cuoio lavorato.

Nel corso della riunione — per i settori di competenza della Sottocommissione preparatoria — la Commissione mista ha esaminato il problema della commercializzazione di prodotti quali tè, alimenti per il bestiame, tabacco, prodotti forestali, della pesca. La Commissione mista ha quindi invitato la Sottocommissione a proseguire nel suo sforzo volto ad intensificare la cooperazione commerciale fra la CEE e l'India ed al riguardo è stata manifestata da parte comunitaria la disponibilità a concorrere all'esecuzione di alcuni progetti presentati dalle Autorità indiane, facendo ricorso a crediti di bilancio previsti per la formazione commerciale.

La Commissione mista ha convenuto anche di raccomandare l'esecuzione di uno studio che identifichi i settori nei quali esiste o potrebbe svilupparsi una complementarità tra l'India e la CEE e nei quali, di conseguenza, è racchiuso un potenziale di cooperazione orientata verso gli scambi che favorirebbe la realizzazione degli obiettivi di cui all'accordo commerciale.

Infine la Commissione ha esaminato la relazione della Sottocommissione competente in materia di accordi settoriali ed ha raccomandato un'ulteriore cooperazione per quanto riguarda i prodotti della juta e quelli di fibra di cocco.

Nel febbraio 1976 si è tenuto a Bombay un seminario sul sistema delle preferenze generalizzate, organizzato, come i precedenti, dall'Istituto indiano per il commercio estero e dal Ministero del commercio estero. Nel corso del seminario, pur riconoscendo i notevoli miglioramenti apportati dalla CEE nella concessione delle preferenze generalizzate, si è sottolineato come gli esportatori indiani non ne usufruiscano in pieno. In relazione a ciò, il Ministero del commercio estero indiano ha

stabilito uno speciale Ufficio (GSP CELE) per coordinare l'azione diretta a sfruttare pienamente il potenziale delle preferenze generalizzate. Qualora tale politica dovesse avere successo, si arriva a ritenere che l'India potrà, entro il 1978, raddoppiare le sue esportazioni.

Per quanto concerne gli accordi settoriali, il 18 luglio 1975 è stato firmato l'accordo sullo zucchero di canna fra la Comunità e l'India. Essendo l'India un Paese emergente firmatario dell'ex *Commonwealth Sugar Agreement*, esso beneficia — pur non avendo aderito alla Convenzione di Lomé — di facilitazioni analoghe a quelle previste dal Protocollo zucchero di detta Convenzione. L'accordo in questione sarà valevole a tempo indeterminato, ma potrà essere denunciato dopo un periodo di 5 anni, con un preavviso di 2 anni.

Un accordo sul commercio dei prodotti di cocco — destinato a sostituire quello scaduto al 31 dicembre 1975 — è stato concluso fra la CEE e l'India. Dopo consultazioni con il Comitato speciale articolo 113, le due Delegazioni hanno condotto negoziati nel marzo scorso ed il testo di accordo concordato è stato parafato il 7 aprile 1976. Il nuovo accordo, che avrà una durata di 4 anni, mantiene il quasi totale regime di libertà di importazione esistente nella Comunità per i prodotti di cocco e prevede la soppressione progressiva dei diritti doganali, che dovrà essere raggiunta con il 1° gennaio 1978.

L'India ha sottoscritto assicurazioni relative all'approvvigionamento a condizioni non discriminatorie delle materie prime necessarie all'industria comunitaria in questo settore.

Nell'accordo sono stati definiti i compiti del Comitato misto di cooperazione che dovrà, fra l'altro, facilitare i contatti volti a sviluppare la cooperazione nel settore della ricerca, dello sviluppo, della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti di cocco.

Per il commercio dei prodotti di juta, il 2 luglio 1976 è stato parafato un nuovo accordo relativo al commercio di detti pro-

dotti in sostituzione del precedente scaduto al 31 dicembre 1975.

L'accordo prevede dei *plafonds* di auto-limitazione che, per il 1976 sono stati di 10.185 tonnellate per i tessuti larghi e di 1.943 tonnellate per quelli tinti e stampati.

Nel testo dell'accordo è stata inserita, inoltre, una clausola di consultazione per i filati di juta della categoria 6 alla quale si potrà ricorrere qualora le importazioni vengano a superare determinati livelli.

Come mezzo per estendere il sistema delle preferenze generalizzate, da parte comunitaria è stata prevista la progressiva sospensione dei dazi doganali che saranno ridotti dell'80 per cento al 1° gennaio 1977 e del 100 per cento all'1 gennaio 1978.

L'accordo CEE-India per il commercio dei prodotti di juta avrà validità quadriennale, con decorrenze retroattiva al 1° gennaio 1976.

CEE-Bangladesh.

L'apertura dei negoziati fra la CEE ed il Bangladesh per la conclusione di un accordo di cooperazione commerciale — preceduta da contatti esplorativi intesi a chiarire la posizione delle due parti in relazione al principio dell'accesso non discriminatorio alle risorse naturali — ha avuto inizio nel luglio 1975.

Raggiunto un compromesso secondo cui le Autorità del Bangladesh si sono dichiarate disposte a garantire l'accesso alle proprie risorse in determinati settori in cambio di un impegno comunitario a realizzare investimenti volti a promuovere lo sviluppo delle stesse, le trattative sono state riprese nel marzo 1976 ed un'identità di vedute fra le due delegazioni è stata raggiunta il 18 marzo scorso, giorno in cui sono stati siglati i testi dell'accordo di cooperazione commerciale e dei quattro allegati. La firma dell'accordo è intervenuta a Lussemburgo il 19 ottobre 1976.

Il rilievo dato alla definizione degli obiettivi e dei metodi di cooperazione economica e commerciale conferisce all'accordo una finalità considerevolmente più

ampia di quella di un accordo commerciale tradizionale e perciò apre la via a un nuovo tipo di relazioni tra le due Parti che erano fino ad ora limitate ad alcune intese settoriali.

Innanzitutto, per quanto concerne le relazioni commerciali, l'accordo prevede che le due Parti si accordino reciprocamente il trattamento della nazione più favorita ed il più alto grado di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni che esse applicano nei confronti dei paesi terzi in generale.

Inoltre, entrambe le Parti si sono impegnate a promuovere al massimo livello lo sviluppo e la diversificazione degli scambi reciproci, principalmente incoraggiando i contatti e la cooperazione tra le rispettive organizzazioni economiche, nonché a sforzarsi di incrementare la loro cooperazione economica e commerciale in paesi terzi.

La Commissione mista costituisce l'organo centrale cui incombe la responsabilità di perseguire gli obiettivi di questo accordo, nonché elaborare e raccomandare le misure pratiche per raggiungere tali obiettivi. Studierà e metterà a punto i mezzi che consentano di superare gli ostacoli agli scambi, raccomanderà le misure che permettano di adattare progressivamente le strutture di mercato e si adopererà per incoraggiare lo sviluppo di una risoluta cooperazione economica e commerciale tra le due Parti.

Durante i suoi lavori la Commissione mista terrà nel debito conto i piani di sviluppo e i bisogni dell'economia della Repubblica Popolare del Bangladesh come uno dei meno sviluppati tra i Paesi in via di sviluppo, nonché l'evoluzione delle politiche della Comunità in campo economico, industriale, scientifico ed ecologico, unitamente al livello di sviluppo economico delle Parti contraenti.

Va inoltre rilevato che, previo accordo delle Parti, all'ordine del giorno della Commissione mista può essere iscritta la cooperazione, a condizioni reciprocamente soddisfacenti, in materia di sviluppo e di utilizzazione delle risorse naturali nonché

in altri settori che dovessero essere definiti di particolare importanza per il potenziale commercio del Bangladesh e atti a migliorare le possibilità di esportazione del Paese.

L'accordo comporta altresì uno scambio di lettere in cui la Comunità dichiara di essere pronta a consolidare le riduzioni e le sospensioni tariffarie già applicate in via autonoma per taluni prodotti di particolare interesse per il Bangladesh, quali pesce, tè ed alcuni tipi di cuoio e pelli bovini, ovini, caprini.

In una dichiarazione allegata all'accordo la Comunità esprime inoltre la propria disponibilità a tener conto della grande importanza che il Bangladesh attribuisce ai suoi sforzi diretti a migliorare il sistema delle preferenze generalizzate, ed accetta di esaminare in sede di Commissione la possibilità di operare ulteriori adeguamenti tariffari atti a promuovere lo sviluppo dei suoi scambi commerciali con il Bangladesh. Dal canto suo, il Bangladesh dichiara che comunicherà i settori che lo interessano in modo particolare.

L'accordo è concluso per un periodo di cinque anni ed è prorogato di anno in anno se nessuna delle Parti lo denuncia sei mesi prima della data di scadenza.

L'accordo può inoltre essere modificato in qualsiasi momento per tener conto di nuovi sviluppi nella sfera economica ovvero di modifiche intervenute nelle politiche economiche dell'una o dell'altra parte.

Sempre nel 1976 si sono svolti i negoziati nel settore tessile fra la Comunità ed il Bangladesh, in conseguenza della scadenza al 31 dicembre 1975 del precedente accordo.

A conclusione di detti negoziati, il 23 luglio 1976 è stato parafato l'accordo sul commercio dei prodotti di juta che prevede, per i tessuti larghi e per quelli per arredamento, una autolimitazione alle esportazioni. È stata inoltre convenuta l'inclusione della clausola di consultazione sui filati di juta qualora le importazioni dovessero superare determinati livelli.

Infine, analogamente a quanto stabilito nell'accordo CEE-India, sono previste

concessioni tariffarie per tessuti stretti e per quelli larghi dell'80 per cento nel 1977 e del 100 per cento a partire dal 1° luglio 1978, mentre per i filati è prevista la riduzione tariffaria del 100 per cento a partire dal 1° gennaio 1977.

L'accordo in questione, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 1979, è entrato in applicazione *de facto* a partire dal 23 luglio 1976.

CEE-Pakistan.

In considerazione della prevista scadenza alla fine di settembre 1973 dell'accordo bilaterale fra la CEE ed il Pakistan, il Governo di Islamabad aveva — sin dal luglio 1973 — preso contatto con la Comunità onde avviare i negoziati per il rinnovo dell'accordo.

Il 15 ottobre 1974 il Consiglio delle Comunità autorizzava la Commissione ad avviare detti negoziati. L'apertura formale degli stessi è avvenuta il 4 novembre 1974, preceduta da una riunione del Comitato speciale articolo 113. Una seconda sessione di negoziati venne tenuta il 12 dicembre 1974, a seguito della quale le due delegazioni hanno sostanzialmente raggiunto l'identità di vedute sui termini dell'accordo, benché il Pakistan non ha ritenuto di poter accettare le proposte della Commissione per quanto riguarda la natura ed il campo di applicazione degli eventuali allegati.

A seguito di ulteriori riunioni del Comitato speciale articolo 113, la Commissione è stata in grado di perfezionare le proprie proposte sui problemi insoluti. Una identità di vedute è stata raggiunta fra le due delegazioni solo all'inizio di questo anno. I testi dell'accordo e dei tre allegati sono stati siglati il 16 marzo 1976 e la firma degli stessi è intervenuta a Bruxelles il 1° giugno 1976.

Per il rilievo in cui sono posti gli obiettivi ed i metodi degli scambi bilaterali e della cooperazione economica, l'accordo presenta un campo di applicazione che supera ampiamente quello degli accordi commerciali tradizionali, e rappresenta un

nuovo tipo di vincolo contrattuale tra due Parti sinora collegate unicamente da taluni accordi settoriali.

L'accordo, con i tre allegati che ne sono parte integrante, è identico a quello concluso con lo Sri Lanka, eccezione fatta per alcune varianti formali e per una nuova definizione della clausola evolutiva che però non ne modifica il contenuto.

Il nuovo accordo, di carattere non preferenziale, prevede nelle relazioni commerciali fra le Parti la concessione reciproca del trattamento della « nazione più favorita » ed ha per scopo il raggiungimento del più elevato grado di liberalizzazione degli scambi, la diversificazione degli stessi e lo sviluppo di un'intensa cooperazione economica e commerciale, incoraggiando contatti e collaborazioni tra le rispettive organizzazioni economiche.

Esso prevede una « clausola evolutiva » per la quale l'applicazione dell'accordo potrà venire estesa a seguito della evoluzione delle politiche economiche delle due Parti.

La Commissione mista CEE-Pakistan rappresenta l'organismo centrale responsabile del buon funzionamento dell'Accordo ed è incaricata di elaborare, studiare e raccomandare le misure pratiche tendenti a raggiungere ed a promuovere gli obiettivi dell'accordo.

Nei suoi lavori, la Commissione mista dovrà tenere in debito conto i piani di sviluppo del Pakistan e l'evoluzione della politica economica, industriale, sociale, ecologica e scientifica della Comunità, favorire i contatti fra gli organismi pubblici e privati delle due Parti, suggerire iniziative, misure e studi volti a sviluppare gli scambi reciproci.

Nella dichiarazione annessa all'accordo, la Comunità afferma di essere disposta a prendere in considerazione gli interessi del Pakistan nel quadro degli sforzi da questo fatti per migliorare il sistema delle preferenze generalizzate e ad esaminare in sede di Commissione mista la possibilità di nuovi aggiustamenti tariffari che possano promuovere lo sviluppo degli scambi. In

particolare la Comunità ha dichiarato di essere pronta ad esaminare in seno alla Commissione mista il mezzo per facilitare il commercio da parte pakistana di riso basmati e — nella misura consentita dall'accordo sui tessili — quello dei prodotti cotonieri. Dal canto suo il Pakistan ha dichiarato che segnalerà i settori che, a questo riguardo, presentano maggiore interesse per il Paese.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 1976, avrà una validità di 5 anni e potrà essere rinnovato di anno in anno, salvo denuncia fatta da una delle parti sei mesi prima della scadenza.

Per quanto concerne il settore tessile, il 4 luglio 1975 è stato parafato l'accordo CEE-Pakistan sul commercio dei prodotti tessili di cotone. Detto accordo, che — dopo quello con l'India — è il secondo concluso dalla Comunità nel quadro della convenzione « multifibre », regola per la durata di tre anni (con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 1975) le importazioni nella CEE di tessili di cotone — originari del Pakistan e da questo provenienti — entro determinati *plafonds* da ripartire fra gli Stati membri.

Al fine di evitare importazioni per quantitativi maggiori, è stato previsto un sistema di doppio controllo. L'accordo prevede la possibilità sia di attribuire ad uno Stato membro le quote già assegnate ad uno Stato membro diverso e da questo non utilizzate, sia — entro determinati limiti ed a condizioni definite — di trasferire quote da un *plafond* all'altro, sia di riportare le quantità inutilizzate nel corso di un anno di applicazione dell'accordo in aggiunta al corrispondente *plafond* stabilito per l'anno seguente.

Non sono soggetti al vincolo di *plafonds* quantitativi i prodotti tessili introdotti nella Comunità in regime di perfezionamento attivo e successivamente riesportati; la biancheria da tavola per la quale, tuttavia, è prevista la clausola della consultazione vincolante; i tessuti fabbricati su telaio a mano o prodotti nell'ambito dell'artigianato familiare, nonché i prodotti tessili di

folklore tradizionale pakistane.

L'accordo prevede la possibilità di consultazioni bilaterali in casi determinati, ai fini dell'adozione eventuale di misure di salvaguardia nei casi di rischi di disorganizzazione del mercato.

CEE-Afghanistan.

A seguito della favorevole reazione della Comunità alla Nota verbale inviata dal Governo afgano alla nostra Ambasciata a Kaboul durante il periodo in cui l'Italia esercitava la Presidenza di turno dei Nove e all'ulteriore Nota di analogo tenore indirizzata nel maggio scorso alla Commissione, in cui veniva ribadito il desiderio del Governo afgano di rinforzare i legami con la CEE e di concludere eventualmente un accordo di cooperazione economica e commerciale, sono iniziati i contatti tra la Commissione e le Autorità afgane.

L'episodio più saliente si è avuto con una visita a Kaboul di una delegazione della Commissione nel mese di luglio. In tale occasione sono state esaminate le prospettive di cooperazione tra la CEE e l'Afghanistan, particolarmente nei settori delle preferenze generalizzate e della promozione commerciale.

È stato inoltre convenuto che i contatti avviati nel corso della suddetta visita sarebbero stati proseguiti ed approfonditi opportunamente da una nuova Missione *fact finding* di esperti della Commissione, che verrebbe inviata nei primi mesi del 1977, con l'incarico di elaborare un rapporto di base per lo sviluppo di più strette relazioni tra l'Afghanistan e la Comunità europea.

CEE-Sri Lanka.

Le relazioni commerciali tra la Comunità e lo Sri Lanka sono regolate dall'accordo di cooperazione commerciale, entrato in vigore nel dicembre 1975, che prevede tra l'altro l'istituzione di una Commissione mista incaricata del perseguimento degli obiettivi dell'accordo stesso (che non si discosta nella forma e nel

contenuto dagli altri accordi dello stesso tipo conclusi dalla Comunità con altri Paesi della stessa area geografica).

La suddetta Commissione mista ha tenuto la sua prima riunione a Bruxelles nei giorni 11-12 ottobre 1976.

Dopo aver preso in esame il recente sviluppo economico dello Sri Lanka e della Comunità, la Commissione mista ha avuto uno scambio di opinioni sulle relazioni economiche multilaterali. Le due delegazioni hanno espresso la speranza che l'accordo CEE-Sri Lanka contribuirà validamente ad instaurare una maggiore comprensione e relazioni reciprocamente favorevoli alle parti contraenti.

Nelle susseguenti discussioni la Commissione mista ha definito gli orientamenti da seguire per incoraggiare la cooperazione economica collegata con gli scambi commerciali. Sono state anche esaminate le conseguenze sulle esportazioni dello Sri Lanka nella Comunità di taluni regolamenti tariffari e non tariffari con settori che non hanno beneficiato del miglioramento del sistema comunitario delle preferenze generalizzate e dell'offerta di prodotti tropicali nei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito del GATT. Sono stati anche passati in rassegna i progressi compiuti nell'assistenza comunitaria allo Sri Lanka per quanto riguarda la promozione commerciale oltre alla possibilità di ampliarne il campo d'azione.

Per concludere, la Commissione mista ha deciso di istituire un sottocomitato incaricato di esaminare dettagliatamente le proposte di cooperazione fra le due parti. Esso effettuerà anche il lavoro preparatorio della seconda sessione della Commissione mista stessa, che avrà luogo nella seconda parte dell'anno prossimo.

CEE — Iran

Nel marzo scorso, al termine di una serie di colloqui iniziati nel 1971, la Commissione ha presentato un progetto di accordo-quadro di cooperazione commerciale ed economica da stipulare con l'Iran in sostituzione dell'Accordo commerciale

non preferenziale del 1963 venuto a scadere il 30 novembre 1973.

Il nuovo accordo tiene conto largamente del desiderio dell'Iran (condiviso del resto dalla Comunità) di ampliare notevolmente il contenuto delle intese in considerazione del rapido cambiamento intervenuto nella situazione economica del Paese, del suo sviluppo industriale e della necessità di diversificare le proprie esportazioni.

Esso, per quanto concerne la cooperazione commerciale, fa stato dell'intenzione della Comunità e dell'Iran di concedersi reciprocamente le maggiori facilitazioni possibili per i prodotti che presentano interesse per l'una o l'altra parte, di ricercare tutte le possibilità ed i mezzi opportuni per l'eliminazione degli ostacoli tariffari, impegna i firmatari ad accordarsi la clausola della nazione più favorita ed assicura alle due parti un trattamento non discriminatorio, rispetto ai paesi terzi, per quanto concerne l'accesso alle risorse naturali e la stabilità dell'approvvigionamento in materie prime.

Per quanto concerne la cooperazione economica, non vengono elencati espressamente i settori aperti alla collaborazione stessa, ma considerando il carattere evolutivo dell'accordo nessun settore che possa costituire oggetto di cooperazione è escluso *a priori*. Si afferma, comunque, che la cooperazione dovrebbe fra l'altro favorire lo sviluppo delle industrie europee ed iraniane; promuovere gli investimenti reciprocamente vantaggiosi; assicurare ed accrescere le fonti di approvvigionamento ed i mercati di materie prime, energia, prodotti alimentari ed industriali; incoraggiare il progresso tecnico, scientifico e tecnologico; favorire lo sviluppo regionale e l'espansione dell'attività economica, l'incremento della produttività e la stabilità finanziaria.

Il progetto di accordo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità il 15/16 novembre corrente anno con la contemporanea autorizzazione data alla Commissione di aprire le trattative con gli iraniani.

Nei suoi contatti con le Autorità di Teheran, la Commissione potrà esplorare in profondità — per poi riferirne al Consiglio — i piani e le reali possibilità d'esportazione dell'Iran nei settori che da questi verranno indicati quali prioritari per la propria economia. Sulla base degli elementi che emergeranno, potrà essere dato un contenuto appropriato all'impegno della CEE — quale figura nell'accordo — di ricercare le soluzioni più opportune ai problemi tariffari che potrebbero porsi eventualmente per le esportazioni iraniane verso la Comunità, soluzioni che terranno conto da un lato degli interessi e dello sviluppo economico dell'Iran e dall'altro della situazione economica della CEE nei settori presi in esame.

Relazioni tra la Comunità ed i Paesi dell'America Latina.

Nel quadro del « dialogo » a livello di ambasciatori istituito dalla Conferenza del 18 giugno 1971 tra le Comunità europee ed i Paesi dell'America Latina membri della Commissione speciale di coordinamento latino-americano, si è svolta a Bruxelles il 30 giugno scorso, la prima sessione del settimo incontro.

La sessione è stata consacrata innanzi tutto ad uno scambio di vedute sulle relazioni globali tra i paesi industrializzati ed i paesi in via di sviluppo, sull'applicazione della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo e sull'avvenire delle relazioni tra le Comunità europee e l'America Latina.

Nella sua dichiarazione generale, il Presidente del Gruppo dei Paesi latino-americani ha ricordato quali erano gli obiettivi del dialogo e sottolineato la necessità di instaurare una politica specifica d'insieme e coerente per l'America Latina, ribadendo la funzione primordiale degli incontri tra i Paesi della Comunità e quelli latino-americani per l'elaborazione di questa politica, nonché l'incompatibilità dell'aiuto allo sviluppo con delle restrizioni e discriminazioni.

Il Presidente della delegazioni della Comunità ha esposto le grandi linee della concezione cui la Comunità si ispira per sviluppare la sua azione nei confronti dei paesi dell'America Latina tanto nel contesto della sua politica autonoma di cooperazione allo sviluppo quanto in quello del suo contributo al dialogo fra questi paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo. Egli ha concluso confermando l'importanza che la comunità annette alle sue relazioni con il continente latino-americano.

Le due Parti hanno altresì esaminato alcuni problemi sollevati dai paesi d'America Latina nel campo delle esportazioni verso la Comunità di carne bovina e di banane.

Per quanto concerne la carne bovina, i Paesi d'America Latina hanno nuovamente attirato l'attenzione sui gravi pregiudizi che le loro esportazioni subirebbero da oltre due anni in ragione del perdurare della clausola di salvaguardia, ed hanno espresso le loro preoccupazioni a proposito del progetto che mira a modificare il regime di importazione della carne bovina di cui gli effetti restrittivi sarebbero equivalenti a quelli della clausola di salvaguardia applicata attualmente.

Il rappresentante della Commissione ha ricordato a tale proposito che le misure restrittive sono state temperate sia dagli obblighi contratti dalla Comunità nell'ambito del GATT, sia dagli sforzi che la CEE stessa non ha cessato di fare per mantenere le correnti di scambio.

Quanto al settore banane, le Missioni di Costa Rica, Colombia, Equatore, Guatemala, Honduras e Panama, hanno fatto presente le loro preoccupazioni a proposito delle difficoltà sorte riguardo l'accesso sui mercati di alcuni Stati membri della Comunità di banane in provenienza da taluni Paesi d'America Latina. In conclusione di tale dichiarazione, i Paesi interessati hanno evocato i lavori che sono attualmente in corso in seno alla FAO e in altre sedi internazionali in preparazione di un accordo internazionale sulle banane.

Il rappresentante della Commissione ha affermato che da parte sua la Commissione è pronta a proseguire a livello tecnico l'esame delle questioni sollevate dai paesi latino-americani, così come ha fatto a più riprese in un recente passato.

Al termine delle discussioni i partecipanti hanno sottolineato la volontà esistente d'ambo le parti di migliorare le relazioni reciproche e di identificare i problemi concreti che possono esistere tra le due parti in vista di ricercare in comune le soluzioni a tali problemi.

CEE-Messico.

I rapporti CEE-Messico sono regolati dall'accordo firmato il 15 luglio 1975 ed entrato in vigore il 1° novembre dello stesso anno.

Detto accordo — stipulato per un periodo di 5 anni e rinnovabile di anno in anno salvo che non venga denunciato da una delle parti sei mesi prima della scadenza — è il quarto accordo concluso dalla Comunità con un Paese latino-americano.

Con questo Accordo la CEE ed il Messico si prefiggono di promuovere una cooperazione commerciale ed economica in vista di sviluppare e diversificare gli scambi in un contesto non preferenziale.

Lo strumento principale per realizzare tali obiettivi è costituito dalla Commissione mista che ha il compito di individuare le difficoltà che possono frapporsi allo sviluppo degli scambi commerciali ed è incaricato di elaborare, studiare e promuovere gli obiettivi dell'accordo. È da ricordare che nei suoi lavori la Commissione mista terrà conto dei piani e delle politiche di sviluppo del Messico e dell'evoluzione delle politiche industriale, economica, sociale, scientifica ed ecologica della Comunità.

La seconda sessione della Commissione mista CEE-Messico ha avuto luogo il 3, 4 e 5 novembre di quest'anno. Nel corso della riunione sono stati esaminati, sulla base del relativo rapporto presentato dalla Sotto-

commissione, i problemi relativi all'utilizzazione del sistema delle preferenze generalizzate, alla promozione delle esportazioni ed alla cooperazione tecnica in settori collegati con gli scambi commerciali.

Per quanto riguarda l'utilizzazione delle preferenze generalizzate, la delegazione messicana ha richiesto che venga esaminata la possibilità di includere nell'elenco dei prodotti l'acido citrico, l'acido fosforico e gli ossidi di piombo, prodotti di particolare interesse per il Messico e le cui importazioni da parte della CEE sembrano aver subito una certa contrazione.

Al riguardo da parte comunitaria, pur prendendo nota delle richieste messicane, si è osservato che un giudizio complessivo sul sistema delle preferenze generalizzate deve tener conto dell'esame d'insieme dello schema preferenziale che, malgrado le gravi difficoltà economiche attualmente esistenti, risulterà sensibilmente migliorato nel 1977 rispetto agli anni precedenti.

Nel campo della promozione delle esportazioni, in sede di Commissione mista sono state concordate varie iniziative, quali la realizzazione di una missione di importatori europei in Messico, e quella di esportatori messicani nella Comunità nel corso del prossimo anno; la messa a disposizione del Governo messicano di tre esperti nel settore della produzione e della commercializzazione della frutta e dei legumi; la partecipazione messicana a fiere e mostre nei Paesi membri e la realizzazione di seminari di promozione commerciale.

Per quanto riguarda le prospettive di cooperazione tecnica, la Delegazione messicana ha enumerato alcuni progetti concreti nel settore dell'energia e dell'informazione scientifico-tecnologica. La delegazione comunitaria, nel ricordare che la cooperazione in tali settori è consentita — ai sensi delle disposizioni contenute nell'accordo — soltanto nei limiti in cui i relativi progetti siano collegati con il settore della cooperazione commerciale, si è riservata di precisare le modalità concrete per un'eventuale partecipazione della CEE all'esecuzione dei suddetti progetti.

CEE - Guatemala.

Nella sessione del 9 febbraio 1976, il Consiglio della Comunità ha sottolineato il suo spirito di partecipazione di fronte alla grave calamità che ha colpito il Guatemala. In quest'ordine di idee, il Consiglio si è dichiarato d'accordo sulla concessione immediata, a titolo di primo soccorso di urgenza di 200.000 unità di conto. Il 31 marzo 1976 il Consiglio ha inoltre approvato la concessione di un aiuto comunitario supplementare di 500.000 unità di conto destinato alla ricostruzione del Guatemala.

CEE - Argentina.

Le relazioni tra la Comunità europea e l'Argentina sono disciplinate dall'accordo commerciale non preferenziale dell'8 novembre 1971, entrato in vigore il 1° gennaio 1972.

L'accordo, venuto a scadenza nel dicembre 1974, era stato rinnovato con uno scambio di lettere per un anno, nell'attesa della conclusione di un più ampio accordo che includesse la cooperazione economica ed un'intesa a lungo termine sulle carni bovine, intesa, che avrebbe dovuto essere armonizzata con l'organizzazione del mercato comunitario. Anche il periodo di proroga è trascorso senza che un nuovo accordo sia stato realizzato così che venne deciso un ulteriore rinnovo dello stesso fino al 31 dicembre 1976.

L'auspicata apertura dei negoziati non ha ancora avuto luogo e l'accordo del 1971 è stato nuovamente prorogato di un anno, sino cioè al 31 dicembre 1977.

Permangono sempre per l'Argentina le difficoltà derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia nel settore delle carni bovine applicata dalla CEE nei confronti di taluni Paesi terzi tradizionalmente suoi fornitori: da due anni, in effetti, è sul tavolo degli esperti della Commissione CEE una proposta di regolamento nel settore delle carni che dovrebbe sostituire il regime finora applicato con un altro caratterizzato da un prelievo costituito da un elemento fisso e da uno variabile in rap-

porto al corso dei prezzi all'interno della Comunità. Questa prospettiva, ancora allo studio, ha suscitato perplessità da parte dell'Argentina e di altri Paesi terzi fornitori di carne.

In una nota trasmessa ai Nove, l'Argentina ha espresso il timore che l'applicazione della proposta della Commissione, ove venisse accolta, darebbe un carattere eccessivamente protezionistico al nuovo regime di importazione dai Paesi terzi, i cui effetti non sarebbero diversi da quelli di una vera e propria permanente applicazione della clausola di salvaguardia.

Del problema si è discusso anche nel corso del 1° Congresso mondiale della carne che si è tenuto a Buenos Aires dal 3 al 6 agosto di quest'anno al quale hanno partecipato delegati di 40 Paesi e durante il quale l'Argentina ha assunto la *leadership* dei Paesi esportatori di carne battendosi per la libertà del commercio ed auspicando l'adozione di una serie di misure atte ad ottenere l'apertura dei mercati da realizzarsi attraverso accordi intergovernativi.

CEE-Brasile.

Le relazioni tra la Comunità economica europea ed il Brasile sono regolate dall'Accordo commerciale preferenziale firmato a Bruxelles il 13 dicembre 1973 ed entrato in vigore il 1° agosto 1974.

Tale accordo — che rappresenta indubbiamente una tappa di grande rilievo nello sviluppo delle relazioni tra la CEE e l'America Latina — contiene clausole a carattere generale quali, ad esempio:

la reciproca concessione, in campo commerciale, del trattamento della « nazione più favorita »;

la non discriminazione in materia di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni.

Quanto al settore tariffario, la Comunità si è dichiarata disposta a continuare, all'atto dell'esame periodico del sistema delle preferenze generalizzate, a tener conto degli interessi brasiliani.

L'accordo contiene anche disposizioni speciali per taluni prodotti che interessano particolarmente il Brasile, come burro di cacao e caffè solubile. Inoltre, per quanto riguarda le carni bovine, le disposizioni previste sono simili a quelle che figurano negli accordi che la CEE ha concluso con l'Argentina e l'Uruguay.

L'accordo dispone infine l'istituzione di una cooperazione tra le parti in materia agricola e per la commercializzazione dei prodotti che godono di concessioni.

Per quanto concerne il commercio dei prodotti tessili, già nel marzo 1975 il Consiglio delle Comunità aveva autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con il Brasile per la conclusione di un accordo in tale settore.

Conformemente a questa decisione, e dopo consultazioni con il Comitato speciale articolo 113, si sono svolti negoziati fra le due ultime delegazioni nell'ottobre e novembre 1975. Il testo dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili — sulla base dell'articolo 4 dell'accordo multifibre — è stato parafato il 1° aprile 1976 e la firma è intervenuta il 21 ottobre scorso.

L'accordo — della durata di due anni — prevede in particolare massimali di autolimitazione per alcuni prodotti tessili originari del Brasile e da questo direttamente esportati nella CEE, ed un sistema di controllo da parte delle Autorità comunitarie.

La Comunità s'impegna a sospendere per i prodotti previsti dall'accordo ogni restrizione e a non ricorrere all'articolo 3 dell'Accordo multifibre. Per quanto concerne le restrizioni quantitative relative a quei prodotti non contemplati nell'accordo, è stato stabilito che — salvo nei casi in cui ciò non sia giustificato da disposizioni del GATT, o incluso nell'accordo negoziato, o derivante da misure prese in base all'articolo 3 dell'Accordo di Ginevra — tali restrizioni saranno sospese al massimo entro il 31 marzo 1977.

È stato inoltre stabilito che non vengano sottoposti a limitazioni quantitative quei tessili previsti dall'accordo — ad ec-

cezione di quelli di cotone grezzo o imbianchiti — destinati ad essere riesportati in Paesi terzi tali e quali o dopo trasformazione.

Al fine di risolvere i problemi che potrebbero presentarsi nella applicazione dell'accordo, all'articolo 4 dello stesso è prevista una procedura di consultazione generale alla quale le parti potranno fare ricorso.

Il Consiglio della CEE ha posto in vigore in via autonoma — a decorrere dal 20 maggio 1976 — il regime di importazione stabilito dall'accordo firmato il 21 ottobre scorso, stabilendo che — in sostituzione delle misure di tutela adottate in precedenza — l'importazione nella Comunità di alcuni tipi di filati e tessuti di cotone e di biancheria di cotone sia ammessa entro determinati *plafonds*. Detti limiti quantitativi sono ripartiti fra gli Stati membri secondo una procedura stabilita con regolamento del Consiglio.

CEE-Colombia.

Il 18 marzo 1975 il Consiglio delle Comunità autorizzava la Commissione ad aprire negoziati con la Colombia per la conclusione di un accordo sul commercio dei prodotti tessili.

L'apertura formale dei negoziati è avvenuta nel gennaio scorso, preceduta da consultazioni con il Comitato speciale articolo 113. A conclusione di detti negoziati, il 29 aprile 1976 è stato parafato il testo dell'accordo sul commercio dei tessili che prevede la libera esportazione nell'area comunitaria di alcuni tipi di tessili — elencati nell'allegato I all'accordo — entro i limiti massimi stabiliti da determinati *plafonds*.

Non sono soggetti a limiti quantitativi i tessili provenienti dalla Colombia e destinati ad essere riesportati tali e quali o dopo trasformazione e quelli fatti a mano di cui all'art. 4 dell'Accordo.

È stata prevista per determinati filati e tessuti di cotone e per quelli sintetici l'applicazione della clausola di consultazione

al fine di risolvere particolari problemi che dovessero sorgere nell'applicazione dell'accordo, oltre ad una clausola di consultazione speciale da applicarsi qualora le esportazioni colombiane di alcuni prodotti tessili coperti dall'accordo causino rischi reali di disorganizzazione del mercato. In questo caso la Colombia dovrà limitare le sue esportazioni alle quantità indicate dalla Comunità e che in ogni caso non potranno essere inferiori ad una certa percentuale delle importazioni di quel prodotto effettuate dai Paesi membri in un determinato periodo di tempo.

L'accordo, stipulato per un periodo di due anni, è entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1976 e messo in applicazione *de facto* dal 1° maggio 1976.

CEE-Uruguay.

Le relazioni tra la CEE e l'Uruguay sono regolate dall'Accordo commerciale non preferenziale del 2 aprile 1973, entrato in vigore il 1° agosto 1974 per una durata di tre anni e rinnovabile di anno in anno.

L'esecuzione dell'accordo ha registrato un'evoluzione positiva in tutti i settori, con la sola importante eccezione delle esportazioni di carni bovine verso la Comunità, la

cui sospensione ha provocato una drastica riduzione dell'interscambio.

La gravità del provvedimento è stata sottolineata in più occasioni dalle Autorità uruguaiane. È noto che la CEE ha sempre costituito l'unico blocco commerciale con il quale l'Uruguay ha avuto un attivo della bilancia commerciale che in passato fu di prezioso ausilio per finanziare il *deficit* commerciale con l'Argentina, il Brasile e gli Stati Uniti. È comprensibile pertanto l'importanza che le Autorità uruguaiane attribuiscono alla necessità di ritrovare nella CEE l'equilibrio preesistente nell'interscambio, nonostante sia da rilevare che il saldo della bilancia commerciale sia favorevole all'Uruguay.

La Commissione mista CEE-Uruguay riunitasi questo anno ha trattato il tema delle carni bovine, delle preferenze generalizzate, della promozione commerciale e dello sviluppo degli scambi.

Come previsto, un particolare accento è stato posto sul problema delle carni bovine e sul mantenimento da parte comunitaria della clausola di salvaguardia. Da parte uruguaiana è stato espresso l'auspicio che la soluzione del problema possa eventualmente essere trovata nel quadro dei negoziati GATT.

CAPITOLO IX - B

Politica comunitaria per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo — Preferenze generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo — Convenzione sull'aiuto alimentare — Prodotti di base — Relazioni commerciali multilaterali — Accordo multifibre — IV Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo — Conferenza sulla Cooperazione economica internazionale — Convenzione TIR.

Politica comunitaria per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

Il problema del coordinamento delle politiche nazionali degli Stati membri in materia di cooperazione allo sviluppo, è stato affrontato nel corso della riunione del Consiglio delle Comunità europee — nella sua speciale composizione per il settore dello sviluppo — dell'8 aprile ed è stato ripreso e dibattuto dallo stesso Consiglio l'8 novembre.

In tale contesto sono state prese in esame le proposte presentate dalla Commissione e dalle delegazioni tedesca e olandese, in applicazione della risoluzione adottata dal consiglio cooperazione allo sviluppo nel luglio del 1974, miranti a armonizzare le politiche degli Stati Membri nel settore, tenendo presente l'approccio globale del problema, le sue implicazioni strutturali, la strategia del PVS per l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale.

Da parte italiana si è ribadito che una politica comunitaria dello sviluppo «armo-

nizzata» deve tener conto delle situazioni strutturali ed economiche interne degli Stati membri della Comunità, al fine di trovare il giusto equilibrio nella scelta dei mezzi da destinare all'aiuto allo sviluppo.

Il Consiglio dell'8 novembre ha adottato una risoluzione mirante, sul piano generale, a:

- intensificare gli scambi di informazione e di esperienze concernenti gli orientamenti di carattere generale (obiettivi, principi e metodi) delle politiche condotte dagli Stati membri e dalla Comunità al fine di giungere a una concertazione;

- intensificare gli sforzi per la messa a punto di una posizione comunitaria in vista delle Conferenze internazionali aventi per oggetto la cooperazione allo sviluppo;

- procedere periodicamente a un esame sulla messa in opera delle risoluzioni adottate dal Consiglio nel 1974.

Sul piano operativo, a:

- proseguire e migliorare il coordinamento di insieme delle attività di aiuto degli Stati membri e della Comunità, come

funziona attualmente per gli Stati ACP, membri della Convenzione di Lomé;

— prevedere un coordinamento d'insieme anche per quanto concerne i Paesi del Mediterraneo e i PVS non associati.

Sul piano procedurale, a mettere in moto i lavori al fine di individuare le procedure necessarie per realizzare lo scambio di informazioni e elaborare un rapporto annuale destinato a sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi dello sviluppo.

Il Consiglio ha inoltre approvato una serie di azioni a favore dei Paesi in via di sviluppo non associati (cioè non legati alla CEE da accordi bilaterali preferenziali o da speciali convenzioni come quella di Lomé), ed in particolare il finanziamento di cinque progetti di sviluppo interessanti l'India, il Pakistan, il Bangladesh, lo Sri Lanka e la Bolivia, ed un apporto finanziario alla Banca asiatica di sviluppo per corsi di assistenza tecnica, avvalendosi di 20 milioni di unità di conto iscritti in bilancio per il 1976 a titolo di assistenza finanziaria e tecnica. Ha preso atto altresì, per quanto concerne il 1977, che la Commissione presenterà nuove proposte a favore dei PVS non associati per altri 30 milioni.

Preferenze tariffarie generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Diciassette provvedimenti, tutti adottati il 17 novembre 1975, dopo le consultazioni con gli Stati associati interessati e i Paesi ACP, hanno instaurato, per l'esercizio 1976, il regime delle preferenze tariffarie generalizzate concesse unilateralmente dalla Comunità a Nove a favore dei Paesi in via di sviluppo; quindici regolamenti del Consiglio hanno disciplinato la specifica materia in ordine a prodotti diversi da quelli di competenza del Trattato carbo-siderurgico; due decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, hanno stabilito il particolare regime per determinati prodotti siderurgici rientranti nel quadro giuridico del Trattato di Parigi.

Per chiarezza di analisi, è opportuno ripartire i diciassette provvedimenti nei seguenti tre gruppi:

1. - il *primo* è costituito da nove Regolamenti e due Decisioni la cui struttura è adeguata al sistema preferenziale che, in conformità all'offerta depositata nel 1969 dalla CEE alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), ha avuto concreta applicazione nella Comunità originaria nel secondo semestre del 1971, negli anni 1972 e 1973 e nella Comunità ampliata nel 1974 e nel 1975;

2. - il *secondo* comprende quattro Regolamenti, di cui tre hanno reintrodotta le misure innovatrici adottate per l'esercizio preferenziale 1974 ed il quarto figura per la prima volta nello schema comunitario delle preferenze;

3. - il *terzo* concerne due regolamenti relativi a determinati prodotti tessili originari della Jugoslavia.

La disamina che segue verte sui singoli gruppi di detti provvedimenti.

I Gruppo di provvedimenti.

Per i nove Regolamenti e le due Decisioni, uniformati al consueto schema comunitario, anche l'anno preferenziale 1976 ha comportato un trattamento sostanzialmente diverso per i prodotti finiti e semifiniti nel settore industriale e per i prodotti agricoli trasformati, compresi, rispettivamente, nei Capitoli da 25 a 99 e 1 a 24 della Nomenclatura tariffaria di Bruxelles.

Per i prodotti industriali, diversi dai manufatti di juta e di cocco, originari dei Paesi e territori beneficiari, è stata concessa l'esenzione daziaria; peraltro, le modalità di gestione sono state diverse secondo le categorie dei «sensibili», «quasi sensibili» e «non sensibili», in cui tali prodotti sono stati compresi.

Per determinati manufatti di juta e di cocco la riduzione dei normali dazi doganali è stata concessa nell'ambito delle mi-

sure particolari stabilite con determinati Paesi esportatori.

Dazi doganali ridotti, in molti casi sino alla totale esenzione, ed elementi fissi d'imposizione applicati in misura inferiore a quella normale hanno costituito il trattamento preferenziale per una serie di prodotti agricoli trasformati.

a) Prodotti «sensibili» del settore industriale.

Per tali prodotti è stato adottato il sistema dei contingenti tariffari comunitari; i dazi nulli sono stati concessi nei limiti contingentali stabiliti, espressi generalmente in unità di conto e per determinati prodotti su basi specifiche (in tonnellate per i tessuti; in metri cubi per il legno compensato o impiallacciato, della voce 44/15). Salvo deroghe e ad eccezione dei prodotti tessili, i volumi contingentali, espressi in unità di conto, sono stati costituiti dalla somma, aumentata del 15 per cento, dell'importo di base e dell'importo supplementare; il primo ha rappresentato il valore CIF delle importazioni nella Comunità a Nove verificatesi nel 1971 in provenienza dai Paesi e Territori beneficiari, con esclusione di quelli che già fruivano di altri regimi preferenziali; il secondo è stato calcolato sulla base del 5 per cento del valore CIF delle importazioni realizzato nel 1972 in provenienza da Paesi diversi dai beneficiari nonché da quelli che già fruivano di altri regimi preferenziali.

Per ragioni tecniche, dovute principalmente alla mancanza dei dati disponibili relativi al 1973, sulla base dei quali sarebbe stato calcolato l'importo supplementare, non è stato possibile seguire il metodo tradizionale di calcolo (importo di base più importo supplementare), per la determinazione dei volumi dei prodotti «sensibili», sottoposti al sistema del contingentamento.

A titolo sperimentale ed in via di eccezione, il loro livello è stato stabilito, in via di massima, sulla base dei volumi contingentali stabiliti per il 1975 con l'aumento forfettario e lineare del 15 per cento; i risultati

non erano suscettibili, in via di massima, di discostarsi da quelli che sarebbero stati ottenuti in base al tradizionale ed elaborato sistema di calcolo, quale è previsto nell'offerta comunitaria depositata all'UNCTAD, l'esperienza avendo dimostrato che la cifra forfettaria del 15 per cento rappresentava generalmente l'aumento globale annuo delle importazioni preferenziali realizzate nel corso degli ultimi esercizi. Per alcuni prodotti sono state adottate soluzioni diverse. Le percentuali di aumento sono state:

a) dell'8 per cento per i cuoi e le pelli di ovini e di equini preparati, altri, esclusi i semplicemente conciati, della voce 41.02 ex B;

b) del 5 per cento per le calzature delle voci 64.01, 64.02 A e B nonché per gli apparecchi radioriceventi e le parti e pezzi staccati, altri, delle voci 85.15 A III e C III.

Data la particolare sensibilità dei prodotti, è stato mantenuto lo *statu quo* del volume contingentale relativo ai diodi, transistori, ecc., della voce 85.21-D, e delle parti e pezzi staccati, della voce 85-21-E.

Per quanto concerne il contingente del legno impiallacciato o compensato della voce 44.15, i divergenti interessi degli Stati membri, connessi sia alla situazione delle industrie trasformatrici della Comunità, sia alla tutela della specifica produzione degli Stati ACP, in particolare il Gabon, sia alla necessità di mantenere e sviluppare le correnti tradizionali di esportazione di alcuni Paesi asiatici del Commonwealth (Malaysia, Singapore, ecc.), dirette, in particolare, verso il mercato britannico, hanno reso difficile e laboriosa la determinazione del rispettivo volume. Con una soluzione finale di compromesso, è stato stabilito nella misura dell'8 per cento l'aumento, rispetto al 1975, del volume globale comunitario.

I volumi dei singoli contingenti, pur stabiliti per l'insieme della Comunità a Nove, sono stati integralmente suddivisi fra gli Stati membri sulla base di chiavi di ripartizione informate, in via di massima, a criteri economici di ordine generale, attinenti al

commercio estero, al prodotto nazionale lordo ed alla popolazione.

Una chiave particolare è stata adottata per la ripartizione del volume contingentale del legno compensato o impiallacciato, della voce doganale 44.15 (metri cubi 113.500); 79.000 metri cubi sono stati conferiti al Regno Unito (all'Italia 2.300 metri cubi); in più alla Gran Bretagna è stata assegnata, a titolo esclusivo, una quota supplementare di 113.500 metri cubi, pari, cioè, all'intero quantitativo contingente ripartito fra gli Stati membri.

Quote supplementari, per determinati prodotti tessili, sono state, altresì, attribuite alla Danimarca, in ragione della sua situazione particolare conseguente all'abbandono di alcune attività produttive nel settore tessile a causa delle massicce importazioni effettuate in provenienza da alcuni Paesi in via di sviluppo. Per le calzature è stata mantenuta la preesistente chiave particolare da ripartizione fra gli Stati membri, con riserva di esame per il 1977.

Allo scopo di contenere le importazioni preferenziali dai Paesi e Territori beneficiari più competitivi e garantire a quelli meno favoriti di potere, comunque, usufruire del particolare regime, è stata mantenuta la regola dell'importo massimo (*butoir*); questa si identifica in una clausola limitativa, per cui, in via di massima, le importazioni a titolo preferenziale da ciascun Paese o Territorio beneficiario non possono, per regola generale, superare il 50 per cento dei singoli volumi contingentali (peraltro, per i prodotti «sensibili» i limiti del *butoir* sono stati generalmente commisurati al 30, al 20 e talvolta al 15 per cento). Sono state escluse dalle imputazioni dei *butoir* le importazioni effettuate dal Regno Unito e dalla Danimarca nell'ambito delle quote supplementari di maggiorazione conferite in esclusiva a detti paesi, rispettivamente, per il legno compensato o impiallacciato e per determinati prodotti tessili; per dette importazioni non sono stati posti limiti di accesso ai singoli Paesi beneficiari.

I dazi normali sono stati ristabiliti automaticamente quando è stato raggiunto, a livello comunitario, il limite dei *butoir*; essi sono stati applicati, nei confronti del Paese o Territorio beneficiario, per le importazioni eccedenti l'importo massimo stabilito. I dazi normali sono stati, altresì, applicati automaticamente sul piano nazionale, da ciascuno Stato membro nei confronti di tutti i Paesi e Territori beneficiari, quando le rispettive quote contingentali sono state singolarmente esaurite.

I regolamenti del Consiglio 3008/75, 3001/75, 3003/75 e la decisione CECA 75/694 hanno stabilito l'apertura, la ripartizione e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari, a dazio nullo, per i prodotti «sensibili» del settore industriale.

Il regolamento 3008/75 ha avuto per oggetto 13 contingenti relativi a determinati prodotti o gruppi di prodotti, diversi dai tessili. I beneficiari sono stati 110 Paesi indipendenti, i sette Emirati arabi uniti nonché 36 Paesi e Territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da Paesi terzi. Peraltro, detti 36 Paesi e Territori sono stati esclusi dal beneficio del regime preferenziale stabilito nel quadro del contingente tariffario relativo alle calzature di cuoio, della voce 64.02-A.

In aderenza a quanto il Consiglio aveva preconizzato circa la graduale istituzione di quote comunitarie di riserva in tutti i contingenti preferenziali, queste sono state introdotte, nella misura del 20 per cento dei rispettivi volumi, per gli oggetti da viaggio di materie plastiche artificiali in fogli, della voce 42.02-A, e per gli altri mobili e loro parti, della voce 94.03.

Per l'esercizio 1976, quattro contingenti hanno avuto quote comunitarie di riserva (per quelli concernenti le pile elettriche, della voce 85.03, e gli apparecchi elettronici e relative parti e pezzi staccati, altri delle voci 85.15-A III e C III, le quote in questione, nella misura del 20 per cento, erano state istituite per l'esercizio 1975; esse sono

state mantenute, commisurate ai maggiori volumi, per il nuovo periodo preferenziale).

L'istituzione delle quote di riserva era stata reiteratamente proposta dalla commissione per i periodi preferenziali precedenti al 1975; peraltro, difficoltà tecniche non avevano consentito di accedere a tale richiesta. Il Consiglio, nel dicembre 1973, si era dichiarato favorevole ad una tale istituzione, a decorrere dal 1975, in misura progressiva, limitata, in un primo tempo, ad alcuni prodotti, con l'osservanza di modalità atte ad evitare le difficoltà inerenti a casi particolarmente sensibili.

Consono alla natura comunitaria dei contingenti tariffari, il quantitativo di riserva costituisce una massa di manovrata a garantire il loro completo esaurimento; col suo meccanismo viene evitata la sterilizzazione delle quote che, conferite ai singoli Stati membri in base alla ripartizione unica e definitiva dei volumi globali, non siano da questi utilizzate in tutto o in parte.

Il Regolamento 3001/75 ha istituito 17 contingenti relativi ai prodotti tessili di cotone ed assimilati (questi ultimi sono i prodotti di sostituzione figuranti nella lista condizionale delle riduzioni daziarie, parziali e limitate, depositata al GATT dalla Comunità originaria in occasione dei negoziati multilaterali «Kennedy-Round»). Per il 1976 è stato integralmente ricondotto, per i prodotti tessili di cotone ed assimilati, il regime del precedente esercizio preferenziale; i volumi contingentali stabiliti nel 1975 sono stati aumentati nella misura forfettaria e lineare del 5 per cento.

Il Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Costa Rica, Haïti e Singapore hanno integrato l'elenco dei diciassette Paesi già beneficiari (Afganistan, Argentina, Bangladesh, Colombia, Corea del Sud, El Salvador, Filippine, India, Indonesia, Giamaica, Malaysia, Messico, Pakistan, Repubblica Araba d'Egitto, Thailandia, Sri Lanka e Repubblica del Vietnam).

Il regolamento 3003/75 ha istituito 13 contingenti tariffari per determinati prodotti tessili, diversi da quelli di cotone ed assimilati. I relativi volumi sono stati fissati

in tonnellate, sulla base di quelli stabiliti nel precedente esercizio con una maggiorazione forfettaria ed uniforme del 5 per cento; l'unica eccezione è stata quella relativa al contingente dei tappeti di lana o di peli fini a punti annodati o arrotolati, comportanti per metro, in catena, 350 nodi o meno della voce 58.01 ex A; il rispettivo volume è rimasto allo *status quo* (tonnellate 2835); peraltro, il *butoir* è stato elevato dal 20 al 30 per cento per consentire all'India possibilità maggiori di accesso preferenziale al mercato della Comunità. I beneficiari sono stati 110 Paesi indipendenti ed i sette Emirati arabi uniti; sono stati esclusi dal beneficio delle preferenze i 36 Paesi e Territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, da altri Paesi.

La decisione 75/694 CECA ha avuto per oggetto tre contingenti relativi a determinati prodotti siderurgici. I beneficiari sono stati 110 Paesi indipendenti, i sette Emirati arabi uniti nonché 36 Paesi e Territori dipendenti o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutte o in parte, da altri Paesi. I volumi contingentali sono stati aumentati del 5 per cento rispetto a quelli stabiliti nel 1975.

b) Prodotti «quasi sensibili» e «non sensibili» del settore industriale

I prodotti industriali «quasi sensibili» sono stati assoggettati, come nei precedenti periodi preferenziali, ad un meccanismo di sorveglianza speciale. La cessazione delle preferenze nei confronti sia di tutti i Paesi e Territori beneficiari, sia del Paese o Territorio beneficiario, non è stata automatica nei casi in cui, rispettivamente, i massimali (*plafonds*) si sono esauriti a livello comunitario oppure sono stati raggiunti i limiti degli importi massimi (*butoirs*) utilizzabili da ciascun Paese o Territorio; la Commissione, previa consultazione con gli Stati membri, ha deciso con proprio Regolamento, caso per caso in relazione alla situazione del mercato comunitario, la cessazione della preferenza, in maniera generale o particolare, quando è stato possibile mantenerla.

I prodotti industriali «non sensibili» non sono stati sottoposti in maniera sistematica ad un meccanismo di sorveglianza in grado di fornire, in ogni momento, il livello delle importazioni preferenziali verificatesi in tutta la Comunità; il controllo è stato esercitato a *posteriori* in base ai dati statistici, in maniera più elastica e meno immediata, dato lo scarto di tempo con cui le statistiche complete d'importazione sono abitualmente disponibili.

Peraltro, nei casi in cui qualche Stato membro avesse constatato un aumento preoccupante delle importazioni di determinati prodotti «non sensibili», la pronta instaurazione delle normali procedure, previste per il controllo di quelli «quasi sensibili», avrebbe dato la possibilità alla Commissione di ripristinare, se del caso, con proprio regolamento i dazi normali, sul piano generale o particolare, qualora i rispettivi massimali si fossero esauriti o fossero stati raggiunti i relativi importi massimi (*butoirs*).

Gli stessi provvedimenti comunitari hanno disciplinato il trattamento preferenziale per i prodotti industriali «quasi sensibili» e «non sensibili». Per i «quasi sensibili», soggetti, cioè, a controllo mediante sorveglianza speciale, i massimali (*plafonds*) e gli importi massimi (*butoirs*) sono stati indicati in apposito elenco, di cui il Consiglio ha preso atto e che è stato comunicato alle competenti Autorità degli Stati membri; i massimali (*plafonds*) hanno rappresentato, come per i volumi dei prodotti «sensibili», la somma dell'importo di base e di quello supplementare calcolati in riferimento ai dati statistici della Comunità ampliata per gli anni 1971 (importo di base) e 1972 (importo supplementare), con l'aumento forfettario e lineare del 15 per cento; essi sono stati espressi in unità di conto, salvo per i tessili i cui massimali, stabiliti in tonnellate, sono stati calcolati in base a quelli del 1975 con l'aumento lineare del 5 per cento e per determinati prodotti petroliferi, i cui *plafonds* sono stati stabiliti sulla base dei quantitativi preferenziali del 1975

con l'aumento forfettario ed uniforme del 15 per cento.

Le imputazioni, nel quadro di ciascun massimale sono state circoscritte, in via generale, al limite di un importo massimo comunitario (*butoir*) del 50 per cento nei confronti di ciascun Paese e Territorio beneficiario, salvo talune eccezioni (le percentuali limitative del 20 e 30 per cento stabilite per i determinati prodotti sono state indicate negli stessi provvedimenti comunitari).

Per i prodotti «non sensibili» non è stato necessario stabilire i massimali e gli importi massimi; per essi sono state teoricamente valide le regole di principio relative ai *plafonds* (importo di base più importo supplementare in riferimento ai dati, rispettivamente, del 1971 e del 1972 con l'aumento del 15 per cento) ed al *butoir* (limite del 50 per cento dei massimali).

I regolamenti del Consiglio 3009/75, 301/75, 3002/75, 3004/75 e la decisione 75/695 CECA hanno disciplinato il trattamento preferenziale applicabile ai prodotti sia «quasi sensibili» sia «non sensibili».

Allo scopo di limitare le importazioni preferenziali in provenienza da determinati Paesi beneficiari, che si trovano in una situazione privilegiata e sono divenuti altamente competitivi in particolari settori, sono state riprodotte con modifiche, nel Regolamento 3009/75 detto «ibrido», particolari norme adottate nello schema del precedente esercizio preferenziale.

Per alcuni prodotti o gruppi di prodotti industriali, che, già compresi nella categoria dei «sensibili» e soggetti, quindi, al meccanismo dei contingenti, sono stati trasferiti in quella dei «quasi sensibili» (ossido di piombo, carburo di calcio, determinati concimi della voce 31.05, cellulosa rigenerata, nitrati di cellulosa, carta Kraft, ombrelli, parrucche, parti di macchine da cucire, binocoli, magnetofoni, bambole, ecc.) sono stati introdotti, oltre a quelli normali, degli importi massimi comunitari (*butoirs*) particolari per determinati Paesi o Territori (Messico, Jugoslavia, Corea del Sud, Macao, Hong Kong)

espressi in unità di conto e talvolta nella misura del 15 per cento.

Si è trattato di Paesi o Territori che per i prodotti in causa avevano raggiunto negli anni 1972 e 1973 l'importo massimo (*butoirs*) stabilito oppure, sulla base dei più recenti dati statistici disponibili, si erano rivelati fornitori della Comunità per almeno il 40 per cento delle importazioni in provenienza da tutti i Paesi e Territori beneficiari delle preferenze.

I *butoirs* particolari, espressi in unità di conto, hanno consentito al Paese o Territorio beneficiario, che si è trovato in tale situazione privilegiata di competitività, di continuare a beneficiare dei vantaggi già acquisiti nel quadro del sistema applicato nel 1974, in quanto il limite del 15 per cento, assunto come criterio generale, si è collocato, espresso in valore assoluto, ad un livello inferiore a quello dell'importo massimo (*butoirs*) stabilito per l'esercizio 1974. Sulla base di tali elementi obiettivi, sono stati stabiliti 10 *butoirs* particolari per la Jugoslavia, 9 per Hong Kong, 2 per la Corea del Sud, 2 per Macao, 1 per il Messico.

L'applicazione dei normali dazi comunitari è stata automatica quando sono stati raggiunti i limiti sia dei *butoirs* normali, sia di quelli speciali fissati per detti Paesi ritenuti altamente competitivi in determinati settori.

Allo scopo, poi, di evitare che detti Paesi o Territori potessero concentrare in determinate zone della Comunità le proprie forniture di prodotti soggetti alla limitazione dell'importo massimo, è stata prevista l'applicazione automatica dei normali dazi doganali da parte dello Stato membro nel quale le importazioni preferenziali dei prodotti in questione, originari di uno solo di detti Paesi o Territori, avessero raggiunto la metà del *butoir* particolare, a meno che lo Stato membro interessato non avesse notificato preventivamente alla Commissione che non intendeva avvalersi, in via generale o per casi singoli, di tale disposizione.

Nel regolamento «ibrido» che ha reintrodotta le particolari misure per l'esercizio preferenziale del 1976, sono stati indicati

con un asterisco i Paesi e Territori competitivi nei confronti dei quali, nei casi di specie, il ripristino dei normali dazi doganali era automatico.

Nello stesso Regolamento sono stati contrassegnati con un asterisco doppio i Paesi e Territori per i quali l'applicazione dei normali dazi doganali era immediata nello Stato membro in cui le importazioni dei prodotti originari di ciascuno di essi avessero raggiunto l'importo massimo comunitario (disposizione, questa, valida nei casi in cui lo Stato membro interessato avesse notificato di rinunciare all'applicazione automatica dei dazi normali quando fosse stata raggiunta la metà del *butoir* speciale).

Una procedura di informazioni a termine breve, nel quadro di una stretta collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri, ha consentito la retta applicazione delle norme predette. I beneficiari delle preferenze per i prodotti previsti dal Regolamento «ibrido» sono stati 110 Paesi indipendenti, i sette Emirati arabi uniti nonché 36 Paesi e Territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni sono assicurate, in tutto o in parte, da altri Paesi.

Il regolamento 3010/75 ha avuto per oggetto una vasta gamma di prodotti, diversi dai tessili, che ha coperto quasi tutto l'arco dei Capitoli 25 a 99 della tariffa doganale comune. I beneficiari sono stati 111 Paesi indipendenti (è stata inclusa la Romania che, peraltro, non ha potuto fruire delle preferenze per i prodotti segnati da un asterisco), i sette Emirati arabi uniti nonché 36 Paesi e Territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, da altri Paesi.

Il regolamento 3002/75 ha disciplinato le particolari preferenze per determinati prodotti tessili di cotone e di sostituzione originari dei 23 Paesi beneficiari (Afganistan, Argentina, Bangla Desh, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, El Salvador, Filippine, Guatemala, Haiti, India, Indonesia, Giamaica, Malaysia, Messico, Nicaragua, Pakistan, Paraguay, Repubblica Araba d'Egitto, Singapore, Tailandia, Sri Lanka,

Repubblica del Vietnam). I massimali, espressi in tonnellate, sono stati calcolati, per ciascuna categoria di prodotti, sulla base dei *plafonds* del 1975 con la maggiorazione forfettaria ed uniforme del 5 per cento.

Il regolamento 3004/75 ha avuto per oggetto determinati prodotti tessili diversi da quelli di cotone e di sostituzione. I beneficiari sono stati 110 Paesi indipendenti ed i sette Emirati arabi uniti; sono stati esclusi dal beneficio delle preferenze i 36 Paesi e Territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, da altri Paesi. I massimali (*plafonds*), espressi in tonnellate, sono stati quelli del 1975 aumentati linearmente del 5 per cento.

La decisione 75/695 CECA ha disciplinato le preferenze per determinati prodotti siderurgici, compresi in sei posizioni o parti di posizioni tariffarie, a favore di 110 Paesi indipendenti, dei sette Emirati Arabi uniti nonché di 36 Paesi e Territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, da altri Paesi. Un *butoir* speciale, espresso in unità di conto, è stato stabilito nei confronti della Jugoslavia, particolarmente competitiva, per i profilati e le palancole, della voce 73.11. I *plafonds* dei prodotti siderurgici CECA sono stati aumentati del 5 per cento rispetto a quelli stabiliti nel 1975 (uguale aumento è stato apportato ai due prodotti assimilati a quelli CECA, quali i tubi di ferro o di acciaio della voce 73.18 e gli altri lavori di ferro o di acciaio della voce 73.40).

c) *Prodotti di iuta e di cocco*

Secondo l'offerta comunitaria, il trattamento tariffario preferenziale è concesso nel quadro delle misure particolari convenute con i Paesi in via di sviluppo esportatori. Nonostante che al 31 dicembre 1975 fosse cessata la validità sia degli accordi settoriali, relativi agli scambi dei manufatti in causa, conclusi con l'India, sia dell'accordo analogo concluso con il Bangla Desh unicamente per i prodotti di iuta, il regolamento 3007/75 ha mantenuto, per il 1° semestre 1976, le specifiche preferenze dei

due Paesi per i prodotti di rispettivo interesse, delle quali hanno beneficiato, altresì, la Thailandia per i manufatti di juta e lo Sri Lanka per quelli di cocco, in relazione a particolari intese intercorse fra la CEE e detti Stati.

Per i filati, tessuti, sacchi e sacchetti d'imballaggio, di juta, originari dell'India, del Bangladesh e della Thailandia, sono stati applicati, i dazi della tariffa doganale comune ridotti del 60 per cento nonché dazi nulli per i tappeti di juta o di altre fibre tessili liberiane e dello spago, corde e funi di juta o di altre fibre tessili liberiane, aventi le stesse origini.

La riduzione tariffaria nella misura del 60 per cento è stata applicata, altresì all'importazione nella Comunità dei tappeti di cocco originari dell'India e dello Sri Lanka. Il Regno Unito e la Danimarca hanno continuato ad applicare dazi nulli preferenziali; l'Irlanda ha applicato ai filati, tessuti e sacchi e sacchetti di juta i dazi della propria tariffa ravvicinati a quelli stabiliti dal regolamento in questione, secondo il ritmo previsto dall'art. 39, paragrafi 1 e 2, dell'Atto di adesione.

Il Regolamento del Consiglio 1663/76 ha prorogato sino al 31 dicembre 1976 il particolare regime preferenziale per i prodotti di juta e di cocco. Essendo conclusi i negoziati con l'India, per i prodotti di cocco è stata stabilita, a decorrere dal 1° luglio 1976, la riduzione, nella misura dell'80 per cento, dei dazi della tariffa doganale comune per i relativi tappeti, della quale lo Sri Lanka ha beneficiato automaticamente; pur non essendo terminati, all'epoca, i negoziati bilaterali con l'India e il Bangla Desh a tali Paesi nonché alla Thailandia è stato concesso di continuare a godere, a decorrere dalla stessa data, del regime preferenziale stabilito nel semestre precedente per manufatti di juta.

d) *Prodotti agricoli trasformati*

Per tali prodotti il regime preferenziale è stato realizzato mercé 60 dazi nulli e 180 riduzioni parziali dei normali dazi doganali e dell'elemento fisso dell'imposizione ap-

plicabile. Salvo qualche eccezione, è stata adottata la diminuzione forfettaria del 10 per cento dei dazi preferenziali in vigore nel 1975.

Il regolamento del Consiglio 3011/75 ha stabilito tale regime per una serie di prodotti rientranti in 240 posizioni o parti di posizioni dei Capitoli 1 e 24 della tariffa doganale comune.

Per il 1976 le concessioni nel particolare settore hanno avuto uno sviluppo più ampio rispetto al precedente esercizio preferenziale; nell'elenco delle merci ammesse al particolare regime preferenziale sono stati inclusi nuovi prodotti per la maggior parte originari dei Paesi meno favoriti; le sigarette hanno completato la gamma dei tabacchi lavorati già ammessi alle preferenze generalizzate.

Le modalità di gestione sono state sostanzialmente diverse da quelle stabilite per i prodotti del settore industriale; a differenza di questi, per i quali il meccanismo di salvaguardia è in diretta connessione col sistema dei volumi contingentali e dei massimali d'importazione, per i prodotti agricoli trasformati non sono stati stabiliti limiti quantitativi alla loro importazione preferenziale, sul piano sia generale che particolare.

Peraltro, è stata inserita una clausola di salvaguardia, adeguata all'art. XIX del GATT, in base alla quale, nei casi in cui le importazioni preferenziali fossero state in quantità tali o a prezzi tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave danno ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenziali, sarebbe stato possibile il ripristino totale o parziale dei dazi normali e dell'elemento fisso nei confronti del Paese o Territorio o dei Paesi o Territori che fossero all'origine del danno.

Tale misura poteva essere ugualmente adottata in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitati ad una sola regione della Comunità. La Commissione avrebbe deciso con proprio regolamento tale ripristino per un periodo determinato.

I paesi beneficiari sono stati 11 Paesi indipendenti (è stata inclusa la Romania che, peraltro, non ha potuto fruire delle preferenze per i prodotti indicati con un asterisco), i sette Emirati arabi uniti nonché 36 Paesi e Territori indipendenti o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, da altri Paesi. Particolari disposizioni del regolamento hanno consentito ai nuovi Stati membri l'applicazione dei dazi ridotti secondo modalità intese a mantenere una preferenza proporzionale a quella esistente fra i dazi della tariffa doganale comune ed i dazi preferenziali, ferma restando l'applicazione di questi ultimi nei casi in cui i dazi calcolati con le dette modalità fossero risultati più elevati; le disposizioni in causa hanno avuto la finalità di eliminare alcune anomalie, incompatibili con l'obiettivo essenziale del sistema preferenziale a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Il Gruppo di provvedimenti

I tre regolamenti che hanno reintrodotta, per il 1975, le misure innovatrici, già adottate per il precedente esercizio preferenziale, hanno avuto per oggetto:

a) *il tabacco greggio «flue cured» del tipo Virginia, della voce ex 24.01-B della tariffa doganale comune (avente, cioè, un valore, per collo, inferiore a 280 unità di conto per quintale netto). Il regolamento 3015/75 ha stabilito un contingente tariffario comunitario di 38 mila tonnellate, al dazio di 10,5 per cento con un minimo ed un massimo di percezione, rispettivamente, di 12,5 unità di conto per un quintale netto; la ripartizione definitiva del volume fra gli Stati membri ha assegnato 23.300 tonnellate al Regno Unito (la quota conferita all'Italia è stata di 3.000 tonnellate).*

Allo scopo di mantenere un certo margine preferenziale, i nuovi Stati membri hanno applicato i dazi delle rispettive tariffe nazionali allineate al dazio preferenziale secondo le modalità stabilite dall'Atto di adesione, ferma restando l'applicazione del dazio preferenziale se più favorevole.

I beneficiari del contingente sono stati 110 Paesi indipendenti, i sette Emirati arabi uniti nonché 36 Paesi e Territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, dagli Stati membri della Comunità o dai Paesi terzi; peraltro, tale contingente ha interessato particolarmente, fra i Paesi in via di sviluppo, l'India, terzo Paese fornitore del Regno Unito dopo gli Stati Uniti ed il Canada, nonché il Pakistan e lo Sri Lanka. Il provvedimento in causa è stato adottato nel quadro della «dichiarazione d'intenzione a favore dei Paesi asiatici indipendenti del Commonwealth» annessa al Trattato di adesione.

La proposta iniziale della Commissione (volume tonnellate 36.000; dazio preesistente ridotto del 10 per cento; la stessa chiave di ripartizione del 1975) è stata oggetto di lunghi dibattiti in sede comunitaria, tenuto conto che nei due esercizi precedenti il provvedimento era stato concesso in via transitoria ed eccezionale, in quanto trattasi di prodotto di base, soggetto ad organizzazione di mercato, suscettibile di comportare incidenze economiche e finanziarie sul piano interno e perturbazioni alla situazione delle industrie trasformatrici degli Stati membri produttori.

A tale questione di principio erano connesse quelle dell'entità del volume contingentale e della relativa chiave di ripartizione fra gli Stati membri (il volume proposto, ritenuto alto da alcune Delegazioni, fra cui l'italiana, veniva dichiarato insufficiente da parte britannica in relazione alla necessità del consumo interno e allo sviluppo delle tradizionali esportazioni indiane; in più, da parte del Regno Unito veniva chiesto che il contingente in causa avesse per oggetto anche la stessa varietà di tabacco rientrante nella voce 24.01-A, in ragione dell'evoluzione dei prezzi in continua ascesa; da parte olandese, inoltre, veniva sottolineata la necessità di estendere la concessione anche ad altre varietà di tabacco prodotte nei Paesi indicati nella predetta «Dichiarazione comune d'inten-

colati in base alle particolari modalità stabilite dal regolamento.

La soluzione globale del problema è stata trovata a livello politico. A decorrere dal 1° agosto 1976, detto contingente è stato esteso allo stesso tipo di tabacco greggio rientrante nella voce ex 24.01-A I della tariffa doganale comune (avente, cioè, un valore per collo, uguale o superiore a 280 unità di conto per quintale netto).

Ferma restando la ripartizione quantitativa del volume globale instaurata fra gli Stati membri, il dazio preferenziale è stato stabilito per il tabacco predetto nella misura del 7 per cento con un massimo di percezione di 45 unità di conto per quintale netto. Tale provvedimento è stato adottato su richiesta irlandese, allo scopo di non escludere dal trattamento preferenziale le partite di tabacco greggio *flue cured* del tipo Virginia giacenti nei depositi doganali, il cui prezzo, in ragione dei tassi di conversione dell'unità di conto in monete nazionali e del deprezzamento di alcune divise nazionali rispetto ad altre monete, eccedeva il limite di 280 unità di conto;

b) le conserve di ananassi, non a fette, semifette o spirali. Il regolamento 3013/75 ha istituito un contingente tariffario comunitario di 30.000 tonnellate, al dazio del 12%, oltre il prelievo sullo zucchero nel caso in cui il relativo tenore fosse risultato superiore a determinati limiti di peso. La ripartizione definitiva, secondo una chiave particolarmente basata sui dati statistici disponibili, ha assegnato il 69,2% del volume (tonnellate 20.760) al Regno Unito (la quota conferita all'Italia, sulla base del 2% è stata di tonnellate 600).

Allo scopo di mantenere un magine preferenziale, particolari disposizioni del Regolamento hanno autorizzato il Regno Unito, la Danimarca e l'Irlanda ad applicare dazi ridotti informati al principio di una preferenza proporzionale a quella esistente fra i dazi della tariffa doganale comune e il dazio preferenziale del 12% la cui applicazione, peraltro, era valida nei casi in cui questo fosse risultato inferiore ai dazi cal-

zione», particolarmente a quelle che interessano l'Indonesia).

È stata inserita una clausola di salvaguardia, adeguata all'art. XIX del GATT, in base alla quale la Commissione, con proprio Regolamento, poteva decidere di ripristinare totalmente o parzialmente i normali dazi per un periodo determinato nel caso in cui le importazioni preferenziali nella Comunità delle conserve di ananassi, oggetto del regolamento, fossero state in quantità tali o a prezzi tali da arrecare o minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori comunitari di conserve similari o direttamente concorrenziali o avessero creato una situazione sfavorevole negli Stati ACP. Tali misure sarebbero state adottate nei confronti dei Paesi o Territori beneficiari che fossero all'origine del pregiudizio grave o della minaccia del pregiudizio grave e potevano ugualmente salvaguardare una sola regione della Comunità. I beneficiari del contingente sono stati 111 Paesi indipendenti (è stata inclusa la Romania), i sette Emirati arabi uniti nonché 36 Paesi e Territori dipendenti o amministrati. Tale provvedimento, adottato ugualmente nel quadro della predetta «Dichiarazione d'intenzione», ha interessato in particolare la Malaysia, le cui conserve di ananassi costituiscono un prodotto d'esportazione molto importante nelle tradizionali correnti commerciali dirette verso il mercato britannico;

c) il burro di cacao ed il caffè solubile. Il regolamento 3012/75 ha stabilito due contingenti tariffari comunitari (uno di tonnellate 21.600 di burro di cacao, al dazio dell'8 per cento; l'altro di tonnellate 18.750 di caffè solubile, al dazio del 9 per cento), in relazione all'accordo commerciale non preferenziale CEE-Brasile, firmato a Bruxelles il 1° dicembre 1973 ed entrato in vigore il 1° agosto 1974. Le quote di ripartizione, basate sui dati statistici disponibili, sono state assegnate in misura maggiore al Benelux (tonnellate 12.150 per il burro di cacao e tonnellate 1550 per il caffè solubile) ed il Regno Unito (tonnellate 8.400 per il

burro di cacao e tonnellate 15.000 per il caffè solubile); per l'Italia le quote sono state, per entrambi i prodotti, di 50 tonnellate.

Il regolamento ha stabilito particolari modalità di calcolo per la determinazione dei dazi preferenziali da applicare dal Regno Unito, Danimarca ed Irlanda; è stata inserita la stessa clausola di salvaguardia figurante nel Regolamento relativo alle conserve di ananassi. I beneficiari dei due contingenti sono stati 111 Paesi indipendenti (è stata inclusa la Romania), i sette Emirati arabi uniti nonché 36 Paesi e Territori dipendenti o amministrati.

A causa del carattere non preferenziale dell'accordo commerciale CEE-Brasile, hanno potuto fruire delle particolari concessioni, incluse nel sistema delle preferenze generalizzate, tutti i Paesi e Territori in via di sviluppo beneficiari; peraltro, di fatto il Brasile ha utilizzato l'essenziale dei contingenti in questione.

Nel secondo gruppo dei provvedimenti figura il regolamento 3014/75 che ha stabilito, per la prima volta, l'apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario preferenziale di conserve di ananassi in fette, semifette o spirali, col dazio del 15 per cento, oltre il prelievo sullo zucchero con tenore eccedente determinante percentuali in peso; del volume di 28.000 tonnellate, ripartito fra gli Stati membri, 12.430 sono state assegnate al Regno Unito (la quota conferita all'Italia è di 780 tonnellate).

La regolamentazione comunitaria sui prodotti ortofrutticoli trasformati ha istituito, fra l'altro, un regime di aiuti alla produzione di conserve di ananassi ottenute dai frutti raccolti nella Comunità (regolamento del Consiglio 1929/75 del 22 luglio 1975); la Francia ha potuto dare il proprio assenso all'adozione del contingente preferenziale in causa; negli esercizi precedenti tale adesione era stata subordinata agli interventi che il FEOGA avrebbe dovuto operare a favore dei produttori della Martinica.

III Gruppo di provvedimenti

Avendo la Jugoslavia assunto degli impegni analoghi a quelli già esistenti nel quadro del cessato Accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone (ALT), con i regolamenti 3005/75 e 3006/75 sono state concesse a detto Paese le preferenze tariffarie, a dazi nulli, per i prodotti tessili di cotone e di sostituzione nei limiti di volumi contingentali e di massimali distinti, non accessibili agli altri Paesi in via di sviluppo (d'altra parte la Jugoslavia non ha potuto usufruire dei *plafonds* utilizzabili da questi Paesi). I volumi in tonnellate sono stati calcolati in modo da ottenere un aumento forfettario ed uniforme del 5 per cento in rapporto a quelli che erano in vigore nel 1975; questi volumi, tuttavia, non potevano essere inferiori al 10 per cento delle esportazioni jugoslave verso la Comunità nel 1968 nè essere superiori del 100 per cento delle stesse esportazioni. Soluzioni particolari sono state adottate per alcuni prodotti.

Il regolamento 3005/75 ha stabilito l'apertura, la ripartizione e le modalità di gestione di 23 contingenti tariffari, a dazio nullo, di determinati prodotti tessili di cotone e di sostituzione; è stata valida la stessa chiave di ripartizione fissata per gli altri contingenti concernenti i medesimi prodotti tessili; le modalità di gestione sono state quelle dei prodotti industriali «sensibili».

Il Regolamento 3006/45 ha stabilito le preferenze tariffarie per determinati prodotti tessili di cotone e di sostituzione compresi in venti posizioni o parti di posizioni tariffarie; sono state applicate le stesse modalità di gestione proprie dei prodotti industriali «quasi sensibili».

I miglioramenti dell'esercizio preferenziale 1976

I miglioramenti introdotti nel sistema preferenziale del 1976 sono stati essenzialmente i seguenti

a) aumento sostanziale del volume globale delle offerte comunitarie nel settore industriale.

Il particolare regime comporta già, nella sua stessa concezione, un meccanismo automatico di miglioramento; grazie segnatamente alla funzione dinamica dell'importo supplementare, sono state attribuite, a favore dei Paesi beneficiari in via di sviluppo, quote ognora crescenti di importazioni preferenziali, in proporzione dell'incremento delle importazioni nella Comunità in provenienza dai Paesi industrializzati.

Per il 1976 è stato, in via di massima, aumentato forfettariamente di circa il 15 per cento il livello dei contingenti tariffari e dei massimali dei prodotti industriali diversi dai tessili; tale percentuale corrisponde a quella generalmente derivante, rispetto all'esercizio precedente, dal meccanismo automatico degli elementi di calcolo. Per i legni impiallacciati o compensati (voce 44.15), il volume del contingente è stato nuovamente stabilito in metri cubi, anziché in valore, allo scopo di evitare che i quantitativi importati con beneficio delle preferenze potessero subire riduzioni a seguito della variazione dei corsi mondiali in continua ascesa.

Nel settore dei tessili, diversi dai prodotti di juta e di cocco, è stato integralmente ricondotto, per il 1976, il regime del precedente esercizio con l'aumento forfettario, uniforme e lineare, del 5% dei rispettivi volumi contingentali e massimali. Si è trattato di una soluzione transitoria in attesa che la CEE potesse concludere con i Paesi esportatori gli accordi di autolimitazione nel quadro dell'Accordo generale «multifibre» firmato a Ginevra il 25 marzo 1974. Secondo l'offerta comunitaria, le preferenze per i tessili di cotone e assimilati sono riservate ai Paesi in via di sviluppo firmatari dell'accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone (ALT) o che hanno assunto impegni equivalenti, secondo condizioni e modalità da definire sul piano bilaterale; esse, inol-

tre, sono limitate nel tempo alla durata di validità dell'Accordo.

Questo è divenuto definitivamente caduco alla data del 31 dicembre 1973; per il 1976, come già nei due precedenti esercizi, l'offerta comunitaria non avrebbe potuto coprire i tessuti di cotone ed assimilati. La Comunità ha concesso transitoriamente il trattamento preferenziale per tali prodotti, allo scopo di assicurare la continuità della particolare concessione nello specifico settore.

Anche per i prodotti di juta e di cocco, gli accordi settoriali conclusi con l'India ed il Bangla Desh erano cessati di validità alla fine del 1975; sono state peraltro mantenute le preferenze già concesse nel precedente esercizio che hanno avuto, a decorrere dal 1° luglio 1976, un ulteriore miglioramento per i manufatti di cocco (riduzione dell'80 per cento dei dazi della tariffa doganale comune), a seguito dell'Accordo concluso con l'India. Anche la Thailandia ha beneficiato nel 1976 della riduzione tariffaria per i manufatti di juta; oltre l'India, anche lo Sri Lanka ha goduto del trattamento preferenziale per i manufatti di cocco; il Regno Unito e la Danimarca hanno continuato a mantenere la franchigia daziaria per tali prodotti.

Nel complesso, le possibilità delle importazioni preferenziali dei prodotti del settore industriale sono state, nel 1976, dell'ordine di 3.200 milioni di unità di conto (2.650 milioni per i prodotti industriali diversi dai tessili; 550 milioni per i tessili con un quantitativo globale di 75.000 tonnellate).

b) prodotti soggetti a contingentamento

È rimasto invariato il numero di contingenti tariffari aperti per i prodotti «sensibili», già ridotto in ampia misura a seguito del trasferimento di una notevole serie di prodotti dal regime del contingentamento, che attua in effetti una limitazione rigida delle importazioni preferenziali, a quello più elastico della sorveglianza speciale, stabilita per i prodotti «quasi sensibili».

c) introduzione di una quota comunitaria di riserva per altri due contingenti tariffari

Si è trattato della seconda instaurazione della particolare modalità di gestione che sarà progressivamente istituita per tutti i contingenti tariffari; le quote comunitarie di riserva rendono possibile la completa utilizzazione dei volumi contingentali.

d) prodotti agricoli trasformati

Sono stati inclusi 57 nuovi prodotti o gruppo di prodotti fra quelli già ammessi al particolare regime. Sono stati elevati i margini preferenziali esistenti (in via generale, la riduzione delle aliquote daziarie è stata del 10 per cento), sino a stabilire l'esenzione totale per numerosi prodotti. Sono stati, inoltre, ricondotti i contingenti tariffati relativi al burro di cacao, caffè solubile e alle conserve di ananassi non in fette, semifette o spirali il cui volume è stato elevato da 20.000 a 30.000 tonnellate; è stato introdotto per la prima volta nello schema comunitario del 1976 il contingente tariffario delle conserve di ananassi in fette, semifette o spirali.

Per il tabacco greggio del tipo «Virginia flue cured», il volume, già stabilito per il 1975 su base specifica (30.000 tonnellate) allo scopo di evitare possibili riduzioni preferenziali per effetto degli aumenti dei prezzi, è stato elevato a 38.000 tonnellate. È da considerare che tale prodotto non poteva rientrare nel regime delle particolari preferenze le quali, secondo l'offerta comunitaria, sono riservate ai prodotti industriali semifiniti e finiti ed ai prodotti agricoli trasformati; la Comunità ha introdotto per la prima volta nel proprio sistema un prodotto di base soggetto ad organizzazione di mercato, dando concreta attuazione alla citata «Dichiarazione d'intenzione» annessa al Trattato di Adesione.

Inoltre, a decorrere dal 1° agosto 1976, il regime preferenziale è stato esteso al tabacco greggio dello stesso tipo di valore, per collo, uguale o superiore a 280 unità di conto per quintale netto. Nel 1976 il settore

agricolo è stato coperto dal regime preferenziale comunitario per 850 milioni di unità di conto nei confronti dei 600 milioni dell'anno precedente.

a) Paesi e Territori beneficiari

Il Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Costa Rica, Haiti e Singapore hanno integrato l'elenco dei 17 Paesi già beneficiari delle preferenze concesse per i tessili di cotone ed assimilati; per il 1976, 23 Paesi sono stati ammessi al regime preferenziale adottato per i prodotti in causa.

Questione molto dibattuta è stata quella relativa all'inclusione dei Territori dipendenti od amministrati, fra cui Hong Kong, nella lista dei beneficiari delle preferenze concesse per i prodotti tessili «non sensibili»; la relativa proposta, formulata dalla Commissione, faceva seguito alla Dichiarazione del Consiglio del 12 novembre 1974 in virtù della quale il caso di Hong Kong sarebbe stato esaminato in occasione dell'elaborazione del sistema comunitario delle preferenze generalizzate valide per il 1976. Tale proposta era sostenuta particolarmente da parte britannica che auspicava l'eliminazione progressiva della discriminazione attualmente posta in essere verso la colonia inglese rispetto ad altri Paesi asiatici, fra i quali, in particolare, la Corea del Sud che risulta molto competitiva a causa delle preferenze di cui è beneficiaria.

Per contro, da altre Delegazioni veniva eccepito che Hong Kong è già concorrenziale nello specifico settore e, pertanto, i prodotti, attualmente «non sensibili», potrebbero divenire «sensibili» per il semplice fatto dell'estensione delle preferenze a nuovi beneficiari; a loro avviso, l'inclusione di Hong Kong e di altri territori dipendenti o amministrati avrebbero comportato considerevoli riflessi negativi, sia materiali sotto il profilo concorrenziale, sia psicologici per i ceti economici interessati in ragione delle particolari difficoltà dell'industria tessile comunitaria.

Il Consiglio ha ritenuto opportuno rinviare la soluzione del problema; una di-

chiarazione è stata iscritta al processo verbale della sessione ministeriale dei giorni 5 e 6 novembre 1975, in base alla quale è stato dato atto che la questione sarebbe stata riesaminata alla luce del risultato globale dei negoziati bilaterali condotti dalla CEE con i Paesi esportatori nel contesto dell'Accordo «multifibre»; sarebbe stata ricercata una soluzione d'insieme che avrebbe tenuto conto, in modo particolare, dell'obiettivo inteso sia a limitare, sulla base di un trattamento non discriminato, il beneficio preferenziale nei confronti di tutti i Paesi più competitivi, sia a rendere più agevole il regime comunitario a favore di quelli meno favoriti.

Tale dichiarazione conteneva un orientamento molto importante per l'elaborazione dello schema preferenziale per il nuovo esercizio; pur redatta in termini generali, essa preconizzava che Hong Kong non sarebbe stato più discriminato, a decorrere dal 1977, in rapporto ai suoi concorrenti; peraltro, tutti i Paesi beneficiari, che si trovano in una situazione privilegiata di competitività, avrebbero beneficiato di un trattamento meno favorevole rispetto a quelli meno avanzati.

Agli elenchi dei Paesi indipendenti e dei Paesi e Territori dipendenti o amministrati, beneficiari delle preferenze concesse ai prodotti diversi dai tessili di cotone ed assimilati, sono state apportate delle modifiche; dato il mutamento del loro statuto internazionale, la Guinea Bissau (ex Guinea portoghese), il Mozambico, l'Angola, le isole Principe São Tomé, l'isola di Capo Verde, Grenade, la Nuova Guinea papuasi e il Surinam sono stati trasferiti dall'elenco dei Paesi e Territori dipendenti o amministrati in quello dei Paesi indipendenti.

Nei confronti della Romania è stata confermata la concessione selettiva delle preferenze per i prodotti per cui nel 1975 detto Paese ha fruito del beneficio; per il nuovo esercizio il regime preferenziale è stato, altresì, esteso ai prodotti seguenti: parrucche (voce 67.04), macchine da cucire per uso domestico (voce 84.41-A-1), oggetti

per feste e divertimenti, ad esclusione degli articoli ed accessori per alberi di Natale (voce ex 97.05).

I miglioramenti apportati per l'esercizio preferenziale 1976, quantunque modesti, data la difficile situazione economica della CEE, sono stati significativi e hanno costituito, dopo quelli introdotti negli anni precedenti, un ulteriore stadio del progressivo sviluppo del particolare regime.

Come ha riconosciuto il Parlamento europeo nella risoluzione del 16 ottobre 1975, detto regime preferenziale ha rappresentato uno sforzo realistico della Comunità a favore dei Paesi emergenti; sono stati tenuti in particolare considerazione gli interessi di Paesi meno favoriti che risentono maggiormente degli effetti dell'attuale crisi mondiale; è stato ricercato il dovuto equilibrio fra la necessità di promuovere le esportazioni dei Paesi del «Terzo» e, in particolare, del «Quarto Mondo» e quella di tutelare sia i settori produttivi sensibili degli Stati membri, sia gli interessi dei Paesi associati, in relazione agli Accordi conclusi sia con gli Stati ACP, sia con i Paesi del Mediterraneo, nel quadro dell'approccio globale della Comunità in tale bacino.

Tali obiettivi sono stati in sintonia con le linee direttrici figuranti nella risoluzione del Consiglio del 3 marzo 1975, in cui è stata affermata, fra l'altro, la volontà di migliorare in maniera costante il particolare regime comunitari mercé:

1. — l'utilizzazione crescente dello schema attuale grazie, in particolare, alle misure di semplificazione;

2. — una gestione migliore del sistema;

3. — i miglioramenti ed adattamenti appropriati connessi alle possibilità di esportazione dei Paesi emergenti e alla situazione economica della Comunità, tenendo conto segnatamente degli interessi dei Paesi beneficiari meno favoriti, allo scopo di agevolare l'accesso preferenziale di questi ultimi al mercato comunitario.

Nella risoluzione predetta è stata consacrata, altresì, la volontà politica di

concedere il regime preferenziale generalizzato per un nuovo periodo a decorrere dal 1981, oltre quello decennale che terminerà alla fine del 1980, allo scopo di favorire lo sviluppo industriale dei Paesi emergenti, accelerare il ritmo della loro ascesa economica ed aumentare gli introiti delle rispettive esportazioni.

Schema preferenziale del 1977

Undici regolamenti del Consiglio CEE e due decisioni dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, tutti adottati il 13 dicembre 1976, hanno instaurato, per il 1977, il regime preferenziale generalizzato a favore dei Paesi in via di sviluppo. Alcune innovazioni, delle misure complementari e aggiustamenti diversi sono stati introdotti nella disciplina normativa del nuovo esercizio; la trattazione degli argomenti che seguono dà atto della natura e della portata di tali elementi che, peraltro, non alterano le linee generali del regime essenzialmente uniformato alla struttura, già descritta, dello schema comunitario.

1) Prodotti industriali finiti e semifiniti diversi dai tessili

A differenza del calcolo empirico invalso nel 1976 in via d'eccezione e a titolo sperimentale, per il nuovo esercizio preferenziale è stato possibile seguire la metodologia tradizionale (importo di base più importo supplementare) nella determinazione dei volumi dei prodotti «sensibili», soggetti al sistema del contingentamento, e dei massimali (*plafonds*) di quelli «quasi sensibili», disciplinati dal meccanismo della sorveglianza speciale.

Tenendo fede alle dichiarazioni ufficiali espresse in sede UNCTAD, la Comunità ha assunto come anno di riferimento, in luogo del 1971 adottato in precedenza, il 1974 del quale erano disponibili i dati statistici necessari. Il mutamento dell'anno di base ha comportato un aumento considerevole dei volumi contingentali e dei massimali; ne è derivato, di conseguenza, un sensibile am-

pliamento delle importazioni preferenziali, a dazio nullo, teoricamente possibili. Le proposte delle disposizioni regolamentari, presentate dalla Commissione al Consiglio il 5 luglio 1976, limitavano ad un massimo del 50 per cento, rispetto all'esercizio precedente, gli incrementi che, in valore o in volume, originavano, per i singoli prodotti o gruppi di prodotti, dal calcolo sulla base dei dati relativi al nuovo anno di riferimento.

Peraltro, definendo il particolare regime per il 1977, il Consiglio ha cercato di stabilire un equilibrio tra i miglioramenti dei vantaggi offerti al Terzo Mondo, gli interessi degli Stati ACP e le difficoltà dei vari settori economici comunitari. Data la particolare sensibilità dei prodotti soggetti al sistema dei contingenti, il cui elenco, rimasto immutato nel numero di tredici, ha subito qualche variante di ordine merceologico (vi sono stati inclusi l'acido glutammico e relativi sali, della voce 29.23 - D. III della tariffa doganale comune, mentre le pile elettriche, della voce 85.03, sono state trasferite fra i prodotti «quasi sensibili»), l'aumento proposto è stato contenuto:

a) al 15 per cento per quattro contingenti (cuoi e pelli di bovini ed equini preparati, della voce 41.02 ex B; oggetti da viaggio di materie plastiche artificiali in fogli, della voce 42.02 - A; oggetti da viaggio di altre materie, della voce 42.02-B; oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, della voce 42.03; per essi gli importi massimi (*butoirs*) sono stati fissati nella misura uniforme del 30 per cento);

b) al 25 per cento per tre contingenti (apparecchi di trasmissione e di ricezione, ecc., e loro parti, delle voci 85.15-A III e CIII, con il *butoir* del 15 per cento; diodi, transistori, ecc. e parti staccate delle voci 85-21-D ed E; altri mobili e loro parti, della voce 94.03; per questi due contingenti il *butoir* è stato stabilito nell'eguale misura del 20 per cento);

c) al volume globale di 21.172.000 unità di conto (poco più del 20 per cento

rispetto al 1976) per le sedie e loro parti, della voce 94.01, con il *butoir* del 20 per cento;

d) al volume globale di 209.000 unità di conto per l'acido glutammico e suoi sali, della voce 29.23 D-III, col *butoir* normale del 50 per cento.

A causa della difficile situazione del settore, per le calzature delle voci doganali 64.01, 64.02 - A, 64.02 - B è stato mantenuto in tutti gli elementi (importi contingenti, importi massimi, quote di ripartizione fra gli Stati membri) lo *statu quo* del 1976; per il legno impiallacciato o compensato, della voce 44.15, perdurando gli interessi divergenti dei Nove, particolarmente del Regno Unito, da una parte, favorevole all'incremento delle correnti tradizionali di esportazione di alcuni Paesi del Commonwealth verso il mercato britannico, e della Francia, dall'altra, legata alla tutela della specifica produzione e commercializzazione di alcuni Stati africani associati, è stata adottata una soluzione di compromesso; il volume di detto contingente, col *butoir* del 30 per cento, è stato fissato in metri cubi 282.610; è stata attribuita al Regno Unito la quota di 238.800 metri cubi, nel cui ambito, per la frazione di 141.305 metri cubi, non sono stati posti limiti di accesso ai singoli Paesi beneficiari (la quota conferita all'Italia è di metri cubi 2970). In aderenza a quanto il Consiglio CEE aveva preconizzato circa la graduale istituzione di quote comunitarie di riserva per tutti i contingenti preferenziali, queste sono state introdotte, nella misura del 20 per cento dei rispettivi volumi, per l'acido glutammico e suoi sali, dalla voce 29.23 - D III, per i diodi, transistori, ecc. e parti e pezzi staccati, delle voci 85.21 D ed E, per le sedie e loro parti, della voce 94.01.

Per l'esercizio 1977, sei contingenti di prodotti industriali sono gestiti con le rispettive riserve di quote comunitarie (per quelli concernenti gli oggetti da viaggio di materie plastiche artificiali in fogli, della voce 42.02-A, gli apparecchi elettronici e relativi parti staccate, delle voci 85.15 - A III

e C III, gli altri mobili e loro parti, della voce 94.03, le relative quote di riserva, istituite nei precedenti esercizi, sono state mantenute e commisurate ai maggiori volumi del nuovo periodo preferenziale).

Alcune variazioni di rilievo sono intervenute, altresì, per i prodotti «quasi sensibili» compresi nel Regolamento detto «ibrido»; per questi, com'è noto, si rende automatica l'applicazione dei normali dazi della tariffa doganale comune quando siano raggiunti i limiti dei massimali (*plafonds*) o degli importi massimi (*butoirs*) sia normali, sia speciali per alcuni Paesi o Territori ritenuti altamente competitivi in determinati settori nonché nei casi particolari in cui, salvo esplicita rinuncia dello Stato membro interessato, le importazioni preferenziali di uno specifico prodotto abbiano coperto, in un solo Paese della Comunità, il 50 per cento del *butoir* speciale. L'elenco dei 29 prodotti o gruppi di prodotti del Regolamento «ibrido», in vigore nel 1976, si è ridotto a 25 per il nuovo periodo preferenziale, essendo stati trasferiti nella lista normale dei quasi sensibili»:

a) i pneumatici di gomma vulcanizzata, non indurita, della voce 40.11;

b) i lavori da paneraio, ecc., della voce 46.03;

c) gli ombrelli da pioggia o da sole, della voce 66.01;

d) il vasellame e gli oggetti di uso domestico o da toletta di porcellana, della voce 69.11.

I miglioramenti dei massimali dei 25 prodotti o gruppi di prodotti «ibridi» sono stati determinati con gli stessi criteri selettivi invalsi per quelli «sensibili»; anche i relativi importi massimi (*butoir*) hanno subito dei rimaneggiamenti.

Per tredici prodotti o gruppi di prodotti sono rimasti invariati, rispetto al 1976, i *butoirs* particolari, figuranti in cifre assolute di unità di conto, già stabiliti nei confronti di determinati Paesi e Territori (Jugoslavia, Corea del Sud, Hong Kong); per i restanti 12 sono stati fissati, nella

misura del 15 per cento, i *butoirs* speciali applicabili verso: a) il Messico, per l'ossido di piombo; b) la Jugoslavia, per i concimi, la carta e i carboni Kraft, gli oggetti di vetro da tavola, da cucina, ecc., i fili e cavi isolati per l'elettricità, i rimorchi e semirimorchi; c) Hong Kong, per le bambole, gli altri giocattoli, gli oggetti per feste e divertimenti.

Per i motori elettrici, il *butoir* normale è stato ridotto dal 50 al 40 per cento e quello particolare per la Jugoslavia è stato stabilito al 15 per cento; per i cannocchiali e binocoli il *butoir* speciale del 15 per cento è rimasto per la Corea del Sud e Hong Kong e non più per Macao; per i magnetofoni il *butoir* normale è stato ridotto dal 50 al 20 per cento, rimanendo invariato quello particolare del 15 per cento nei confronti di Hong-Kong.

Giova rilevare che la fissazione, per i 12 *plafonds* in causa, degli importi massimi nella misura del 15 per cento nei confronti di detti Paesi e Territori che si trovano in una situazione privilegiata di competitività, si risolve per questi in un apprezzabile vantaggio; dato l'aumento considerevole, per il 1977, dei massimali, in conseguenza del calcolo effettuato in base agli elementi riferiti al 1974, le risultanze derivanti dalla detta percentuale comportano, in valori assoluti, margini superiori di accesso alle particolari preferenze. Le cifre assolute, espresse in unità di conto, che rappresentano i *butoirs* speciali per gli altri 13 *plafonds* sono di entità pari ai vantaggi già acquisiti nel quadro del sistema applicato nell'esercizio 1974, in cui non era stato ancora introdotto un Regolamento «ibrido»; è stato, infatti, convenuto di consentire ai Paesi e Territori ritenuti competitivi di continuare a beneficiare negli esercizi seguenti delle particolari preferenze nella misura già concessa in quell'anno, in quanto il limite del 15 per cento assunto come criterio generale, se espresso in valore assoluto, si collocava, e continua a collocarsi per i 13 *plafonds*, a livelli inferiori rispetto a quelli dei *butoirs* stabiliti nell'esercizio 1974.

Per quanto concerne la lista normale dei «quasi sensibili», sono stati in essa trasferiti i quattro prodotti che, come stato già posto in rilievo, non sono più disciplinati dalle norme del Regolamento «ibrido»; per questi gli Stati membri debbono comunicare decalmente alla Commissione i dati relativi alle importazioni realizzate, ai fini di una stretta sorveglianza intesa a consentire, nei casi previsti, l'immediato ripristino dei normali dazi comunitari.

Per contro, com'è stato altresì rilevato, sono stati esclusi dalla lista dei «quasi sensibili» e trasferiti nei «sensibili», soggetti al sistema del contingentamento, l'acido glutammico e relativi sali, della voce 29.23 - D III.

In ragione della loro maggiore o minore sensibilità, anche per diversi prodotti «quasi sensibili» i relativi massimali sono stati determinati con gli stessi criteri invalsi per i «sensibili» e gli «ibridi»; è stato, inoltre congelato al livello del 1976 il *plafond* degli altri lavori di ferro o di acciaio, della voce 73.40, che sono stati assimilati ai prodotti siderurgici CECA; per quanto concerne i prodotti petroliferi, è stato aumentato del 5 per cento il massimale del 1976 per gli oli leggeri, della voce 27.10-A III (tonnellate 703.500), è stato fissato a 275.000 tonnellate il *plafond* degli oli medi, della voce 27.10 - B III, ed è stato mantenuto lo *statu quo* per gli oli pesanti, della voce 29.10 C (tonnellate 1.700.000). Alcuni rimaneggiamenti sono intervenuti nei *butoirs* dei singoli prodotti «quasi sensibili»; per il settore petrolifero è rimasto invariato il limite del 20 per cento.

Una innovazione di rilievo è quella che consente a 28 Paesi meno favoriti di utilizzare in misura maggiore le possibilità preferenziali di accesso al mercato comunitario; è stato stabilito di sospendere nei loro confronti l'applicazione dei *butoirs* per i prodotti «quasi sensibili e non sensibili»; tale eccezione alla regola generale del sistema è valida unicamente per il gruppo dei Paesi meno avanzati figuranti nell'elenco adottato dalle Nazioni Unite con la Risoluzione 3487 (XXX) del 12 dicembre 1975: Afghanistan, Alto Volta, Bangladesh, Benin,

Butan, Botswana, Burundi, Ciad, Etiopia, Gambia, Guinea, Haiti, Laos, Lesotho, Malawi, Maldive, Mali, Nepal, Niger, Repubblica araba dello Yemen, Repubblica Centrafricana, Repubblica popolare democratica dello Yemen, Ruanda, Samoa Occidentale, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda.

La difficile situazione del particolare settore industriale della Comunità non ha consentito che fossero apportati dei miglioramenti al regime preferenziale stabilito nel 1976 per i prodotti siderurgici di competenza della CECA; le due decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, hanno ricondotto integralmente, per il nuovo esercizio, le preferenze in vigore nel cessato periodo per i prodotti compresi in tre contingenti tariffari e, con qualche debole variante, quelle relative ai prodotti, rientranti in sei posizioni o parti di posizioni tariffarie, soggetti alle misure di sorveglianza speciale.

2) Prodotti tessili.

Gli Accordi con l'India e con il Bangladesh sul commercio dei prodotti di juta, siglati, rispettivamente, il 2 e il 23 luglio 1976, prevedono fra l'altro, nel quadro dell'offerta della Comunità in materia di preferenze generalizzate, il prosieguo del programma di graduale sospensione dei dazi della tariffa doganale comune nello specifico settore; questi, già ridotti, nel contesto dei precedenti accordi cessati di validità nel dicembre 1975, del 50 o 60 per cento in rapporto alle aliquote di base, saranno nuovamente ridotti dell'80 per cento al 1° gennaio 1977 e totalmente sospesi al 1° luglio 1978; per i filati di juta la sospensione totale è realizzata al 1° gennaio 1977.

L'accordo CEE-India sul commercio dei prodotti di cocco, parafato il 7 aprile 1976, prevede, nello stesso quadro preferenziale, l'ulteriore sospensione progressiva del dazio comunitario applicabile ai tappeti di cocco, in modo da pervenire al

dazio nullo in due tappe; la prima sospensione ha avuto inizio il 1° luglio 1976; la seconda sarà realizzata il 1° gennaio 1978.

In attesa dell'espletamento delle procedure richieste per l'entrata in vigore degli Accordi predetti, le Parti contraenti hanno concordato di applicarli *de facto*. L'apposito regolamento del consiglio CEE, in vigore dal 1° gennaio 1977, ha stabilito;

a) il dazio nullo per i filati di juta e i dazi ridotti dell'80 per cento, rispetto a quelli di base, per gli altri prodotti di tale materia tessile; di tale regime preferenziale beneficiano i prodotti in causa originari dell'India, del Bangladesh nonché della Thailandia in ragione delle misure particolari convenute fra la Comunità e tale Paese;

b) il mantenimento, per il 1977, della sospensione tariffaria in vigore nel 2° semestre del precedente anno per i tappeti di cocco originari dell'India e dello Sri Lanka con il quale sono intervenute apposite intese.

La disciplina del regime preferenziale relativa ai tessili diversi da quelli di juta e di cocco ha subito una profonda innovazione, in stretta aderenza, peraltro, alle linee direttrici figuranti nella dichiarazione del Consiglio C.E.E. iscritta al processo verbale della sessione ministeriale dei giorni 5 e 6 novembre 1975. Rinviando all'anno successivo la soluzione del problema concernente l'inserimento di Hong Kong e degli altri Paesi e Territori dipendenti fra i beneficiari delle preferenze generalizzate, tale dichiarazione metteva in particolare rilievo la necessità che, alla luce del risultato globale dei negoziati bilaterali condotti nel quadro dell'Accordo «multifibre», fossero limitati, sulla base di un trattamento non discriminatorio, i vantaggi preferenziali per tutti i Paesi più competitivi e fosse reso più elastico il particolare regime nei confronti dei beneficiari meno favoriti.

I criteri informativi della innovata disciplina nel particolare settore, in un insieme organico, inscindibile e coerente, sono essenzialmente i seguenti:

1) è stato instaurato un nesso fra il

sistema delle preferenze generalizzate e l'Accordo «multifibre» (AMF); analogo legame venne già istituito con l'Accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone (ALT). Rimane fermo il carattere autonomo dell'accordo mondiale e del regime preferenziale; il nesso in causa rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente in quanto non pone in essere una interdipendenza fra le quantità ammesse alla importazione nella Comunità, a titolo di detta Convenzione internazionale, e i volumi aperti nel quadro dello schema delle preferenze. Data la priorità dell'aspetto quantitativo delle importazioni dei tessili su quello tariffario, è venuta logicamente a decadere la differenziazione fra i prodotti di cotone e assimilati e prodotti non cotonieri; per i tessili, che non sono regolati dall'Accordo «multifibre», viene applicato, in materia di preferenze, il regime sia generale (seta, lino, fibre dure, ecc.) che particolare (juta, cocco) del sistema comunitario. È stato convenuto che per essere ammessi al regime preferenziale applicabile ai prodotti coperti dall'Accordo mondiale: a) i beneficiari, che ne sono membri, non possono rifiutare una convenzione bilaterale sul commercio dei tessili che venga richiesta dalla Comunità, a norma dell'art. 4 dell'Accordo predetto; b) i beneficiari, non partecipanti all'AMF, devono assumere, nel termine di sei mesi, degli impegni equivalenti a quelli stabiliti per i Paesi membri dell'Accordo; c) la posizione dei Paesi e Territori che, non beneficiando attualmente delle preferenze nel settore tessile, avranno soddisfatto le condizioni predette, sarà valutata caso per caso;

2) i volumi, a livello sia globale sia dei singoli prodotti, sono stati aumentati nella misura del 5 per cento rispetto al precedente esercizio. Tale percentuale d'incremento rappresenta il ritmo annuo che, finora seguito, non ha causato un pregiudizio notevole per le industrie tessili comunitarie; tale ritmo si identifica essenzialmente in una deroga alle disposizioni generali relative agli altri prodotti indus-

triale che ha avuto l'effetto di rendere sopportabile per i settori produttivi interessati l'onore preferenziale. Comunque, qualora si dovessero verificare delle perturbazioni di mercato, queste potrebbero essere risolte in base alle specifiche norme dell'Accordo «multifibre»;

3) è stato introdotto un regime più restrittivo per i Paesi e Territori altamente competitivi su una base di parità di trattamento. Tale criterio non poteva non condurre all'inclusione di Hong Kong fra i beneficiari del regime preferenziale, determinata, altresì, da imperativi di ordine politico; il Governo di Londra reclamava da tempo l'eliminazione del trattamento discriminatorio applicato nei confronti della colonia britannica in rapporto ad altri Paesi (Corea del Sud, Singapore, ecc.) ammessi alle preferenze.

Giova rilevare che pur trattandosi di un beneficiario ultra competitivo, le importazioni nella Comunità di prodotti tessili originari di Hong Kong sono disciplinate da apposita Convenzione bilaterale; questa, conclusa nel quadro dell'Accordo «multifibre» ed entrata in vigore il 1° giugno 1976 (regolamento del Consiglio n 903/76 dell'8 aprile 1976), impone alla colonia britannica severe misure di autolimitazione;

4) è stato reso più flessibile il regime nei confronti degli altri beneficiari, particolarmente a vantaggio di quelli ritenuti meno favoriti. L'inclusione di Hong Kong fra i beneficiari delle preferenze non poteva non comportare l'accesso di tutti i Paesi e Territori dipendenti al particolare regime comunitario; d'altra parte, l'applicazione di un regime più elastico, rispetto ai beneficiari meno favoriti, ha condotto alla loro differenziazione da quelli più progrediti sulla base dei seguenti criteri obiettivi e non discriminatori: *a*) per ciascun prodotto è considerato come competitivo ogni Paese e Territorio le cui importazioni della Comunità nel 1974 corrispondono almeno al 6 per cento di quelle normalmente contabilizzate nel calcolo dell'importo base dei contingenti tariffari e dei massimali

(*plafonds*) dei prodotti industriali: *b*) è considerato come meno favorito, anche se viene soddisfatto il criterio di competitività, di cui alla lettera *a*), ogni beneficiario indipendente il cui prodotto nazionale lordo *pro capite*, nel 1972, è stato uguale o inferiore a 275 dollari, secondo le rilevazioni della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS).

Sul piano normativo, un regolamento unico del Consiglio, in luogo dei sei provvedimenti dei precedenti esercizi, ha disciplinato il nuovo regime preferenziale nel settore tessile; esso comporta cinque annessi, di cui

a) il primo allegato A) elenca i prodotti che, in ragione della loro particolare sensibilità, formano l'oggetto di trenta contingenti tariffari. La loro utilizzazione è riservata unicamente ai Paesi indipendenti; ne sono esclusi i Paesi e Territori dipendenti o amministrati. I volumi dei singoli contingenti, espressi in tonnellate, sono ripartiti, secondo una chiave particolare, in quote conferite agli Stati membri (i Paesi del Benelux sono considerati come un unico Stato membro); nell'ambito di tali quote nazionali, i prodotti originari di determinati Paesi competitivi che sono espressamente indicati in relazione a ciascuna categoria di prodotti (secondo i casi, Colombia, Corea del Sud, Brasile, Messico, Singapore, Jugoslavia), sono ammessi all'importazione a regime preferenziale nei singoli Stati membri sino alla concorrenza dei quantitativi massimi figuranti in corrispondenza delle quote nazionali predette. Tali quantitativi sono cumulativi e sono validi indistintamente per l'insieme dei beneficiari competitivi, qualora questi fossero in numero superiore alla unità.

Sul piano comunitario, sono stati stabiliti due importi massimi (*butoirs*), con percentuali diverse rispetto al volume globale dei singoli contingenti; il *butoir* generale, in prevalenza nella misura del 30 per cento (figurano, altresì, alcune percentuali del 20, 35, 40 per cento), rappresenta il limite massimo entro il quale i Paesi indipendenti,

diversi da quelli figuranti come competitivi in relazione a ciascun contingente, possono beneficiare delle preferenze generalizzate all'importazione dei loro prodotti originari nell'insieme della Comunità; il *butoir* speciale, nella misura uniforme del 10 per cento, rappresenta il limite massimo nel cui ambito i prodotti originari dei Paesi indicati come competitivi possono accedere all'insieme del mercato comunitario col particolare regime preferenziale.

È da rilevare che i singoli quantitativi massimi figuranti in corrispondenza a ciascuna quota nazionale di ripartizione che, come è stato rilevato, i Paesi competitivi non possono cumulativamente superare con le loro importazioni preferenziali nei singoli Stati membri, sono il risultato della somma tante volte il 10 per cento della relativa quota nazionale, quanti sono, per ogni categoria di prodotti, i Paesi competitivi espressamente indicati.

Per otto prodotti tessili sono state conferite in esclusiva alla Danimarca le stesse quote supplementari del 1976; detti quantitativi addizionali, per i quali non vigono i limiti del *butoir* nei confronti dei beneficiari, saranno eliminati nel termine di cinque anni per frazioni successive del 20 per cento;

b) il secondo (Allegato B) attiene a 12 prodotti, la cui sensibilità è in relazione a determinati Paesi competitivi. I rispettivi volumi, espressi in tonnellate, sono ripartiti in due quote, delle quali: il 30 per cento, riservato cumulativamente ai Paesi e Territori beneficiari competitivi (secondo i casi, Brasile, Uruguay, Hong Kong, Colombia, Jugoslavia, Corea del Sud) espressamente indicati in corrispondenza alle singole categorie di prodotti e presi nel loro insieme, viene gestito col meccanismo dei contingenti tariffari; il 70 per cento costituisce un *plafond* che, col *butoir* del 50 per cento, comporta la modalità di gestione proprie dei «quasi sensibili» ed è aperto indistintamente all'accesso degli altri beneficiari dipendenti e indipendenti;

c) il terzo (Allegato C) concerne gli

altri tessili (68 prodotti o gruppi di prodotti) per cui valgono le regole generali del sistema (misure di sorveglianza speciale per alcuni di essi; controllo *a posteriori* in base ai dati statistici per gli altri prodotti considerati «non sensibili»).

In sintonia alla deroga stabilita per gli altri prodotti industriali, apposita norma dispone che anche per i tessili «quasi sensibili» e «non sensibili», originari dei 28 Paesi meno avanzati figuranti nella risoluzione dell'ONU 3487 (XXX) del 12 dicembre 1975, si prescinde dalle limitazioni poste dalle regole del *butoir*

3) Prodotti agricoli trasformati

Miglioramenti di rilievo sono stati introdotti nel settore agricolo dal regime preferenziale del nuovo esercizio; essi derivano sia dall'ampliamento dei margini di riduzione, estesi in molti casi sino alla totale esenzione, sia dal considerevole aumento dei prodotti ammessi al regime preferenziale, particolarmente in conseguenza dell'applicazione unilaterale delle offerte comunitarie relative ai prodotti tropicali nel quadro dei negoziati «Tokio round».

È da rilevare inoltre che il volume del contingente tariffario relativo alle conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali, è stato elevato a 45.000 tonnellate rispetto alle 30.000 stabilite per il 1976, fermo restando il dazio ridotto del 12 per cento e che per il nuovo esercizio è stato ricondotto il contingente tariffario di conserve di ananassi in fette, in semifette o spirali (volume tonnellate 28.000; dazio ridotto 15 per cento).

4) Tabacchi greggi

Nel rispetto degli impegni assunti dalla CEE in sede internazionale in merito all'applicazione anticipata delle offerte tariffarie per i prodotti tropicali presentate nel quadro dei negoziati multilaterali di Ginevra, è stato aperto il contingente tariffario di tabacco greggio del tipo «Virginia Flue cured» con un considerevole aumento del rispettivo volume rispetto a quello del pre-

cedente esercizio (da 38.000 a 45.000 tonnellate); inoltre, è stato stabilito per la prima volta un *plafond* comunitario di 2.500 tonnellate per altri tipi di tabacchi greggi.

Le concessioni del *plafond* per i tabacchi greggi in questione rappresentano uno sforzo considerevole della Comunità a vantaggio, in particolare, di alcuni Paesi asiatici meno favoriti.

Giova considerare che si tratta di prodotti di base soggetti ad organizzazione di mercato che, secondo l'offerta comunitaria delle preferenze all'UNCTAD, non potevano rientrare nel sistema preferenziale, in quanto sono ammessi al particolare regime, per quanto concerne il settore agricolo, unicamente i prodotti trasformati.

In considerazione, peraltro, degli interessi della tabacchicoltura comunitaria e allo scopo di evitare incidenze economiche e finanziarie negative per i produttori degli Stati membri nonché perturbazioni per le industrie trasformatrici, apposite clausole di salvaguardia assicurano che, nei casi in cui le dette importazioni preferenziali siano in quantità tali o a prezzi tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave danno ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenziali, sarà possibile il ripristino totale o parziale dei dazi normali nei confronti del Paese o Territori o dei Paesi o Territori che siano all'origine del danno. Tale misura potrà essere ugualmente adottata in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitati ad una sola regione della Comunità.

5) Regole di origine.

Le norme relative alla definizione della nozione di prodotti originari ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie in vigore nel 1976, sono state essenzialmente ricondotte per il nuovo esercizio; esse sono state integrate degli adeguamenti necessari per consentire a determinati Paesi o Territori in via di sviluppo, che beneficiano per la prima volta del regime particolare per alcuni prodotti o gruppi di prodotti, di

presentare, entro il termine di sei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1977, i certificati di origine regolamentari e la documentazione giustificativa del trasporto diretto per quelle partite di merci che, alla data predetta, si trovavano in corso di spedizione o erano giacenti nei depositi doganali, nelle zone franche o nei magazzini di temporanea custodia. Sono state, altresì, riprodotte le regolamentazioni relative al sistema dell'origine cumulativa «limitata», del tipo degli Accordi CEE - EFTA, per i tre gruppi economici, Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, Paesi del mercato comune dell'America Centrale, Gruppo andino (di questo Gruppo non fa più parte il Cile), allo scopo di favorire la loro integrazione regionale; peraltro, dal sistema del cumulo «limitato» è stato escluso espressamente il settore tessile.

6) Paesi beneficiari

Non vi sono state modifiche sostanziali, salvo l'accesso al regime preferenziale stabilito per i tessili di tutti i Paesi e territori indipendenti o dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, dagli Stati membri della Comunità o dei Paesi terzi.

A seguito del mutamento del loro statuto internazionale, sono state trasferite nell'elenco dei Paesi indipendenti le Isole Seychelles e le Comore, ad esclusione dell'isola di Mayotte rimasta alle dipendenze della Francia; il Dahomey e la Repubblica del Vietnam, già figuranti fra i beneficiari indipendenti, hanno assunto le denominazioni, rispettivamente, di Benin e Vietnam; il Sikkim è stato soppresso dall'elenco dei Paesi dipendenti, essendo ormai parte integrante dell'India.

Nei confronti della Romania che, entrata nel Gruppo dei «77», aveva chiesto di essere ammessa, come l'insieme dei Paesi beneficiari, ai vantaggi preferenziali senza alcuna esclusione, è stata confermata la concessione selettiva delle preferenze per i prodotti di cui ha beneficiato nel 1976.

I Paesi indipendenti, beneficiari delle

preferenze tariffarie generalizzate, sono i seguenti: Afganistan, Algeria, Alto Volta, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Isole Bahamas, Barein, Bangladesh, Barbados, Benin, Butan, Birmania, Bolivia, Botswana, Brasile, Burundi, Camerun, Isole del Capo Verde, Ciad, Cile, Cipro, Colombia, Comore, Repubblica Popolare del Congo, Corea del Sud, Costa Rica, Costa d'Avorio, Cuba, Ecuador, El Salvador, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Ras-al-Khaimah, Fujairah, Ajman, Sharjah, Umm al Quaiwan), Etiopia, Figi, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Giordania, Grenada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Guiana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Irak, Iran, Isole Sao-Tomé e Principe, Jugoslavia, Kenya, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malaysia, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Messico, Mozambico, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nuova Guinea papuasiana, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica araba d'Egitto, Repubblica araba dello Yemen, Repubblica Centrafricana, Repubblica Dominicana, Repubblica Khmère, Repubblica popolare democratica dello Yemen, Romania, Ruanda, Samoa occidentale, Isole Seychelles, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Tanzania, Tailandia, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zaire, Zambia.

L'elenco dei Paesi e territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, da Stati membri della Comunità o da Paesi terzi è il seguente: Territorio degli Afar e Issa, Antille Olandesi, Belize, Isole Bermude, Brunei, Isole Caimane e Dipendenze, Isola Christmas, Isole Cocos (Keeling), Isole Corn e Swan, Isole Falkland e Dipendenze, Gibilterra, Isole Head e Mac Donald, Hong Kong, Isole del Pacifico amministrato dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (le Isole amministrato comprendono: Guam, Samoa Americana — compresa l'Isola Swains — Isole Mid-

way, Isole Johnston e Sand, Isola Wake; le Isole sotto tutela sono: Caroline, Marianne e Marshall), Isole Sopravento (Domenica, Sainte Lucie, Saint Vincent), Isole Sottovento (Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, Isole Vergini britanniche), Macao, Mayotte, Isola Norkolf, Nuova Caledonia e Dipendenze, Oceania britannica (Isole Gilbert, Tuvalu, Isole Salomone britanniche, condominio delle Nuove Ebridi e Isole Pitcairn), Polinesia francese, Isole Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Isola Sant'Elena (inclusi Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristao da Cunha), Terre australi a antartiche francesi, Territorio australiano dell'Antartico, Territorio britannico dell'Antartico, Territori britannici dell'Oceano Indiano (Aldabra, Farquhar, Isole Chagos, Isole Desroches), Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (Isole Cook, Isola Nine, Isola di Ross, Isole Tokelan), Territori spagnoli in Africa, Timor portoghese, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti (Isole Santa Croce, Saint Thomas, Saint John, ecc.)

Sul piano generale, in base alle indicazioni risultanti dai precedenti periodi preferenziali, emerge che la Jugoslavia è stata il maggiore utilizzatore del particolare regime comunitario; seguono in ordine di grandezza, Hong Kong, Brasile, India, Corea del Sud, Singapore, Pakistan, Messico, Romania, Iran. Trattasi nella quasi totalità di Paesi già relativamente sviluppati, mentre quelli meno favoriti incontrano difficoltà nell'utilizzazione del sistema, sia per la competitività dei beneficiari più avanzati, sia per ragioni tecniche od amministrative e, in alcuni casi, perché non sono in grado di esportare.

Nella risoluzione del 14 ottobre 1976, il Parlamento europeo, pur esprimendo un giudizio positivo sullo schema preferenziale del 1977, ha tuttavia auspicato una sollecita revisione dell'elenco dei Paesi beneficiari, da selezionare in funzione di criteri economici obiettivi; il Comitato Economico e Sociale, a sua volta, ha sostenuto il principio delle preferenze a favore del Ter-

zo Mondo, con la riserva che i vantaggi siano concessi, nella misura del possibile, unicamente ai Paesi più bisognosi, con esclusione di quelli che hanno raggiunto un certo livello di competitività.

7) *Considerazioni conclusive*

Secondo le valutazioni della Commissione CEE le importazioni nella Comunità a regime preferenziale si aggirano potenzialmente in valore, per il nuovo esercizio, su 6.300 milioni di unità di conto, con un aumento di oltre il 37 per cento rispetto al 1976; di tale cifra 5.100 milioni concernono il settore industriale a 1.200 milioni quello agricolo, con gli incrementi rispettivi del 40 per cento e del 23 per cento. Per quanto, in particolare, concerne il settore tessile, il quantitativo globale ammesso alle preferenze, in base all'aumento del 5 per cento rispetto al precedente periodo, ammonta a 79.131 tonnellate per un valore complessivo di circa 395 milioni di unità di conto.

La Comunità ha continuato ad ammettere i prodotti tessili al regime preferenziale generalizzato, nonostante l'evidente assenza dell'equa ripartizione degli oneri fra i Paesi industrializzati, principalmente per ragioni politiche, allo scopo di non ridurre i vantaggi economici per molti beneficiari, segnatamente per quelli meno favoriti, quali, fra gli altri, l'India, e il Pakistan.

Ad eccezione del Giappone, che ha incluso i prodotti tessili nel proprio sistema in misura parziale e modesta, tutti gli altri Paesi offerenti li hanno praticamente esclusi dai vantaggi preferenziali. Su un piano generale, diviene sempre più incalzante la richiesta dei ceti economici interessati circa l'armonizzazione dello schema comunitario con quelli degli altri Paesi donatori, allo scopo di realizzare un giusto equilibrio nella ripartizione degli oneri; a tale riguardo, apposito *memorandum* è stato presentato al Consiglio CEE in data 8 settembre 1976 dall'Unione delle Industrie della Comunità europea (UNICE).

Invero, alcuni Paesi altamente industrializzati, quali, fra gli altri, gli Stati Uniti e

il Canada, limitano considerevolmente la portata delle loro preferenze, escludendo i prodotti sensibili e riducendo il numero dei beneficiari. La necessità di una conveniente armonizzazione è stata sottolineata, nei rispettivi avvisi, dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale.

Secondo le stime elaborate dalla Commissione CEE sulla base dei dati relativi agli esercizi precedenti, lo sgravio delle imposizioni doganali, conseguente alla concessione unilaterale delle preferenze generalizzate, ammonterebbe per il 1976 a 257 milioni e per il 1977 a oltre 300 milioni di unità di conto. Si tratta di somme considerevoli che, rappresentando l'entità della mancata protezione doganale, danno atto dello sforzo economico sostenuto dalla Comunità nonché, in una certa misura, dell'onere finanziario a carico degli Stati membri che debbono contribuire con proventi di altra natura alle esigenze del bilancio comunitario eventualmente non coperte dalle risorse proprie costituite dal gettito dei dazi doganali e dei prelievi agricoli. Gli effetti dei miglioramenti quantitativi e qualitativi del regime preferenziale potrebbero essere più sostanziali, se più estesa fosse la conoscenza del sistema o più ampia la sua applicazione.

Nel 1975, nei confronti di 3,68 miliardi di unità di conto di importazioni potenziali a regime preferenziale sono stati utilizzati soltanto 2,45 miliardi; nel 1976, secondo le stime della Commissione, le importazioni effettivamente realizzate nel quadro di detto regime si aggirerebbero su 2,8 miliardi nell'ambito di possibilità aperte per 4,6 miliardi di unità di conto.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi della Comunità, il 12 ottobre 1976 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta relativa all'istituzione di una Agenzia europea per la cooperazione commerciale con i Paesi in via di sviluppo; questa avrebbe il compito di contribuire ad una migliore utilizzazione del sistema preferenziale, che costituisce un elemento fondamentale della politica globale della CEE in favore del Terzo Mondo, e di ga-

rantire la realizzazione dei programmi di promozione commerciale.

Lo schema preferenziale del 1977 segna una tappa significativa nella attuazione della risoluzione del Consiglio CEE del 3 marzo 1975 concernente lo sviluppo futuro del sistema; esso dà atto dello spirito di apertura di cui sono compenstrate le azioni comunitarie nei confronti dei Paesi emergenti, segnatamente di quelli meno favoriti, e conferma l'impegno politico in materia di cooperazione con il Terzo Mondo che la CEE, consapevole delle responsabilità assunte a livello mondiale, assolve in maniera sempre più ampia ed incisiva.

Aiuto alimentare

La comunità economica europea fornisce ai Paesi in via di sviluppo, a titolo di aiuto alimentare, rilevanti quantitativi di cereali, latte scremato in polvere e burro.

Per quanto riguarda le forniture di cereali, eseguite nel quadro della Seconda Convenzione per l'aiuto alimentare firmata a Washington nel 1971, bisogna notare che esse sono suddivise tra azioni poste in essere dalla Comunità in quanto tale e azioni bilaterali degli Stati membri. Per il programma 1975/76, la suddivisione è stata la seguente:

azioni comunitarie	707.850 tonn. cereali
azioni bilaterali	579.150 tonn. cereali
	<hr/>
	1.287.000 tonn. cereali

Nel corso del 1976 la Comunità in quanto tale ha dato avvio all'esecuzione delle forniture previste dal programma 1975/76. Gli oneri relativi a tale programma che sono inclusi nel bilancio comunitario e che comprendono sia le spese per l'acquisto del prodotto che quelle (in numerosi casi) per il trasporto e la distribuzione, ammontano ad un totale di 97,97 milioni di unità in conto.

Il programma in burro, approvato dal Consiglio delle Comunità Europee il 25 marzo 1976, e eseguito direttamente dalla Comunità in quanto tale, come quello in

latte scremato in polvere, prevede forniture per 45.000 tonnellate. Il costo del programma — a carico del bilancio comunitario — ammonta a 68,79 milioni di unità di conto.

Per il programma di aiuto alimentare in latte scremato in polvere il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura delle Comunità europee ha deciso, il 2-3 marzo 1976, di aumentare i programmi per il 1976 ed il 1977 rispettivamente di 95.000 tonnellate e di 55.000 tonnellate. Pertanto nel 1976 il Consiglio ha approvato, il 1° giugno 1976, la prima parte del programma riguardante 55.000 tonnellate (quantitativo normalmente fornito dalla Comunità — valore 35,92 milioni di unità di conto) ed il 26 luglio 1976 la seconda parte riguardante la fornitura supplementare di 95.000 tonnellate (valore 93.000 milioni di unità di conto).

La decisione del Consiglio di aumentare il quantitativo dell'aiuto alimentare comunitario in latte scremato in polvere ha permesso alla Comunità di raggiungere due importanti obiettivi: accogliere la richiesta rivolta — in sede internazionale — dai Paesi in via di sviluppo ai Paesi industrializzati di aumentare quantitativamente i programmi di aiuto alimentare; contribuire allo smaltimento delle eccedenze comunitarie del prodotto in questione.

Ai programmi posti in essere direttamente dalla Comunità ogni Paese membro partecipa con un contributo finanziario corrispondente in percentuale, alla propria chiave di bilancio. L'Italia quindi contribuisce per il 16,87 per cento ai programmi comunitari decisi nel 1976.

Dal punto di vista della distribuzione geografica degli aiuti alimentari comunitari, nel 1976 la Comunità Economica Europea ha deciso di fornire aiuti ai seguenti Paesi

America Latina:

Bolivia, Haiti, Honduras, Perù, Uruguay, El Salvador.

Africa:

Senegal, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Alto Volta, Gambia, Etiopia, Kenia,

Isole Maurizio, Isole Comore, Somalia, Sudan, Tanzania, Ruanda, Sao Tomè e Principe, Mozambico, Guinea Bissau, Isole del Capo Verde, Zaire, Repubblica Centro Africana, Tunisia.

Vicino Oriente:

Egitto, Giordania, Libano, Repubblica Araba dello Yemen, Siria, Repubblica Popolare Democratica dello Yemen.

Asia:

Bangladesh, India, Indonesia, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Filippine.

Europa:

Portogallo, Malta.

Organismi Internazionali:

PAM, UNICEF, UNRWA, CICR, UNHCR, Lega SCR, ONG. (Tali organismi hanno distribuito gli aiuti forniti dalla Comunità anche a Paesi non inclusi nella lista che precede).

Per quanto riguarda i programmi di aiuto alimentare bilaterale italiano in cereali, nel 1976 sono stati conclusi accordi di forniture con i seguenti Paesi:

<i>Paese</i>	<i>Tonn. di cereali</i>	<i>Data della firma</i>
<i>Prima annata agraria 1971-72</i>		
Tunisia	20.000	18. 6.1976
Siria	13.000	6. 7.1976
<i>Seconda annata agraria 1972-73</i>		
Indonesia	14.492	26. 1.1976
R.P.D. Yemen	8.695	13. 7.1976
R.A. d'Egitto	16.620	14. 7.1976
R.A. d'Egitto	16.000	23. 9.1976
R.A. Yemen	4.000	1.12.1976
<i>Terza annata agraria 1973-74</i>		
Pakistan	10.000	2. 7.1976
Sri Lanka	6.000	29.10.1976

Gli aiuti alimentari italiani pur essendo calcolati in cereali, vengono forniti sotto forma di quantitativi equivalenti in farina

di grano tenero e/o riso, a seconda della disponibilità del prodotto sul mercato interno e delle richieste dei Paesi beneficiari.

Particolarmente importante per l'Italia è stata la discussione in sede comunitaria relativa alla terza proroga della Seconda Convenzione per l'aiuto alimentare.

Tale Convenzione, che scadeva nel 1974, è già stata prorogata per un anno sia nel 1974 che nel 1975. Nel 1976 i Paesi firmatari hanno deciso di prorogarla per altri due anni al fine sia di poter disporre di un periodo sufficientemente lungo per negoziare ed approvare una nuova Convenzione, garantendo nella medesima occasione ai Paesi in via di sviluppo la continuità delle forniture in cereali, sia di evitare lo spreco di energia che sarebbe determinato, sul piano amministrativo e su quello legislativo, dalla preparazione, la firma e la ratifica dei Protocolli di proroga annuali.

Per quanto concerne le azioni nazionali nel quadro della terza proroga bisogna notare che l'Italia è riuscita, in sede comunitaria, ad ottenere una consistente riduzione quantitativa delle proprie azioni bilaterali. Nella precedente annata di proroga il nostro Paese si era infatti impegnato a fornire il 18,5 per cento (corrispondente a 107.000 tonnellate di cereali) del quantitativo globale delle azioni nazionali, mentre per ognuna delle due annate della terza proroga l'Italia fornirà in via bilaterale il 14,48 per cento (corrispondente a 82.000 tonnellate di cereali) del suddetto quantitativo.

A seguito della decisione del Consiglio delle Comunità europee di partecipare alla proroga triennale della suddetta Convenzione, il 17 giugno 1976, l'Italia, congiuntamente agli altri Paesi membri della Comunità Europea e al rappresentante della Commissione, ha depositato una dichiarazione di applicazione provvisoria dei Protocolli relativi alla proroga in questione presso il Governo statunitense.

Sempre in sede comunitaria la delegazione italiana, nel corso del 1976, ha dato un valido contributo alle discussioni dirette ad avviare un processo di riforma della politi-

ca di aiuto alimentare comunitaria. In particolare da parte italiana è stata sottolineata l'esigenza di esprimere anche in termini finanziari e non solo quantitativi gli aiuti alimentari in cereali e la necessità di diversificare la gamma dei prodotti oggetto dell'aiuto.

La definizione in termini finanziari più chiari dell'incidenza degli impegni di aiuto alimentare della Comunità e degli Stati membri renderebbe possibile, mediante un esame comparato dei rapporti tra costo e utilità di ciascuno degli strumenti alternativi di aiuto allo sviluppo, un più razionale impiego delle risorse di bilancio disponibili migliorando pertanto qualitativamente la politica comunitaria di aiuto allo sviluppo.

Tale miglioramento potrebbe inoltre essere conseguito con una maggiore diversificazione dei prodotti forniti nel quadro dei programmi in cereali venendo incontro ai desideri espressi in sede internazionale dai Paesi in via di sviluppo. I prodotti di seconda trasformazione ed altri prodotti derivati dai cereali verrebbero in ogni modo forniti per quantitativi limitati e su richiesta dei Paesi in via di sviluppo.

L'iniziativa italiana è stata in seguito collegata al problema della pianificazione dell'aiuto alimentare.

Accettando le richieste formulate dai Paesi in via di sviluppo nel quadro della Conferenza alimentare mondiale, la Comunità economica europea ha adottato, con decisione del Consiglio del 9 giugno 1976, il principio della pianificazione pluriennale dell'aiuto alimentare, facendo inoltre una dichiarazione in tal senso in occasione della Seconda sessione del Consiglio mondiale dell'alimentazione, che si è svolto a Roma il 14-16 giugno 1976.

Nel mese di settembre la Commissione, su invito del Consiglio, ha presentato un documento corrente delle proposte precise per l'attuazione di un programma indicativo globale di aiuto alimentare che copre il periodo 1977-79.

Con tale documento la Commissione proponeva principalmente una programmazione globale dell'aiuto alimentare per

tre prodotti (cereali, latte scremato in polvere e buttermilk) nel suddetto periodo; un aumento graduale dei quantitativi dei prodotti forniti direttamente dalla Comunità in quanto tale; una «comunitarizzazione» delle quote di aiuti in cereali tuttora eseguiti direttamente dai Paesi membri.

Il documento della Commissione è stato esaminato in due occasioni dal Gruppo di esperti per l'aiuto alimentare. In tale sede è emersa una sostanziale divergenza tra i punti di vista delle varie delegazioni e una tendenza ad allargare la discussione ad alcuni problemi non compresi nel documento della Commissione.

Da parte nostra è stata pertanto sostenuta l'opportunità di esaminare la proposta della Commissione nel quadro più ampio di un riesame delle modalità di esecuzione dell'aiuto alimentare in rapporto con gli altri strumenti dell'aiuto allo sviluppo al fine di pervenire al conseguimento del duplice obiettivo del miglioramento qualitativo dell'aiuto alimentare e della ripartizione ottimale delle risorse disponibili tra i vari possibili impieghi alternativi (assistenza finanziaria e tecnica, promozione commerciale, ecc.).

Il problema della programmazione pluriennale dell'aiuto alimentare è stato inoltre sottoposto al Consiglio dei Ministri per lo sviluppo dell'8 novembre 1976, il quale tuttavia non ha preso decisioni al riguardo ritenendo invece più opportuno rinviare alle competenti istanze comunitarie l'approfondimento dell'esame delle implicazioni tecniche della futura programmazione.

Attualmente è in discussione, in sede sanitaria, il progetto di programma di aiuto alimentare comunitario in cereali per il 1976-77, presentato dalla Commissione il 27 ottobre 1976.

Prodotti di base

Cacao: nel corso del 1976 l'Accordo internazionale del cacao, il cui testo definitivo è stato approvato a Ginevra il 20 ottobre 1975 dalla Conferenza delle Nazioni

Unite sul cacao, è stato sottoscritto da tutti i paesi della Comunità europea e dalla stessa Comunità in quanto tale. L'accordo, che riceve dal 1° ottobre 1976 applicazione provvisoria sul territorio comunitario, rimarrà in vigore per tre anni salvo la proroga di uno o due anni.

La Comunità economica europea ha svolto un ruolo importante in merito all'Accordo sul cacao. Infatti, in considerazione del fatto che la problematica delle materie prime rientra nella politica commerciale e per l'importanza che il prodotto riveste nell'economia commerciale (la CEE assorbe il 40 per cento delle importazioni mondiali di cacao), la Commissione ha ritenuto opportuno anticipare i contributi dovuti dai Paesi membri all'Organizzazione internazionale del cacao, per permettere la loro piena partecipazione all'accordo sin dalla sua entrata in vigore provvisoria. Si è così ovviato alle difficoltà in cui alcuni paesi, tra i quali il nostro, si sarebbero trovati nel far fronte tempestivamente all'impegno finanziario richiesto.

Tra gli obiettivi che l'accordo si prefigge vanno ricordati quelli di raggiungere un giusto equilibrio tra produzione e consumo di cacao, di impedire eccessive fluttuazioni nel suo prezzo, di garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli.

L'accordo si basa sul duplice meccanismo del contingentamento e della scorta regolatrice (*buffer stock*). I contingenti, fissati annualmente dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del cacao per quei paesi membri la cui produzione annua superi le 10.000 tonnellate, mirano ad evitare che una eccessiva immissione di prodotto sul mercato determini dannosi squilibri dei corsi. Anche la scorta regolatrice assolve finalità di riequilibrio dei prezzi: ad essa si fa ricorso in presenza di un livello dei prezzi eccessivamente alto (la scorta vende cacao) oppure considerevolmente basso (la scorta acquista cacao). L'accordo fissa al riguardo una «forchetta» di prezzi i cui livelli minimo e massimo sono di 39 e 55 cents USA per libbra.

L'accordo è stato sottoscritto dai principali paesi importatori ed esportatori di cacao: tra questi ultimi è opportuno ricordare, in particolare, il Brasile, il Ghana, il Messico, il Togo, il Camerun. Va anche ricordata la recente decisione della Costa d'Avorio di aderire all'accordo stesso, superando così quelle riserve che essa stessa aveva manifestato circa la remuneratività dell'accordo per un importante paese esportatore di cacao.

Caffè: il 3 dicembre 1975 il Consiglio dell'Organizzazione Internazionale sul caffè (ICO) ha approvato il testo di un nuovo accordo sul caffè che è stato aperto alla firma dal 31 gennaio al 31 luglio 1976. L'accordo sottoscritto da tutti i Paesi membri della Comunità e della stessa Comunità in quanto tale, avrà la durata di sei anni. Dopo quattro anni dalla sua entrata in vigore, tuttavia, il Consiglio dell'ICO potrà decidere se rinegoziarlo oppure estenderlo con o senza modifiche.

La stabilizzazione del mercato del caffè costituisce l'obiettivo primario dell'accordo. Essa viene assicurata attraverso un sistema di contingentamento delle esportazioni che mira a impedire che una eccessiva offerta del caffè ne deprima il prezzo a livelli non remunerativi per i paesi produttori. L'accordo prevede, comunque, che in presenza di un livello di prezzi sufficientemente sostenuto, i contingenti non entrino in funzione. Nei primi mesi di applicazione dell'accordo (viene applicato provvisoriamente dal 1° ottobre 1976) i prezzi del caffè sul mercato internazionale rimangono ancora a livelli elevatissimi — la gelata che colpì nell'estate 1975 le coltivazioni brasiliane, riducendo sensibilmente l'offerta del prodotto continua a far sentire i suoi effetti — e per tanto i contingenti non sono in funzione.

Si ricorre, in mancanza di contingenti all'esportazione, ad un sistema di mera registrazione delle qualità esportate ed importate, che permetterà in futuro — sempre che se ne manifesti la necessità — di stabilire l'ammontare delle quote cui

ciascun paese esportatore avrà diritto e che verrà determinato in base alle medie di esportazione registrate negli anni precedenti.

La Comunità economica europea ha sottoscritto l'accordo e lo applica in via provvisoria al pari della maggioranza dei paesi firmatari.

Il Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè ha predisposto una serie di norme concernenti l'applicazione di un sistema di certificati di origine quando i contingenti non sono in vigore. La CEE ha dato applicazione, sul piano comunitario, a tale normativa con il regolamento del Consiglio n. 2686/76 del 19 novembre 1976, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* CEE L. 309 del 10 novembre 1976.

Zucchero: l'accordo internazionale sullo zucchero del 1973 è stato prorogato sino al 31 dicembre 1977. Esso non contiene disposizioni economiche ma solo amministrative e dà mandato al Consiglio internazionale dello zucchero di elaborare la struttura del nuovo accordo internazionale. La CEE non partecipa all'accordo in vigore ma, su invito del Consiglio dello zucchero, è intervenuta in qualità di osservatrice alle riunioni organizzate per preparare il nuovo accordo.

Nel corso di queste riunioni sono emersi due orientamenti circa lo strumento di stabilizzazione del mercato dello zucchero. Mentre la maggioranza dei paesi sembra preferire il sistema del contingentamento, non manca, chi — come la CEE — sottolinea la maggiore flessibilità e praticità del sistema fondato sulle scorte.

È stato inoltre elaborato dal Segretariato del Consiglio dello zucchero un progetto di nuovo accordo internazionale che riflette il sopracitato orientamento maggioritario. Nella riunione del Consiglio dello zucchero del 18 giugno 1976 la Comunità nel confermare il proprio desiderio di partecipare ad un efficace accordo internazionale, ha espresso riserve sull'attuale progetto.

I lavori di preparazione dell'accordo continuano in vista delle scadenze già fis-

sate: seconda metà del prossimo gennaio, riunione di pre-negoziato; 18 aprile - 27 maggio, conferenza di negoziato convocata dell'UNCTAD a Ginevra per l'adozione del testo definitivo.

Stagno: in previsione della scadenza del IV accordo internazionale sullo stagno prevista per il 1976, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) ha adottato il 21 giugno 1975 il testo di un nuovo accordo internazionale sullo stagno. L'accordo, aperto alla firma fino al 30 aprile 1976, è stato sottoscritto da importanti Paesi produttori di stagno tra cui Malaysia, Bolivia, Indonesia e Thailandia e dai maggiori Paesi comunitari.

L'accordo, che persegue finalità di stabilizzazione del mercato internazionale dello stagno e, al tempo stesso, di garanzia di introiti remunerativi per i Paesi produttori, si basa su un sistema di prezzi minimi e massimi al quale sono collegati gli acquisti o le vendite di stagno da parte dello *stock* regolatore (*buffer stock*) in funzione calmieratrice. L'accordo prevede altresì un controllo delle esportazioni del metallo da parte del Consiglio internazionale dello stagno il quale, per mantenere la remuneratività dei prezzi, ha facoltà di determinare la quantità di stagno che in determinati periodi di tempo i Paesi produttori possono esportare.

Tutti i Paesi della Comunità e la stessa Comunità in quanto tale hanno sottoscritto l'accordo. Entro il 30 giugno 1976, inoltre, tutti gli Stati membri — ad eccezione dell'Italia — hanno provveduto a ratificare l'accordo o a notificare la propria intenzione di ratificarlo o di «approvarlo» al più presto (applicazione provvisoria).

A trattenere il nostro Paese dall'applicare provvisoriamente l'accordo è stata la difficoltà di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari derivanti dalla partecipazione all'accordo stesso (contributi all'Organizzazione internazionale dello stagno) stante le lungaggini connesse con l'*iter* di ratifica. Comunque l'accordo sarà presto ratificato da tutti i Paesi membri

(per quanto riguarda l'Italia il disegno di legge di ratifica è attualmente all'esame del Parlamento).

Con la partecipazione a pieno titolo all'accordo internazionale sullo stagno da parte degli Stati membri la stessa posizione della Comunità Europea in seno al Consiglio internazionale dello stagno risulterà rafforzata. Infatti la CEE, in caso di voto su problemi di sua competenza, avrà diritto di esprimere in blocco i voti dei Nove Paesi della Comunità, parti dell'accordo.

Negoziati commerciali multilaterali GATT.

Nel corso del 1976 sono proseguiti i negoziati commerciali multilaterali GATT ma le generali incertezze nella situazione economica e scadenze politico-elettorali presso alcuni importanti *partners* del negoziato non hanno permesso che modesti progressi. Nonostante quindi gli impegni di rilascio assunti al «Vertice» di Rambouillet del 1975 le trattative vanno a rilento e proseguiranno oltre il 1976.

L'unico settore in cui sono state raggiunte decisioni concrete, in rispetto degli impegni di priorità presi alla Conferenza di Tokyo, è quello dei prodotti tropicali, ove sono state fatte da parte dei principali paesi industriali concessioni per un migliore accesso ai propri mercati, mediante sia riduzioni tariffarie che abolizione di restrizioni quantitative o alleggerimento della fiscalità indiretta.

La Comunità ha presentato la sua offerta, dopo un notevole processo di ricerca di equilibrio al proprio interno, grazie ad una decisione del Consiglio dei Ministri del 5 aprile 1976. La maggior parte delle concessioni si è tradotta in un miglioramento del sistema delle preferenze generalizzate, con qualche riduzione anche in base alla clausola della nazione più favorita e qualche miglioramento in campo non tariffario.

Per quanto riguarda la situazione negli altri gruppi di maggior rilievo del negoziato, si fornisce qui di seguito un quadro sintetico dello stato dei lavori.

Settore agricolo.

I negoziati sui problemi di carattere agricolo presentano, forse, le difficoltà più notevoli nell'ambito del «Tokyo Round», dal momento che nel loro svolgimento si evidenziano le divergenze di fondo più accentuate tra la Comunità e gli Stati Uniti. Se da un lato sono note le riserve che gli Stati Uniti hanno sempre manifestato nei confronti della politica agricola comunitaria, dall'altro il blocco all'importazione di carni, esercitato dalla Comunità, da circa due anni, ha finito col provocare nei nostri confronti le rimostranze di altri Paesi, i cui interessi nel settore dell'agricoltura già erano molto vicini a quelli americani.

Così, pur avendo il Gruppo agricoltura risolto un certo numero di problemi di natura procedurale e quelli relativi alla creazione dei sottogruppi (cereali, lattiero-caseari, carni), i lavori in questo settore non hanno registrato apprezzabili progressi.

La Comunità, da parte sua, ha presentato diverse proposte nell'ambito dei singoli sottogruppi tendenti al raggiungimento di accordi su base multilaterale, che assicurino, grazie ad un sistema regolato di prezzi minimi e massimi e di meccanismi di stoccaggio, l'equilibrio del mercato.

Tali proposte, tuttavia, non sono state ancora approfondite, limitandosi i vari sottogruppi ad esaminare in modo analitico le peculiarità dei diversi sistemi nazionali all'importazione e all'esportazione dei prodotti agricoli.

Clausola di salvaguardia.

La questione della clausola di salvaguardia costituisce indubbiamente un punto nodale dell'intero negoziato. Un suo adeguamento alle mutate condizioni del commercio internazionale è postulato dalla «Dichiarazione di Tokyo», ma quando si è cercato di precisare le linee per una riforma ci si è arenati su contrasti di fondo e non è stato possibile andare oltre enunciazioni del tutto generiche. In particolare, di difficile soluzione sono apparse le due questio-

ni della selettività e del superamento della protezione temporanea del mercato mediante ristrutturazione, sotto controllo internazionale, dei settori interessati.

L'obiezione fondamentale, sempre espressa da parte italiana, al principio della selettività nasce prevalentemente dalla considerazione che i paesi emergenti chiedono oggi insistentemente la selettività a loro favore, come esenzione dall'applicazione della clausola di salvaguardia — come pure di altre misure di difesa commerciale, quali dazi compensativi, dazi anti-dumping, protezione per motivi di bilancia dei pagamenti, ecc. — e che accordandola verrebbero ingiustificatamente e sistematicamente penalizzate le esportazioni dei Paesi produttori di beni di consumo durevoli che sono oggetto di diretta concorrenza da parte dei paesi in via di sviluppo.

Gruppo tariffe.

All'esame del gruppo vi sono cinque diverse proposte (Canada, USA, CEE, Giappone, Svizzera) per quanto riguarda la formula generale di riduzione tariffaria, che dovrebbe essere applicata ai dazi attualmente in vigore.

I principali punti di controversia riguardano sia il campo di estensione della formula (da un lato USA, Australia e Nuova Zelanda vorrebbero fosse applicata anche ai prodotti agricoli, dall'altro la CEE, appoggiata dal Giappone e dai Paesi nordici, preferirebbe limitarla ai soli prodotti industriali) sia il principio dell'armonizzazione.

Nella formula statunitense, ad esempio, il fattore di armonizzazione entrerebbe in gioco solo per i dazi inferiori al 6,67 per cento, mentre al di sopra di questa percentuale verrebbe applicata solo la riduzione lineare massima del 60 per cento.

Nella formula della Comunità, invece, non si prevedono «tetti», in quanto l'armonizzazione dovrebbe essere attuata in modo da diminuire in maniera marcata, i dazi

più elevati, che sono quelli che impediscono una maggiore espansione degli scambi.

Quanto alle questioni relative alla «messa in eccezione» di determinati prodotti (gli americani vorrebbero escludere il petrolio dall'applicazione delle formule), non si sono ancora registrati sviluppi in seno al Gruppo, che continua d'altra parte a discutere anche del trattamento particolare da riservare ai paesi in via di sviluppo.

Restrizioni quantitative.

Sulla base di quanto deciso in seno al Gruppo, si è proceduto ad una serie di consultazioni bilaterali allo scopo di porre in evidenza le restrizioni esistenti (natura, portata, giustificazioni economiche).

L'obiettivo cui tende il gruppo di Ginevra è naturalmente quello della progressiva eliminazione di tutte le restrizioni agli scambi commerciali, ma i relativi lavori sono ancora ad uno stadio molto avanzato.

L'Accordo multifibre.

Come è noto, l'Accordo multifibre è entrato in vigore nell'ambito del GATT il 1° gennaio 1974 in sostituzione del precedente Accordo GATT a lungo termine sul cotone scaduto il 31 dicembre 1973.

I 36 Paesi, che vi hanno originariamente aderito (Argentina, Austria, Australia, Brasile, Canada, Colombia, Egitto, El Salvador, le Comunità Europee, Finlandia, Ghana, Guatemala, Haiti, Ungheria, India, Israele, Giamaica, Giappone, Corea del Sud, Malesia, Messico, Nicaragua, Norvegia, Pakistan, Filippine, Polonia, Portogallo, Romania, Singapore, Spagna, Sri Lanka, Svizzera, Turchia, Hong Kong, Stati Uniti, Jugoslavia), hanno inteso — con esso — attuare, per un periodo di quattro anni, una disciplina concertata del commercio internazionale di una vasta gamma di prodotti tessili, prefissando uno schema generale di base per l'ordinata riduzione delle restrizioni agli scambi e adottando, nello stesso tempo, adeguate garanzie in favore delle industrie esistenti.

Come si riferisce più in dettaglio in altra sede, la Comunità sulla base di quanto

previsto all'articolo 4 dell'Accordo multifibre, ha concluso degli accordi bilaterali con i principali Paesi produttori di prodotti tessili il che ha permesso di realizzare alcuni principali obiettivi dell'accordo internazionale ed in particolare quello di uno sviluppo abbastanza ordinato degli scambi.

Nel corso del 1976 sono stati conclusi o parafati accordi con il Brasile, la Colombia, la Repubblica Araba d'Egitto e la Jugoslavia mentre sono in corso negoziati con la Romania.

L'Accordo multifibre scadrà alla fine del 1977. Si è, pertanto, già posto — in sede comunitaria — il problema di una sua eventuale proroga. L'orientamento di massima che si è già delineato, alla fine del 1976, è in favore di un rinnovo dell'Accordo al quale tuttavia dovrebbero essere apportate talune modifiche — peraltro di carattere non sostanziale — che dovrebbero aumentare l'efficacia dell'Accordo anche in vista delle ripercussioni negative che l'attuale congiuntura economica ha su di un settore così sensibile quale è quello tessile.

La Comunità si promette di intraprendere nei primi mesi del '77 uno studio rivolto ad individuare le proposte di modifica all'Accordo vigente che essa presenterà successivamente a Ginevra in sede GATT.

IV Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Nairobi 3-31 maggio 1976).

La partecipazione della Comunità alla IV Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, tenutasi a Nairobi dal 3 al 31 maggio 1976, si è svolta secondo i criteri che erano stati indicati dal Consiglio del 3-4 maggio, volti a perseguire fin dove possibile il raggiungimento di posizioni comuni sui vari argomenti in discussione.

La IV UNCTAD costituiva il punto d'arrivo di una larga ed elaborata serie di discussioni, svoltesi in diverse sedi internazionali tra i Paesi in via di sviluppo ed i

Paesi industrializzati e all'interno dei singoli gruppi, sui seguenti argomenti: mercato internazionale delle materie prime; esportazioni dei Paesi in via di sviluppo; trasferimento della tecnologia ai PVS; problemi, strutturali o temporanei, delle bilance dei pagamenti dei PVS; cooperazione economica fra i PVS; problemi particolari di alcune categorie di PVS; ristrutturazione dell'UNCTAD; relazioni economiche e commerciali tra i Paesi dell'Europa Orientale e i PVS.

Materie prime: la Risoluzione (93 IV), sotto il titolo «Programma integrato per le materie prime» prevede un insieme di misure per la ristrutturazione su nuove basi del mercato internazionale delle materie prime, allo scopo di perseguire vari obiettivi: stabilizzazione dei prezzi; miglioramento del reddito in termini reali dei Paesi in via di sviluppo produttori; diversificazione della produzione di questi ultimi e miglioramento delle competitività dei loro prodotti, ecc.

Tali misure prevedono l'avvio di un negoziato per la creazione di un Fondo comune per le materie prime previste dalla Risoluzione; intese sulle forcelle dei prezzi, da rivedere periodicamente tenendo conto fra l'altro delle variazioni dei prezzi dei beni manufatti importati, dei cambi, dei costi di produzione, del tasso di inflazione mondiale, ecc.: miglioramento e allargamento del finanziamento compensativo; miglioramento dell'accesso ai mercati per i prodotti primari e trasformati dei PVS; incoraggiamento della ricerca sui problemi della competitività dei prodotti naturali rispetto ai prodotti sintetici, ivi compresa la possibilità di armonizzare la produzione nei Paesi industrializzati di prodotti sintetici e sostitutivi con l'offerta di prodotti naturali da parte dei PVS.

Si prevedono anche misure particolari per i prodotti di base non stockabili, nonché appropriate misure compensative per quei PVS che ricevano un danno dall'applicazione del programma (cioè i PVS importatori) o che rientrino nella categoria

dei Paesi più arretrati o maggiormente colpiti dalla crisi.

Pur nell'apparente organicità dell'insieme, la risoluzione approvata a Nairobi lascia senza risposta quegli interrogativi che già da tempo e in diverse sedi internazionali erano stati sollevati circa la rispondenza del Programma integrato alle necessità dei Paesi emergenti produttori e la sua compatibilità con sistemi ad economia di mercato.

Ciò spiega le esitazioni con cui molti PVS (fra i quali i produttori di materie prime già formanti oggetto di accordi internazionali) hanno sostenuto la risoluzione e le riserve più o meno esplicite con cui le delegazioni dei principali Stati industrializzati hanno aderito al consenso sul documento.

Se sui singoli punti del Programma sarà comunque necessario continuare la negoziazione, allo scopo di definire con maggiore chiarezza e consapevolezza le modifiche agli attuali meccanismi di mercato da esso implicati, è fuori di dubbio che l'approvazione per consenso della risoluzione è espressione della concorde volontà politica dei Paesi più avanzati, ed in particolare della CEE, di affrontare con spirito cooperativo i problemi posti dalla eccessiva dipendenza dei PVS dalle esportazioni di prodotti i cui prezzi sono soggetti a forti e frequenti variazioni. Sotto questo aspetto il giudizio sul più importante negoziato svoltosi in seno alla IV UNCTAD non può essere che positivo.

Esportazione dei Paesi in via di sviluppo. Sono state approvate due risoluzioni: una sui negoziati commerciali multilaterali, di cui si auspica la rapida conclusione sulla base dei principi della Dichiarazione di Tokyo, tenendo presente l'esigenza di accordare un trattamento preferenziale ai PVS ed un regime speciale per quelli meno avanzati; l'altra su una strategia globale per aumentare e diversificare le esportazioni dei PVS, nella quale si raccomanda fra l'altro il miglioramento e l'estensione del sistema generalizzato di preferenze,

una cooperazione internazionale per lo sviluppo della produzione industriale e del commercio estero dei PVS, l'adozione di misure per eliminare le pratiche commerciali restrittive, una regolamentazione per l'attività delle società multinazionali.

Una terza risoluzione su quest'ultimo argomento, presentata nella seduta finale dell'Assemblea plenaria dal gruppo dei «77» è stata adottata con l'adesione della maggioranza dei Paesi del Gruppo B.

Trasferimento della tecnologia. Sono state approvate tre risoluzioni. Una sul rafforzamento della capacità tecnologica dei PVS nella quale è raccomandata l'adozione di misure da parte degli stessi PVS, una maggiore collaborazione fra di essi in tale settore e svariate forme di cooperazione e di assistenza tecnica da parte dei Paesi industrializzati. L'accenno al punto b) 1 del paragrafo 5 di tale risoluzione agli scambi di informazione ha provocato una messa a punto dei Paesi del Gruppo B volta a far salvi gli impegni contrattuali delle imprese private e il rispetto dell'eventuale carattere riservato delle informazioni in materia tecnologica.

La risoluzione sulla proprietà industriale ribadisce alcuni importanti concetti: necessità di evitare l'uso abusivo dei diritti di brevetto, di esaminare altri modi di protezione delle invenzioni diversi dall'istituto di brevetto, di facilitare l'accesso alla documentazione relativa ai brevetti per migliorare l'esperienza tecnologica dei PVS, ecc.

Sulla terza risoluzione relativa a un codice di condotta per il trasferimento delle tecnologie si sono concentrate le discussioni per tutto il periodo della Conferenza, i «77» insistendo per ottenere un sia pur parziale riconoscimento del carattere vincolante di tale codice. Tale richiesta non è stata accolta e la Risoluzione si limita a raccomandare di accelerare i lavori per l'elaborazione del codice senza alcuna indicazione circa il suo carattere giuridico.

Il Gruppo B, dal canto suo, ha ritenuto opportuno ribadire, con una Dichiarazione interpretativa, la propria convinzione che

l'approntamento di un codice di condotta volontario servirebbe meglio il trasferimento della tecnologia.

Indebitamento. Su uno dei più importanti argomenti all'ordine del giorno la Conferenza ha prodotto solo una breve risoluzione che rinvia ad altri fori già esistenti il compito di delineare, sulla base delle passate esperienze, elementi comuni ai diversi casi di problemi di bilance, elementi che potrebbero servire da guida nella trattazione delle difficoltà incontrate dai PVS nel servizio del debito estero.

Cooperazione economica fra i PVS. La risoluzione auspica l'assistenza dei Paesi industrializzati ai programmi di cooperazione fra i PVS aventi per oggetto, ad esempio, l'attività di imprese multinazionali da questi formate, la loro partecipazione come subappaltatori ai progetti eseguiti dai Paesi industrializzati, ecc., mentre raccomandazioni specifiche sono rivolte ai Paesi ad economia di mercato, a quelli ad economia di Stato e alle istituzioni finanziarie internazionali per appoggiare gli sforzi compiuti dai PVS per aumentare la reciproca collaborazione.

Relazioni economiche e commerciali tra i Paesi dell'Europa orientale e PVS. È stata approvata una Risoluzione che potrà forse un giorno essere invocata per sollecitare una partecipazione più attiva da parte dei Paesi dell'Europa dell'Est allo sviluppo economico dei Paesi emergenti. I Paesi dell'Est sono infatti invitati a migliorare il loro schema di preferenze generalizzate, a tener conto delle esigenze commerciali dei PVS nell'elaborazione dei loro piani economici, a non riesportare su terzi mercati i prodotti importati dai PVS senza il consenso di questi ultimi, ad attenuare almeno con i PVS i criteri di stretto bilateralismo, commerciale e valutario, cui sono ispirati i loro rapporti con l'estero, ecc.

Al Segretario Generale dell'UNCTAD si chiede di migliorare il meccanismo consultivo per l'esame dei problemi delle relazioni commerciali ed economiche fra i Paesi a differente struttura sociale, la convocazio-

ne di un gruppo intergovernativo di esperti per l'esame dei risultati delle consultazioni fra il Segretario del COMECON e quello dell'UNCTAD e la creazione di un gruppo di esperti per lo studio di un sistema multilaterale di pagamenti fra i Paesi dell'Est e i PVS.

Conferenza sulla Cooperazione Economica Internazionale (Dialogo Nord-Sud). Partecipazione della Comunità.

La conferenza sulla cooperazione economica internazionale (dialogo Nord-Sud) ha approfondito nel corso del 1976 nell'ambito delle sue quattro Commissioni (Energia, Materie prime, Sviluppo, Finanze) i grandi temi di dibattito.

Dopo una prima fase di lavori dedicati all'analisi dei problemi (febbraio-giugno) si è tentato di procedere alla ricerca di comuni linee di azioni.

Le riserve e le interpretazioni divergenti del Gruppo dei 19 (la rappresentanza dei PVS) e di quello degli 8 (i paesi industrializzati) non hanno però consentito di giungere a risultati concreti.

Le ombre che avevano pesato sulla IV UNCTAD a Nairobi ed ancor prima sulla VII Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata alla «cooperazione economica internazionale» si sono inevitabilmente riprodotte a Parigi, accresciute anche dalle incertezze generate dalle probabili decisioni dell'OPEC circa un aumento del greggio.

I dissensi più vistosi si sono centrati sui problemi dell'indebitamento crescente dei PVS, sulla protezione del potere di acquisto dei proventi delle esportazioni di materie prime, sull'aumento infine del flusso di risorse a titolo di aiuto pubblico allo sviluppo.

La Comunità economica europea, la quale, come noto, partecipa alla Conferenza con una delegazione unitaria, si è impegnata in uno sforzo di chiarimento e di identificazione di aree di convergenza, elaborando anche studi di riferimento per singole materie.

I Co-presidenti della Conferenza nel corso di una riunione a New York in data 1° dicembre hanno avviato sulla base della comune constatazione dell'inadeguato stato di avanzamento dei lavori la procedura per l'aggiornamento del dialogo al prossimo anno. Il rinvio della Conferenza ministeriale conclusiva, fissata in calendario per il 15-17 dicembre 1976, è stato conseguentemente formalizzato, con l'adesione già pervenuta dei 27 Stati o Gruppi di Stati (CEE) rappresentati a Parigi.

La delegazione dei Nove ha rappresentato un polo dinamico nel contesto della Conferenza, ottenendo spesso il confluire sulle sue posizioni dei delegati degli altri sette paesi industrializzati e favorendo le possibili utili convergenze di maggiore respiro.

Tuttavia, il più cauto atteggiamento tenuto dagli USA e dal Giappone, per ragioni proprie al particolare momento politico dei due paesi, ma soprattutto le insoddisfacenti prospettive energetiche (prezzo e sicurezza degli approvvigionamenti), sulle quali si fondava ogni ipotesi di «pacchetto» finale suscettibile di consentire un pur limitato successo di dialogo, si sono poste in ultima analisi come elementi condizionanti.

La riluttanza ad assumere impegni per concessioni di rilievo ai PVS, senza poter previamente valutare gli oneri addizionali incombenti per effetto dell'accresciuto costo del greggio, hanno così trovato rispondenza dapprima nell'atteggiamento di attesa del Consiglio Esteri del 15-16 novembre e successivamente nelle non-conclusioni del Consiglio europeo del 29-30 novembre 1976. Nel comunicato emesso a conclusione del Consiglio è indicato infatti che «la Comunità — cosciente della crescente interdipendenza delle economie e desiderosa di favorire un clima propizio alla cooperazione economica internazionale - è disposta a dare un contributo

positivo in base alle sue capacità e in rapporto all'evoluzione della sua economia».

Quanto all'Italia, un costruttivo sbocco della Conferenza per la Cooperazione economica internazionale potrebbe portare ad un suo maggiore coinvolgimento sia in relazione all'azione immediata per l'alleveramento dello stato di indebitamento di alcune categorie di PVS, sia per quanto concerne un maggiore progressivo adeguamento della sua politica di aiuto pubblico allo sviluppo del Terzo Mondo agli obiettivi fissati in sede internazionale (0,7 per cento del prodotto lordo nazionale contro lo 0,1 per cento attuale).

Anche per gli altri temi di fondo del negoziato, non mancherebbero certo in termini di adattamento conseguenze nei tempi lunghi per un paese proiettato verso l'estero, quale è l'Italia, sia che si tratti di meccanismi volti a dare maggiore remunerazione ai produttori di materie prime che di assicurare una diversa ripartizione del lavoro su scala mondiale, attraverso un processo di ristrutturazione delle scelte produttive dei paesi industrializzati.

Convenzione TIR

Il Consiglio delle Comunità europee nella sessione del 20 dicembre 1976 ha deciso la partecipazione dell'Esecutivo comunitario, congiuntamente agli Stati membri, alla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci denominata «Carnets T.I.R.», stipulata a Ginevra il 14 novembre 1975.

In conseguenza di tale decisione l'Italia, congiuntamente al rappresentate della commissione delle Comunità Europee ed agli altri Stati membri, dovrebbe firmare entro il 31 dicembre prossimo venturo, con riserva di ratifica, l'accordo in parola che rappresenta una grande utilità in quanto mira a semplificare le procedure doganali relative ai trasporti internazionali di merci.

CAPITOLO IX-C

Relazioni con i Paesi del bacino del Mediterraneo: Grecia — Turchia — Impegni finanziari esterni nell'area mediterranea — Spagna — Jugoslavia — Malta — Cipro — Paesi del Maghreb — Paesi del Mashrek.

Relazioni CEE-Grecia.

La Grecia è stata il primo Paese con cui la Comunità ha stabilito dei legami organici per i quali, peraltro, fin dalla loro instaurazione, era stato previsto un carattere evolutivo.

L'Associazione CEE-Grecia, stipulata il 9 luglio 1961 ed entrata in vigore il 1° novembre 1962, prevedeva come obiettivo ultimo, attraverso l'instaurazione di una unione doganale, la piena adesione di questo Paese alla Comunità europea; i principi e le disposizioni fondamentali dell'Accordo di Atene del 1962 sono stati infatti strettamente informati a quelli del Trattato di Roma.

Tuttavia molte disposizioni dell'Accordo, che doveva essere attuato integralmente entro il 1984, non hanno ancora avuto un inizio di applicazione soprattutto in conseguenza del congelamento dei rapporti CEE-Grecia verificatosi a seguito del mutamento del regime politico dell'aprile del 1967 protrattosi fino al 1974.

Durante tale periodo, infatti, si è proceduto alla sola gestione delle disposizioni dell'Accordo quali, ad esempio, le progressive riduzioni tariffarie stabilite da un preciso calendario.

Le relazioni CEE-Grecia, rilanciate dopo il ripristino del regime democratico in

quel Paese, sono state caratterizzate, in questi ultimi tempi, da un crescendo di iniziative dovute alla necessità, per alcuni particolari settori come ad esempio l'armonizzazione agricola e le industrie nascenti, di risolvere problemi rimasti in sospeso.

Il 28 aprile 1975 ebbe luogo la firma di un Protocollo addizionale che oltre a disciplinare i nuovi rapporti della Grecia con la Comunità ampliata — l'originario Accordo di associazione era stato stipulato con la Comunità a Sei — prevedeva la definizione di alcuni problemi quali il regime dei vini ed il rispetto del prezzo di riferimento per alcuni ortofrutticoli.

Nel contempo venivano prese due importanti decisioni per accelerare il processo di integrazione dell'economia greca in quella comunitaria:

I) la nuova dichiarazione sull'armonizzazione delle politiche agricole che riprende sostanzialmente quella già fatta all'indomani della firma dell'Accordo di associazione, ma che non aveva potuto avere pratica attuazione;

II) la conclusione di un nuovo Protocollo finanziario (il secondo) al fine di permettere, con le disponibilità finanziarie così ottenute, una conversione e ristrutturazione dell'economia agricola greca tale

da metterla al passo con quella della Comunità.

Gli studi sulla armonizzazione delle politiche agricole hanno registrato sensibile progresso per ciò che concerne i settori prioritari della frutta, dei legumi e del vino, sui quali la controparte greca si è dichiarata in grado di poter immettere e dare rapida applicazione alle misure comunitarie del settore; tuttavia, alcune deroghe parziali e certe modalità tecniche di applicazione necessitano ancora di una messa a punto.

Per ciò che concerne il secondo Protocollo finanziario, è stato stabilito in 280 milioni di unità di conto la somma degli apporti finanziari che la Comunità si è impegnata a versare alla Grecia nel corso di cinque anni (a meno che non intervenga prima l'adesione, che comporterebbe automaticamente la decadenza del Protocollo). Di questi 280 milioni 225 saranno concessi sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti e 55 graveranno sul bilancio comunitario peraltro così suddivisi: 30 milioni per abbuono del 3 per cento degli interessi su 150 milioni dei prestiti BEI, 15 milioni come doni e 10 milioni sotto forma di prestiti speciali estinguibili in 40 anni ad un tasso dell'1 per cento.

Il 12 giugno 1975 la Grecia ha presentato la domanda di adesione alla Comunità. Il Consiglio, preso atto del parere positivo della Commissione, si è espresso favorevolmente su tale domanda in data 9 febbraio 1976.

Nella sessione del 19-20 luglio 1976, il Consiglio dei Ministri della Comunità si è pronunciato in favore dell'apertura formale dei negoziati con la Grecia, e pertanto il 27 luglio si è tenuta la cerimonia d'apertura con la partecipazione del Signor Panayotis Papaligouras, Ministro per il coordinamento, ed il signor Max Van Der Stoel, Presidente di turno del Consiglio delle Comunità,

I temi che formeranno oggetto di un approfondito esame con la controparte greca sono: unione doganale e libera circolazione delle merci, agricoltura, norme di

concorrenza, libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, relazioni esterne, politica regionale, CECA e conseguenze sul piano istituzionale e finanziario dell'adesione greca.

Il 10 dicembre si sono aperti i negoziati con la Grecia con la riunione del Comitato ministeriale a livello di supplenti che terrà una sessione al mese, mentre quello a livello di Ministri una volta ogni tre mesi.

Nel corso di tale riunione si è esaminato il settore della unione doganale e della libera circolazione delle merci nel settore industriale. È stato stabilito, in linea di massima, che la Grecia possa godere di un periodo transitorio durante il quale adempie gradualmente gli obblighi derivanti dalla adesione.

In particolare, poiché le industrie greche godono ancora di una considerevole protezione, si è deciso che alcune di tali misure protettive, la cui soppressione era già prevista nel quadro dell'Accordo di associazione, abbiano termine, in ogni caso, con la fine del periodo di transizione (la cui durata è stata fissata in cinque anni). Per altre misure, la cui permanenza sarebbe di notevole ostacolo alla realizzazione della unione doganale, è stato deciso invece che vengano abolite sin dal momento dell'adesione.

CEE-Turchia.

Il 1976 è stato caratterizzato dal persistere di difficoltà nel concordare l'ampliamento dell'accordo di associazione, data la valutazione negativa del Governo di Ankara nei confronti delle offerte comunitarie, giudicate insufficienti o comunque non in armonia con la posizione di *partner* privilegiato reclamata dai turchi.

Dopo una prima riunione del Consiglio di associazione (1 e 2 marzo) e dopo ripetuti rinvii del Consiglio stesso, ancorché nel frattempo le proposte della Comunità fossero state sostanzialmente migliorate proprio nei due settori di maggior interesse per la Turchia, quello agricolo e quello della manodopera, la situazione ha potuto essere

sbloccata grazie ad un ulteriore sforzo di comprensione operato dalle Comunità sul finire dell'anno: è stato così possibile, il 20 dicembre, indire una nuova riunione del Consiglio di associazione nel corso della quale, pur con qualche riserva, la Turchia ha accettato le offerte comunitarie dando atto alla CEE del desiderio e della volontà dei Nove di mantenere i rapporti associativi su di un piano ottimale, in armonia con l'importanza da questi riconosciuta ai legami che intercorrono tra le due parti.

Per il settore agricolo l'offerta comunitaria, che si inquadra nel riesame previsto dall'articolo 35 del Protocollo addizionale, è consistita in concessioni tariffarie o in miglioramenti di concessioni già accordate riguardanti una trentina di prodotti di particolare interesse per la Turchia, quali ad esempio pesci freschi ed essiccati (riduzione del 60-80 per cento dei dazi all'importazione), ortaggi (60 per cento), arance e mandarini (60 per cento), frutta fresca e conservata (50-75 per cento), succhi di frutta, concentrati di pomodoro, olio d'oliva e nocciole.

Per la manodopera, la Comunità ha presentato concrete proposte quanto alla prima tappa per la messa in attuazione dell'articolo 36 del Protocollo addizionale che prevede — come è noto — la libera circolazione dei lavoratori turchi per il 1986. Oltre che migliorare nel settore della sicurezza sociale lo *status* dei lavoratori attualmente impiegati nella Comunità, le disposizioni della prima tappa — che avrà la durata di quattro anni — prevedono la priorità da riservare alla manodopera turca qualora si debba far ricorso a lavoratori provenienti da Paesi terzi.

Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo della Turchia nella cornice della sua associazione alla CEE, è stato inoltre presentato al Governo di Ankara un progetto di terzo Protocollo finanziario consistente in un contributo comunitario di 310 milioni di unità di conto, così ripartiti:

— 90 milioni sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti;

— 220 milioni sotto forma di prestiti a condizioni speciali, concessi dalla BEI in virtù di un mandato della Comunità.

Quanto alla durata del Protocollo, inizialmente prevista in cinque anni a partire dall'entrata in vigore del Protocollo stesso, è stata accolta la richiesta turca di considerare un periodo più breve per l'utilizzazione della somma in parole, anticipando cioè la scadenza del Protocollo al 31 ottobre 1981 (data di scadenza dei Protocolli con i Paesi del Maghreb). È stata altresì accolta la richiesta di contemplare sin d'ora la possibilità di stipulare un quarto Protocollo finanziario.

Per far fronte, infine, all'aggravarsi dello squilibrio della bilancia commerciale turca, la Comunità — sempre nel corso del Consiglio di associazione del 20 dicembre — si è dichiarata disposta ad esaminare la possibilità, di adottare misure straordinarie a favore della Turchia in deroga a quanto disposto dall'Accordo in vigore, e cioè:

— messa a punto di una formula che permetta di assicurare una maggiore protezione, da parte del Governo di Ankara, delle industrie nascenti;

— possibilità per la Turchia di reintrodurre dazi all'importazione per taluni prodotti industriali;

— rallentamento da parte della Turchia del ritmo previsto di smobilitazione tariffaria;

— possibilità per Ankara di stipulare accordi preferenziali con Paesi terzi senza che delle concessioni fatte agli stessi beneficiino automaticamente anche gli Stati membri della Comunità.

Da ricordare, da ultimo, che la Comunità ha deliberato a dicembre un aiuto d'urgenza nella misura di 500 mila unità di conto a favore delle popolazioni turche colpite da un nuovo sisma tellurico.

Impegni finanziari esterni nell'area mediterranea.

In relazione alla politica di aiuti comunitari a favore dei paesi dell'area

mediterranea, avviata nei primi mesi del 1976 con la firma degli accordi con Malta, Tunisia, Algeria e Marocco, numerose riunioni, a tutti i livelli, sono state dedicate alla determinazione dello sforzo finanziario che la Comunità dovrà sostenere nei prossimi anni nell'area in parola, in dipendenza cioè non solo degli accordi di cui sopra ma anche di tutte le altre intese di cooperazione finanziaria programmate o già in via di attuazione (Grecia, Turchia, Egitto, Giordania, Siria, Libano, Portogallo, Cipro, Israele e Jugoslavia).

Avendo convenuto il Consiglio dei Governatori della BEI che gli interventi della Banca non potranno superare nel periodo 1976-1981 un importo complessivo di 800 milioni di unità di conto europee (in aggiunta ai 183 milioni già stanziati per i tre paesi del Maghreb e per Malta), visto l'ammontare del capitale della Banca e la quota già elevata dei suoi interventi nel quadro della Convenzione di Lomé, il Consiglio ha deciso nel giugno scorso di aggiungere alle disponibilità della Banca — sempre per ciò che concerne gli accordi ancora da concludere — la somma di 450 milioni da prelevare dalle risorse comunitarie e da destinare a prestiti speciali ed aiuti non rimborsabili.

Senza contare l'aiuto d'urgenza di 180 milioni concesso al Portogallo, l'importo globale dell'assistenza finanziaria ai paesi del Mediterraneo ammonterà pertanto, nel periodo 1976-1981, ad un miliardo e 595 milioni di unità di conto europee, così ripartite:

Turchia	310	milioni
Grecia	280	»
Portogallo	230	»
Egitto	170	»
Marocco	130	»
Algeria	114	»
Tunisia	95	»
Siria	60	»
Jugoslavia	50	»
Giordania	40	»
Libano	30	»
Israele	30	»

Cipro	30	milioni
Malta	26	»

di cui 963 sui fondi della BEI e 632 a carico della Comunità. 20 milioni, inoltre, verranno mantenuti di riserva.

In connessione con quanto sopra, si è posto il problema dell'iscrizione nel bilancio comunitario delle somme relative ai prestiti speciali ed agli aiuti non rimborsabili, vale a dire della parte della cooperazione finanziaria non coperta dai fondi della BEI, e ciò per il fatto che mentre il bilancio è ancora espresso in unità di conto basate nelle parità del Fondo monetario internazionale, gli impegni verso i Paesi in parola dovranno essere onorati in unità di conto europee, costituite da un « paniere » di monete comunitarie. La soluzione adottata è stata quella di rinviare l'iscrizione in bilancio al 1° gennaio 1978 allorché — come sembra potersi ritenere — anche il bilancio stesso sarà espresso in unità di conto europee e di far figurare per il 1977 soltanto una linea di credito « per memoria ».

CEE - Spagna.

Le relazioni tra la CEE e la Spagna sono regolate dall'Accordo del 29 giugno 1970 (entrato in vigore il primo ottobre dello stesso anno) stipulato con i soli sei membri originari della Comunità.

L'accordo, di tipo preferenziale, prevede due tappe, la prima delle quali della durata di almeno sei anni; il passaggio dalla prima alla seconda fase dovrà essere effettuata di comune accordo tra le due parti. Oltre a misure reciproche di smobilitazione tariffaria, più accelerate per la Comunità, esso contempla un certo numero di concessioni a favore di prodotti agricoli spagnoli, in special modo gli ortofruttili e gli agrumi.

Nel 1973, nel quadro della politica globale mediterranea, furono avviate trattative con il doppio scopo di arrivare alla conclusione di un nuovo e più ampio accordo inteso ad istituire una zona di libero scambio, e di regolarizzare nel contempo la

situazione nei confronti dei tre nuovi Paesi membri: Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca applicano infatti alla Spagna — non avendo firmato l'accordo del 1970 — il trattamento riservato ai paesi terzi, e mantengono nei suoi confronti il regime preferenziale instaurato bilateralmente prima dell'adesione alla CEE, regime che riguarda in particolare le importazioni di una serie di prodotti agricoli spagnoli.

Interrottisi nell'ottobre del 1975 per i noti avvenimenti interni spagnoli, i negoziati non sono stati ancora formalmente ripresi nonostante che il Consiglio delle Comunità, nel gennaio 1976, avesse formalmente constatato che la situazione politica in Spagna consentiva la ripresa dei contatti. In realtà l'ampliamento dell'accordo del 1970 non interessava più la Spagna: il Governo di Madrid, infatti, come affermato dal Ministro del commercio nel corso dell'incontro di aprile u.s. con il Presidente della Commissione e prima ancora dal Ministro degli esteri durante un suo giro di visite nelle capitali europee, intende porre il problema dell'adesione alla Comunità nella seconda metà del 1977 o agli inizi del 1978.

Accantonata ormai definitivamente l'idea di un nuovo accordo che conduca alla zona di libero scambio, è rimasto tuttavia in piedi il problema della regolamentazione — nell'ambito dell'accordo vigente — della posizione spagnola verso i tre nuovi Stati membri della CEE e viceversa.

Il problema ha formato oggetto di riunioni comunitarie e di contatti con gli spagnoli nella seconda metà dell'anno, senza però che si sia finora delineata una piattaforma su cui avviare le trattative: da parte comunitaria, infatti, non è stato possibile trovare un'intesa circa l'opportunità di mantenere l'adattamento nei limiti dell'accordo del 1970, mentre da parte spagnola non è stata superata la contraddizione consistente nel richiedere le concessioni — specie agricole — ipotizzate in previsione dell'accordo del 1970 per quanto concerne le contropartite spagnole alla Comunità.

Relazioni CEE-Jugoslavia.

Nel 1976 è proseguito il dialogo tra la CEE e la Jugoslavia, iniziato l'anno precedente, in vista dell'estensione, nel senso dello sviluppo della cooperazione economica, del campo di applicazione dell'Accordo commerciale non preferenziale in vigore fra le Parti dal 1° settembre 1973.

L'aspirazione della Jugoslavia di intensificare le sue relazioni con la CEE trova la sua origine, oltre che in motivazioni politiche (mantenere una posizione di equilibrio tra Europa occidentale ed orientale), nella necessità di attenuare le gravi difficoltà commerciali incontrate sul mercato comunitario. Le Autorità di Belgrado hanno pertanto sottolineato la necessità di ridurre l'attuale squilibrio sia attraverso provvedimenti di carattere commerciale, sia attraverso una più stretta cooperazione economica, finanziaria e tecnica.

Le richieste jugoslave, che hanno formato oggetto nel corso dell'anno di due documenti presentati dalle Autorità di Belgrado, sono state favorevolmente prese in considerazione dalla Comunità, anche a seguito della positiva azione svolta dal nostro Paese.

Al fine di discutere al più alto livello tutta la problematica dei rapporti con la Jugoslavia, e dopo una missione esplorativa della Commissione, è stata decisa dal Consiglio dei Ministri, su invito della controparte, la visita del Presidente in carica del Consiglio, Van der Stoep, a Belgrado.

In vista di tale impegno è stato predisposto da parte della Comunità un progetto di *joint statement* in cui vengono enucleati, a livello di dichiarazioni di principio, i contenuti di una futura intesa che dovrebbe ampliare la collaborazione prevista dall'Accordo attualmente vigente tra le Parti. Il documento è servito di base alla dichiarazione comune emessa al termine della visita che ha avuto luogo l'1-2 dicembre, e nel corso della quale si è insistito da parte delle Autorità jugoslave sulla necessità di intensificare le relazioni con la CEE.

Dopo aver riconosciuto l'importanza per i loro rapporti del sistema delle preferenze generalizzate, le Parti, pur mantenendo fermo il carattere non preferenziale del vigente Accordo, e rifacendosi alla clausola evolutiva di cui all'articolo 7, hanno sottolineato la loro volontà di intensificare la loro cooperazione nei settori industriale, agricolo, commerciale ed economico.

Per quanto riguarda la cooperazione finanziaria, viene messa in rilievo la possibilità per la Jugoslavia di beneficiare di prestiti della BEI sino a concorrenza di 50 milioni di unità di conto. Quest'apertura di credito, decisa autonomamente dalla CEE, potrebbe formare oggetto di un apposito Protocollo finanziario da concordare tra le Parti.

In conclusione, viene prevista una prossima riunione della Commissione mista Jugoslavia-CEE per l'individuazione delle misure concrete per l'attuazione dei principi delineati nel comunicato congiunto. Tale documento, come accennato, costituisce infatti una semplice dichiarazione di intenzione politica, che solo in seguito si concretizzerà in intese formali.

CEE-Malta.

Le relazioni tra la Comunità economica europea e Malta trovano una prima sistemazione con l'accordo di associazione del 1970, entrato in vigore il 1° aprile 1971, e articolato in due tappe della durata di cinque anni ciascuna. Con tale accordo la Comunità « a Sei » aveva concesso la riduzione del 70 per cento dei dazi comunitari applicabili ai prodotti industriali, mentre rimanevano esclusi quelli agricoli. Da parte maltese venivano previste riduzioni doganali alla maggior parte delle esportazioni comunitarie secondo un calendario concordato.

Dopo l'adesione della Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda, l'esigenza di estendere l'applicazione dell'accordo ai tre nuovi Stati membri ha portato a laboriose e lunghe trattative fra la CEE e Malta, che si sono protratte dal 1973 per concludersi il 23

dicembre 1975 con la para-fatura dei testi del Protocollo addizionale e di quello finanziario.

Il 27 febbraio 1976 si è deciso di prorogare fino al 30 giugno 1977 la prima tappa dell'accordo di associazione che altrimenti sarebbe scaduta al 31 marzo di questo anno. Tale proroga si è resa necessaria dal momento che i negoziati dei Protocolli non hanno consentito di procedere in tempo utile alle trattative per il passaggio alla seconda fase dell'accordo.

Il 4 marzo 1976 sono stati firmati a Bruxelles i due Protocolli, il primo dei quali adatta l'accordo del 1970 alla situazione derivata dall'allargamento della Comunità ed estende l'accordo stesso al campo dell'agricoltura e della cooperazione economica, commerciale, industriale, scientifica e tecnica, ed il secondo che prevede una cooperazione finanziaria tra le Parti.

I Protocolli firmati a Bruxelles hanno un triplice oggetto:

— l'adattamento dell'accordo di associazione alla situazione creatasi con l'allargamento della Comunità mediante un aumento dei volumi annui dei contingenti tariffari previsti a favore di Malta: per filati di cotone, fibre tessili, indumenti esterni; mediante l'adozione di misure transitorie per quanto riguarda le relazioni tra l'Irlanda, il Regno Unito, la Danimarca e Malta, mediante delle norme di origine;

— l'estensione dell'accordo del 1970 (che riguardava il solo settore industriale) ai settori dell'agricoltura e della cooperazione in campo economico, commerciale, industriale, scientifico e tecnico. Le concessioni agricole accordate a Malta riguardano una dozzina di prodotti da essa esportati che beneficeranno nella Comunità di riduzioni tariffarie varianti, secondo i prodotti, tra il 40 per cento ed il 75 per cento. Le importazioni dei prodotti originari di Malta resteranno, beninteso, tenute all'osservanza delle regolamentazioni comunitarie;

— l'instaurazione di una vasta cooperazione tra la CEE e Malta volta a favo-

rire la commercializzazione e la promozione delle vendite dei prodotti maltesi; la partecipazione della Comunità alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale; lo scambio di informazioni mediante contatti ed incontri tra gli ambienti economico-industriali delle parti contraenti; l'eliminazione degli ostacoli tariffari e contingentali; la diversificazione dell'industria maltese e lo stabilimento di nuovi canali di traffico con i Paesi comunitari; la collaborazione in campo scientifico, tecnico e della protezione dell'ambiente; l'incoraggiamento agli investimenti reciproci di comune interesse.

Ai fini di cui sopra, la Comunità partecipa, mediante un Protocollo *ad hoc*, al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Isola e ciò tramite un aiuto di 26 milioni di unità di conto, di cui 16 milioni sotto forma di prestiti della BEI che li concede sulle sue risorse alle condizioni previste dal proprio statuto, 5 milioni sotto forma di prestiti a condizioni speciali, 5 milioni sotto forma di aiuto non rimborsabile.

Si tratta di un aiuto unico nel quadro di un Protocollo finanziario della durata di 5 anni, destinato ad appoggiare gli sforzi fatti da Malta per lo sviluppo e la ristrutturazione della propria industria nell'ambito dello sviluppo del Paese attualmente in corso.

Le due Parti hanno, al momento della firma dei Protocolli sopra descritti, adottato — mediante l'atto finale — alcune dichiarazioni comuni nonché preso atto dello scambio di lettere relative alla cooperazione scientifica e tecnica ed alla protezione dell'ambiente.

CEE-Israele.

Le relazioni tra la CEE e Israele sono regolate dall'accordo commerciale preferenziale firmato nel maggio del 1975 che istituisce una zona di libero scambio tra le parti e che ha rappresentato la prima pratica realizzazione della politica globale mediterranea della Comunità.

Nello spirito di tale politica, l'accordo prevedeva (in particolare all'articolo 18 e in un apposito scambio di lettere) la possibilità di una più ampia cooperazione in settori di reciproco interesse, quale fattore complementare agli scambi commerciali.

Al fine di dare un'applicazione su basi più ampie a detta cooperazione prospettata nell'accordo solo in termini generali, si sono svolti nel corrente anno, su richiesta formale d'Israele, dei negoziati che hanno portato alla conclusione (gli strumenti sono stati parafati il 10 novembre) di un Protocollo di cooperazione complementare all'accordo del 1975 nonché di un apposito Protocollo finanziario.

Il Protocollo addizionale, premesso che l'obiettivo generale da perseguire è lo sviluppo armonico delle relazioni economiche sulle basi più ampie possibili e con reciproco vantaggio delle parti, prevede in modo dettagliato all'articolo 4 le finalità cui mira la cooperazione nei vari settori in cui si articola. Si tratta in particolare di favorire il processo di industrializzazione in Israele, di facilitare l'esportazione dei suoi prodotti tramite un'azione di promozione commerciale, di instaurare una collaborazione nel campo dell'agricoltura e della pesca, di incoraggiare gli investimenti privati.

Deve essere altresì promossa una opportuna informazione nel campo scientifico, tecnologico e della protezione dell'ambiente. Analogamente agli accordi conclusi con gli altri Paesi dell'approccio globale mediterraneo, il Protocollo istituisce, per la realizzazione degli obiettivi sopradelineati, un Consiglio di cooperazione, a struttura paritaria e con poteri decisionali, che sostituisce la Commissione mista, creata dall'accordo del 1975.

La cooperazione finanziaria, come accennato, è disciplinata nelle sue condizioni e modalità da un distinto Protocollo, in base al quale Israele potrà disporre di crediti concessi dalla Banca europea d'investimenti sulle sue risorse e alle normali condizioni dei prestiti BEI, a concorrenza

di un importo di 30 milioni di unità di conto.

I crediti saranno destinati al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico del Paese e in particolare alla sua industrializzazione, presentati dallo Stato israeliano o da imprese private o pubbliche.

Le modalità per la concessione dei prestiti sono analoghe a quelle previste negli altri Protocolli finanziari conclusi con Paesi mediterranei. Rispetto a questi ultimi si rileva l'assenza fra le concessioni finanziarie, di prestiti a condizioni speciali e di doni, tenuto conto del diverso grado di evoluzione delle economie degli Stati beneficiari.

Relazioni CEE-Cipro.

Le relazioni tra le Comunità europee e Cipro sono disciplinate tuttora dall'accordo quadriennale di associazione in vigore dal 1° giugno 1973. Tale accordo, firmato nel dicembre 1972, va collocato in quella fase di rapporti fra la Comunità ed i Paesi del Mediterraneo che prevede l'« approccio globale » ed è caratterizzato dalla stipulazione di accordi commerciali o di associazione negoziati sulla base degli articoli 113 e 238 del Trattato di Roma.

Al momento della firma, peraltro, la Comunità si era impegnata a riesaminare l'accordo e riadattarlo alla luce dei risultati della politica globale mediterranea — che in quel periodo veniva definita nelle sue linee generali — apportando miglioramenti tariffari e allargandone il contenuto per includervi una più ampia cooperazione economica.

Nella terza sessione del Consiglio di associazione CEE-Cipro (istituito dall'accordo) che si è tenuta a Bruxelles il 4 maggio di quest'anno, uno dei punti fondamentali all'ordine del giorno era appunto l'inserimento dell'esistente accordo nel quadro dell'impostazione globale mediterranea. La CEE si è dichiarata disposta a rivedere l'accordo con Cipro e ad estenderne il contenuto attraverso l'ampliamento

dei rapporti commerciali da esso previsti e mediante l'instaurazione di nuovi rapporti di cooperazione economica, finanziaria e tecnica.

Si è tenuto peraltro a sottolineare, da parte comunitaria, il legame fra il rafforzamento e l'estensione dell'accordo attuale, e il ristabilimento della pace nell'Isola. Si fa rilevare infatti come le note vicende militari del luglio 1974 non abbiano consentito il regolare sviluppo delle disposizioni dell'accordo, creando una situazione di incertezza che incide sul funzionamento dell'Associazione.

Il secondo importante argomento all'ordine del giorno del Consiglio riguardava la controversa questione del vino cipriota « sherry », al riguardo del quale, non essendo stato possibile pervenire alla definizione di un regime definitivo, il Consiglio della CEE ha deciso di prorogare il vigente regime provvisorio al 30 giugno 1977 (esenzione tariffaria per un contingente di 200 ettolitri l'anno senza rispetto del prezzo di riferimento).

È da ricordare infine l'azione di aiuto alimentare svolta dalla CEE nel corrente anno a favore delle popolazioni di Cipro vittime degli avvenimenti del 1974. È stata infatti approvata nello scorso aprile dal Consiglio una proposta della Commissione intesa a concedere forniture di 650 tonnellate di butteroil e 10.000 di cereali.

Paesi del Maghreb.

Due dei Paesi del Maghreb, Tunisia e Marocco, erano uniti alla Comunità da Convenzioni di associazione limitate peraltro al regime degli scambi, alla cui firma si era pervenuti nel marzo 1969, dopo lunghe trattative (articolate in tre fasi nel 1965, 1967 e inizio del 1969).

Questo luogo negoziato mostrava la difficoltà di trovare delle soluzioni che permettessero di conciliare gli interessi dei produttori agricoli comunitari e mediterranei, in un periodo in cui veniva definendosi la politica agricola della CEE.

Gli accordi del 1969 erano orientati verso la creazione a termine di una zona di libero scambio, assicurando al Marocco e alla Tunisia il libero accesso al mercato della Comunità per la quasi totalità dei loro prodotti industriali.

Quanto all'Algeria, le cui autorità esprimevano sin dal 1963 il desiderio di addivenire ad un accordo globale con la Comunità, i negoziati dovevano iniziare molto più tardi, nel 1972, contemporaneamente alla definizione dell'approccio mediterraneo. Nel maggio di quell'anno, il Consiglio decideva di proporre all'Algeria l'apertura di negoziati per la conclusione di un accordo globale, che andasse oltre al semplice regime degli scambi, per instaurare una cooperazione economica e finanziaria. Dei negoziati analoghi venivano contemporaneamente proposti al Marocco e alla Tunisia.

I negoziati paralleli con i Paesi del Maghreb, condotti dalla Commissione a nome della Comunità, avevano inizio nel 1973 e proseguivano in successive fasi nell'autunno del 1974 e nell'aprile del 1975, per terminare nel gennaio di quest'anno. Alla firma degli accordi si è addivenuti il 25 aprile per la Tunisia, il giorno seguente per l'Algeria ed il 27 aprile per il Marocco.

Le maggiori difficoltà nello svolgimento dei negoziati erano dovute alla ampiezza delle preferenze da accordare alle esportazioni di prodotti agricoli dei Paesi del Maghreb, che costituiscono un concorrente importante degli analoghi prodotti delle regioni mediterranee della Comunità. Gli accordi prevedono un regime di accesso privilegiato rispetto agli altri Paesi terzi, con talune precauzioni intese a salvaguardare gli interessi dei produttori comunitari (contingenti, calendario di importazione, clausola di salvaguardia). Le concessioni tariffarie, varianti tra il 20 ed il 100 per cento, riguardano l'80-90 per cento delle importazioni agricole dei tre Paesi.

Per la realizzazione degli obiettivi dell'accordo viene istituito un Consiglio di cooperazione a livello di Ministri (assistito

da un Comitato di cooperazione), che si riunisce una volta l'anno e quando lo richieda una particolare necessità. Sono previsti inoltre incontri *ad hoc* per esaminare i risultati dell'accordo e gli eventuali miglioramenti da apportare.

Per lo sviluppo della produzione e delle strutture economiche, la Comunità, analogamente a quanto era previsto nell'Accordo di Lomé, concede un aiuto finanziario agli Stati del Maghreb. Questo contributo finanziario, la cui entità ha provocato serrate discussioni fra i vari Stati contraenti, consisterà in un importo complessivo di 339 milioni di unità di conto per i prossimi 5 anni, sotto forma di prestiti BEI, di crediti a basso interesse e di sovvenzioni. Le modalità del contributo sono definite per ogni Paese in un apposito Protocollo finanziario. In particolare, all'Algeria vengono concessi 70 milioni a titolo di prestiti BEI, 19 milioni di unità di conto per prestiti a condizioni speciali e 26 milioni di aiuti non rimborsabili. Per il Marocco gli importi sono rispettivamente di 56, 58 e 16 milioni, mentre per la Tunisia le tre voci anzidette ammontano a 41, 39 e 11 milioni di unità di conto.

Da sottolineare poi l'importanza delle clausole in materia di sicurezza sociale dei lavoratori emigranti del Maghreb che vivono negli Stati membri. Lo scopo dell'accordo è di garantire a questi lavoratori (in numero di oltre 700.000) la non discriminazione nelle retribuzioni e nelle condizioni di lavoro, il cumulo dei periodi di assicurazione, e il libero trasferimento degli emolumenti ai Paesi di origine.

Visto che le disposizioni degli accordi entreranno in vigore soltanto dopo l'espletamento da parte dei contraenti delle rispettive procedure di approvazione, le Parti hanno negoziato degli accordi complementari che prevedono l'entrata in vigore anticipata al primo luglio 1976 della clausola relativa agli scambi commerciali.

Gli accordi con i Paesi del Maghreb, in conclusione, non possono non essere considerati in un più ampio contesto poli-

tico ed economico. L'Algeria, il Marocco e la Tunisia sono infatti produttori di materie prime (petrolio, fosfati) che aspirano, come gli altri Paesi in via di sviluppo, alla instaurazione di un nuovo ordine economico mondiale, più rispondente ai loro interessi.

Gli accordi conclusi nello scorso aprile, che al pari della Convenzione di Lomé apportano un elemento nuovo nei rapporti economici internazionali, presentano un carattere di esemplarità, proponendosi esplicitamente come modelli per le relazioni tra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo.

Paesi del Mashrek.

Come accennato, i mandati conferiti alla Commissione per negoziare nel quadro della politica globale mediterranea riguardavano solo un primo gruppo dei Paesi dell'area. Tenuto conto delle affinità geografiche ed economiche e su proposta della delegazione italiana, fu successivamente deciso di estendere l'opzione per lo stesso tipo di rapporti anche ai Paesi del Mashrek (Egitto, Giordania, Siria e Libano).

Si fa presente come l'Egitto fosse unito alla CEE da un precedente accordo, di natura puramente commerciale, firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1972. Tale accordo, secondo quanto stabilito in sede di Commissione mista CEE-RAE da esso istituita, doveva però essere sostituito da nuove intese, di portata più ampia, estese al campo di cooperazione economica, e da inquadrare nella politica globale mediterranea della Comunità.

Le trattative per la stipulazione del nuovo accordo, sulla base delle direttive elaborate per il semestre di presidenza italiana (luglio-dicembre 1975), sono state avviate dalla Commissione al principio del corrente anno, parallelamente a quelle con Giordania e Siria. L'inizio dei negoziati con il Libano è stato rimandato, a causa della nota situazione del Paese.

La prima fase di colloqui, sebbene si siano potuti constatare numerosi punti di convergenza, non ha tuttavia consentito di

approdare a risultati concreti. Da parte dei Paesi del Mashrek si è lamentata l'insufficienza delle concessioni in campo agricolo e, soprattutto, l'assenza nel mandato negoziale della Commissione di disposizioni sull'assistenza finanziaria. Tale mancanza toglierebbe — si sosteneva — il carattere di globalità dell'accordo, creando inoltre una discriminazione rispetto alle relazioni della Comunità con altri Paesi del Mediterraneo, di analogo grado di sviluppo.

L'inclusione, sulla base di un nuovo mandato della Commissione, di un Protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica, ha consentito di sbloccare i negoziati, che si sono conclusi alla fine del mese di ottobre con la parafatura degli accordi.

Gli strumenti siglati riproducono sostanzialmente, nella struttura e nel contenuto, gli analoghi accordi con i Paesi del Maghreb, evidenziando il carattere di esemplarità proprio di questi ultimi.

Anche per quanto riguarda i Paesi del Mashrek, infatti, viene prevista in primo luogo una serie di obiettivi in cui si concretizza la cooperazione economica fra le Parti.

Segue la parte relativa al regime degli scambi, in cui si stabilisce una generale liberalizzazione, entro breve termine, delle importazioni di prodotti industriali nella Comunità (con eccezioni per i prodotti petroliferi), ed una riduzione (che va dal 50 all'80 per cento) dei diritti doganali per i prodotti agricoli.

Nella parte istituzionale viene previsto anche in questo caso un Consiglio di cooperazione per la realizzazione degli obiettivi della cooperazione economica e tecnica.

Le clausole dell'assistenza finanziaria contenute, come accennato, in un apposito Protocollo aggiuntivo, prevedono prestiti della BEI, aiuti non rimborsabili e prestiti a condizioni speciali.

Per l'Egitto, in particolare, è previsto un ammontare di 170 milioni di unità di conto, di cui 93 sui fondi BEI per prestiti alle condizioni normali di mercato, e 77 sulle

risorse comunitarie, per doni e prestiti speciali. Per la Siria l'importo è di 60 milioni di unità di conto (34 per prestiti BEI e 26 sulle risorse comunitarie), mentre per la Giordania le due voci ammontano a 18 e 22 milioni, per un totale quindi di 40 milioni di unità di conto.

Infine, analogamente a quanto avvenuto per i Paesi del Maghreb, le Parti hanno convenuto di mettere in vigore quanto prima le disposizioni in materia commerciale per mezzo di accordi provvisori.

CAPITOLO X

Il bilancio delle Comunità — Statuto del personale — Scuole europee.

Bilancio.

Il progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1977 con la relativa lettera rettificativa, stabilito dal Consiglio dei Ministri, presenta uno stanziamento complessivo di spesa di 8.715,7 milioni di unità di conto con una riduzione di 527,5 milioni di unità di conto rispetto al progetto preliminare della Commissione.

Le previsioni di spesa per ciascuna Istituzione sono le seguenti:

	<i>milioni di u.c.</i>
Parlamento	55,3
Consiglio	70,2
Commissione	8.578,1
Corte di Giustizia	12,1
Totale . . .	8.715,7

Tale spesa dovrà essere coperta in parte con « risorse proprie » della Comunità e, per la differenza, da contributi degli Stati membri calcolati sulla base del prodotto nazionale lordo.

La stima delle risorse proprie, secondo la Commissione, ammonta a circa 5.959,4 milioni di unità di conto, così suddivisa (dati provvisori):

milioni di u.c.

prelievi agricoli	996,5
quote zucchero	215,4
dazi doganali	4.617,3
Totale	5.829,2

Per quanto riguarda il nostro Paese, nell'ipotesi, che gli stanziamenti in bilancio restino invariati, l'ammontare dei versamenti da effettuare, sulla base della chiave di ripartizione e della parte relativa (16,7821%), sarebbe complessivamente di 1.437,4 milioni di unità di conto, di cui:

milioni di u.c.

prelievi	280,0
quote zucchero	47,0
dazi doganali	681,6
risorse proprie . . .	1.008,6
contributi	428,8
Totale . . .	1.437,4

Rispetto agli esercizi precedenti, il bilancio per l'esercizio 1977, presenta talune innovazioni:

a) il calendario per l'esame è stato anticipato, a titolo sperimentale. Infatti, il

progetto di bilancio è stato stabilito dal Consiglio nella sessione del 22 luglio 1976, con due mesi di anticipo rispetto agli esercizi precedenti;

b) viene introdotto in un modo organico il sistema degli stanziamenti dissociati (stanziamenti d'impegno, stanziamenti di pagamento) per talune azioni che presentano una durata pluriennale per la loro esecuzione.

Nel bilancio dell'esercizio 1976, gli stanziamenti dissociati sono previsti solamente per il settore regionale e per quello della ricerca. Per il 1977, oltre ai due settori suddetti, il sistema sarà applicato a:

- settore degli idrocarburi;
- piano di azione triennale in materia di informazione e di documentazione scientifica e tecnica;
- Fondo sociale;
- Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) — sezione orientamento.

Gli stanziamenti d'impegno costituiscono delle obbligazioni ad assumere impegni,

entro i limiti di un determinato importo, per le spese da erogare nell'esercizio in corso ed in quelli successivi.

Gli stanziamenti di pagamento corrispondono alle effettive spese che prevedibilmente si sosterranno nell'esercizio considerato e derivano da impegni assunti durante l'esercizio od in esercizi anteriori.

Il sistema degli stanziamenti dissociati per le azioni a carattere pluriennale contribuirà a migliorare la trasparenza di bilancio e la gestione dei fondi, nonché a limitare il sistema dei riporti degli stanziamenti non utilizzati nell'esercizio.

Nel corso dell'esercizio 1976, sono stati approvati dal Consiglio i bilanci suppletivi n. 1 e 2.

Il bilancio suppletivo n. 1 riguarda esclusivamente le spese per l'azione di solidarietà comunitaria in favore delle popolazioni delle zone sinistrate dal terremoto del 6 maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia.

La maggiore spesa prevista è di unità di conto 61.026.185 così ripartita:

art. 580 — aiuto comunitario in favore delle strutture agricole	u.c. 45.000.000
art. 581 — aiuto comunitario in favore delle infrastrutture civili	u.c. 15.000.000
	<u>u.c. 60.000.000</u>
art. 290 — rimborso forfettario agli stati membri delle spese sostenute per la riscossione delle risorse proprie	u.c. 1.026.185
Totale complessivo	<u>u.c. 61.026.185</u>

Il bilancio suppletivo n. 2, riguarda i seguenti aumenti di spesa:

	<i>milioni di u.c.</i>
sezione garanzia	717,370
aiuti alimentari	40,630
abbuoni d'interesse al Portogallo	2,105
rimborso forfettario agli Stati membri delle spese sostenute per la riscossione di risorse proprie	<u>72,600</u>
totale del bilancio suppletivo n. 2	<u>832,705</u>

Tale aumento di spesa sarà coperto con le maggiori risorse proprie e con la maggiore entrata per utili di cambio previste dalla Commissione in base a più aggiornate ipotesi.

Nel contesto dei problemi di bilancio è da menzionare anche la proposta di regolamento di modifica al regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, all'esame degli Organi del Consiglio.

Tale proposta di regolamento, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 1978, stabilisce:

a) poteri in materia di bilancio delle Istituzioni comunitarie (Parlamento europeo, Consiglio e Corte dei conti europea);

b) ammodernamento e semplificazione delle procedure di bilancio (introduzione dell'unità di conto europea, degli stanziamenti d'impegno e di pagamento, semplificazione del bilancio funzionale per la ricerca, presentazione e gestione più funzionali dell'Ufficio delle pubblicazioni, fissazione annuale della nomenclatura di bilancio);

c) autonomia finanziaria delle Comunità europee.

L'esame della proposta di regolamento è appena iniziato presso il Comitato di bilancio e, considerata la complessità e l'importanza della materia, si ritiene che passerà ancora diverso tempo prima di giungere alla fase conclusiva.

Diverse riunioni sono state dedicate a tutti quei problemi afferenti gli assestamenti dei capitoli di bilancio ed all'esame delle conseguenze finanziarie derivanti dalle proposte di regolamento in discussione.

Il Parlamento Europeo, nella tornata del 25-27 ottobre 1976 a Lussemburgo ha introdotto emendamenti e proposte di modifiche al progetto di bilancio stabilito dal Consiglio il 22 luglio 1976, per un importo complessivo di 573,1 milioni di unità di conto.

Tale importo è così suddiviso:

- emendamenti (sulle spese «non obbligatorie»): 226,5 MUC;
- proposte di modifica (sulle spese «obbligatorie»): 346,6 MUC;
- totale: 573,1 MUC.

Inoltre il Parlamento europeo ha aumentato il progetto di bilancio della propria Istituzione di 10,4 milioni di unità di conto, per cui l'ammontare complessivo delle spese afferenti il Parlamento è di 65,7 milioni di unità di conto.

Il Consiglio dei Ministri del bilancio, nella sessione del 23 novembre 1976, ha ritenuto alcuni emendamenti per un importo complessivo di 57,6 milioni di unità di conto ed ha approvato modifiche per 14 milioni di unità di conto agli aiuti alimentari in latte scremato in polvere.

Nella stessa sessione del 23 novembre 1976, ha avuto luogo un incontro tra Consiglio ed una delegazione del Parlamento per esaminare alcuni problemi concernenti il bilancio, ed in particolare:

— *calendario di bilancio per il prossimo anno.*

Sarà stabilito d'accordo tra le Istituzioni comunitarie in modo da consentire uno svolgimento proficuo dei lavori;

— *marginale di manovra del Parlamento Europeo.*

Come noto, ai sensi dell'articolo 203 del Trattato, il Parlamento Europeo può aumentare le spese « non obbligatorie » — costituite da quelle spese che non derivano obbligatoriamente dal Trattato e dagli Atti relativi a sua norma — entro il limite di un cosiddetto « margine di manovra » che normalmente è pari alla metà del tasso massimo di aumento constatato dalla Commissione, che per il 1977 è del 17,3% del bilancio.

Il margine di manovra sarebbe quindi dell'8,65% da applicarsi sulle spese « non obbligatorie ».

Poiché per il 1977 sono stati introdotti, per alcune azioni, gli stanziamenti « dissociati » (d'impegno e di pagamento) non

contemplati dall'articolo 203 del Trattato, per l'applicazione del « margine di manovra » si è convenuto di procedere, di concerto con il Parlamento, per ricercare una soluzione politica e pragmatica che consenta di superare l'ostacolo giuridico rappresentato dall'articolo 203 del Trattato che non prevede stanziamenti d'impegno.

Il Consiglio, pertanto, ha raggiunto un accordo per:

— stabilire un ammontare globale in circa 120 milioni di unità di conto, che copra la totalità delle spese « non obbligatorie », cioè anche gli stanziamenti d'impegno;

— di accordare al Parlamento un ulteriore importo, di circa 10 milioni di unità di conto, sui nuovi settori per i quali il Consiglio ha convenuto di estendere l'iscrizione degli stanziamenti « dissociati » (lotta contro l'indigenza, azioni nel settore dell'informatica, prospezione delle risorse di uranio).

Il Parlamento europeo dovrà deliberare sugli emendamenti modificati o non accettati da parte del Consiglio per poi adottare, ai sensi dell'articolo 203 del Trattato, il bilancio generale delle Comunità per l'esercizio 1977.

Statuto del personale.

Nell'ambito dello statuto del personale, oltre al lavoro di *routine* sull'adeguamento periodico delle condizioni in materia di remunerazione e sicurezza sociale degli agenti dei Centri comuni di ricerca, nonché sull'adeguamento dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, è continuato l'esame della proposta della Commissione per una revisione generale dello statuto (si tratta di modifiche che riguardano, fra l'altro, il diritto di sciopero, i congedi speciali, gli scatti periodici, il diritto a pensione, gli assegni familiari, la ristrutturazione di carriera, gli straordinari, le missioni, ecc.).

Il Gruppo statuto ha tuttavia concentrato i suoi maggiori sforzi nell'esame della

proposta della Commissione concernente il regime futuro del personale retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e investimento, nel corso del quale da parte italiana ci si è particolarmente impegnati per la difesa degli interessi degli operai italiani del Centro comune di ricerca di Ispra, in considerazione soprattutto delle notevoli discriminazioni retributive esistenti in tale Centro fra il personale comunitario e gli agenti locali.

Nelle linee essenziali la proposta della Commissione approvata dal Consiglio nella riunione del 21 ottobre 1976 comporta: il riconoscimento dello statuto comunitario al personale locale di Ispra (circa 800 operai italiani) con un allineamento al livello retributivo comunitario che se ne discosta soltanto del 5 per cento (rispetto al 40 per cento di divario prima esistente); l'instaurazione di un regime contrattuale per il personale scientifico e amministrativo atto ad assicurare una maggiore mobilità del personale ed una gestione di tipo industriale del CCR.

Ha trovato anche soluzione un problema che ha impegnato a fondo il Gruppo statuto nel 1975, e cioè la revisione del metodo di adeguamento del livello delle retribuzioni dei funzionari comunitari. Infatti, nella riunione del 29-30 giugno 1976 il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo metodo — che sostituisce quello deciso dal Consiglio per il periodo 1971-1974 — in base al quale la proposte di adeguamento delle retribuzioni debbono essere esaminate secondo un complesso di principi e di regole e di dati obiettivi in modo da evitare possibili contestazioni fra il personale e le Istituzioni al momento in cui vengono effettuati adeguamenti retributivi.

Infine, il Gruppo statuto sarà presto impegnato nell'esame annuale del livello delle retribuzioni dei funzionari comunitari previsto dallo statuto, esame che sarà condotto sulla base della relazione che la Commissione dovrà presentare per il periodo 1° luglio 1975-30 giugno 1976.

Scuole europee.

Il Comitato amministrativo e finanziario delle Scuole europee ha proceduto anche quest'anno all'esame dei vari problemi connessi al finanziamento delle Scuole europee, ad eccezione di quelli aventi carattere pedagogico.

In particolare, il Comitato ha esaminato: varie proposte presentate dal Rappresentante del Consiglio Superiore in materia di statuto dei professori e del loro regime retributivo; il problema delle disparità di

trattamento tra il personale insegnante a seguito della variazione dei tassi di cambio; le questioni finanziarie connesse alla creazione della Scuola Europea di Monaco.

Oltre a seguire la gestione corrente del bilancio il Comitato ha esaminato il progetto di bilancio suppletivo per il 1976 e il progetto di bilancio per il 1977. Tali bilanci, approvati dal Consiglio superiore delle scuole europee nella sessione del 25 e 26 maggio 1976, si ripartirono fra le varie scuole come segue:

	<i>Bilancio suppletivo 1976</i>		<i>Bilancio 1977</i>	
Scuola di Lussemburgo	F.B.	223.526.500	F.B.	220.055.000
Scuola di Bruxelles		366.377.900		384.177.100
Scuola di Mol		158.997.000		163.234.000
Scuola di Varese		239.313.000		241.985.000
Scuola di Karlsruhe		101.264.000		103.263.000
Scuola di Bergen		68.044.500		66.985.000
	F.B.	<u>1.157.522.900</u>	F.B.	<u>1.179.699.100</u>

CAPITOLO XI

Attività della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Nel 1976, fino al 30 settembre, le cause promosse dinanzi alla Corte di giustizia dalle Comunità europee, sono 98, di cui 61 relative a richieste di pronunce pregiudiziali, 14 a ricorsi di funzionari e 23 ad altri ricorsi (fra le quali una contro l'Italia, « per inadempimento degli obblighi ad essa incombenti a norma della direttiva n. 71/305/CEE che coordina la procedura di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici »; un altro ricorso della Commissione riguarda la Francia, per far constatare che, subordinando, a decorrere dal 25 ottobre 1975, l'esportazione verso gli altri Stati membri di patate della v.d. 07.01 A III della T.D.C. alla presentazione di una dichiarazione di esportazione preliminarmente vista dal FORMA (Fondo di orientamento e di regolarizzazione dei mercati agricoli), essa ha mancato agli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 34 del Trattato CEE; ed un altro ricorso ancora dell'Esecutivo comunitario contro l'Olanda, allo scopo di far rilevare che nella riscossione di una tassa sul controllo fitosanitario dei vegetali e di taluni prodotti di origine vegetale destinati ad essere esportati verso gli altri Stati membri, detto paese non ha rispettato l'obbligo imposto dal Trattato CEE, in particolare per quanto si riferisce al divieto di riscuotere tasse di effetto equivalente a

dazi doganali, di cui agli articoli 12 e 16 del Trattato CEE).

Il numero delle richieste di pronunce pregiudiziali, ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CEE, continua a mantenersi cospicuo.

Nei primi nove mesi del 1976 sono state emesse dalla Corte di giustizia 72 sentenze, di cui 50 concernenti pronunce pregiudiziali, 14 ricorsi di funzionari e 8 altri ricorsi.

Le seguenti pronunce pregiudiziali sono state richieste da organi giurisdizionali italiani:

1) nell'ambito di un procedimento penale di importazione fraudolenta in Italia di tabacchi provenienti da altri Stati membri, il tribunale civile e penale di Como aveva posto alla Corte di giustizia, il 7 luglio 1975, una serie di questioni pregiudiziali in merito in particolare al fatto se l'articolo 37, paragrafo 1, del Trattato CEE vada interpretato nel senso che a partire dal 1° gennaio 1970 i monopoli commerciali dovessero essere riordinati in modo da eliminare qualunque discriminazione nei confronti degli esportatori di altri Stati membri, nonché se tale disposizione sia applicabile direttamente. Il tribunale chiedeva inoltre se la risoluzione del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa ai monopoli nazionali a carattere commerciale dei tabacchi manifat-

turati potesse modificare la portata dell'articolo 37, paragrafo 1, del Trattato CEE ed in caso affermativo se avesse efficacia vincolante per gli Stati membri.

Con sentenza del 3 febbraio 1976 (causa 59/75) la Corte di giustizia ha affermato che l'articolo 37, paragrafo 1, del Trattato CEE va interpretato nel senso che, non più tardi del 31 dicembre 1969, ogni monopolio nazionale a carattere commerciale avrebbe dovuto essere riordinato in modo tale da abolire il diritto esclusivo di importazione dagli altri Stati membri.

La Corte ha in tal modo preso posizione su un problema che da lungo tempo aveva diviso la dottrina, ossia se l'obbligo di riordinare i monopoli nazionali a carattere commerciale in modo da assicurare l'abolizione di qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri permettesse a detti Stati di mantenere i monopoli di importazione purché il comportamento di tali monopoli non desse luogo a discriminazioni, o se al contrario esigesse la soppressione pura e semplice di questi monopoli relativamente all'importazione da altri Stati membri. La Corte ha adottato la seconda tesi poiché a suo giudizio il diritto di importazione rappresenta di per se stesso nei riguardi degli esportatori comunitari, una discriminazione vietata dall'articolo 37, paragrafo 1.

La Corte ha inoltre affermato il diritto che la menzionata risoluzione del Consiglio non modifica la portata delle disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, di cui la Corte conferma l'applicabilità diretta.

2) In un procedimento penale contro un dettagliante accusato di aver violato le disposizioni del regime del blocco dei prezzi in Italia (che fissava i prezzi massimi) e di non aver adempiuto una formalità amministrativa relativa al trasporto delle merci, la pretura unificata di Padova aveva introdotto presso la Corte di giustizia il 22 luglio 1975, una domanda di pronuncia pregiudiziale in merito alla compatibilità di tale regime, e per quanto riguarda più particolarmente lo zucchero, con il reg. n. 1009/67/CEE relativo all'organizzazione

comunitaria dei mercati nel settore dello zucchero e con il divieto di applicare negli scambi intracomunitari misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (articolo 30 del Trattato CEE).

Confermando la tesi già enunciata nella sentenza 31/74, la Corte ha affermato in diritto, con sentenza del 26 febbraio 1976 (causa 65/75), che la fissazione unilaterale, da parte di uno Stato membro, di prezzi massimi per la vendita di zucchero è incompatibile con il regolamento n. 1009/67 qualora metta in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, in particolare del suo regime di prezzi. Un prezzo massimo, almeno in quanto si applichi ad un prodotto importato, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, specialmente qualora sia fissato ad un livello talmente basso che le importazioni di tale prodotto possono essere effettuate soltanto in perdita.

3) Il 4 agosto 1975 il tribunale di Genova aveva presentato alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale in merito al quesito se la tassa di ispezione sanitaria riscossa alla frontiera sulle importazioni di pelli provenienti dalla Francia e dal Senegal in base al testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, della legge sanitaria, costituisca una tassa di effetto equivalente ai dazi doganali in contrasto con l'articolo 13, paragrafo 2, del Trattato CEE e con l'articolo 2, paragrafo 1, delle convenzioni di Yaoundé del 1963 e 1969. Il tribunale chiedeva inoltre se tali disposizioni fossero direttamente applicabili e a partire da quale data.

Con sentenza del 5 febbraio 1976 (causa 87/75) la Corte ha risposto in senso affermativo in diritto che l'effetto diretto degli articoli citati può essere fatto valere a partire dal 1° gennaio 1970.

4) Il tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva presentato alla Corte in data 8 agosto 1975 (cause 88-90/75) una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla questione se la CEE abbia competenza esclusiva in materia di controllo dei prezzi

dello zucchero, se gli Stati membri possono adottare misure unilaterali che fissino i prezzi dello zucchero al dettaglio e se una regolamentazione nazionale del genere sia compatibile con la libera circolazione delle merci.

In sostanza, la sentenza della Corte del 26 febbraio 1976 è identica a quella pronunciata nella causa 65/75. La Corte aggiunge, inoltre, che in quanto un prezzo massimo fissato unilateralmente da uno Stato membro sia incompatibile con l'articolo 30 del Trattato CEE o con le disposizioni del diritto agricolo della Comunità, tale Stato non può fondarsi, per giustificare tale fissazione, né sull'articolo 103 del Trattato CEE né sulla necessità di proteggere l'economia contro fenomeni speculativi, né su un mutamento intervenuto nella situazione economica del settore dello zucchero.

5) Il 25 novembre 1975 il tribunale di Genova aveva chiesto alla Corte di giustizia (causa 113/75) di interpretare a titolo pregiudiziale la nozione di « giorno dell'importazione », ai fini della determinazione del prelievo applicabile ai cereali.

Con sentenza del 15 giugno 1976 la Corte ha affermato in diritto che il « giorno dell'importazione » è quello in cui la dichiarazione della merce è stata accertata dall'amministrazione doganale. Pertanto, la raccomandazione della Commissione del 25 maggio 1962 relativa alla data da prendere in considerazione ai fini della determinazione del tasso del dazio doganale applicabile alle merci dichiarate per il consumo non può essere applicata ai prelievi.

6) Nell'ambito di un procedimento penale la pretura di Milano aveva chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità con il principio della libera circolazione delle persone di talune norme italiane riguardanti gli stranieri (ivi compresi i cittadini della Comunità), ed in particolare l'obbligo imposto agli stranieri che soggiornano in Italia di segnalare quanto prima la loro

presenza alla polizia e quello imposto ai cittadini italiani che ospitano degli stranieri di notificare tale presenza. Le questioni sollevate facevano ugualmente riferimento alla convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Con sentenza in data 7 luglio 1976 (causa 118/75), la Corte ha riconosciuto la compatibilità di tali disposizioni con il diritto comunitario, purché i termini entro i quali si devono adempiere detti obblighi siano fissati entro limiti ragionevoli e le sanzioni previste per l'inosservanza di detti obblighi non siano sproporzionate alla gravità della medesima e non comprendano l'espulsione. La Corte ha inoltre aggiunto che una tale normativa, qualora non implichi restrizioni alla libera circolazione delle persone, non costituisce una discriminazione vietata ai sensi dell'articolo 7 del Trattato CEE.

7) In occasione di una controversia concernente l'importazione di carne bovina proveniente dall'Argentina, il VI ufficio di conciliazione di Roma aveva chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale, sulla validità del regolamento n. 905/73 della Commissione che fissa gli importi di adeguamento degli importi compensativi monetari, in quanto tale regolamento violerebbe i principi di non retroattività e di non discriminazione e non sarebbe pertanto competente.

Con sentenza del 7 luglio 1976 (causa 7/76), la Corte ha confermato la validità del suddetto regolamento nonché del regolamento n. 648/73 relativo alle modalità di applicazione degli importi compensativi monetari.

8) L'ufficio di conciliazione di Rovigo aveva presentato alla Corte di giustizia, il 13 febbraio 1976, una domanda di pronuncia pregiudiziale per sapere se i calciatori professionisti, aventi nazionalità di uno Stato membro, possano effettuare prestazioni come lavoratori dipendenti (articolo 48 del Trattato CEE), o come lavoratori indipendenti (articolo 59 del Trattato CEE),

in qualsiasi paese della Comunità, anche qualora un organismo calcistico nazionale prescriva che i giocatori abbiano la nazionalità del paese, nonché sull'applicabilità diretta delle disposizioni in parola.

Con sentenza del 14 luglio 1976 (causa 13/76), la Corte ha affermato il diritto che una siffatta regolamentazione è incompatibile con gli articoli 7 e, secondo il caso, 48-51 o 59-66 del Trattato CEE, a meno che non si tratti di una regolamentazione che esclude i giocatori stranieri dalla partecipazione a taluni incontri per motivi non economici, quanto al carattere e all'ambito specifico di detti incontri, e che pertanto riguardano unicamente lo sport in quanto tale. La Corte ha anche confermato altresì l'applicabilità diretta degli articoli 48? 59, comma 1 e 60, comma 3, del Trattato CEE.

In merito agli altri ricorsi, si segnala che il 10 giugno 1975 la Commissione aveva presentato alla Corte di giustizia un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica Italiana ha mancato agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 70/458/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi per non aver adottato una serie di misure legislative regolamentari destinate ad assicurare la libera circolazione delle sementi.

Con sentenza del 26 febbraio 1976 (causa 52/75) la Corte ha accolto il ricorso come fondato.

In conseguenza della risoluzione di contratti di affitto da parte di alcuni proprietari di silos, l'organismo tedesco d'intervento per i cereali aveva dovuto far fronte a spese supplementari di trasporto negli anni 1971-1974. Il Governo tedesco aveva chiesto il rimborso, da parte della Commissione, di tali spese, in virtù dell'articolo 4 del regolamento 787/69 relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso, domanda che la Commissione aveva respinto con lettera del 20 marzo 1975. Il 27 maggio 1975, il Governo tedesco aveva presentato ricorso alla Corte di giustizia per ottenere l'annullamento di tale decisione della Commissione (causa 47/75).

La Corte, con sentenza del 4 maggio 1976, ha dato ragione alla Repubblica Federale di Germania.

Il 27 novembre 1975, la Commissione aveva presentato alla Corte di giustizia un ricorso contro la Francia, inteso a far constatare che detto Stato non ha osservato gli obblighi ad esso incombenti, a norma degli articoli 9 e 12 del Trattato CEE e dell'articolo 31, paragrafo 1 a), del regolamento 816/70 relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo istituendo un'imposta sui vini da tavola di origine italiana, importati in recipienti di capacità superiore a 2 litri (causa 117/75).

Avendo la Francia soppresso tale imposta, la Commissione ha desistito e la Corte, con ordinanza del 10 maggio 1976 ha pronunciato la cancellazione della causa

Come si è detto più innanzi, il 5 febbraio 1976, la Commissione ha introdotto un ricorso presso la Corte di giustizia contro l'Italia per inadempienza degli obblighi ad essa incombenti a norma della direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (causa 10/76).

Con sentenza del 22 novembre 1976, la Corte ha dato ragione alla Commissione. Al riguardo, si precisa che un apposito disegno di legge di recepimento è stato presentato alla Camera dei deputati, in sostituzione dell'altro decaduto per l'intervenuta fine anticipata della VI legislatura.

Si auspica che il provvedimento legislativo possa esaurire in tempi più brevi l'iter parlamentare.

La sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 1976 ripropone con urgenza il problema del recepimento delle direttive che in non pochi casi subisce notevoli ritardi per la complessità delle procedure legislative e amministrative. Dobbiamo ripetere in questa sede quanto già si è avuto occasione di scrivere nella relazione del 1975: si rende necessaria una legge-quadro o una legge-delega rinnovabile che consenta di sopperire ai ritardi denunciati

con la semplificazione del procedimento di ricezione delle direttive stesse.

Nel quadro del rinnovo parziale della Corte di giustizia, il 19 luglio 1976 la Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha nominato:

— giudici alla Corte di giustizia delle Comunità europee per il periodo dal 7 ottobre 1976 al 6 ottobre 1982 incluso:

— onorevole professor Giacinto Bosco

— Signor Hans Kutscher (rinnovo del mandato)

— Signor A.M. Donner (rinnovo del mandato)

— Lord Mackenzie Stuart (rinnovo del mandato)

— avvocato generale alla Corte di giustizia delle Comunità europee per il periodo dal 7 ottobre 1976 al 6 ottobre 1982 incluso:

— professor Francesco Capotorti (già giudice della Corte in sostituzione del professor Riccardo Monaco, dimissionario).

* * *

È continuata l'evoluzione delle giurisprudenze nazionali per quanto riguarda il riconoscimento del primato e dell'autonomia del diritto comunitario. Due sentenze presentano un interesse particolare.

Nella sentenza del 24 maggio 1975 la Corte di Cassazione francese ha riconosciuto, basandosi sull'articolo 55 della Costituzione e sulla natura dell'ordinamento giuridico comunitario, il primato del diritto comunitario sulla legge posteriore.

L'amministrazione delle dogane aveva chiesto la cassazione della sentenza adducendo in particolare, il fatto che la Corte d'appello non aveva verificato se fosse rispettata la condizione per il primato degli accordi internazionali conclusi dalla Francia, vale a dire la clausola di reciprocità ai sensi dell'articolo 55 della Costituzione. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, dato che « nell'ordinamento giuridico comunitario per le violazioni da parte di uno Stato

membro degli obblighi che ad esso incombono in virtù del Trattato CEE è previsto il ricorso di cui all'articolo 170 del Trattato stesso, l'eccezione dedotta dalla mancanza di reciprocità non può essere invocata dinanzi alle giurisdizioni nazionali ».

Nelle sue conclusioni, il procuratore generale Touffait aveva basato il primato esclusivamente « sulla natura stessa dell'ordinamento giuridico istituito dal Trattato di Roma », il che implicava il riconoscimento del fatto che « il trasferimento ad opera degli Stati di competenza dal loro ordinamento giuridico interno all'ordinamento giuridico comunitario [...] comporta una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani sulla quale non può prevalere un atto unilaterale posteriore [...] ».

Nella sentenza n. 183/1973 del 27 dicembre 1973 la Corte Costituzionale italiana aveva riconosciuto il carattere sovranazionale della Comunità ed il trasferimento a quest'ultima di poteri sovrani, in particolare quello di emanare regolamenti direttamente applicabili negli Stati membri. Essa aveva sottolineato la necessità di attribuire il giusto valore al principio dell'applicabilità diretta.

Numerose affermazioni in tale sentenza erano ispirate al principio del primato del diritto comunitario. In particolare, essa affermava che: « risponde alla logica del sistema comunitario che i regolamenti della CEE non debbono essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne o condizionare l'entrata in vigore e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli, anche parzialmente ».

La Corte Costituzionale non precisava tuttavia quale effetto dovesse avere una legge posteriore contraria ad un regolamento e non indicava, in particolare, se si debba ritenere che tale incompatibilità implichi l'incostituzionalità della legge, donde la competenza della Corte Costituzionale a dichiarare tale incostituzionalità

con sentenza avente efficacia *erga omnes* anche se emessa su richiesta del giudice in un dato processo, oppure se il giudice, in un processo in cui tale incompatibilità è rilevata, sia abilitato a escludere l'applicazione della legge nazionale (con efficacia soltanto *inter partes*). Quest'ultima è la soluzione adottata dalla Corte Costituzionale tedesca.

La questione aveva sollevato ampie discussioni nella dottrina. La Corte di Cassazione, nella causa ICIC-Ministero delle finanze, ha deferito il procedimento alla Corte Costituzionale con ordinanza del 23 dicembre 1974.

La causa presentava la peculiarità che le disposizioni nazionali litigiose non sono sostanzialmente contrarie al regolamento comunitario in questione, dato che lo riproducono quasi sostanzialmente; ma il tribunale prima, e la Corte d'appello di Roma in un secondo tempo, avevano ritenuto di dover applicare esclusivamente le disposizioni nazionali, escludendo il regolamento comunitario e l'interpretazione che di esso aveva dato la Corte di giustizia.

Con sentenza del 22 ottobre 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali tali disposizioni nazionali: « In verità, l'adozione successiva di disposizioni legislative interne, anche aventi sostanzialmente lo stesso contenuto dei regolamenti comunitari, implica non solo la possibilità di differire, in tutto o in parte, la loro applicazione, in aperta contraddizione con l'articolo 189, secondo comma, del Trattato di Roma, ma comporta anche una conseguenza ancor più grave, vale a dire che la trasformazione del diritto comunitario in diritto interno sottrae definitivamente la sua interpretazione alla Corte di giustizia della Comunità, con violazione manifesta del regime istituito dall'articolo 177 del Trattato come garanzia necessaria e fondamentale di uniforme applicazione in tutti gli Stati membri ». Il che « costituisce violazione dell'articolo 11 della nostra Costituzione, in virtù del quale l'Italia ha aderito

alla Comunità consentendo [...] alle limitazioni di sovranità necessarie [...] ».

La Corte Costituzionale si attiene in tal modo al principio della propria competenza esclusiva in materia di controllo sulle leggi. Questa concessione presenta l'inconveniente di sottomettere, in Italia, ad una gravosa procedura il controllo della conformità delle leggi al diritto comunitario preesistente, diversamente da quanto avviene negli altri Stati membri.

Nel 1975 la Corte di giustizia ha avuto per la prima volta occasione di applicare la procedura di consultazione istituita dall'articolo 228, paragrafo 1, comma 2, del Trattato CEE. Secondo tale articolo il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare preventivamente il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con il Trattato di un accordo internazionale di cui si prevede la conclusione.

La Corte era stata adita dalla Commissione a proposito di un accordo, elaborato nel quadro OCSE, riguardante una norma sulle « spese locali » connesse con operazioni di esportazione.

Con il suo parere, la Corte consente un ricorso molto ampio alle possibilità di avvalersi della procedura dell'articolo 228: esso contiene importanti precisazioni sull'estensione delle competenze della Comunità nel settore della politica commerciale.

In primo luogo, la Corte ha stabilito che la materia dei crediti all'esportazione, nel suo complesso, rientra nel settore della politica commerciale; in secondo luogo, la Corte ha affermato espressamente il diritto della Comunità di concludere accordi con i paesi terzi in questo settore, quand'anche non esistesse, nello stesso settore, una regolamentazione interna autonoma. Infine, viene ribadito il carattere « esclusivo » della competenza della Comunità in materia di politica commerciale.

PAGINA BIANCA